*N. 8818/11 R.G.N.R. mod. 21*
**N. 225074/11 R.G.G.I.P.**

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

# ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA COERCITIVA
**con mandato di cattura**
**- art. 292 c.p.p. -**

**SOMMARIO**


CONTRO ..... 3
REATI ..... 3
FATTI RISULTANTI DAGLI ATTI TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO E GRAVI INDIZÎ DI REITA' ..... 72
Svolgimento delle indagini e premessa di metodo ..... 72
Parte generale ..... 74
Qualificazione giuridica delle Società coinvolte, in particolare ILSPA e CAL, e conseguenze ..... 74
Reati fine contestati ..... 77
Reato associativo (capo 1) ..... 90
Incarichi legali conferiti a Magrì e Leo (capi da 2 a 9) ..... 101
Attivita' di falsificazione delle comunicazioni inviate all'autorita' per la vigilanza dei lavori pubblici (capo 60 – Rognoni, Perez, Naclerio) ..... 109
Condotte finalizzate a turbare il procedimento diretto a stabilire le modalità di scelta del contraente (capi da 10 a 21, da agosto 2010 in poi: Rognoni, Perez, Leo, Magrì e De Sio) ..... 111
Contratti conferiti allo Studio LEO (capi dal 10 al 15) ..... 111
Contratti conferiti allo studio legale Ennio Magri' & Associati e a Magrì – De Sio (capi da 16 a 21) ..... 115
Rinnovi contrattuali a beneficio dell'avv. Fabrizio Magrì (capi 22, 23 e 24: Rognoni, Perez, Magrì, De Sio) ..... 119
Affidamento con procedura negoziata di quattro lotti da parte di CAL SPA (capi 25 e 26: Rognoni, Perez, Leo, Magrì, De Sio, Orlando, Stajano e Caputi) ..... 124
Incarico conferito all'avv. Carmen Leo in relazione all'evento EXPO 2015 (capi 27 e 28 : Rognoni, Perez, Leo, Bellasio) ..... 139
Incarichi di consulenza legale affidati all'avv. Fabrizio Magrì dalla società AREXPO Spa (capi 29, 30 e 31: Rognoni, Perez, Malandra, Felicetti, Magrì, Orlando) ..... 144
Contratti ILSPA con lo Studio Legale DLA PIPER (capi da 32 a 38: Rognoni, Perez, Romitelli) ..... 152
Contratti ILSPA con lo Studio Legale Pavia & Ansaldo (capi da 39 a 42: Rognoni, Perez, Moravia) ..... 161
Contratti ILSPA con Studio Legale Regis Aliverti & Ass.ti (capi da 43 a 45: Rognoni, Perez, Aliverti) 166
Contratti ILSPA con avv. Rubino (capi 46 e 47: Rognoni, Perez, Rubino) ..... 174
Contratti ILSPA con ITALSOCOTEC (capi da 55 a 57: Rognoni, Perez, Trapletti, Primerano, Trocca, Caregnato, Volpi) ..... 177
Contratti ILSPA relativi alla manutenzione (capi 58 e 59: Rognoni, Perez, Chiarvetto, Panizza, Bonvicini) ..... 187
Contratti ILSPA e CAL con G-RISK Srl (capi 48-49-50- 50 bis -51-52-52 bis - 53-54: Rognoni, Perez, De Donno) ..... 190
a) Gli incarichi di consulenza affidati alla G-RISK Srl nel 2010 ..... 191
b) Gli affidamenti per l'anno 2012 (capi 50, 51, 52, 53) ..... 195
c) Gli affidamenti per l'anno 2013 – capi 50 bis e 52 bis ..... 196
Vicenda cd. "POLIEDRIKA" (capi n. 61 e 62: Rognoni, Perez, Macrì, Daccò Erika e Monica) ..... 197
Vicenda relativa all'OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA (capi 63, 64, 65 e 66: Rognoni, Perez, Primerano, Caregnato, Caccialupi, Peruzzi, Porro, Prontera, Zandonà, Alvarado, Maria) ..... 208
a) Elementi di falsita' ideologica e turbativa d'asta emersi in relazione ai capi 63 e 64 ..... 209
b) Falsita' ideologica e turbativa d'asta capi 65 e 66 ..... 215
Opere di demolizione in PIEVE EMANUELE (capi 67 e 68: Rognoni, Perez, Trapletti, Leo, Viarenghi, Chiavalon, Massaia) ..... 223
LE ESIGENZE CAUTELARI ..... 236
P. Q. M. ..... 242

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**
**dr. Andrea Ghinetti**

Lette le requisitorie del Pubblico Ministero

**CONTRO**

1. **ROGNONI Antonio Giulio nato il 12 dicembre 1960 a Milano**
2. **PEREZ Pier Paolo nato il 30 marzo 1968 a Milano**
3. **PRIMERANO Salvatore nato il 3 luglio 1967 a Cosenza**
4. **MAGRI'Fabrizio nato il 18 ottobre 1962 a Napoli**
5. **LEO Carmen nata il 4 apile 1966 a Brindisi**
6. **MALANDRA Maurizio nato il 30 marzo 1953 a Milano**
7. **DE SIO Sergio nato il 22 maggio 1947 a Napoli**
8. **ROMITELLI Giorgia nata il 05 febbraio 1968 a Gorizia**
9. **DE DONNO Giuseppe nato il 27 dicembre1963 a Santeramo in Colle (BA)**
10. **FELICETTI Cecilia nata il 13 marzo1975 a Cassano allo Jonio (CS)**
11. **CAREGNATO Marco nato il 23 agosto1973 a Monza**
12. **CACCIALUPI Marcello nato il 26 settembre 1971 a Novara**
13. **PORRO Alberto Enrico nato il 27 agosto 1977 a Milano**
14. **TRAPLETTI Simona nata il 24 giugno 1971 a Bergamo**
15. **ALVARADO Stefano nato il 01 ottobre 1974 a Genova**
16. **ZANDONÀ Maria Marta nata il 20 gennaio 1970 in Argentina**
17. **TRUSSARDI Alberto nato il 21 settembre 1982 a Treviglio (BG)**

**+ altri**

***d'applicazione di misure cautelari personali coercitive per i seguenti:***

## REATI

1) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Malandra Maurizio, Leo Carmen, Magrì Fabrizio, De Sio Sergio, Romitelli Giorgia e Primerano Salvatore***

**Art. 61 n. 9 e 416 c.p.**

perché Rognoni in qualità di Direttore Generale di "Infrastrutture Lombarde S.p.A." (ndr, in seguito ILSPA) nonché della partecipata "Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A." (ndr, in seguito CAL), Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Malandra in qualità di Direttore Amministrativo di ILSPA, Magrì socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, Leo in qualità di titolare dell'omonimo studio legale, Romitelli socio dello studio legale DLA Piper, stabilmente insediati negli uffici pubblici dell'ILSPA, De Sio, socio dello studio legale De Sio-Quercia e Primerano, ingegnere libero professionista, tutti parimenti privati beneficiari, si associavano al fine di commettere una serie indeterminata di delitti di cui agli artt. 353, 353 bis, 476, 479, 640 co.II c.p. – ed altri meglio indicati ai capi seguenti - nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica della PA, amministrate per conto di Regione Lombardia

In particolare:

Rognoni quale Capo, promotore ed organizzatore del sodalizio

Perez, quale organizzatore del sodalizio

Malandra, quale partecipante, che assicurava l'emanazione degli atti amministrativi necessari per il raggiungimento degli scopi del sodalizio, garantendo altresì l'impunità degli altri associati

Leo, Magrì, De Sio, Romitelli e Primerano, che partecipavano intervenendo stabilmente nell'espletamento della funzione pubblica e dei procedimenti di gara, redigendo e falsificando atti di delibera e contratti di assegnazione nonché beneficiando essi stessi, tra gli altri, di reiterati conferimenti di incarichi, con modalità collusive e fraudolente, ponevano in essere un illecito sistema all'interno dell'ente ILSPA e della società partecipata CAL, continuativamente eludendo i principi di economicità, trasparenza e libera concorrenza, posti a base della attività negoziale della P.A. con il proposito di favorire professionisti esterni e/o soggetti privati da loro predeterminati.

A tal fine tutti si adoperavano per provvedere alla assegnazione di commesse pubbliche in violazione della regolarità delle procedure, anche in via autonoma rispetto alle oggettive e funzionali esigenze dell'ente, ed intervenivano a vario titolo sulle procedure ad evidenza pubblica, che venivano in tal modo gravemente turbate nella fase di scelta del contraente, secondo illecite indicazioni di favore sostenute dai consulenti legali e/o funzionari responsabili, anche mediante falsificazione di atti pubblici, così da conseguire e/o far conseguire ingiusti profitti patrimoniali ai privati con grave danno della PA.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso in violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione.

In Milano ed altrove, dal 2008 con condotta tuttora perdurante.

2) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al capo seguente, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata

come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sotto riportati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti, tutti acconsentendo affinchè dette prestazioni venissero poi di fatto eseguite, in tutto o in parte, da persone diverse da quelle incaricate, le quali operavano, quindi, abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della relativa funzione.

| Nr. | Data indicata nella determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.2008 | 10.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 140.000 | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. realizzazione in concessione e gestione Nuovo Ospedale Sant'Anna di Como;<br>b. realizzazione appalto integrato della base operativa per servizio di elisoccorso per servizio di gestione emergenza 118 nel comune di Villaguardia a servizio dell'Ospedale Sant'Anna di Como. | Studio Legale LEO |
| 2 | 3.12.2008 | 15.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 130.000 | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. realizzazione interventi edilizia sanitaria in relazione agli affidamenti della esecuzione dei lavori in relazione agli interventi afferenti:<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno);<br>- A.O. di Desenzano del Garda (P.o. Manerbio);<br>- A.O. Sant'Anna di Como (P.O. Mariano Comense);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (P.O. Melzo e Vizzolo Predabissi). | Studio Legale LEO |
| 3 | 15.12.2008 | 19.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 70.000 | Assistenza legale stragiudiziale ai fini dell'espletamento del supporto specialistico, inerente ai contenuti prettamente giuridico-legali, con il quale ILSPA accompagnerà l'azione regionale negli ambiti definiti dalla Convenzione del 14 ottobre 2008 fino alla chiusura necessaria all'attuazione delle linee di intervento di cui all'asse 3 "Mobilità | Studio Legale LEO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sostenibile" del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. | |
| 4 | 18.12.2008 | 28.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 131.240 | Assistenza legale stragiudiziale ai fini dell'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento ed all'esecuzione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle torri ERP ex INCIS in Pieve Emanuele dell'ALER. | Studio Legale LEO |
| | **TOTALE** | **AFFIDAMENTI** | | **471.240** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino al 24 aprile 2009.

### 3) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen*

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476 c.p. , 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 2) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 2), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.12.2008 | 10.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. realizzazione in concessione e gestione Nuovo Ospedale Sant'Anna di Como;<br>b. realizzazione appalto integrato della base operativa per servizio di elisoccorso per servizio di gestione emergenza 118 nel comune di Villaguardia a servizio dell'Ospedale Sant'Anna di Como. |
| 2 | 3.12.2008 | 15.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. realizzazione interventi edilizia sanitaria in relazione agli affidamenti della esecuzione dei lavori in relazione agli interventi afferenti:<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno); |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | - A.O. di Desenzano del Garda (P.o. Manerbio);<br>- A.O. Sant'Anna di Como (P.O. Mariano Comense);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (P.O. Melzo e Vizzolo Predabissi). |
| 3 | 15.12.2008 | 19.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale stragiudiziale ai fini dell'espletamento del supporto specialistico, inerente ai contenuti prettamente giuridico-legali, con il quale ILSPA accompagnerà l'azione regionale negli ambiti definiti dalla Convenzione del 14 ottobre 2008 fino alla chiusura necessaria all'attuazione delle linee di intervento di cui all'asse 3 "Mobilità sostenibile" del programma operativo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013. |
| 4 | 18.12.2008 | 28.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale stragiudiziale ai fini dell'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento ed all'esecuzione degli interventi di valorizzazione e riqualificazione delle torri ERP ex INCIS in Pieve Emanuele dell'ALER. |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione/sottoscrizione delle determine a contrarre e dei contratti di affidamento.

## 4) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service) e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al capo seguente, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate, con un conseguente danno per l'ente conferente, Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sotto riportati, che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dei privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

| Nr. | Data sottoscrizione del disciplinare d'incarico | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2008 | 15.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 76.800 | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Bergamo (ambito concessione BRE.BE.MI) | Studio Legale LEO |
| 2 | 16.12.2008 | 16.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 210.000 | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (ambito concessione PEDEMONTANA) | Studio Legale LEO |
| 3 | 19.12.2008 | 19.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 171.000 | Assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di realizzazione in concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (T.E.E.M.) | Studio Legale LEO |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **457.800** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino al 4 maggio 2009.

## 5) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen*

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476 c.p., 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 4) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per CAL Spa in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 4), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.2008 | 15.12.2008 | ***Tra il 29.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | concessione di costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Bergamo (ambito concessione BRE.BE.MI) |
| 2 | 16.12.2008 | 16.12.2008 | ***Tra il 29.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (ambito concessione PEDEMONTANA) |
| 3 | 19.12.2008 | 19.12.2008 | ***Tra il 29.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di realizzazione in concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (T.E.E.M.) |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione/sottoscrizione delle determine a contrarre e dei contratti di affidamento.

## 6) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al capo seguente, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate (per De Sio limitatamente alla quota pari al 28% dell'importo complessivo del contratto co-assegnato con Magrì ) con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione all'entità dei compensi sotto riportati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dei privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2008 | 9.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 143.000 | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare A.O. Sant'Anna di Como;<br>b. alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo;<br>realizzazione delle nuove opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago D'Idro. | STUDIO LEGALE ENNIO MAGRÌ & ASSOCIATI. |
| 2 | 9.12.2008 | 16.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 190.000 | Realizzazione di interventi di edilizia sanitaria in Lombardia in relazione agli affidamenti delle progettazioni da porre a base di gara per gli interventi:<br>- A.O. di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi Varese Lotto I e II, P.O. di Luino, P.O. di Cittiglio, Ambulatori di Varese, via Monterosa, P.O. Filippo Del Ponte;<br>- A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Garbagnate Milanese;<br>- A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno);<br>- A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno);<br>- A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono e P.O. Magenta);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (PP.OO. Melzo, Vizzolo Predabissi);<br>- A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo).<br>Esecuzione dei lavori in relazione agli interventi afferenti:<br>- A.O. di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi Varese Lotto I e II, P.O. di Luino, P.O. di Cittiglio, Ambulatori di Varese, via Monterosa, P.O. Filippo Del Ponte;<br>- A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono e P.O. Magenta);<br>- A.O. Carlo Poma di Mantova (PP.OO. di Asola, Bozzolo, Mantova Lotto I e Lotto III;<br>- A.O. Desenzano del Garda (PP.OO. Gavardo, Comprensorio di Roè Volciano).<br>- Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato "Centro Ippico" sito in Comune di Crema (CR) – via verdi n. 16, facente parte | STUDIO LEGALE ENNIO MAGRÌ & ASSOCIATI. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | del patrimonio immobiliare di proprietà ERSAF, con funzioni di stazione appaltante. | |
| 3 | 28.11.2008 | 5.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | **192.000 (quota 28% pari ad euro 53.760)** | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. Realizzazione Altra Sede Regione Lombardia;<br>b. Riqualificazione Ospedale Niguarda Ca' Granda;<br>c. Realizzazione in concessione e gestione Nuovo Ospedale di Legnano;<br>d. Ristrutturazione edificio n. 14 comparto "Ex Manifattura Tabacchi; Valorizzazione Villa Reale di Monza. | Avv.ti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio. |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **525.000 (471.240 quota di competenza dell'avv. Fabrizio Magrì e 53.760 quota di competenza dell'avv. Sergio De Sio)** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino al 24 aprile 2009.

## 7) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio*

**Artt. 81, 110, 479 in relaz. al 476 c.p., 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 6) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 6), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2008 | 9.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare A.O. Sant'Anna di Como;<br>b. alienazione e valorizzazione patrimonio immobiliare A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo;<br>realizzazione delle nuove opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago D'Idro. |
| 2 | 9.12.2008 | 16.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Realizzazione di interventi di edilizia sanitaria |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | in Lombardia in relazione agli affidamenti delle progettazioni da porre a base di gara per gli interventi:<br>- A.O. di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi Varese Lotto I e II, P.O. di Luino, P.O. di Cittiglio, Ambulatori di Varese, via Monterosa, P.O. Filippo Del Ponte;<br>- A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Garbagnate Milanese;<br>- A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno);<br>- A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno);<br>- A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono e P.O. Magenta);<br>- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (PP.OO. Melzo, Vizzolo Predabissi);<br>- A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo).<br>Esecuzione dei lavori in relazione agli interventi afferenti:<br>- A.O. di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi Varese Lotto I e II, P.O. di Luino, P.O. di Cittiglio, Ambulatori di Varese, via Monterosa, P.O. Filippo Del Ponte;<br>- A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono e P.O. Magenta);<br>- A.O. Carlo Poma di Mantova (PP.OO. di Asola, Bozzolo, Mantova Lotto I e Lotto III;<br>- A.O. Desenzano del Garda (PP.OO. Gavardo, Comprensorio di Roè Volciano).<br>- Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato "Centro Ippico" sito in Comune di Crema (CR) – via verdi n. 16, facente parte del patrimonio immobiliare di proprietà ERSAF, con funzioni di stazione appaltante. |
| 3 | 28.11.2008 | 5.12.2008 | ***Tra il 21.4.2009 ed il 24.4.2009*** | Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi:<br>a. Realizzazione Altra Sede Regione Lombardia;<br>b. Riqualificazione Ospedale Niguarda Ca' Granda;<br>c. Realizzazione in concessione e gestione Nuovo Ospedale di Legnano;<br>d. Ristrutturazione edificio n. 14 comparto "Ex Manifattura Tabacchi;<br>Valorizzazione Villa Reale di Monza. |

In Milano nelle date di effettiva sottoscrizione dei provvedimenti di determina a contrarre e dei contratti.

***8) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service) e Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al capo seguente, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate (per De Sio limitatamente alla quota pari al 46,67% dell'importo complessivo del contratto co-assegnato con Magrì) con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sotto riportati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dei privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

| Nr. | Data sottoscrizione del disciplinare d'incarico | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2008 | 16.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 210.000 | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (ambito concessione PEDEMONTANA) | Studio Legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. |
| 2 | 19.12.2008 | 19.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 171.000 | Assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di realizzazione in concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (T.E.E.M.) | Studio Legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. |
| 3 | 15.12.2008 | 15.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 144.000 (quota 46,67% pari ad euro 67.200) | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Bergamo (ambito concessione BRE.BE.MI) | Avv.ti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio. |

| | |
|---|---|
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | **525.000 (457.800 quota di competenza dell'avv. Fabrizio Magrì e 67.200 quota di competenza dell'avv. Sergio De Sio)** |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino al 4 maggio 2009.

## 9) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio*

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 8) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per CAL Spa in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 8), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2008 | 16.12.2008 | ***Tra il 30.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada tra Dalmine, Como, Varese, il Valico del Gaggiolo e delle opere connesse (ambito concessione PEDEMONTANA) |
| 2 | 19.12.2008 | 19.12.2008 | ***Tra il 30.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di realizzazione in concessione di costruzione e gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano (T.E.E.M.) |
| 3 | 15.12.2008 | 15.12.2008 | ***Tra il 30.4.2009 ed il 4.5.2009*** | Incarico di assistenza legale stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione per la realizzazione in concessione di costruzione e gestione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Bergamo (ambito concessione BRE.BE.MI) |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione delle determine a contrarre e dei disciplinari d'incarico.

## 10) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Leo Carmen*

**Artt. 81, 110, 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate -alla scadenza di quelli di cui al capo 2) secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in modo da non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti descritti ai capi 11) e 12) , turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente in relazione allo svolgimento delle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nei seguenti capi 11) e 12), Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e la professionista beneficiaria, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse in suo favore nonché il conseguente importo economico unitario da riconoscere alla stessa in complessivi euro 471.240 (medesimo importo complessivo dei precedenti affidamenti aventi scadenza al 30.6.2010); nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo con la Leo emanazione delle delibere a contrarre ed all'affidamento dei contratti sotto indicati in mancanza del preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); nonchè frazionavano artificiosamente il suddetto importo complessivo mediante la stipula di plurimi contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto ovvero alla sottoscrizione di contratti anche solo parzialmente corrispondenti in favore dei professionisti Magrì Fabrizio e De Sio Sergio per come indicato al successivo capo 16) al fine di mantenere detti importi al di sotto della soglia di euro 200.000. Operazioni anch'esse prestabilite tra i contraenti al fine di omettere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento interno ILSPA approvato il 21.4.2008, Capitolo 2 art. 3, laddove si dispone per i contratti stipulati dalla stazione appaltante di importo superiore ad euro 200.000 la nomina del RUP da parte del Consiglio di Gestione dell'Ente stesso.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 198.000 | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) Intervento di valorizzazione e riqualificazione delle torri ERP ex INCIS in Pieve Emanuele dell'ALER, con funzioni di "advisory" comprensivo di attività di promozione immobiliare e marketing delle aree oggetto di convenzione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione comprese nel P.R.U.;*<br>*2) Affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della Centrale di* | Studio Legale LEO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *Cogenerazione con pompa di calore e della rete di distribuzione asservita al PRU, denominato "Quartiere ERP-ex INCIS", nel comune di Pieve Emanuele (MI);*<br>3) *Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione di n° 3 unità abitative di proprietà ALER/ASSET site in: Milano, via Andrea del Sarto 22/24; Milano: via Andrea del Sarto 20; Milano, via Tiepolo 49/51.* | |
| 2 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 100.000 | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) Intervento di realizzazione della base operativa per servizio di elisoccorso abilitato a volo notturno e centrale operativa per servizio di gestione emergenza 118, nel comune di Villaguardia a servizio dell'Ospedale Sant'Anna di Como;*<br>*2) Intervento di realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla riconversione, in senso riabilitativo, dell'edificio identificato come corpo "A" del Presidio Ospedaliero "Felice Villa" di Mariano Comense (CO);*<br>*3) Intervento di realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) afferente all'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS).* | Studio Legale LEO |
| 3 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 173.240 | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) Intervento di realizzazione delle opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago d'Idro;*<br>*2) Intervento di realizzazione delle opere afferenti il sistema viario di accessibilità all'Esposizione Universale di Milano 2015 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>*3) Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato "Centro Ippico" sito in comune di Crema (CR) – via Verdi n. 16.* | Studio Legale LEO |
| | **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | **471.240** | | |

In Milano tra il 29 ottobre 2010 e l'11 novembre 2011 (date riferite ai fatti descritti al successivo capo 11).

***11) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti sopra indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 10) ed al seguente capo 12), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.

In Milano tra il 29 ottobre 2010 e l'11 novembre 2011.

## 12) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 10) e 11) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 11), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra il 29.10.2010 e l'11.10.2010*** | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare –* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*Intervento di valorizzazione e riqualificazione delle torri ERP ex INCIS in Pieve Emanuele dell'ALER, con funzioni di "advisory" comprensivo di attività di promozione immobiliare e marketing delle aree oggetto di convenzione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione comprese nel P.R.U.;*<br>*Affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della Centrale di Cogenerazione con pompa di calore e della rete di distribuzione asservita al PRU, denominato "Quartiere ERP- ex INCIS", nel comune di Pieve Emanuele (MI);*<br>*Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione di n° 3 unità abitative di proprietà ALER/ASSET site in: Milano, via Andrea del Sarto 22/24; Milano: via Andrea del Sarto 20; Milano, via Tiepolo 49/51.* |
| | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra il 29.10.2010 e l'11.10.2010*** | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*Intervento di realizzazione della base operativa per servizio di elisoccorso abilitato a volo notturno e centrale operativa per servizio di gestione emergenza 118, nel comune di Villaguardia a servizio dell'Ospedale Sant'Anna di Como;*<br>*Intervento di realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla riconversione, in senso riabilitativo, dell'edificio identificato come corpo "A" del Presidio Ospedaliero "Felice Villa" di Mariano Comense (CO);*<br>*Intervento di realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) afferente all'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS).* |
| | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra il 29.10.2010 e l'11.10.2010*** | *Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati:*<br>*Intervento di realizzazione delle opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago d'Idro;*<br>*Intervento di realizzazione delle opere afferenti il sistema viario di accessibilità all'Esposizione Universale di Milano 2015 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>*Intervento di valorizzazione* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *dell'immobile denominato "Centro Ippico" sito in comune di Crema (CR) – via Verdi n. 16.* |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione/sottoscrizione delle determine a contrarre e dei contratti di affidamento.

**13) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 81, 110, 353 bis C.P.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service) e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'estensione dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" richiamati al precedente capo 4), tutti aventi scadenza al 30.6.2010, aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in modo da non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti descritti ai seguenti capi 14) e 15) , turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente in relazione allo svolgimento delle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nei seguenti capi 14) e 15), Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e la professionista beneficiaria, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse in suo favore mediante rinnovo non consentito dei precedenti affidamenti di cui al capo 4), nonché il conseguente importo economico unitario da riconoscere alla stessa in complessivi euro 457.800 (medesimo importo complessivo dei precedenti affidamenti aventi scadenza al 30.6.2010); nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto dei disciplinari d'incarico in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo con la Leo alla emanazione dei disciplinari ed all'affidamento dei contratti sotto indicati in mancanza del preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); nonchè frazionavano artificiosamente il suddetto importo complessivo mediante la stipula di plurimi contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto ovvero alla sottoscrizione di identici contratti in favore dei professionisti Magrì Fabrizio e De Sio Sergio per come indicato al successivo capo 18) al fine di mantenere detti importi al di sotto della soglia consentita. Operazioni anch'esse prestabilite tra i contraenti al fine di omettere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento interno ILSPA approvato il 21.4.2008, Capitolo 2 art. 3, laddove si dispone per i contratti stipulati dalla stazione appaltante di importo superiore ad euro 200.000 la nomina del RUP da parte del Consiglio di Gestione dell'Ente stesso.

| Nr. | Data sottoscrizione del disciplinare d'incarico | data indicata di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 76.800 | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale | Studio Legale LEO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tra le città di Brescia e Milano sottoscritto in data 15.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 2 - n. 1**). | |
| 2 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 210.000 | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione al sistema viabilistico Pedemontano lombardo sottoscritto in data 16.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 2 - n. 2)** | Studio Legale LEO |
| 3 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 171.000 | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema di mobilità dell'est milanese sottoscritto in data 19.12.2008 ( **VGS. contratto di cui al capo 2 - n. 3)** | Studio Legale LEO |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **457.800** | | |

In Milano tra l'8 ed il 18 novembre 2010.

## 14) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 c.p.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service) e Leo Carmen in qualità di privato beneficiario titolare dell'omonimo studio legale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 13) ed al seguente capo 15), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste del privato con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a quest'ultimo, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché la professionista ed i suoi collaboratori assegnatari operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.

In Milano tra l'8 ed il 18 novembre 2010.

***15) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen***

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 13 e 14) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore del privato riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per CAL Spa in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 13), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale":

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.7.2010 | ***Tra l'8 ed il 18 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano sottoscritto in data 15.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 3 - n. 1**). |
| 2 | - | 1.7.2010 | ***Tra l'8 ed il 18 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione al sistema viabilistico Pedemontano lombardo sottoscritto in data 16.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 3 - n. 2)** |
| 3 | - | 1.7.2010 | ***Tra l'8 ed il 18 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio di assistenza legale al disciplinare d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema di mobilità dell'est milanese sottoscritto in data 19.12.2008 ( **VGS. contratto di cui al capo 3 - n. 3)** |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione/sottoscrizione delle determine a contrarre e dei contratti di affidamento.

**16) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 81, 110, 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive

funzioni mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente alla scadenza degli incarichi di cui al capo 6) al fine di procedere all'affidamento diretto dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata (limitato a De Sio alla quota del 28%) come richiamati in modo da non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti descritti ai capi 17) e 18) , turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente in relazione allo svolgimento delle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.
In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nei seguenti capi 17) e 18), Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez ed i professionisti beneficiari, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse in loro favore nonché il conseguente importo economico unitario da riconoscere all'avv. Fabrizio Magrì in complessivi euro 471.240 ed all'avv. Sergio De Sio in complessivi 53.760 (medesimi importi complessivi dei precedenti affidamenti aventi scadenza al 30.6.2010); nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo con Magrì e De Sio alla emanazione delle delibere a contrarre ed all'affidamento dei contratti sotto indicati in mancanza del preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); nonchè frazionavano artificiosamente il suddetto importo complessivo mediante la stipula di plurimi contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto ovvero alla sottoscrizione di contratti anche solo parzialmente corrispondenti in favore della professionista Leo Carmen per come indicato al precedente capo 10) al fine di mantenere detti importi al di sotto della soglia di euro 200.000. Operazioni anch'esse prestabilite tra i contraenti al fine di omettere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento interno ILSPA approvato il 21.4.2008, Capitolo 2 art. 3, laddove si dispone per i contratti stipulati dalla stazione appaltante di importo superiore ad euro 200.000 la nomina del RUP da parte del Consiglio di Gestione dell'Ente stesso.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 190.000 | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;*<br>*2) intervento di riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda (attività di Project and Construction Management);* | Studio Legale ENNIO MAGRI' E ASSOCIATI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3) *realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano (attività di Project and Construction Management);*<br>4) *intervento in regime di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la riqualificazione dell'Edificio denominato "4" della Ex Manifattura Tabacchi in Milano destinato ad ospitare il Polo Cine – Audio – Visuale comprendente le Scuole Civiche del Comune di Milano, gli Spazi per la Fondazione Cineteca Italiana ed il Centro cine–audio–visuale;*<br>5) *intervento in regime di concessione di costruzione gestione avente ad oggetto il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei Giardini di pertinenza I Lotto funzionale - Corpo Centrale;* | |
| 2 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 143.000 | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>1) *realizzazione in appalto concorso dell'ampliamento del presidio ospedaliero di Gavardo – Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce, 1 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>2) *realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento impiantistico e costruzione di un nuovo edificio in ampliamento del presidio ospedaliero di Cuggiono (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>3) *realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Magenta dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>4) *affidamento dell'incarico di controllo della progettazione definitiva e di verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva afferenti alla realizzazione in concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n° 163/2006 del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (con riferimento* | Studio Legale ENNIO MAGRI' E ASSOCIATI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *all'intera procedura di affidamento di evidenza pubblica)*<br>5) *asta pubblica per la vendita di un complesso di edilizia residenziale libera di proprietà dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, ("ALER") costituito da n. 9 unità immobiliari (villette), site in Milano, nel comparto immobiliare delimitato da via A. Del Sarto, via Tiepolo e piazza Ferravilla* | |
| 3 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | **192.000 (quota 28% pari ad euro 53.760)** | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex art. D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da ILSPA con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n. 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>1) *Intervento di realizzazione in appalto integrato dell'Altra Sede Regione Lombardia (ora "Palazzo Lombardia"), in relazione alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L. 109/1994 e 240 D.Lgs. n. 163/2006;*<br>2) *Intervento di progettazione e realizzazione di tutti gli allestimenti necessari per garantire il trasferimento degli Uffici Regionali presso Palazzo Lombardia, quali:*<br>- *Fornitura in opera di arredi e pareti mobili per i piani operativi adibiti ad uffici;*<br>- *Fornitura in opera di pavimentazioni in tessuto vinilico;*<br>- *Fornitura in opera di segnaletica di orientamento e di sicurezza;*<br>- *Fornitura in opera di accessori arredo bagno;*<br>- *Fornitura in opera di accessori per interni;*<br>- *Fornitura in opera di arredi speciali;*<br>- *Fornitura in opera di tende per interni;*<br>3) *intervento in regime di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 163/06, avente ad oggetto gli Spazi non destinati ad attività istituzionali, ubicati ai piani terra e primo e della Piazza coperta del Palazzo Lombardia e delle relative aree a parcheggio per complessivi 668 posti auto, di cui parte a standard;*<br>4) *intervento in regime di appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alle* | Avv.ti Fabrizio MAGRI' e Sergio DE SIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *opere di completamento del Palazzo Lombardia;*<br>5) *intervento in regime di appalto concorso avente ad oggetto i lavori di realizzazione delle Opere di Completamento – Progetto di Variante – Opere Esterne e Coperture Verdi del Palazzo Lombardia;*<br>6) *realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano, con funzioni di supporto e coordinamento al committente ed al responsabile del procedimento (attività di Project and Construction Management);*<br>7) *intervento di realizzazione in costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Vimercate, in relazioni alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L. 109/1994 e 240, D.Lgs n° 163/2006.* | |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | **525.000 (471.240 quota di competenza dell'avv. Fabrizio Magrì e 53.760 quota di competenza dell'avv. Sergio De Sio)** | | |

In Milano tra l'11 ed il 24 novembre 2010.

## 17) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 C.P.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti sopra indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e e Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 16) ed al seguente capo 18), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sopra riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate (per De Sio limitatamente alla quota del 28% rispetto all'importo complessivo del contratto co-assegnato con Magrì) con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero

poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano tra l'11 ed il 24 novembre 2010.

## *18) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio*

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 16) e 17) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore dei privati riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 16), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data formalmente indicata nel contratto di affidamento del servizio | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra l'11 ed il 24 novembre 2010*** | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;*<br>*2) intervento di riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda (attività di Project and Construction Management);*<br>*3) realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano (attività di Project and Construction Management);*<br>*4) intervento in regime di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la riqualificazione dell'Edificio denominato "4" della Ex* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Manifattura Tabacchi in Milano destinato ad ospitare il Polo Cine – Audio – Visuale comprendente le Scuole Civiche del Comune di Milano, gli Spazi per la Fondazione Cineteca Italiana ed il Centro cine–audio–visuale;*<br>5) *intervento in regime di concessione di costruzione gestione avente ad oggetto il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei Giardini di pertinenza I Lotto funzionale - Corpo Centrale;* |
| 2 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra l'11 ed il 24 novembre 2010*** | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>*1) realizzazione in appalto concorso dell'ampliamento del presidio ospedaliero di Gavardo – Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce, 1 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>*2) realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento impiantistico e costruzione di un nuovo edificio in ampliamento del presidio ospedaliero di Cuggiono (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>*3) realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Magenta dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*<br>*4) affidamento dell'incarico di controllo della progettazione definitiva e di verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva afferenti alla realizzazione in concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n° 163/2006 del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (con riferimento all'intera procedura di affidamento di evidenza pubblica)*<br>*5) asta pubblica per la vendita di un complesso di edilizia residenziale libera di proprietà dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, ("ALER")* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *costituito da n. 9 unità immobiliari (villette), site in Milano, nel comparto immobiliare delimitato da via A. Del Sarto, via Tiepolo e piazza Ferravilla* |
| 3 | 30.6.2010 | 1.7.2010 | ***Tra l'11 ed il 24 novembre 2010*** | *Assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex art. D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da ILSPA con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n. 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*<br>1. *Intervento di realizzazione in appalto integrato dell'Altra Sede Regione Lombardia (ora "Palazzo Lombardia"), in relazione alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L 109/1994 e 240 D.Lgs. n. 163/2006;*<br>2. *Intervento di progettazione e realizzazione di tutti gli allestimenti necessari per garantire il trasferimento degli Uffici Regionali presso Palazzo Lombardia, quali:*<br>*-Fornitura in opera di arredi e pareti mobili per i piani operativi adibiti ad uffici;*<br>*-Fornitura in opera di pavimentazioni in tessuto vinilico;*<br>*-Fornitura in opera di segnaletica di orientamento e di sicurezza;*<br>*-Fornitura in opera di accessori arredo bagno;*<br>*-Fornitura in opera di accessori per interni;*<br>*-Fornitura in opera di arredi speciali;*<br>*-Fornitura in opera di tende per interni;*<br>3. *intervento in regime di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 163/06, avente ad oggetto gli Spazi non destinati ad attività istituzionali, ubicati ai piani terra e primo e della Piazza coperta del Palazzo Lombardia e delle relative aree a parcheggio per complessivi 668 posti auto, di cui parte a standard;*<br>4. *intervento in regime di appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *alle opere di completamento del Palazzo Lombardia;*<br>5. *intervento in regime di appalto concorso avente ad oggetto i lavori di realizzazione delle Opere di Completamento – Progetto di Variante – Opere Esterne e Coperture Verdi del Palazzo Lombardia;*<br>6. *realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano, con funzioni di supporto e coordinamento al committente ed al responsabile del procedimento (attività di Project and Construction Management);*<br>7. *intervento di realizzazione in costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Vimercate, in relazioni alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L. 109/1994 e 240, D.Lgs n° 163/2006.* |

In Milano nelle date indicate di effettiva realizzazione/sottoscrizione delle determine a contrarre e dei contratti di affidamento.

**19) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 81, 110, 353 bis C.P.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service), Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente alla scadenza degli incarichi di cui al capo 8) al fine di procedere all'estensione dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata (per De Sio limitatamente alla quota pari al 46,67% dell'importo complessivo del contratto co-assegnato con Magrì) come richiamati in modo da non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti descritti ai capi 20) e 21) , turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore dei privati in relazione allo svolgimento delle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nei seguenti capi 20) e 21), Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez ed i professionisti beneficiari, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse in loro favore mediante rinnovo non consentito dei precedenti affidamenti di cui al capo 8) nonché il

conseguente importo economico unitario da riconoscere all'avv. Fabrizio Magrì in complessivi euro 457.800 ed all'avv. Sergio De Sio in complessivi 67.200 (medesimi importi complessivi pattuiti per i precedenti affidamenti aventi scadenza al 30.6.2010); nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo con Magrì e De Sio alla emanazione delle delibere a contrarre ed all'affidamento dei contratti sotto indicati in mancanza del preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); nonchè frazionavano artificiosamente il suddetto importo complessivo mediante la stipula di plurimi contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto ovvero alla sottoscrizione di contratti aventi identico oggetto in favore della professionista Leo Carmen per come indicato al precedente capo 12) al fine di mantenere detti importi al di sotto della soglia di euro 200.000. Operazioni anch'esse prestabilite tra i contraenti al fine di omettere anche l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento interno ILSPA approvato il 21.4.2008, Capitolo 2 art. 3, laddove si dispone per i contratti stipulati dalla stazione appaltante di importo superiore ad euro 200.000 la nomina del RUP da parte del Consiglio di Gestione dell'Ente stesso.

| Nr. | Data sottoscrizione del disciplinare d'incarico | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 210.000 | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano lombardo sottoscritto in data 16.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 7 n. 1)** | Studio Legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. |
| 2 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 171.000 | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento della mobilità dell'est milanese sottoscritto in data 19.12.2008 ( **VGS. contratto di cui al capo 7 n. 2)** | Studio Legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. |
| 3 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.11.2011 | 144.000 (quota 46,67% pari ad euro 67.200) | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano sottoscritto in data 15.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 7 n. 3)** | Avv.ti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio. |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **525.000 (457.800 quota di competenza dell'avv. Fabrizio Magrì e 67.200 quota di competenza dell'avv. Sergio De Sio)** | | |

In Milano tra il 16 ed il 24 novembre 2010.

## *20) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio*

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 C.P.**

Perchè in concorso tra loro, in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. Spa in forza di contratto di service), Magrì Fabrizio in qualità di privato beneficiario

socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 19) ed al seguente capo 21), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sopra riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate (per De Sio limitatamente alla quota del 46,67% rispetto all'importo complessivo del contratto co-assegnato con Magrì) con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano tra il 16 ed il 24 novembre 2010.

## 21) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 19) e 20) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti in favore dei privati riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per CAL Spa in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 19), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1.7.2010 | ***Tra il 16 e 24 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano lombardo sottoscritto in data 16.12.2008 (**VGS. contratto di cui al capo 7** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | n. 1) |
| 2 | - | 1.7.2010 | ***Tra il 16 e 24 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento della mobilità dell'est milanese sottoscritto in data 19.12.2008 ( **VGS. contratto di cui al capo 7 n. 2)** |
| 3 | - | 1.7.2010 | ***Tra il 16 e 24 novembre 2010*** | Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano sottoscritto in data 15.12.2008 (**VGS. contratto di cui al n. 7 n.3)** |

In Milano, nelle date delle singole determine.

## *22) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio*

**Artt. 110, 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Magrì Fabrizio in e De Sio Sergio in qualità di privati beneficiari, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto di contratti di "*servizio specialistico in ambito* stragiudiziale" ai privati indicati in modo di non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti ed in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti descritti ai capi 23) e 24), turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore dei privati contraenti in relazione allo svolgimento della procedura per "***l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D. Leg.vo 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde Spa in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito di Sanità, Patrimonio, Territorio e Urbanistica***" dell'importo di **Euro 700.000** (al netto del ribasso d'asta).

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nei seguenti capi 23) e 24), Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e i professionisti beneficiari, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione della commessa in loro favore ed indiceva la predetta procedura negoziata con determina a contrarre del 12.1.2012 sottoscrivendo la relativa richiesta di offerta poi inoltrata allo studio legale facente riferimento ai predetti soggetti, con lettera d'invito del 26.3.2012 e indicava gli stessi privati (partecipanti in associazione) quale unico soggetto offerente, motivando arbitrariamente la scelta con la necessità di fornire continuità al servizio in corso e di conseguenza rinnovare l'affidamento scaduto il 31.12.2011 ai privati, omettendo così di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006) nonché dell'art. 23 della Legge n. 62/2005 (abrogazione del rinnovo tacito, automatico ed espresso dei contratti con la Pubblica Amministrazione) e art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto della determina a contrarre, della lettera d'invito in relazione all'oggetto ed all'importo contrattuale da porre a base di gara insieme con

l'entità dell'offerta migliorativa rispetto a detto importo, con conseguente aggiudicazione, in assenza di alcun concorrente, della procedura negoziata a beneficio di Magrì Fabrizio e De Sio Sergio.
In Milano il 28.5.2012 (data di aggiudicazione del servizio).

***23) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 C.P.**
Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti sopra indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio in qualità di privati beneficiari, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 22) ed al seguente capo 24), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità del contratto di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sopra riportate secondo il corrispondente importo e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano il 28.5.2012.

***24) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio e De Sio Sergio***

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 22) e 23) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura ed i requisiti di necessità ed ineludibilità del rinnovo dei precedenti affidamenti scaduti il 31.12.2011 in favore dei privati riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 22), sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| Nr. | Data formalmente indicata nella | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|

| | determina a contrarre | *d'incarico e dei contratti* | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.1.2102 | ***Tra il 12 ed il 29 marzo 2012*** | ***affidamento di servizi legali ex art. 20, D. Leg.vo 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde Spa in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito di Sanità, Patrimonio, Territorio e Urbanistica*** |

In Milano in epoca prossima alla effettiva sottoscrizione della determina a contrarre.

25) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen, Magrì Fabrizio, Orlando Barbara, De Sio Sergio, Stajano Ernesto e Caputi Giovanni***

**Artt. 110, 112 n.1 81 e 353 co. II C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL S.p.A. e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta CAL in forza di contratto di service), Leo Carmen in qualità di titolare dell'omonimo studio legale e privata beneficiaria, Magrì Fabrizio in qualità di socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e privato beneficiario, Orlando Barbara in qualità di collaboratrice dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, De Sio Sergio in qualità di titolare dello studio legale DE SIO – QUERCIA e privato beneficiario, Stajano Ernesto in qualità di titolare dell'omonimo studio legale e privato beneficiario, Caputi Giovanni in qualità di collaboratore dello studio legale Prof. Avv. Ernesto STAJANO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e anche con i mezzi fraudolenti (descritti al seguente capo 26), turbavano le gare in favore dei suddetti privati in relazione allo svolgimento della procedure negoziate indette da C.A.L. S.p.A. per l'affidamento dei "*servizi legali ex art. 20, d.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (Bre.Be.Mi), dell'autostrada Pedemontana Lombarda (APL) e della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM)*, assegnate secondo la suddivisione in lotti come di seguito indicato.

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e con i professionisti sopra indicati indiceva dapprima quattro procedure negoziate ex art. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 con unica determina a contrarre del 12.1.2012 sottoscrivendo le relative richieste di offerte poi inoltrate agli studi professionali sopra indicati tramite lettera d'invito del 9.2.2012 ed indicando i medesimi soggetti quali offerenti per ciascun lotto di gara; dopodiché tutti si accordavano preventivamente per individuare preventivamente gli aggiudicatari di ciascuna procedura nonché concordavano il contenuto della determina a contrarre in relazione all'oggetto ed agli importi da porre a base di gara, alle lettere d'invito ed all'entità delle offerte migliorative, così turbando il regolare svolgimento delle procedure di aggiudicazione in favore dei privati contraenti.

| Oggetto dell'appalto | Soggetto aggiudicatario | Importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta |
|---|---|---|
| Lotto 1 [Bre.Be.Mi.]: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione | | |

| | | |
|---|---|---|
| allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano | **Magrì Fabrizio e De Sio Sergio** | **373.400** |
| **Lotto 2 [APL]**: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda | **Avv. Leo Carmen – Studio Leo** | **800.000** |
| **Lotto 3 [TEEM]**: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano | **Avv.ti Magrì Fabrizio e Leo Carmen** | **435.440** |
| **Lotto 4 [Bre.Be.Mi.-APL-TEEM]**: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. nei rapporti con i Ministeri in relazione alla realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e della Tangenziale Est Esterna di Milano | **Prof. Avv. Ernesto Stajano** | **800.000** |
| **TOTALE AGGIUDICAZIONI** | | **2.408.840** |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso.
In Milano l'8.3.2012.

26) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen, Magrì Fabrizio, Orlando Barbara, De Sio Sergio***

**Artt. 110,112 n.1, 640 co.II nr. 1 C.P., 81 C.P.**
perché in concorso tra loro, agendo con le qualifiche rispettivamente sopra riportate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri descritti al capo precedente, ovvero mediante collusione finalizzata ad individuare preventivamente gli aggiudicatari in modo da procedere all'assegnazione di ciascun lotto di gara per ognuno dei partecipanti, nonché a stabilire previo accordo il contenuto della determina a contrarre, il costo delle prestazioni richieste che contenevano indicazioni dilatate, simulate e comunque definite d'intesa solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi da porre per ciascuna base d'asta, e parimenti le lettere d'invito e l'entità delle relative offerte migliorative, procuravano ingiusto profitto ai privati che risultavano poi assegnatari degli incarichi secondo le intese di spartizione previamente assunte con corrispondente danno dell'ente conferente; danno determinato dall'aver richiesto ed indicato le prestazioni oggetto degli incarichi secondo le modalità fraudolente sopra indicate e deliberato le relative assegnazioni esclusivamente sulla base dell'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta artificiosamente determinato tra gli offerenti per ciascun lotto di gara, nonché, infine, dall'aver fatto sì ché i professionisti beneficiari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della relativa funzione.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso e ai danni di un ente pubblico.
In Milano l'8.3.2012.

***27) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen, Bellasio Manuela***

**Artt. 110, 353 co. II C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Leo Carmen in qualità di titolare dell'omonimo studio legale e di privata beneficiaria, Bellasio Manuela in qualità di collaboratrice dello studio LEO, al fine di procurare intenzionalmente ingiusto vantaggio al privato offerente, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e anche con i mezzi fraudolenti descritti al seguente capo 28), turbavano la gara avente ad oggetto "*l'Affidamento di servizi legali in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di Infrastrutture Lombarde S.p.A. nel supporto e assistenza ad EXPO 2015 S.p.A. ed al Responsabile Unico del Procedimento*" dell'importo di Euro 1.200.000,00 (al netto del ribasso d'asta).

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e con i professionisti sopra indicati, indiceva la predetta procedura negoziata con determina a contrarre del 28.7.2011 sottoscrivendo le relative richieste di offerta poi inoltrate agli studi legali LEO, REGIS ALIVERTI & ASSOCIATI, PAVIA & ANSALDO, DLA PIPER e Prof. Avv. Ernesto STAJANO con lettera d'invito dell'1.8.2011, quindi si accordava preventivamente con Leo Carmen, aggiudicataria della gara, facendo predisporre alla stessa ed alla Bellasio Manuela tutti gli atti della procedura stessa tra cui i contenuti della medesima determina a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo contrattuale da porre a base di gara preventivamente calcolato d'intesa tra le parti, concordavano inoltre l'entità delle offerte migliorative di ciascun partecipante così turbando il regolare svolgimento della gara a favore del privato contraente.

In Milano il 16.9.2011 (data di aggiudicazione definitiva del procedimento).

**28) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Leo Carmen, Bellasio Manuela***

**Artt. 110, 640 co.II nr. 1 C.P., 81 C.P.**

perché in concorso tra loro, agendo con le qualifiche rispettivamente sopra riportate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri descritti al capo precedente, ovvero mediante collusione finalizzata ad individuare preventivamente gli aggiudicatari in modo da procedere alla assegnazione della procedura di gara avente ad oggetto "*l'Affidamento di servizi legali in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di Infrastrutture Lombarde S.p.A. nel supporto e assistenza ad EXPO 2015 S.p.A. ed al Responsabile Unico del Procedimento*", nonché a stabilire previo accordo il contenuto della determina a contrarre, il costo delle prestazioni richieste che contenevano indicazioni comunque definite d'intesa solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi da porre per ciascuna base d'asta, e parimenti le lettere d'invito e l'entità delle relative offerte migliorative, procuravano ingiusto profitto ai privati che risultavano poi assegnatari degli incarichi secondo le intese di spartizione previamente assunte con corrispondente danno dell'ente conferente; danno determinato dall'aver richiesto ed indicato le prestazioni oggetto degli incarichi secondo le modalità fraudolente sopra indicate e deliberato le relative assegnazioni esclusivamente sulla base dell'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta artificiosamente determinato tra gli offerenti per ciascun lotto di gara, nonché, infine, dall'aver fatto sì ché i professionisti beneficiari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della relativa funzione.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso ai danni di un ente pubblico.

In Milano il 16.9.2011.

29) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Malandra Maurizio, Felicetti Cecilia, Magrì Fabrizio e Orlando Barbara***

**Artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA (che supporta la società AREXPO Spa nella gestione della contrattualistica per gli affidamenti esterni in forza dell'atto di convenzione sottoscritto il 21.7.2011 con Regione Lombardia e AREXPO Spa), Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Malandra in qualità di Direttore Amministrativo di ILSPA, Felicetti Cecilia in qualità di Direttore Generale di AREXPO Spa, Magrì Fabrizio in qualità di socio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e privato beneficiario e Orlando Barbara in qualità di collaboratrice dello studio ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto a favore del privato contraente dei contratti di *"servizio professionale specialistico in ambito stragiudiziale"* aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati omettendo di dar corso alla procedura di scelta del contraente prevista per legge.

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nel seguente capo 30) Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez, Malandra, Felicetti ed il professionista beneficiario, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse nonché il conseguente importo economico unitario di ciascun contratto da riconoscere allo studio ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI come di seguito indicati; nonché tutti di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed agli importi e procedevano così sempre in accordo con Magrì alla emanazione delle delibere a contrarre ed all'affidamento dei contratti sotto indicati in mancanza del preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27, comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. L.eg.vo nr. 163/2006); frazionavano artificiosamente l'importo complessivo dei contratti per procedere ad un preliminare affidamento d'importo economico intenzionalmente stimato entro i limiti previsti dall'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti (D. Leg.vo. 163/2006) per procedere all'affidamento diretto del servizio così omettendo di svolgere una procedura negoziata con invito esteso ad almeno cinque concorrenti in violazione degli art. 20 e 27, comma 1 e 2 del Codice degli Appalti; alla scadenza poi del termine contrattuale formalmente previsto per il 31.12.2011 lo stesso Rognoni, con determina a contrarre del 10.1.2012, sottoscrivendo la relativa richiesta di offerta poi inoltrata allo studio legale facente riferimento ai predetti soggetti, con lettera d'invito del 2.4.2012 indicava lo stesso privato quale unico soggetto offerente, omettendo così di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006) nonché dell'art. 23 della Legge n. 62/2005 (abrogazione del rinnovo tacito, automatico ed espresso dei contratti con la Pubblica Amministrazione) e art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 procedendo in fatto al rinnovo non consentito del precedente affidamento. Quanto indicato era realizzato agendo tutti di comune intesa concordando e predisponendo il contenuto della determina a contrarre, della lettera d'invito in relazione all'oggetto ed all'importo contrattuale da porre a base di gara insieme con l'entità dell'offerta migliorativa rispetto a detto importo, con conseguente aggiudicazione, in assenza di alcun concorrente, della procedura negoziata a beneficio dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI.

| | Oggetto del contratto affidato | Tipologia di affidamento | Importo contrattuale | Data di formale conferimento |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | acquisizione in economia del servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto/presa in possesso, da parte della società Arexpo Spa, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015 – Expo 2015. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 39.785,18 | 24.2.2012 |
| 2 | affidamento del servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto/presa in possesso, da parte della società Arexpo Spa, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 20 D.LGS. 163/2006 | 160.000 (al netto del ribasso d'asta) | 3.5.2012 |
| | ***TOTALE AFFIDAMENTI*** | | **199.785,18** | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso.
In Milano nelle date di affidamento degli incarichi.

30) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Malandra Maurizio, Felicetti Cecilia, Magrì Fabrizio e Orlando Barbara***

**Artt. 110, 112 n.1 ,640 co.II C.P., 81 C.P.**

Perchè agendo con le qualifiche rispettivamente sopra riportate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività richiamate al capo che precede secondo il corrispondente importo e durata in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso e ai danni di un ente pubblico.

In Milano nelle date indicate al capo precedente di affidamento degli incarichi.

31) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Malandra Maurizio, Felicetti Cecilia, Magrì Fabrizio e Orlando Barbara***

**Artt. 110, 112 n.1, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 ,81 cpv C.P..**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 29) e 30) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza delle procedure ed i requisiti di necessità ed ineludibilità che le determinavano per procedere nei termini indicati al precedente capo 29) agli affidamenti in favore dei privati riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto, sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento ai seguenti contratti di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| | Oggetto del contratto affidato | Tipologia di affidamento | Data della delibera a contrarre | Data di formale conferimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | acquisizione in economia del servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto/presa in possesso, da parte della società Arexpo Spa, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015 – Expo 2015. | AFFIDAMENTO DIRETTO | 8.9.2011 | In epoca prossima al 9 febbraio 2012 |
| 2 | affidamento del servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto/presa in possesso, da parte della società Arexpo Spa, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015. | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 20 D.LGS. 163/2006 | 10.1.2012 | In epoca successiva al 27 marzo 2012 |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso.

In Milano in epoca prossima alle date indicate di effettiva sottoscrizione dei provvedimenti di determina.

## 32) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co.II nr. 1 C.P.**

Perchè in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Romitelli Giorgia in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale Associato (in associazione con DLA PIPER), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto di atti di delibera a contrarre anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al capo seguente, così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità di contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed altresì mediante artificioso frazionamento delle singole commesse, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con il beneficiario in relazione all'entità dei compensi sotto riportati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2008 | 30.12.2008 | Dal 1.1.2009 al 30.6.2010 | 155.000 | Incarico professionale *inerente l'assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale* per lo svolgimento di attività nell'ambito degli interventi seguenti:<br>a) *realizzazione in appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli interventi afferenti i Presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Morbegno dell'A.O. della Valtellina e della Valchiavenna;*<br>b) *realizzazione in concessione di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica dell'intervento di potenziamento e riqualificazione del Presidio ospedaliero San Gerardo di Monza dell'A.O. San Gerardo di Monza.* | STUDIO LEGALE ASSOCIATO (in associazione con DLA PIPER) |
| 2 | nessuna | 27.11.2009 | Dal 1.12.2009 al 30.6.2010 | 25.646,67 (l'importo dell'originario contratto passa da 155.000 € a 180.646,67 €) | **Atto integrativo n. 1** al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale sottoscritto in data 30.12.2008. con estensione dell'oggetto dell'incarico alle seguenti commesse:<br>a) *Affidamenti delle attività Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza* | STUDIO LEGALE ASSOCIATO (in associazione con DLA PIPER) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *in fase di esecuzione per gli interventi:*<br>➢ *A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi di Varese Lotto I e Lotto II, P.O. di Luino, P.O. Cittiglio, Ambulatori siti in Varese Via Monterosa, P.O. Filippo del Ponte);*<br>➢ *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Rho);*<br>➢ *A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno);*<br>➢ *A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno);*<br>➢ *A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono, P.O. Magenta);*<br>➢ *A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (P.O. Melzo, P.O. Vizzolo Predabissi);*<br>➢ *A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo, P.O. Manerbio);*<br><br>*b) Affidamenti delle attività di Alta Sorveglianza a supporto del RUP in relazione agli interventi afferenti:*<br>➢ *A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);*<br>➢ *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. Garbagnate Milanese);*<br>➢ *A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo, P.O. Manerbio);*<br><br>*c) Affidamenti della fase esecutiva dei lavori in relazione agli interventi:*<br>➢ *A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);*<br>➢ *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Rho);*<br>➢ *A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno).*<br><br>*d) Affidamento della progettazione e dei lavori di adeguamento, riempimento, sagomatura, ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle acque del torrente Arno in Comune di Lonate Pozzolo, Lotto II, prima fase, secondo stralcio;*<br><br>*e) Affidamento dei lavori di bonifica ambientale nell'area interessata dalla esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area ex Bassi (nuova sede ARPA) e relativo ottenimento della conformità urbanistica dell'area,* | |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | **180.646,67** | | | |

Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino all'ottobre 2010.

***33) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Romitelli Giorgia***

**Artt. 81, 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 32) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza delle procedure ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti che le determinavano per procedere nei termini indicati al precedente capo 29) agli affidamenti in favore dei privati riferiti ad attività di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto, sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|
| 1 | *22.12.2008* | ***Tra il 2.3.2009 ed il 19.3.2009*** | Incarico professionale *inerente l'assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale* per lo svolgimento di attività nell'ambito degli interventi seguenti:<br>*a) realizzazione in appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli interventi afferenti i Presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Morbegno dell'A.O. della Valtellina e della Valchiavenna;*<br>*b) realizzazione in concessione di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica dell'intervento di potenziamento e riqualificazione del Presidio ospedaliero San Gerardo di Monza dell'A.O. San Gerardo di Monza.* |

In Milano nelle date di effettiva sottoscrizione del provvedimento di delibera a contrarre.

***34) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei singoli contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Romitelli in qualità di privato beneficiario socio dello studio legale DLA PIPER, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'estensione dei contratti di "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" (richiamati al precedente capo 32) aventi scadenza al 30.6.2010 e ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata come richiamato in modo da non dar corso alla procedura di scelta del contraente previo invito ad almeno cinque concorrenti in violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza ed economicità, sanciti dal D.Lvo 163/2006, nonché con i mezzi fraudolenti

descritti al successivo capo 34), turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente per l'affidamento del contratto di seguito indicato.
In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nel seguente capo 35), Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e la professionista beneficiaria, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'estensione non consentita della commessa in suo favore nonché il conseguente importo economico unitario da riconoscere alla stessa in complessivi euro 757.000, omettendo di invitare almeno cinque concorrenti, in violazione degli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006);

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nessuna | 1.7.2010 | Dal 1.7.2010 al 31.12.2011 | 757.000 | **Atto integrativo n. 2** al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale sottoscritto in data 30.12.2008 ed all'atto integrativo n. 1. |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **757.000** | |

In Milano dal 15 settembre 2010 all'8 luglio 2011.

## 35) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co. II nr. 1 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto dell'atto integrativo sopra indicato anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 34), così attivandosi tutti per l'estensione contrattuale del "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" affidato in data 30.12.2008 secondo il corrispondente importo e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari ed i loro collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano in data prossima l'1 luglio 2010.

## 36) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Romitelli Giorgia in qualità di socio dello studio legale DLA PIPER e privata beneficiaria, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere al rinnovo del contratto indicato al precedente capo 34) e con mezzi fraudolenti, turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente per "*l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito della Sanità, Territorio e Urbanistica.*

***a)*** *per l'attuazione dei sotto elencati interventi (di seguito "**Interventi**"), Regione Lombardia e i soggetti facenti parte del Sistema Regionale hanno inteso avvalersi della **Società** con le modalità previste da apposita Convenzione sottoscritta con i predetti, nella sua qualità di soggetto a totale partecipazione regionale appartenente al Sistema regionale:*

- ***i.*** *potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo" di Monza;*
- ***ii.*** *realizzazione delle nuove sedi di anatomia patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione (Serv. Division.) del Presidio Ospedaliero "San Gerardo di Monza" di Monza;*
- ***iii.*** *ristrutturazione adeguamento del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" di Mantova;*
- ***iv.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Asola;*
- ***v.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Bozzolo;*
- ***vi.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Melzo;*
- ***vii.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi;*
- ***viii.*** *riqualificazione e potenziamento del Presidio Ospedaliero Macchi di Varese;*
- ***ix.*** *ristrutturazione del Padiglione ex Villa Vedani e adeguamenti normativi del Presidio Ospedaliero Filippo Del Ponte di Varese;*
- ***x.*** *realizzazione del nuovo dipartimento materno-infantile presso il Presidio Ospedaliero Filippo del Ponte di Varese;*
- ***xi.*** *completamento degli interventi di adeguamento ai requisiti di accreditamento dei Presidi Ospedalieri di Luino e Cittiglio;*
- ***xii.*** *realizzazione di un nuovo blocco operatorio e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Sondrio;*
- ***xiii.*** *ristrutturazione e adeguamento dei padiglioni 1-2-3-4-5 del Presidio Ospedaliero di Sondalo;*
- ***xiv.*** *ristrutturazione e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Morbegno;*
- ***xv.*** *ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio;*
- ***xvi.*** *riqualificazione del piano terra, del secondo piano e del quarto piano del Presidio Ospedaliero di Saronno;*

***xvii.*** *adeguamento, riempimento, sagomatura, ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio (VA), nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle acquee del torrente Arno in Comune di Lonate Pozzolo, Lotto II, Prima Fase, Secondo Stralcio*

dell'importo di **Euro 400.000** (al netto del ribasso d'asta).

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati ai seguenti capi 37) e 38), Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e la professionista beneficiaria, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione della commessa mediante rinnovo non consentito del precedente affidamento avente scadenza il 31.12.2011 in favore della stessa nonché il conseguente importo economico da riconoscere allo studio legale DLA PIPER. Nonché di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto della determina a contrarre del 27.1.2012 e della susseguente richiesta di offerta poi inoltrata allo studio legale DLA PIPER con lettera d'invito del 3.5.2012, indicandolo quale unico soggetto offerente omettendo così di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); sempre di comune intesa, inoltre, concordavano e predisponevano l'offerta migliorativa rispetto all'importo a base d'asta dell'incarico, con conseguente aggiudicazione della procedura, in assenza di alcun concorrente, della procedura a beneficio dello studio DLA PIPER.

In Milano fino al 28.6.2012 (data di aggiudicazione della procedura).

**37)** ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 81 cpv. 640 co. II nr. 1 C.P.**

perché in concorso tra loro Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Romitelli Giorgia in qualità di socio dello studio legale DLA PIPER e privata beneficiaria, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto dell'atto di delibera a contrarre del 27.1.2012 anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 36) ed al successivo capo 38), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità del "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" avente ad oggetto le attività riportate al precedente capo secondo il corrispondente importo e durata come richiamati, in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto ai privati indicati corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.

Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.

Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.

In Milano fino al 28.6.2012 (data di aggiudicazione della procedura).

***38) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Romitelli Giorgia***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, al fine di commettere le violazioni di cui ai precedenti capi 36) e 37) e, comunque, al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza delle procedure ed i requisiti di necessità ed ineludibilità degli affidamenti che le determinavano per procedere nei termini indicati al precedente capo 36) agli affidamenti in favore dei privati riferiti alla necessità "*di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale di natura stragiudiziale sino al compimento delle attività oggetto degli* ***Interventi...*** *per la completa esecuzione del predetto servizio già affidato ai medesimi*", sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto di "assistenza legale di natura stragiudiziale"

| Nr. | Data formalmente indicata nella determina a contrarre | *Data di EFFETTIVA sottoscrizione delle determine a contrarre/disciplinari d'incarico e dei contratti* | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|
| 1 | *27.1.2012* | ***Tra il 10.4.2012 ed il 20.4.2012*** | ***affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito della Sanità, Territorio e Urbanistica.***<br>*Per l'attuazione dei sotto elencati interventi (di seguito "**Interventi**"), Regione Lombardia e i soggetti facenti parte del Sistema Regionale hanno inteso avvalersi della **Società** con le modalità previste da apposita Convenzione sottoscritta con i predetti, nella sua qualità di soggetto a totale partecipazione regionale appartenente al Sistema regionale:*<br>***xviii.*** *potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo" di Monza;*<br>***xix.*** *realizzazione delle nuove sedi di anatomia patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione (Serv. Division.) del Presidio Ospedaliero "San Gerardo di Monza" di Monza;*<br>***xx.*** *ristrutturazione adeguamento del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" di Mantova;*<br>***xxi.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Asola;*<br>***xxii.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Bozzolo;*<br>***xxiii.*** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Ospedaliero di Melzo;*<br>**xxiv.** *ristrutturazione ed adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'accreditamento del Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi;*<br>**xxv.** *riqualificazione e potenziamento del Presidio Ospedaliero Macchi di Varese;*<br>**xxvi.** *ristrutturazione del Padiglione ex Villa Vedani e adeguamenti normativi del Presidio Ospedaliero Filippo Del Ponte di Varese;*<br>**xxvii.** *realizzazione del nuovo dipartimento materno-infantile presso il Presidio Ospedaliero Filippo del Ponte di Varese;*<br>**xxviii.** *completamento degli interventi di adeguamento ai requisiti di accreditamento dei Presidi Ospedalieri di Luino e Cittiglio;*<br>**xxix.** *realizzazione di un nuovo blocco operatorio e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Sondrio;*<br>**xxx.** *ristrutturazione e adeguamento dei padiglioni 1-2-3-4-5 del Presidio Ospedaliero di Sondalo;*<br>**xxxi.** *ristrutturazione e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Morbegno;*<br>**xxxii.** *ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio;*<br>**xxxiii.** *riqualificazione del piano terra, del secondo piano e del quarto piano del Presidio Ospedaliero di Saronno;*<br>**xxxiv.** *adeguamento, riempimento, sagomatura, ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio (VA), nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle acquee del torrente Arno in Comune di Lonate Pozzolo, Lotto II, Prima Fase, Secondo Stralcio* |

In Milano nelle date di effettiva sottoscrizione della delibera a contrarre.

## 39) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo , Malandra Maurizio e Moravia Nico***

**Artt. 110, 81 cpv. 479, 61 nr. 2 C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Malandra in qualità di Direttore Amministrativo di ILSPA e Moravia Nico in qualità di socio dello studio legale PAVIA & ANSALDO e privato beneficiario dei contratti aventi ad oggetto le attività sotto riportate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere i reati di cui al successivo capo 40), nello

svolgimento delle rispettive funzioni, alteravano il contenuto degli atti di affidamento dei contratti sotto richiamati.

In particolare pur avendo già conferito gli incarichi, di comune intesa rinegoziavano le condizioni contrattuali e convenivano di riformulare e sottoscrivere i medesimi atti alterando i dati degli importi economici che venivano maggiorati, lasciando immutata la data di sottoscrizione dei conferimenti ed il periodo di decorrenza e durata dei medesimi come di seguito descritto.

| **Oggetto del contratto** | **Data di sottoscrizione della DAC** | **Data di sottoscrizione del contratto** | **Data di effettiva predisposizione e sottoscrizione degli atti sostituiti** | **Importo originario** | **Nuovo importo imputato** | **Durata del contratto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *assistenza legale di natura stragiudiziale avente ad oggetto l'assistenza e il supporto di ILSPA nell'esecuzione della concessione autostradale Cremona-Mantova relativamente al procedimento di valutazione d'impatto ambientale* | 30.10.2008 | 3.11.2008 | 4.5.2012 | 50.000 | 67.814,41 | 1.1.2009 31.12.2009 |
| *assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla difesa di ILSPA nel giudizio di primo grado avanti al TAR Lombardia, nel ricorso formale presentato dal Consorzio SIS avverso l'esclusione dalla gara d'appalto volta all'aggiudicazione della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano – Direttrice Broni – Pavia – Mortara.* | Nessuna | 18.7.2008 | 4.5.2012 | 67.000 (60.000 + 7.000 per spese) | 78.546,50 (71546,50 + 7.000 per spese) | |
| *assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla difesa di ILSPA nel giudizio di primo grado avanti al TAR Lombardia proposto dal RTC CODELFA – PESSINA COSTRUZIONI Spa avverso l'aggiudicazione in appalto concorso dei lavori di realizzazione del* | Nessuna | 15.6.2011 | 4.5.2012 | 80.000 | 107.639,09 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Sistema Viario di accessibilità all'Expo 2015.* | | | | | | |
| ***TOTALE*** | | | | **197.000** | **254.000** | |
| ***DIFFERENZA*** | | | | | **+ 57.000** | |

In Milano il 04.05.2012

## 40) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Malandra Maurizio e Moravia Nico***

**Artt. 110, 81 cpv., 640 co. II nr. 1 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essere accordati preventivamente per realizzare le condotte fraudolente di cui al precedente capo 39), traevano in inganno la committente ILSPA al fine di procurare intenzionalmente ingiusto profitto al privato contraente.
In particolare, anche mediante i comportamenti descritti al precedente capo, nonché attraverso una fittizia e strumentale dilatazione dell'oggetto delle prestazioni richieste che venivano d'accordo aggiunte in via strumentale, imputavano ad ILSPA costi e spese sostenuti dal professionista beneficiario estranei all'attività espletata su incarico dell'Ente per il quale lo stesso agiva in forza dei contratti conferiti nelle date e per gli importi come sopra richiamati; in tal modo procuravano un ingiusto profitto al privato contraente, quantificabile in misura non inferiore ad € 57.000 con corrispettivo danno per l'azienda committente.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano il 4.5.2012 (data di effettiva sottoscrizione dei nuovi contratti).

## 41) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Moravia Nico***

**Artt. 110, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Moravia Nico, socio dello studio legale PAVIA & ANSALDO e privato beneficiario, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere al rinnovo non consentito di precedenti servizi scaduti il 31.12.2011, già in origine conferiti mediante l'affidamento diretto fiduciario del servizio, nonché con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente per "***l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito delle Infrastrutture a Rete per l'attuazione dei sotto elencati interventi***:

1. *realizzazione del sistema viario di accessibilità all'Esposizione Universale di Milano 2015;*
2. *realizzazione dell'Autostrada Regionale per il collegamento viario tra le città di Broni e Mortara, denominata "Integrazione del sistema infrastrutturale transpadano Direttrice Broni-Pavia-Mortara", comprensiva delle relative pertinenze;*
3. *realizzazione dell'Autostrada Regionale per il collegamento viario tra le città di Cremona e Mantova, denominata "Integrazione del sistema transpadano - direttrice Cremona Mantova" per il tratto Cremona-Mantova Sud, comprensiva delle relative pertinenze;*

per l'importo complessivo di **€ 240.000** (al netto del ribasso d'asta).

In particolare, Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez ed il professionista beneficiario, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione della commessa in favore dello stesso mediante rinnovo del servizio non consentito dei precedenti affidamenti con il conseguente vantaggio economico da riconoscere allo STUDIO PAVIA & ANSALDO. Nonché di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto della determina a contrarre del 20.4.2012 e della susseguente richiesta di inoltrata allo studio legale con lettera d'invito del 26.6.2012, indicandolo quale unico soggetto offerente omettendo così di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); sempre di intesa, infine, concordavano e predisponevano l'offerta migliorativa rispetto all'importo a base d'asta con conseguente aggiudicazione, in assenza di alcun concorrente, della procedura a beneficio dello studio PAVIA & ANSALDO.
In Milano il 1.10.2012 (data di comunicazione di aggiudicazione).

## 42) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Moravia Nico***

**Artt. 110, 640 co. II nr. 1 C.P.**
perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto dell'atto di delibera a contrarre del 20.4.2012 anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 40), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità del "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" avente ad oggetto le attività riportate al precedente capo secondo il corrispondente importo e durata come richiamati in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori si operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino all'1.10.2012 (data di comunicazione di aggiudicazione).

## 43) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Aliverti Francesca***

**Artt. 110, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Aliverti Francesca quale socio dello studio legale REGIS ALIVERTI E ASSOCIATI e privata beneficiaria, nello svolgimento delle rispettive

funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere al rinnovo non consentito di un precedente contratto scaduto il 31.12.2011, già in origine conferito mediante l'affidamento diretto del servizio nonché con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente per "*l'affidamento dei servizi legali ex art. 20, D. Leg.vo 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde Spa in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti nell'ambito del Patrimonio Immobiliare di Regione Lombardia*" dell'importo di **Euro 125.000** (al netto del ribasso d'asta).

In particolare, anche ponendo in essere i comportamenti indicati ai seguenti capi 44) e 45), Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e la professionista beneficiaria, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione della commessa in favore dello stesso nonché il conseguente importo economico da riconoscere alla professionista. Nonché di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto della determina a contrarre del 12.1.2012 e della susseguente richiesta di offerta inoltrata allo studio legale con lettera d'invito del 2.4.2012, indicandolo quale unico soggetto offerente omettendo di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); sempre d' intesa, inoltre, concordavano e predisponevano l'offerta migliorativa rispetto all'importo a base d'asta, con conseguente aggiudicazione, in assenza di alcun concorrente, della procedura a beneficio dello studio REGIS ALIVERTI E ASSOCIATI.
In Milano il 4.5.2012 (data di affidamento del servizio).

## 44) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Aliverti Francesca***

**Artt. 110, 640 co. II nr. 1, 81 C.P.**
perché in concorso tra loro Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Aliverti Francesca, socio dello studio legale REGIS ALIVERTI E ASSOCIATI e privata beneficiaria del contratto indicato al precedente capo 43), mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto dell'atto di delibera a contrarre del 12.1.2012 anche attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 43) ed al successivo capo 45), così attivandosi tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità del "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" avente ad oggetto le attività riportate al precedente capo, secondo il corrispondente importo e durata come richiamati, in assenza della procedura selettiva prevista per legge, procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate, con conseguente danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere sistematicamente agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché il professionista assegnatario ed i suoi collaboratori operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Profitto conseguito dalla privata contraente anche mediante l'uso degli artifizi e raggiri descritti al successivo capo 45), attesa l'inidoneità della professionista a svolgere la prestazione richiesta per conto dell'Ente, per cui tutti di comune intesa convenivano di sovrastimare l'importo del contratto

richiamato al precedente capo 43), maggiorato fino a 125.000 € al fine di retribuire anche l'opera prestata da soggetti terzi estranei all'accordo sottoscritto, inserendo artificiosamente nell'oggetto del contratto stesso alcune prestazioni che secondo i preventivi accordi sarebbero state invece eseguite da altri; così procuravano un ingiusto profitto al privato contraente, pari ad € 30.000, con conseguente danno di pari entità a carico della committente ILSPA.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano il 4.5.2012.

## 45) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Aliverti Francesca***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476, 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro, e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate al fine di commettere le violazioni di cui ai predetti capi 43) e 44), e comunque al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura, i requisiti di idoneità professionale nonché la necessità e l'ineludibilità dell'affidamento in favore del privato contraente riferiti ad incarichi di consulenza legale già di fatto espletata per ILSPA, attestavano fatti non rispondenti al vero nella determina a contrarre datata 12.1.2012 sottoscritta da Rognoni con la quale veniva indetta la procedura per "*l'affidamento dei servizi legali ex art. 20, D. Leg.vo 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde Spa in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti nell'ambito del Patrimonio Immobiliare di Regione Lombardia*".

In particolare Rognoni, in relazione al precedente capo 44), nello svolgimento sue funzioni, in accordo con Perez ed il privato contraente, al fine di rendere formalmente ineccepibile l'affidamento concernente attività di consulenza legale già espletata per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto, sottoscriveva intenzionalmente il provvedimento di determina a contrarre apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatandolo secondo quanto analiticamente riportato.

| ***Data sottoscrizione della determina a contrarre*** | ***Data di EFFETTIVA sottoscrizione della determina a contrarre*** |
|---|---|
| *12.1.2012* | ***Tra il 27.3.2012 ed il 29.3.2012*** |

Inoltre nel predetto provvedimento di delibera a contrarre inseriva alcune prestazioni oggetto dell'incarico che d'accordo sarebbero state invece svolte da soggetti terzi estranei al negozio sottoscritto dalle parti, così affermando falsamente anche l'idoneità della professionista allo svolgimento dell'incarico per conto dell'Ente riferita all'asserita necessità di rinnovare la consulenza legale già espletata nell'ambito di interventi "*ancora in corso*".
In Milano nelle date di effettiva predisposizione del provvedimento di determina.

## 46) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Rubino Manuel***

**Artt. 110, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e Rubino Manuel in qualità di legale libero professionista e privato beneficiario, al fine di procurare intenzionalmente ingiusto vantaggio al

privato contraente, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere al rinnovo non consentito di un precedente contratto scaduto l'11.4.2012, già in origine conferito mediante l'affidamento diretto del servizio, nonché con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore del privato contraente per "***l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito della Sanità, Patrimonio, Territorio e Urbanistica per l'attuazione dei sotto elencati interventi***:

i. *realizzazione del Nuovo Ospedale di Bergamo [(i) Appalto per Opere Principali; (ii) Appalto per Opere Minori; (iii) Appalti per Attività Esternalizzate; (iv) Appalti per Opere di Completamento];*
ii. *realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;*
iii. *realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, ai fini dell'accreditamento, relativi al Presidio Ospedaliero di Rho;*
iv. *realizzazione degli interventi di attuazione in materia di bonifica e messa in sicurezza, nonché ripristino e riqualificazione ambientale dei siti sia potenzialmente contaminati che contaminati di cui alla Convenzione Quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e* ***ILSPA*** *in data 12 dicembre 2011;*
v. *realizzazione ed ottimizzazione del programma di accorpamento e valorizzazione delle sedi e dei laboratori di* ***ARPA****;*

dell'importo di **€ 320.000** (al netto del ribasso d'asta).

In particolare, Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e col professionista beneficiario, ancor prima dell'inizio della procedura definivano d'intesa di procedere all'assegnazione della commessa in favore dello stesso nonché il conseguente importo economico da riconoscere al professionista. Nonché di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto della determina a contrarre del 28.2.2012 e della susseguente richiesta di offerta inoltrata allo studio legale con lettera d'invito del 3.4.2012, indicandolo quale unico soggetto offerente omettendo così di invitare almeno cinque concorrenti in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 20, 27 comma 1 e 2 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006); di comune intesa inoltre concordavano e predisponevano l'offerta migliorativa rispetto all'importo a base d'asta con conseguente aggiudicazione della procedura a beneficio di Rubino Manuel in assenza di concorrenza.

In Milano il 21.5.2012 (data di comunicazione di aggiudicazione).

## 47) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Rubino Manuel*

**Artt. 110, 640 co. II nr. 1 C.P.**

perché in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, mediante artifici e raggiri costituiti dall'essersi accordati preventivamente sull'emissione e sul contenuto dell'atto di delibera a contrarre del 28.2.2012, attraverso i mezzi fraudolenti descritti al precedente capo 46) nonché rappresentando falsamente la "*derivante necessità per ILSPA di addivenire alla prosecuzione del servizio* oggetto del precedente incarico (in scadenza l'11.4.2012) e la ineludibilità di procedere "*all'estensione del servizio di assistenza legale e il conseguente affidamento delle prestazioni ad esso afferenti al* ***Professionista*** *per la completa esecuzione del predetto servizio già affidato ai medesimi*", a tal fine apponendo indicazioni non veritiere tra le prestazioni oggetto del servizio "*da completare*", *facendo invece di intesa* rientrare nuovi interventi nell'ambito del nuovo incarico, si adoperavano tutti per l'assegnazione senza soluzione di continuità del "*servizio professionale specialistico in ambito legale stragiudiziale*" avente ad oggetto le attività riportate al precedente capo (secondo il

corrispondente importo e durata come richiamati) in assenza della procedura selettiva prevista per legge, e procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme incassate con pari danno per l'ente conferente.
Danno determinato dall'avere agito in violazione dei principi di trasparenza, economicità e proporzionalità che dispongono l'affidamento dei contratti pubblici secondo il criterio del minore aggravio di spesa possibile in relazione al fine pubblico perseguito, ovvero attraverso il conferimento dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione alle modalità di affidamento, all'entità dei compensi sopra richiamati che venivano determinati con anticipo secondo le richieste dai privati con la preminente finalità di arrecare ingiusto profitto a questi ultimi, mentre la tipologia ed oggetto delle prestazioni negoziate erano definite ed aggiunte d'accordo solo successivamente e secondo criteri di calcolo strumentali alla giustificazione degli importi già pattuiti; nonché, infine, i pubblici ufficiali si adoperavano affinché i professionisti assegnatari operassero poi abusivamente ed in via stabile all'interno della struttura pubblica utilizzando i locali, il personale e le strutture a questa conferiti per l'esercizio della funzione pubblica.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano dal 21.5.2012.

*48)* ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476 C.P., 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, nello svolgimento delle rispettive funzioni, al fine di procedere all'assegnazione in via continuativa mediante l'affidamento diretto su base fiduciaria per *intuitus personae* del servizio avente per oggetto le "***attività di consulenza ai fini della rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di ILSPA***" dell'importo di € 140.000, in assenza della procedura selettiva prevista per legge ed in elusione delle disposizioni normative in materia di rinnovo non consentito dei contratti pubblici, alteravano il contenuto degli atti di conferimento dell'incarico nei seguenti termini:

- si accordavano inizialmente per stipulare il contratto avente per oggetto il servizio sopra indicato per una durata annuale, con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2010, ed importo pari a € 70.000;
- alla scadenza del suddetto termine predisponevano dei nuovi atti di conferimento riportanti la data del 28.12.2010, avente per oggetto l'identico servizio con decorrenza annuale dall'1.1.2011 al 31.12.2011, che non venivano sottoscritti poiché di comune intesa essi estendevano fraudolentemente l'originario servizio sottoscrivendo atti di conferimento riportanti quale data fittizia di stipula il 27.11.2009 (determina a contrarre) e 30.12.2009 (contratto) con durata biennale e decorrenza dall'1.1.2010 al 31.12.2011 con corrispondente importo economico pari a complessivi € 140.000.

In Milano il 29.7.2011 (data di effettiva formazione degli atti alterati).

*49)* ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476 C.P., 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP del singolo contratto in seguito indicato, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (che supporta C.A.L. in forza di contratto di service) e De Donno Giuseppe in qualità di

Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, nello svolgimento delle rispettive funzioni, alteravano il contenuto degli atti di conferimento del servizio avente per oggetto le "***attività di consulenza ai fini della rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano***" nei seguenti termini:

- si accordavano inizialmente per stipulare il contratto avente per oggetto il servizio sopra indicato per una durata annuale, con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2010, ed importo pari a € 70.000;
- alla scadenza del suddetto termine predisponevano dei nuovi atti di conferimento riportanti la data del 28.12.2010, avente per oggetto l'identico servizio con decorrenza annuale dal 1.1.2011 al 31.12.2011, che non venivano sottoscritti poiché di comune essi intesa estendevano fraudolentemente l'originario servizio sottoscrivendo atti di conferimento riportanti quale data fittizia di stipula il 30.12.2009 con durata biennale e decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2011 e corrispondente importo economico pari a € 140.000 complessivi.

In Milano il 29.7.2011 (data di effettiva formazione degli atti alterati).

## 50) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe*

**Artt. 110, 81 cpv. 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di **ILSPA**, De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con i mezzi fraudolenti descritti al successivo capo 54), turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore di De Donno Giuseppe in relazione all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto le attività di seguito indicate.

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e De Donno, effettuava un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo del servizio stimando intenzionalmente la soglia dei contratti entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato senza invece procedere all'affidamento unitario della commessa previo invito ad almeno cinque concorrenti, anche in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006).

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2011 | 6.4.2012 | Dal 1.1.2012 al 30.6.2012 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa | G-RISK Srl |
| 2 | 28.6.2012 | 1.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 31.12.2012 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa | G-RISK Srl |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **70.000** | | |

In Milano in epoca prossima al 6 aprile 2012.

**50 bis) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe**

**Artt. 110, 81 cpv. 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con i mezzi fraudolenti descritti al successivo capo 54), turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore di De Donno Giuseppe in relazione all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto le attività di seguito indicate.

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e De Donno, effettuava un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo del servizio stimando intenzionalmente la soglia dei contratti entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato senza invece procedere all'affidamento unitario della commessa previo invito ad almeno cinque concorrenti, anche in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006).

| Nr. | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dal 1.1.2013 al 30.6.2013 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa – DAC 11.12.2012 | G-RISK Srl |
| 2 | Dal 1.7.2013 al 31.12.2013 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa – DAC 10.6.2013 | G-RISK Srl |
| | | **70.000** | | |

In Milano l'11.12.2012 e il 10.06.2013.

***51) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476 C.P., 61 nr. 2 C.P.**

poiché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e RUP dei contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA e De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 50) ed al successivo capo 54), al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura di assegnazione dell'incarico nonché di attestare la decorrenza dell'avvio dell'attività professionale prestata dal privato contraente a favore di ILSPA a partire dal 1.1.2012, sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto:

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | Periodo di efficacia del contratto | Data di effettiva predisposizione e sottoscrizione della DAC | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2011 | Dal 1.1.2012 al 30.6.2012 | In epoca prossima al 6 aprile 2012 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa |

In Milano in epoca prossima al 6 aprile 2012.

## 52) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 81 cpv. 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (in quanto società partecipante in **C.A.L.** obbligata, in virtù di un apposito contratto di service a fornire assistenza e supporto, tra le altre, anche nelle procedure di scelta del contraente), De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti, turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore di De Donno Giuseppe in relazione all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto le attività di seguito indicate.

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e De Donno, effettuava un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo del servizio stimando intenzionalmente la soglia dei contratti entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato senza invece procedere all'affidamento unitaria della commessa mediante preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006).

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2011 | 6.4.2012 | Dal 1.1.2012 al 30.6.2012 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde Spa | G-RISK Srl |
| 2 | 28.6.2012 | 1.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 31.12.2012 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde Spa | G-RISK Srl |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **70.000** | | |

In Milano in epoca prossima al 6 aprile 2012.

**52 bis) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe**

**Artt. 110, 81 cpv. 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (in quanto società partecipante in C.A.L. obbligata, in virtù di un apposito contratto di service a fornire assistenza e supporto, tra le altre, anche nelle procedure di scelta del contraente), De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti, turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore di De Donno Giuseppe in relazione all'affidamento dei contratti aventi ad oggetto le attività di seguito indicate.

In particolare Rognoni nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e De Donno, effettuava un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo del servizio stimando intenzionalmente la soglia dei contratti entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato senza invece procedere all'affidamento unitaria della commessa mediante preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006).

| Nr. | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dal 1.1.2013 al 30.6.2013 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde Spa –DAC 11.12.2012 | G-RISK Srl |
| 2 | Dal 1.7.2013 al 31.12.2013 | 35.000 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde Spa- DAC 10.6.2013 | G-RISK Srl |
| | | **70.000** | | |

In Milano l'11.12.2012 e il 10.06.2013.

***53) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 479 in relazione al 476 C.P., 61 nr. 2 C.P.**
poiché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore Delegato di CAL Spa e RUP dei contratti in seguito indicati, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (in quanto società partecipante in C.A.L. obbligata, in virtù di un apposito contratto di service a fornire assistenza e supporto, tra le altre, anche nelle procedure di scelta del contraente), De Donno Giuseppe in qualità di Amministratore delegato della società G-RISK Srl e privato beneficiario, al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 52) ed al successivo capo 54) al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura di assegnazione dell'incarico nonché di attestare la decorrenza dell'avvio dell'attività professionale prestata dal privato contraente a favore di

CAL Spa a partire dal 1.1.2012, sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto:

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | Periodo di efficacia del contratto | Data di effettiva predisposizione e sottoscrizione della DAC | Oggetto del contratto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2011 | Dal 1.1.2012 al 30.6.2012 | In epoca prossima al 6 aprile 2012 | Incarico di consulenza per l'affidamento del servizio di rilevazione e gestione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde Spa |

In Milano in epoca prossima al 06.04.2012.

54) ***Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e De Donno Giuseppe***

**Artt. 110, 640 co.II nr. 1 C.P.**
perchè in concorso tra loro e ciascuno agendo con le rispettive qualifiche sopra indicate, mediante artifici e raggiri costituiti dal porre in essere le condotte descritte ai precedenti capi, accordandosi preventivamente per l'assegnazione continuativa di incarichi di consulenza come in precedenza riportati, in assenza della procedura selettiva prevista per legge, mediante *rinnovo non consentito degli affidamenti* anche per mezzo di sostituzione e contestuale fittizia retrodazione dei provvedimenti di delibera a contrarre e dei relativi atti negoziali di conferimento (originariamente in scadenza il 31/12/2010) secondo quanto indicato ai capi 48) e 49) nonché con artificioso frazionamento delle singole commesse secondo quanto indicato ai capi 50), 50 bis), 52), 52 bis) procuravano ingiusto profitto al privato indicato corrispondente alle somme elargite pari a complessivi euro 560.000 (oltre IVA), con conseguente danno per l'ente conferente determinato dall'avere agito in violazione dei principi di economicità e proporzionalità che disciplinano l'affidamento dei contratti pubblici, ovvero attraverso la concessione dei predetti incarichi mediante intesa preventiva e fraudolenta con i beneficiari in relazione all'oggetto della prestazione ed alla entità dei compensi analiticamente richiamati ai capi che precedono.
In Milano, in permanenza attuale.

55) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Trapletti Simona, Primerano Salvatore, Trocca Bruno, Caregnato Marco**

**Artt. 110, 112 n.1., 81 cpv. 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP dei contratto sotto indicati al n. 4, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Trapletti in qualità di funzionario di ILSPA, RUP per i contratti sotto indicati ai nn. 1 e 3 e *project manager* di quello indicato sub n. 4, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista referente della società ITALSOCOTEC Spa, Trocca Bruno in qualità di amministratore delegato della società ITALSOCOTEC Spa privata beneficiaria, Caregnato Marco in qualità di libero professionista e collaboratore della ITALSOCOTEC Spa nonché privato beneficiario, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto dei contratti di

servizio aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata in modo da non corso alla procedura negoziata previo invito ad almeno cinque concorrenti e con i mezzi fraudolenti descritti al successivo capo 57), turbavano il procedimento di scelta del contraente in relazione alle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.

In particolare, Trapletti e Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e Primerano, anche ponendo in essere i comportamenti indicati nel seguente capo 57), stabilivano di procedere all'assegnazione delle commesse a favore dei privati contraenti tutti riconducibili ad un unico centro d'interessi facente capo a Primerano; nonché frazionavano artificiosamente l'importo complessivo dell'appalto omettendo così di dar corso alla prevista procedura negoziata per l'assegnazione del servizio in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006) e di comune intesa, procedevano all'affidamento diretto dei singoli contratti a beneficio dei privati contraenti aventi analogo oggetto con l'accordo ulteriore di procedere al rinnovo periodico non consentito degli incarichi mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alla scadenza degli originari affidamenti, al fine di avvalersi senza soluzione di continuità delle prestazioni del professionista senza dar luogo alla procedura selettiva di scelta del contraente.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.2.2012 | 22.3.2012 | Dal 15.2.2012 con periodi variabili a seconda dell'attività da svolgere e comunque non oltre il 31.12.2012 | 31.000 | Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del Capo II – Verifica del progetto – di Parte II, Titolo II del DPR 207/2010, della progettazione definitiva ed esecutiva afferente gli interventi di realizzazione del bar/tavola fredda (Palazzina Pirelli) e riqualificazione dello Spazio Regione (Palazzina Galvani) presso Palazzo Pirelli nonché gli interventi di riqualificazione delle aree e degli uffici destinati all'insediamento di Lombardia Informatica e della Protezione Civile presso Palazzo Sistema | PRIMERANO Salvatore |
| 2 | 8.2.2012 | 11.5.2012 | Dal 11.5.2012 al 31.7.2012 | 39.575 | Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del Capo II – Verifica del progetto di Parte II, Titolo II del DPR 207/2010, della progettazione esecutiva afferente l'intervento di ampliamento del Presidio Ospedaliero Filippo Del Ponte di Varese dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese" mediante la realizzazione del nuovo Dipartimento materno-infantile. | ITALSOCOTEC Spa |
| 3 | 1.2.2012 | 7.5.2012 | Dal 15.2.2012 con periodi variabili a seconda dell'attività da svolgere e comunque non oltre il 21.5.2012 | 18.000 | Acquisizione in economia del servizio di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nella elaborazione di capitolati prestazionali di servizi in relazione all'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), denominato "Quartiere ERP – ex INCIS" nel Comune di Pieve Emanuele (MI) | Ing. CAREGNATO Marco |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.2.2012 | 6.7.2012 | Dal 15.6.2012 e fino alla data di ultimazione lavori certificata dalla D.L. | 39.000 | Acquisizione in economia del servizio di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10 comma 1, lettera r), del DPR n. 207/2010, nell'ambito della esecuzione delle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e giardini di pertinenza – primo lotto funzionale – corpo centrale. | ITALSOCOTEC Spa |
| TOTALE AFFIDAMENTI | | | | 127.575 | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso.
In Milano nelle date di sottoscrizione dei provvedimenti di determina a contrarre.

**56) *Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Trapletti Simona, Primerano Salvatore, Trocca Bruno***

**Artt. 110, 476, 479, 61 nr. 2 C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Trapletti in qualità di funzionario di ILSPA e di project manager per i contratti di seguito indicati, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista referente della società ITALSOCOTEC Spa, Trocca Bruno in qualità di amministratore delegato della società ITALSOCOTEC Spa quale privata beneficiaria, al fine di commettere le violazioni di cui al precedente capo 55) nonché al successivo capo 57) e comunque al fine di attestare artificiosamente la formale correttezza della procedura di assegnazione del contratto di seguito indicato per attività di fatto già prestata da Primerano per ILSPA in assenza di alcun regolare contratto e nei termini specificati al precedente capo 55), di comune intesa sottoscrivevano i documenti di conferimento sotto indicati apponendo indicazioni non veritiere in relazione alla data di sottoscrizione, decorrenza e perfezionamento dell'incarico, retrodatando gli stessi, secondo quanto di seguito analiticamente riportato con riferimento al seguente contratto:

| **Oggetto del contratto** | ***Data sottoscrizione della determina a contrarre*** | ***Data di EFFETTIVA sottoscrizione della determina a contrarre*** |
|---|---|---|
| Acquisizione in economia del servizio di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10 comma 1, lettera r), del DPR n. 207/2010, nell'ambito della esecuzione delle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e giardini di pertinenza – primo lotto funzionale – corpo centrale. | ***28.2.2012*** | ***In epoca prossima al 6 luglio 2012*** |

In Milano in epoca prossima al 06.07.2012.

**57) Rognoni Antonio Giulio, Primerano Salvatore, Trapletti Simona, Volpi Elena**

**Artt. 110, 640 co. II n. 1 C.P.**
perché in concorso tra loro e ognuno agendo nelle rispettive qualifiche, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Trapletti in qualità di funzionario di ILSPA e project manager per i contratti di seguito indicati, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista

referente della società ITALSOCOTEC Spa (ispettore tecnico), Volpi quale libera professionista che collabora con Primerano nell'espletamento dell'incarico conferito da ILSPA ( responsabile di commessa e ispettore tecnico) avente ad oggetto il "*servizio di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10 comma 1, lettera r), del DPR n. 207/2010, nell'ambito della esecuzione delle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e giardini di pertinenza – primo lotto funzionale – corpo centrale*", mediante artifici e raggiri costituiti dall'aver omesso in concreto le attività di verifica e controllo come prescritte per legge, nonché di conseguenza dall'aver falsamente attestato nei verbali di verifica, come da intesa preventivamente assunta tra gli indagati, la conformità delle richieste economiche avanzate dall'azienda esecutrice in relazione alla perizia di variante n. 1 in sede di approvazione di progetto definitivo complessivo,si procuravano un ingiusto profitto in favore della predetta società ITALSOCOTEC Spa,con pari danno per l'ente, costituito dalla somma di euro 39.000 già corrisposta da ILSPA all'esito di quel conferimento, e da quelle relative alle commesse successive già promesse, nonché da quella di euro 700.707,49 (al netto di IVA, oneri sicurezza e spese tecniche) corrisposta dalla stazione appaltante in assenza di effettiva verifica sui presupposti di validazione e conformità delle predette varianti.
Fatto aggravato perché commesso ai danni di un ente pubblico.
In Milano, dal 06.07.2012.

58) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Chiarvetto Alberto, Panizza Paola, Bonvicini Roberto**

**Artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Chiarvetto Alberto, Panizza Paola e Bonvicini Roberto in qualità di privati beneficiari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizio aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata in modo da non corso alla procedura negoziata previo invito ad almeno cinque concorrenti e con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente in relazione alle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.

In particolare Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e Chiarvetto, definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse a beneficio del privato nonché il conseguente economico unitario da riconoscere allo stesso in complessivi euro 103.160; nonché sempre di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo col privato al frazionamento artificioso dell'importo complessivo dell'appalto stimando intenzionalmente la soglia dei contratti da assegnare entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato a beneficio dei privati contraenti tutti riconducibili ad un unico centro d'interessi omettendo di procedere all'affidamento unitario della commessa mediante preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione delle disposizioni di legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006) facente capo a Chiarvetto.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 38.400 | Acquisizione in economia del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività di manutenzione, sviluppo e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | Ing. Alberto Chiarvetto |
| 2 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 39.600 | Acquisizione in economia del servizio operativo di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | I.N.D.S. INTERNET NETWORKING DEVELOPEMENT AND SUPPORT Srl |
| 3 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 25.160 | Acquisizione in economia del servizio di analisi e di sviluppo applicativi SW nell'ambito delle attività di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | Bonvicini Roberto |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **103.160** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso fra loro.
In Milano nelle date di sottoscrizione dei provvedimenti di determina a contrarre.

**59) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Chiarvetto Alberto, Panizza Paola, Bonvicini Roberto**

**Artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Amministratore delegato di CAL Spa e di RUP, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA (in quanto società partecipante in C.A.L. obbligata, in virtù di un apposito contratto di service a fornire assistenza e supporto, tra le altre, anche nelle procedure di scelta del contraente), Chiarvetto Alberto, Panizza Paola e Bonvicini Roberto in qualità di privati beneficiari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione consistita nell'accordarsi preventivamente al fine di procedere all'affidamento diretto dei contratti di servizio aventi ad oggetto le attività sotto riportate secondo i corrispondenti importi e durata in modo da non corso alla procedura negoziata previo invito ad almeno cinque concorrenti e con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente in relazione alle procedure di assegnazione per l'affidamento dei contratti di seguito indicati.
In particolare Rognoni, nello svolgimento delle suddette funzioni, in accordo con Perez e Chiarvetto, definivano d'intesa di procedere all'assegnazione delle commesse a beneficio del privato nonché il conseguente economico unitario da riconoscere allo stesso in complessivi euro 103.160; nonché di comune intesa concordavano e predisponevano il contenuto delle determine a contrarre in relazione all'oggetto ed all'importo e procedevano così sempre in accordo col privato al frazionamento artificioso dell'importo complessivo dell'appalto stimando intenzionalmente la soglia dei contratti da assegnare entro i limiti di spesa previsti per poter eseguire l'affidamento diretto dei servizi aventi identico oggetto, durata ed importo come di seguito indicato a beneficio dei privati contraenti tutti riconducibili ad un unico centro d'interessi omettendo di procedere all'affidamento unitario della commessa mediante preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione delle disposizioni di

legge contenute all'art. 125 comma 11 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006) facente capo a Chiarvetto.

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | data indicata di sottoscrizione contratto | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 38.400 | Acquisizione in economia del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività di manutenzione, sviluppo e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | Ing. Alberto Chiarvetto |
| 2 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 39.600 | Acquisizione in economia del servizio operativo di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | I.N.D.S. INTERNET NETWORKING DEVELOPEMENT AND SUPPORT Srl |
| 3 | 28.6.2012 | 25.7.2012 | Dal 1.7.2012 al 30.6.2013 | 25.160 | Acquisizione in economia del servizio di analisi e di sviluppo applicativi SW nell'ambito delle attività di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde Spa | Bonvicini Roberto |
| **TOTALE AFFIDAMENTI** | | | | **103.160** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone in concorso fra loro.
In Milano nelle date di sottoscrizione dei provvedimenti di determina a contrarre.

**60) <u>Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo e Naclerio Celestina</u>**

**Artt. 110, 81 cpv. 479 in relazione al 476 C.P., 61 n. 2 C.P.**
perchè in concorso tra loro ed al fine di garantirsi l'impunità per il delitto di cui al capo 1), Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Naclerio in qualità di Responsabile del Personale di ILSPA, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, predisponevano e redigevano le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 9, lettera a) del Codice dei Contratti (D.Lvo 163/2006) poi inviate all'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici in relazione ai poteri di controllo da questa esercitati e sanciti dalla predetta disposizione normativa, dichiarando circostanze false ovvero omettendo il vero relativamente ai dati relativi all'affidamento dei contratti di servizio conferiti da ILSPA che in accordo tra le parti non venivano intenzionalmente trasmessi all'AA.VV. al fine di mantenere celata la illecita prassi dell'artificioso frazionamento delle commesse, così impedendo l'esercizio delle azioni sanzionatorie e di controllo da parte della citata Autorità.
Fatto commesso in Milano dal 20.05.2008.

**61) <u>Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo , Magrì Fabrizio, Dacco' Erika e Dacco' Monica</u>**

**Artt. 61 n. 2),81, 110,112. n.1, 323 co. I e II C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio, in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Magrì Fabrizio in qualità di consulente - referente dello studio legale Ennio Magrì e Associati, Erika Daccò e Monica Daccò in qualità di soggetti responsabili della società POLIEDRIKA srl- privato contraente, con più azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale al privato contraente della PA, nello svolgimento delle rispettive funzioni, si accordavano, omettendo di svolgere la procedura negoziata, per predisporre e sottoscrivere un atto di affidamento avente ad oggetto il "*conferimento di incarico per la attività di promozione e marketing finalizzate alla commercializzazione funzionale degli spazi e delle superfici pertinenti il 31^ piano e l'Auditorium Giorgio Gaber, siti presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano Sede Regione Lombardia*", nonché, alla naturale scadenza, la successiva sua proroga mediante *l'atto integrativo n. 1* , sempre in favore della società Poliedrika srl, secondo i corrispondenti importi e durata come sotto richiamati, in violazione delle disposizioni di legge contenute agli artt. 125 comma 9 e 13 del Codice degli Appalti (Decr. Leg.vo nr. 163/2006).

In particolare si accordavano per operare detti affidamenti in via diretta alla società Poliedrika srl, in mancanza del prescritto preventivo invito ad almeno cinque concorrenti, in violazione dei principi di rotazione, trasparenza ed imparzialità della PA nonché per effettuare un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo dell'appalto,così procedendo alla stipula di più contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto, ed operando la sottoscrizione di detti contratti con importo base mantenuto artificiosamente sotto soglia previa intesa sulla corresponsione di una maggiorazione degli importi a titolo percentuale sui servizi svolti (cd. *success fee*).

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | Periodo di efficacia del contratto | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7.2009 | Dal 1.8.2009 al 31.7.2010 | 48.000,00 oltre *success fee* | *conferimento di incarico per la attività di promozione e marketing finalizzate alla commercializzazione funzionale degli spazi e delle superfici pertinenti il 31^ piano e l'Auditorium Giorgio Gaber, siti presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano Sede Regione Lombardia"* | Poliedrika |
| 2 | 30.7.2010 | Dal 1.8.2010 al 31.7.2012 | 96.000,00 oltre *success fee* | *- atto aggiuntivo n. 1* | Poliedrika |
| **TOTALE** | | | **318.870,12** | | |

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da cinque persone riunite, al fine di conseguire il profitto di altro reato e dalla rilevanza della gravità del vantaggio procurato al privato .
In Milano fino al 31.7.2012.

## 62) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Magrì Fabrizio, Dacco' Erika e Dacco' Monica

**Artt. 81, 110, 112. n.1, 640 co. II C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio, in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Magrì Fabrizio in qualità di consulente - referente dello studio legale Ennio Magrì e Associati, Erika Daccò e Monica Daccò in qualità di soggetti responsabili della società POLIEDRIKA srl- privato contraente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,con artifizi e raggiri consistiti nel procedere, secondo preventiva intesa con i beneficiari, alla stipula dei contratti meglio indicati al precedente capo 61), tutti contratti con il medesimo beneficiario privato aventi analogo oggetto nonché alla sottoscrizione di contratti con un importo base strumentalmente ed artificiosamente mantenuto sotto soglia con anticipata e celata intesa di remunerare gli assegnatari con maggiorazione dei profitti a titolo percentuale sui servizi svolti (cd. *success fee*), inducevano in errore l'amministrazione di

appartenenza che mediante tale artificio ometteva di dar corso ad una procedura di gara con invito ad almeno cinque partecipanti, e che procedeva al diretto *conferimento dell'incarico sottosoglia per la attività di promozione e marketing finalizzata alla commercializzazione funzionale degli spazi e delle superfici pertinenti il 31^ piano e l'Auditorium Giorgio Gaber, siti presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano Sede Regione Lombardia" alla società POLIEDRIKA srl,* procurando ingiusto vantaggio patrimoniale al privato - Poliedrika srl - consistito in euro 318.870,12 (pari alla somma ricevuta per il predetto incarico, maggiorata dei profitti pronosticati d'intesa a titolo di *success fee*) e contestuale danno per la PA – Regione Lombardia - rappresentato dalla somma elargita che avrebbe invero risparmiato in caso di regolare procedura con ribasso a base d'asta ed in quella comunque indebitamente corrisposta quale *success fee (*pari ad euro *174.870,12).*
Fatto aggravato dall'essere stato commesso da cinque persone riunite e ai danni di un ente pubblico.
In Milano fino al 31.07.2012.

63) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Primerano Salvatore, Caregnato Marco, Caccialupi Marcello, Peruzzi Vittorio, Porro Alberto, Prontera Gianvito**

**Artt. 110, 112 n. 1, 353 I e II comma C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista nonché Commissario di gara ombra, Caregnato Marco e Caccialupi Marcello in qualità di liberi professionisti, collaboratori di Primerano e Commissari di gara ombra, Peruzzi Vittorio, Porro Alberto e Prontera Gianvito in qualità di Commissari di gara P.U. formalmente nominati, ognuno nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti, turbavano la gara d'appalto concernente la "*progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle nuove sedi di: anatomia patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione (Serv. Division.) del Presidio dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza*" dell'importo a base d'asta di euro 3.000.098,80 (pari con IVA ad e. *3.630.119,54*), gara aggiudicata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa al raggruppamento di imprese composto da Ediltecno Restauri srl, TECVA srl, Tecnoimpianti 2000 srl.
In particolare Rognoni dopo aver formalmente nominato Peruzzi Vittori, Porro Alberto e Prontera Gianvito commissari di gara, quindi Pubblici Ufficiali, concordava con Perez di far valutare in modo occulto le offerte tecniche dei partecipanti ai professionisti Primerano, Caccialupi e Caregnato che, agendo in qualità di commissari ombra ed al fine di favorire il raggruppamento di imprese vincitore sopraindicato e già preventivamente d'intesa determinato, accordandosi tutti per attribuire, alterare e comunque modificare i punteggi tecnici da assegnare ai concorrenti, redigendo poi apposite tabelle che, da ultimo, venivano inserite dai commissari ufficiali ai propri verbali di gara.
Fatto aggravato dall'essere stata commesso da più di cinque persone riunite e da persone preposte per legge ai pubblici incanti.
In Milano il 20.6.2012.

64) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Primerano Salvatore, Caregnato Marco, Caccialupi Marcello, Peruzzi Vittorio, Porro Alberto, Prontera Gianvito**

**Artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 112 n. 1, 479 in relazione all'art. 476 I e II comma C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara,

Primerano Salvatore in qualità di libero professionista nonché Commissario di gara ombra, Caregnato Marco e Caccialupi Marcello in qualità di liberi professionisti, collaboratori di Primerano e Commissari di gara ombra, Peruzzi Vittori, Porro Alberto e Prontera Gianvito in qualità di Commissari di gara P.U. formalmente nominati, ognuno nello svolgimento delle rispettive funzioni,nell'ambito dello svolgimento della gara d'appalto concernente la "*progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle nuove sedi di: anatomia patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione (Serv. Division.) del Presidio dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza*" dell'importo a base d'asta di euro 3.000.098,80 (IVA esclusa), gara aggiudicata con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa al raggruppamento di imprese composto da Ediltecno Restauri srl, TECVA srl, Tecnoimpianti 2000 srl, anche al fine di garantire tale illegittima aggiudicazione,attestavano falsamente in più verbali di gara fatti dei quali gli atti erano invero destinati a provare la verità. Nella specie Peruzzi Vittorio,Porro Alberto e Prontera Gianvito in qualità di commissari di gara interni alla stazione appaltante, quindi Pubblici Ufficiali, e Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara, in accordo con Rognoni, attestavano falsamente di avere valutato in modo approfondito tutte le offerte tecniche presentate dai partecipanti la gara, invero mai visionate ed esaminate da Primerano, Caccialupi e Caregnato in qualità di commissari ombra, in particolare nei seguenti verbali:

1. nel verbale della 6° seduta riservata del 18 aprile 2012 attestavano falsamente che "*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «2/b Manutenibilità/sostituibilità delle componenti e dei sistemi edilizi dell'involucro», di cui alla Tabella 1 del punto 17.1 del Disciplinare di Gara. (...)*""

2. nel verbale della seduta riservata del 28 aprile 2012 attestavano falsamente che "*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/a Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere acustico», di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara (...)*"".

3. nel verbale della seduta riservata del 2 maggio 2012, attestavano falsamente che "*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/b Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere termico e igrometrico, nel rispetto dei principi di contenimento energetico», di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara (...)*"";

4. nel verbale della seduta riservata del 8 maggio 2012 attestavano falsamente che "*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B- OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/c Ottimizzazione delle*

*componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere visivo, nel rispetto dei principi di contenimento energetico », di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara.""*

5. nel verbale della seduta riservata del 10 maggio 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi qualitativi sub 4.a. (Ottimizzazione dei sistemi distributivi degli impianti elettrici);

6. nel verbale della seduta riservata del 14 maggio 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi qualitativi sub 4.b. (Ottimizzazione dei sistemi di smaltimento degli inquinanti di lavorazione).

Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone riunite, in atti facenti fede fino a querela di falso, al fine di conseguire il profitto di altro reato.
In Milano, nelle date dei singoli verbali.

65) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Primerano Salvatore, Caregnato Marco, Caccialupi Marcello, Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano,**

**Artt. 110, 112 n. 1, 353 I e II comma C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché Presidente della Commissione di gara, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista nonché Commissario di gara ombra, Caregnato Marco e Caccialupi Marcello in qualità di liberi professionisti, collaboratori di Primerano e Commissari di gara ombra, Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano in qualità di Commissari di gara P.U. formalmente nominati, ognuno nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti, turbavano la gara d'appalto concernente l'"*affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 D.l.vo 163/2006 relativo all'intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza*" dell'importo a base d'asta di euro 174.079.496,25 (pari con IVA ad Euro *210.636.190,46*), gara aggiudicata con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa al RTC con capogruppo Manutencoop Facility Management Spa.
In particolare Rognoni, dopo aver formalmente nominato sé stesso come Presidente di gara e Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano commissari di gara, quindi Pubblici Ufficiali, concordava con Perez di far invero valutare le offerte tecniche dei partecipanti ai professionisti Primerano, Caccialupi e Caregnato che agendo in qualità di commissari ombra ed al fine di favorire come da intesa il raggruppamento di imprese vincitore sopraindicato, si accordavano per attribuire, modificare e comunque alterare i punteggi tecnici presentati dai concorrenti, redigendo poi all'esito delle apposite tabelle che, da ultimo, venivano inserite dai commissari ufficiali ai propri verbali ufficiali.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso da più di cinque persone riunite e da persone preposte per legge ai pubblici incanti.
In Milano il 20.08.2012.

66) **Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Primerano Salvatore, Caregnato Marco, Caccialupi Marcello, Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano**

**Artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110, 112 n. 1, 479 in relazione all'art. 476 I e II comma C.P.**
perché in concorso tra loro, Rognoni in qualità di Direttore Generale di ILSPA nonché Presidente della Commissione di gara, Perez in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara, Primerano Salvatore in qualità di libero professionista nonché Commissario di gara ombra, Caregnato Marco e Caccialupi Marcello in qualità di liberi professionisti, collaboratori di Primerano e Commissari di gara ombra, Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano in qualità di Commissari di gara P.U. formalmente nominati, ognuno nello svolgimento delle rispettive funzioni, nell'ambito dello svolgimento della gara d'appalto concernente l' "affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 D.l.vo 163/2006 relativo all'intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza" dell'importo a base d'asta di euro 174.079.496,25 (IVA esclusa), gara aggiudicata con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa al RTC con capogruppo Manutencoop Facility Management Spa, anche al fine di garantire tale illegittima aggiudicazione,attestavano falsamente in più verbali di gara fatti dei quali gli atti erano invero destinati a provare la verità.
In particolare Rognoni Antonio Giulio come Presidente di gara e Trussardi Alberto, Porro Alberto, Zandonà Maria Marta, Alvarado Stefano come commissari di gara, quindi Pubblici Ufficiali, interni alla stazione appaltante, e Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA nonché Segretario di Gara, attestavano falsamente di avere valutato in modo approfondito tutte le offerte tecniche presentate dai partecipanti la gara, invero mai visionate ed esaminate come da segreta intesa da Primerano, Caccialupi e Caregnato in qualità di commissari ombra, in particolare nei seguenti verbali :

1. verbale della seduta riservata del 30 maggio 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi tecnico qualitativi sub 1.1.a.
2. verbale della seduta riservata del 4 giugno 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi tecnico qualitativi sub 1.1.b
3. verbale della seduta riservata del 7 giugno 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi tecnico qualitativi sub 1.1.c
4. verbale della seduta riservata dell'11 giugno 2012 attestavano falsamente di avere esaminato gli elementi tecnico qualitativi sub 1.1.d

Fatto aggravato dall'essere stat commesso da più di cinque persone riunite, in atti facenti fede fino a querela di falso, al fine di conseguire il profitto di altro reato.
In Milano, nelle date dei singoli verbali sopra indicati.

67) **Perez Pierpaolo, Trapletti Simona, Viarenghi Massimo**

**Artt. 81, 110, 353 bis C.P.**
perché in concorso tra loro, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Trapletti Simona in qualità di RUP nell'ambito di ILSPA, Viarenghi Massimo in qualità di titolare dello Studio DEA Ingegneria nonché privato beneficiario, al fine di procurare intenzionalmente un ingiusto vantaggio ai privati contraenti, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti turbavano il procedimento di scelta del contraente a favore dei privati beneficiari in relazione all'affidamento dei contratti di seguito indicati. In particolare perché, ognuno nello svolgimento delle proprie funzioni, Perez e Trapletti durante l'esecuzione dei lavori

nell'ambito del procedimento relativo al 1^ lotto di demolizione degli edifici multipiano siti nel quartiere ERP di Pieve Emanuele effettuando intenzionalmente un indebito ed ingiustificato frazionamento dell'importo complessivo del contratto a favore del professionista Viarenghi della DEA Ingegneria, omettevano di dar corso ad un regolare procedimento di gara per l'assegnazione del servizio di demolizione, violando le disposizioni di legge contenute agli artt. 29 comma 4 e 125 comma 13 ed eludendo il principio di rotazione, imparzialità e trasparenza, e procedevano invero all'affidamento diretto di più contratti aventi analogo oggetto a beneficio del medesimo privato beneficiario, nella specie degli incarichi sottomeglio indicati a Viarenghi Massimo :

| Nr. | Data sottoscrizione della determina a contrarre | Importo del contratto (in euro) | Oggetto del contratto | Soggetto affidatario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.8.2011 | 18.644,30 . | Incarico dell'esecuzione elle prestazioni di direzione operativa specialistica per l'attività di demolizione controllata mediante l'utilizzo di microcariche esplosive e/o mezzi meccanici delle torri ERP di Pieve Emanuele | Ing. Viarenghi Massimo |
| 2 | 3.8.2011 | 13.982,96 | Incarico di assistente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di demolizione controllata mediante l'utilizzo di microcariche esplosive e/o mezzi meccanici delle torri ERP di Pieve Emanuele | Ing. Andrea Terziano colaboratore della DEA INGEGNERIA, di cui Viarenghi è l.r. |
| | **TOTALE** | **33.227,26** | | |

In Milano, il 03.08.2011.

**68) Rognoni Antonio Giulio, Perez Pierpaolo, Trapletti Simona, Leo Carmen, Viarenghi Massimo, Chiavalon Stefano, Massaia Maurizio**

**Artt. 110, 112 n. 1., 353 bis C.P.**

perché in concorso tra loro, Rognoni Antonio Giulio in qualità di Direttore Generale di ILSPA, Perez Pierpaolo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA, Trapletti Simona in qualità di RUP nell'ambito di ILSPA, Leo Carmen in qualità di titolare dell'omonimo studio legale incaricato da ILSPA, Viarenghi Massimo in qualità di progettista incaricato nonché titolare dello Studio DEA Ingegneria, Chiavalon Stefano e Massaia Maurizio in qualità rispettivamente di direttore tecnico e legale rappresentante della società General Smontaggi, nello svolgimento delle rispettive funzioni, mediante collusione e con mezzi fraudolenti, turbavano il procedimento di scelta del contraente in relazione allo svolgimento della gara d'appalto relativa al 2^ lotto di demolizione degli edifici multipiano siti nel quartiere ERP di Pieve Emanuele, avente ad oggetto "*l'Esecuzione dei lavori di bonifica amianto e fibre artificiali vetrose e demolizioni controllata, con esplosivi e mezzi meccanici, degli edifici multipiano siti in via dei Tulipani n.3, 21 e 23 nel comune di Pieve Emanuele*" *per un* importo di Euro 1.770.000,00.

In particolare, ognuno nello svolgimento delle rispettive funzioni, al fine di condizionare la scelta del contraente, già precedentemente individuato da ILSPA - come sottoindicato – nella GENERAL SMONTAGGI, Viarenghi concordava con Chiavalon e Massaia il contenuto del computo metrico estimativo preventivo del progetto posto a base di gara che avrebbe dovuto presentare alla stazione appaltante con il consenso di quest'ultima tramite Perez e Trapletti;

individuazione preventiva del contraente promossa da Leo e Rognoni - in un'ottica "conciliativa" in cambio dell'abbandono della causa amministrativa avviata da GENERAL SMONTAGGI contro ILSPA e ARMOFER Cinerari Luigi srl avverso l'assegnazione del 1^ lotto di demolizione degli edifici multipiano siti nel quartiere ERP di Pieve Emanuele.
Fatta aggravato dall'avere commesso il reato in più di cinque persone.
In Milano dall'1 giugno 2011 (data della proposta soluzione conciliativa) al 14 maggio 2012 (data aggiudicazione definitiva).

# O S S E R V A

FATTI RISULTANTI DAGLI ATTI TRASMESSI DAL PUBBLICO MINISTERO E GRAVI INDIZÎ DI REITA'

## Svolgimento delle indagini e premessa di metodo

Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, hanno preso le mosse da un esposto al PM del 20.01.2011 relativo alla aggiudicazione di una gara pubblica indetta da *Infrastrutture Lombarde S.p.A.* (in sigla, ILSPA) relativa a *lavori di demolizione integrale, con microcariche esplosive, di quattro edifici multipiano siti nel Comune di Pieve Emanuele (MI),* oggetto ora dei capi 67 e 68, da parte di un concorrente soccombente rispetto all'aggiudicatario che aveva presentato un'offerta manifestamente anomala al ribasso.
Nel gennaio 2012 iniziavano le operazioni di intercettazione telefonica e, successivamente, ambientale per il delitto di turbativa aggravata continuata in concorso in quanto "*dagli atti d'indagine si evince che il progetto di di "riqualificazione" del quartiere ERP di via delle Rose in Pieve Emanuele è stato aggiudicato da Infrastrutture Lombarde S.p.a. della Regione Lombardia, ad ARMOFER CINERARI Luigi S.r.l. con l'eccezionale ribasso del 83,50%, completamente al di fuori da ogni logica economica come ha dimostrato il CT del PM attesa la congruità della base d'asta, mentre i lavori di demolizione svolti risultano sostanzialmente difformi dalle condizioni contrattuali, sulla base di profonde varianti adottate dalla committente di concerto con i progettisti e l'impresa che hanno stravolto le originarie condizioni contrattuali oggetto del bando di gara e, quindi, delle offerte degli (altri) partecipanti (cfr. nota nr. 11545/12 in data 09.01.2012 del Nucleo PT GdF Milano il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato anche in riferimento agli altri profili di anomalia riscontrati) dagli atti d'indagine si evince che il progetto di di "riqualificazione" del quartiere ERP di via delle Rose in Pieve Emanuele è stato aggiudicato da Infrastrutture Lombarde S.p.a. della Regione Lombardia, ad ARMOFER CINERARI Luigi S.r.l. con l'eccezionale ribasso del 83,50%, completamente al di fuori da ogni logica economica come ha dimostrato il CT del PM attesa la congruità della base d'asta, mentre i lavori di demolizione svolti risultano sostanzialmente difformi dalle condizioni contrattuali, sulla base di profonde varianti adottate dalla committente di concerto con i progettisti e l'impresa che hanno stravolto le originarie condizioni contrattuali oggetto del bando di gara e, quindi, delle offerte degli (altri) partecipanti (cfr. nota nr. 11545/12 in data 09.01.2012 del Nucleo PT GdF Milano il cui contenuto è qui da intendersi integralmente richiamato anche in riferimento agli altri profili di anomalia riscontrati)*"[1].
Articolate indagini di natura tecnica si sono complessivamente protratte sino al 04.10.2012; inizialmente l'attività di monitoraggio ha interessato persone fisiche nelle gare d'appalto indette dal Comune di Pieve Emanuele, poi esse si sono estese a soggetti che, ove per qualifica e/o cointeressi economici, hanno rivestito un ruolo significativo rispetto all'operatività ascrivibile ad I.L. S.p.A. per poi focalizzarsi sui principali dirigenti di I.L. Spa ovvero ***Antonio Giulio ROGNONI*** (Direttore Generale) e ***Pier Paolo PEREZ*** (Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti).

[1] Così il decreto di convalida di intercettazioni d'urgenza del 12.01.2012.

Il 14 giugno 2012, valutato il quadro indiziario complessivo desunto dall'attività d'intercettazione telefonica ed a seguito dell'aggiudicazione sospetta di un secondo lotto di demolizioni, venivano eseguite varie perquisizioni locali nei confronti di cinque persone fisiche e presso le sedi di tre società nonché mirate acquisizioni documentali presso la sede dell'ARPA di Vizzolo Predabissi e del Comune di Pieve Emanuele (con contestuale notifica dei primi avvisi di garanzia), dirette a cristallizzare gli elementi di prova in relazione alle presunte violazioni di legge commesse nell'esecuzione dei lavori di demolizione del primo lotto e quelle poste in essere per pilotare l'aggiudicazione del successivo appalto.
Inoltre, le indagini di natura tecnica permettevano di delineare, sempre in contesti connotati da pubblica utilità, l'esistenza, nella gestione di appalti ovvero di affidamenti da parte di I.L. Spa, di ulteriori condotte irregolari, consentendo l'estensione delle stesse anche alle comunicazioni tra presenti che avvenivano all'interno di alcuni uffici della suddetta società pubblica nonché dell'autovettura di uno dei principali collaboratori esterni della società; queste ultime attività di captazione si svolgevano nel periodo compreso tra il 9 luglio e l'8 agosto 2012.
L'esame combinato delle intercettazioni e dei documenti acquisiti, ha consentito la definizione di un quadro indiziario di sicura gravità in relazione all'esistenza di un vero e proprio *"sistema"* illecito di gestione e controllo delle più importanti commesse d'interesse regionale ove opera attivamente un insieme di consulenti e professionisti *esterni* all'I.L. Spa e la cui attività, normalmente invisibile e sfuggente a qualsiasi forma di controllo, risulta invece decisiva per il funzionamento della società. Nei pur sintetici provvedimenti di disposizione e di proroga delle intercettazioni, redatti progressivamente da chi scrive, sono state evidenziate le illegalità diffuse emergenti in relazione al conferimento di incarichi professionali di vario tipo e le vicissitudini legate all'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della c.d. *"Piastra"* per l'Expo 2015, rispetto ai quali I.L. Spa ha svolto il ruolo di supporto tecnico-amministrativo alla stazione appaltante ***Expo 2015 Spa*** nella fase di aggiudicazione e della cd. *Direzione Lavori* nella successiva fase esecutiva. L'attività investigativa è stata nuovamente indirizzata all'acquisizione di elementi informativi di natura documentale e/o informatica il 3 ottobre 2012, quando il PM ha disposto la perquisizione dei locali in uso a Rognoni ed all'*Ufficio Gare di I.L. Spa* presso lo stabile di Milano Via Pola n° 14: gli esiti dell'esame degli atti e dei supporti informatici acquisisti in quella sede hanno confermato in pieno le ipotesi investigative.
Il documento fondamentale che ripercorre le complesse indagini svolte è l'annotazione riepilogativa trasmessa con prot. 349154/13 del 31.05.2012 dal Nucleo di Polizia tributaria (fald. 2 atti PM) coi relativi allegati (fald. 3).

In punto di metodo, va premesso che la rassegna delle fonti di prova orale e documentale sarà effettuata ripercorrendo la richiesta del PM ma – salvi i casi di particolare importanza – senza riportare volta per volta il contenuto di esse, già dettagliatamente trascritto dal PM, se non nei limiti della stretta necessità per poterle *valutare* ex art. 292 co. 1 lett. c) c.p.p., anche per contenere la mole della presente ordinanza.
Quanto alla loro genuinità, non v'è alcun motivo di dubitarne che emerga dagli atti stessi o sia comunque verosimile.
Le intercettazioni telefoniche mostrano in generale prudenza per evitare affermazioni compromettenti ma, quando qualcosa viene detto, non v'è motivo di dubitare della genuinità

(nella sfera soggettiva dei parlanti) delle dichiarazioni e, per quanto di diretta scienza, della loro attendibilità.
Lo stesso dicasi per i documenti interni o riservati oggetto di sequestro, specie nelle memorie degli elaboratori elettronici.
Particolare forza dimostrativa hanno le successive versioni, progressivamente "salvate" in formato digitale, dei documenti di interesse investigativo, per la ricostruzione delle turbative illecite nello svolgimento delle gare.

## Parte generale

### Qualificazione giuridica delle Società coinvolte, in particolare ILSPA e CAL, e conseguenze

**ILSPA** è stata costituita nel novembre del 2003 quale società interamente partecipata da Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. 14611/2003 ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali n. 22 del 1998 e n. 36 del 1994. Ad essa sono devolute le funzioni relative all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per la progettazione, affidamento e aggiudicazione di lavori, infrastrutture ed opere di interesse regionale nonché le connesse funzioni di committente.
La società è parte del *sistema regionale* (il cd. *SIREG*) istituito e disciplinato dalla Legge Regionale n. 30/200622.
Secondo lo statuto, l'assemblea dei soci ha nominato un Direttore Generale a cui il Consiglio di Gestione con delibera del 7.9.2004 ha attribuito al Direttore Generale il diritto a:
*- stipulare, gestire e risolvere contratti, convenzioni, accordi con enti e persone di qualsiasi genere;*
*- indire o partecipare a procedure di gara, provvedendo alla sottoscrizione della relativa documentazione, nell'ambito degli indirizzi espressi dal CdG;*
*- stipulare, gestire e risolvere contratti con appaltatori e/o fornitori per l'esecuzione di lavori, per prestazioni di servizi, collaborazioni e forniture, anche attraverso operazioni di leasing e per appalti di qualsiasi genere.*
Dal 2004 fino a gennaio 2014[2] la carica di direttore generale è stata conferita all'ing. **Antonio Giulio ROGNONI.**
Dirigente responsabile dell'ufficio gare è **Pierpaolo PEREZ.**

I.L. Spa, in quanto ente di diritto pubblico, è soggetto alle norme di evidenza pubblica, dettate dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale di attuazione e, in quanto società del *SIREG*, è altresì tenuta al rispetto delle direttive regionali dettate in tema di acquisti in economia. In funzione della tipologia di attività oggetto di convenzione sottoscritta con gli Enti del SIREG, I.L. Spa svolge essenzialmente le seguenti attività:
- funzioni di Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento;
- funzioni di Project & Construction Management (P&CM), quali supporto al RUP (Alta Sorveglianza in fase di realizzazione delle opere) o Direzione Lavori, nel caso di procedimenti già attivati da altra Stazione Appaltante appartenente al SIREG.

[2] Cfr. prot. 113293 del 24/02/2014 Nucleo PT GdF Milano depositato a integrazione dal PM il 25.02.2014.

**Per quanto attiene alle fasi di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture nell'ambito di opera pubblica, I.L. Spa è tenuta ad operare in totale conformità al vigente Codice dei Contratti Pubblici (DPR 163/2006) e relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010).**

Pertanto, qualora le siano state conferite funzioni di Stazione Appaltante, I.L. Spa in fase di progettazione opera il coordinamento dello sviluppo progettuale affidando la redazione della progettazione ad operatori economici qualificati individuati mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica in conformità al Codice degli Appalti.

Allo stesso modo viene affidata la mera esecuzione dei lavori o l'esecuzione dei lavori unitamente alla redazione della progettazione esecutiva (cd. *appalto integrato*).

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di esecuzione dei lavori, I.L. Spa svolge funzioni di direzione dei lavori. Qualora, invece, le siano state conferite unicamente le funzioni di gestione ed esecuzione di un progetto (cdd. *Project e Construction Management*), I.L. Spa svolge funzioni di supporto tecnico e coordinamento in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere, al fine di garantire la conformità progettuale delle opere realizzate ed il rispetto di tempistiche e costi previsti.

ILSPA, pariteticamente ad *ANAS Spa*, detiene il 50% delle azioni di ***C.A.L. Spa***, società costituita in attuazione della Delibera di Giunta Regionale - VIII 004091 del 14.2.2007 che ha recepito quanto disposto dall'art. 1 comma 296 della Legge Regionale 296/2006; quest'ultimo provvedimento sanciva il trasferimento ad un nuovo soggetto di diritto pubblico (costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e da Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato) delle funzioni e dei poteri di concessione ed aggiudicazione necessari per la realizzazione del *Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo* o *Autostrada Pedemontana Lombarda (APL)*, dell'*Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi)*, della *Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM)*. C.A.L. Spa è quindi anche subentrata in tutte le situazioni giuridiche attive e passive connesse alla realizzazione della BreBeMi, della APL e della TEEM.

Amministratore delegato è da anni lo stesso **Antonio Giulio ROGNONI**[3].

Come era già emerso dalle indagini, e come è stato confermato da una scrittura privata tra i due Enti esibita a seguito della perquisizione dell'Ufficio Gare di ILSPA, quest'ultima – e per essa il dirigente PEREZ – gestisce tutti gli affidamenti esterni per *entrambe* le società.

L'attività di indagine tecnica ha evidenziato che al citato PEREZ è demandata anche la gestione dei rapporti contrattualistici per gli affidamenti esterni conferiti dalla ***AREXPO Spa***, società costituita con una delibera di Giunta Regionale promossa dal Presidente con il fine preminente di procedere all'acquisizione delle aree per l'esposizione universale del 2015. Tale incarico è la diretta conseguenza dell'atto di convenzione sottoscritto il 21.7.2011 tra AREXPO Spa, Regione Lombardia ed I.L. Spa.

Come si evince dalla lettura dell'art. 2 della Convenzione, la società AREXPO ha affidato alla Regione l'incarico di provvedere allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto e di assistenza nell'espletamento delle sue attività statutarie meglio descritte alle lettere

[3] Dal lavoro dipendente presso tali due società l'alto dirigente ha ricavato, negli anni 2011 e 2010, redditi complessivi annui superiori ai 900.000 €. Per il "Profilo informativo di Antonio Giulio ROGNONI" cfr. annotazione riepilogativa, fogli 17 ss.

p) e q) dell'art. 1 della citata Convenzione; a sua volta la Regione si avvale di I.L. Spa per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione meglio indicate all'art. 3 della stessa.
Infine, i rapporti che legano le attività di I.L. Spa e **EXPO 2015 Spa** sono regolati dall'atto di convenzione sottoscritto in via definitiva il 5.5.2011 tra la società EXPO 2015 Spa, Regione Lombardia ed IL Spa; all'art. 2 viene sancito che: *la società EXPO affida alla Regione, **per il tramite di IL Spa**, l'incarico di provvedere allo svolgimento delle attività tecnicoamministrative di supporto e di assistenza alla stazione appaltante EXPO e al Responsabile Unico del Procedimento, nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito per l'Esposizione Universale 2015...*
Dal predetto atto di Convenzione scaturisce il rapporto di collaborazione tra le società EXPO 2015 Spa ed IL Spa in relazione all'esperimento ed all'aggiudicazione dell'appalto di realizzazione dei lavori della c.d. "Piastra Expo", oggetto degli ultimi sviluppi dell'indagine che ne occupa.

Corollario della qualificazione giuridica affermata è anzitutto che a tenore dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, che la giurisprudenza amministrativa e contabile eleva a principio generale, l'attività delle Amministrazioni **dev'essere svolta dai propri organi od uffici**, consentendosi il ricorso a soggetti esterni **soltanto nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinarie non fronteggiabili con le risorse tecnico-giuridiche disponibili**.
Quando saranno esaminate analiticamente le vicende oggetto d'interesse investigativo, si avrà modo di constatare che si tratta di requisiti del tutto ignorati ed elusi dagli indagati i quali, invece, hanno scientemente utilizzato lo strumento dell'affidamento esterno come pretesto per giustificare attività svolta in via continuativa e subordinata per conto dell'amministrazione, riconoscendo ai professionisti compensi economici determinati in misura forfettaria anche sulla base delle loro specifiche esigenze, creando **una struttura parallela rispetto a quella rappresentata dal personale organico.**
Contrariamente a quanto affermato univocamente dalla magistratura amministrativa e contabile, infatti, Rognoni si è servito dei propri consulenti in pianta stabile e continuativa creando una struttura funzionale e parallela, in grado di affiancarlo e coadiuvarlo nella gestione dell'operatività di ILSPA e di CAL Spa, ed a loro riservando interi spazi ed uffici della società.
Già le intercettazioni erano esaustive in proposito, ma la conferma sostanziale a quanto asserito da Perez (***... son nostri dipendenti!***), si otteneva durante l'attività di perquisizione degli uffici di ILSPA, il 3.10.2012.
I documenti fotografici proposti dal PM ritraggono le targhe identificative apposte sulle porte d'ingresso degli uffici siti al 4° piano della sede di I.L. Spa.; in particolare si evince chiaramente che l'ufficio **A010** era stato lasciato in uso a personale dello STUDIO LEGALE LEO, mentre l'ufficio **A011** era stato riservato a personale degli studi legali ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e DLA PIPER.
Tale elemento avvalora la fondatezza dell'ipotesi del PM secondo la quale gli affidamenti esterni celano, in realtà, pagamenti di prestazioni d'opera continuativa, subordinata e strumentale al funzionamento delle società pubbliche dirette da Rognoni.
Le intercettazioni, in modo particolare, dimostrano come tutto ciò avvenga alla luce del sole e nella lucida consapevolezza dei protagonisti di agire in palese violazione di legge.

Tra i dialoghi più sintomatici rispetto a tale aspetto, figura la intercettazione tra presenti n. 529 del 12 luglio 2012, dialogo intercorso tra Perez Pierpaolo ed il Responsabile Amministrazione Finanza Controllo di ILSPA, Malandra Maurizio. Nel dettaglio, i due discutevano della presenza fissa dei legali all'interno della struttura e su tale aspetto Malandra ammetteva che:
"***...siamo deboli anche nei confronti dell'esterno, se viene la Corte dei Conti pensi che scavalliamo tanto?***".
Il giudizio espresso dal dirigente di ILSPA era condiviso anche da Perez il quale era consapevole che:
" *[...]* ***l'unico modo per prevenire qualsiasi tipo di attacco è fare una gara, pubblicare il bando, evitare di avere qui la gente...*** *[...]* ***perché loro non possono, devono stare a casa loro, non possono restare*** *[...]* ***non devono stare qua! Se li beccano che stanno qua in modo continuativo potrebbero essere radiati! Non possono fare questo tipo di attività così*** *[...]*, ***non devono stare qua! Punto, basta. Non c'è soluzione!"***

**Reati fine contestati**

Quanto alla riconducibilità dei reati fine in contestazione il PM ha correttamente ritenuto di dovere contestare agli indagati la violazione di cui all'art. **353 bis c.p.**[4] con riferimento a tutte le numerose ipotesi in cui, specie in una prima fase, la stazione appaltante procedeva all'affidamento diretto del servizio (specie di natura *legale* di cui all'*allegato IIB* Decr. Leg.vo 163/06), atteso che in tali casi è mancato, appunto, l'incanto[5].
Laddove, invece, gli indagati abbiano dato corso ad una procedura aderente al modello legale predisposto dal legislatore e descritto all'art. 27 del codice dei contratti previa, quindi, procedura negoziale di scelta ed invito ad almeno cinque concorrenti, la condotta ricade nell'art. **353 c.p.**: in tale caso, infatti, le condotte collusive ed i mezzi fraudolenti utilizzati non sono (solo) più diretti ad "*incidere sulla procedura amministrativa finalizzata alla scelta del contraente*", bensì sono realizzati per intervenire sui meccanismi posti a protezione del corretto dispiegarsi della partecipazione plurale alla gara, invalidandolo o comunque alterandolo.
In taluni casi i protagonisti della vicenda, preoccupati per l'intervento di organi esterni all'ente e consapevoli della illiceità della prassi adottata, hanno in particolare deciso di predisporre un modello di comportamento negoziale (solo) formalmente corretto, ma strumentale al perseguimento dei medesimi illeciti interessi (con prevî accordi collusivi tra i partecipanti), costituiti dall'incremento dei profitti e delle rendite di posizione garantite agli stessi personaggi operanti all'interno di ILSPA.
In altre occasioni, invece, l'azione degli indagati si indirizza più semplicemente ad intervenire sul procedimento di scelta del contraente nell'ambito di alcune tra le principali gare ad evidenza pubblica devolute alla gestione degli organismi regionali in esame con il risultato che la corretta e trasparente valutazione delle offerte e la individuazione del contraente finale anche in tale ambito appaiono gravemente condizionate dagli illeciti interessi sostenuti dalla struttura delittuosa.

---

[4] *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032* (Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 13 agosto 2010, n. 136).
[5] Cfr. Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 27719 del 05/02/2013.

Data la ancora scarsa elaborazione giurisprudenziale dovuta alla recente introduzione dell'art. 353 bis è il caso di precisare che:
- si tratta evidentemente di un reato di mero pericolo, ancorché a condotta vincolata, la quale è integrata dal compimento anche di uno solo degli atti tassativamente specificati (per quel che qui rileva: collusioni o altri mezzi fraudolenti)[6];
- la condotta riguarda qualunque procedimento amministrativo, anche nel caso di affidamento diretto da considerarsi *atto equipollente*.
Con riferimento tanto all'una che all'altra f.s. va invece fin d'ora ricordato che:
- si tratta di reato comune che, tuttavia, ben può essere commesso anche dal p.u. preposto (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 44896 del 22/10/2013);
- le violazioni di legge (in particolare: del Codice degli appalti D. Lgs. 163/2006), le condotte sostanzialmente *in fraudem legis* (come il frazionamento artificioso), le motivazioni carenti o apparenti dei provvedimenti, le falsità ideologiche in essi contenute, insomma le varie figure sintomatiche di illecito amministrativo, non valgono evidentemente a sanzionare penalmente *di per sé* tale illecito ma costituiscono ai fini della condotta tipica evidente uso di mezzi fraudolenti:
- specularmente, la prova di illeciti amministrativi non è condizione necessaria per affermare la sussistenza del reato, tutte le volte che le indagini tecniche o i documenti in sequestro abbiano fornito comunque prova di collusioni o altre condotte fraudolente.

Un minimo approfondimento della normativa di diritto amministrativo in tema di contratti pubblici si impone per evidenziare meglio, in prosieguo, le singole condotte fraudolente.
Nelle fattispecie oggetto del presente procedimento, il sistema generalmente utilizzato per pilotare le assegnazioni degli incarichi verso i soggetti graditi a Rognoni è consistito, fondamentalmente, nel **frazionare artificiosamente gli importi** dei contratti da affidare, contenendoli entro le soglie indicate dall'art. 28 del D.Lgs. 163/20061 (nella specie 200.000 €), così da aggiudicare i contratti "sotto soglia comunitaria" in economia mediante la procedura negoziata o addirittura con l'affidamento diretto del servizio qualora dal frazionamento derivasse l'abbassamento della soglia entro il limite di 40.000 € (fino alla legge 106/2011, 20.000 €).
Si tratta di un metodo elusivo delle norme di riferimento che garantisce, sempre ai soliti professionisti, di ottenere facilmente incarichi plurimi senza dover esperire le ordinarie procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici.
In linea generale, il divieto di artificioso frazionamento è sancito dall'art. 29 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici.
Inoltre, all'art. 125, comma 13 del Codice dei Contratti che regola le procedure di aggiudicazione in economia, il legislatore ha previsto che: "nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia".

[6] Con la conseguenza che la configurabilità del reato non può ritenersi esclusa, per effetto del principio di irretroattività della legge penale, se l'accordo collusivo abbia preceduto l'entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen., ma, dopo tale data, sia stato posto in essere un altro dei comportamenti tipizzati dalla previsione incriminatrice.

In tema di affidamenti in economia, il comma 9 dell'art. 125 del Codice dei Contratti disciplina le soglie per le quali è consentito procedere con l'acquisizione di forniture e servizi in economia i cui criteri di affidamento sono disciplinati al successivo comma 11.
Esso dispone che "*per servizi e forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9* [i detti 200.000 €], *l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*
Nel caso degli affidamenti in economia la stazione appaltante deve opportunamente motivare il ricorso a tale procedura; la mancata motivazione costituirebbe, infatti una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali[7].
Ma anche nel caso degli affidamenti diretti vige l'obbligo generale di motivare la scelta di aggiudicare la commessa senza alcun confronto tra concorrenti diversi, in quanto il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata, come tale assoggettata a motivazione adeguata ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
In tali casi, comunque, la stazione appaltante è tenuta a seguire una procedura che rispetti il principio della non discriminazione e della *par condicio*, in modo da consentire ad eventuali potenziali concorrenti di partecipare ed esprimere una propria offerta.
E' evidente che in tali ultime ipotesi debbono osservarsi, a maggior ragione e con maggiore rigore, il principio del divieto di artificioso frazionamento al fine di eludere il limite di soglia, il criterio rotativo nell'affidamento e la verifica di congruità economica dell'unica offerta acquisita.

Con particolare riguardo ai contratti pubblci di **servizi legali**, essi sono compresi nell'allegato II B del Codice dei Contratti la cui aggiudicazione è disciplinata dall'art. 20 del Codice[8] nonché alle regole generali fissate dal successivo art. 27, comma 1, il quale sancisce che "*l'assegnazione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice dei Contratti ... avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto*".
Un'ulteriore importante precisazione: quelli che ne occupano sono certmente *servizî legali*, quindi da conferire mediante contratti d'appalto, come risulta dai documenti stessi e dalle indagini compiute. In sostanza, invece di servirsi dei servizî interni alle società pubbliche costituite proprio per questo scopo, la parte più delicata ed importante dell'attività sociale veniva esternalizzata a consulenti avvocati che in realtà, con buona pace della libertà di toga e degli altri principî deontologici coinvolti, lavoravano in rapporto di "parasubordinazione" presso gli stessi locali degli enti pubblici, profumatamente pagati col pubblico denaro.
Non avrebbe pregio alcuno, pertanto, l'eccezione per cui ci si troverebbe di fronte a singoli contratti di lavoro autonomo di specifico patrocinio legale: "*l'affidamento di servizi legali è, a*

[7] Vgs. deliberazione AVCP n. 4/2009.
[8] *L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente all'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 25 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).*

*questa stregua, configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce*".[9]

Quanto all'affidamento di contratti di servizio in via diretta per prestazioni di altra natura specialistica richieste a professionisti del **settore ingegneristico o progettuale**, i responsabili si sono adoperati per evitare il ricorso alle procedure selettive obbligatorie per legge specie ai sensi degli artt. 29 e 125 codice degli appalti, laddove il legislatore impone di non effettuare artificiosi frazionamenti degli importi di gara al fine di sottrarsi alle disposizioni che disciplinano le procedure concorrenziali di scelta del contraente. Anzi in questo specifico contesto le condotte appaiono connotate da una maggiore evidenza delittuosa poiché il metodo di affidamento diretto sempre adoperato dagli indagati, e parimenti programmato d'intesa tra le stesse parti contraenti, trova non solo il limite previsto dall'art. 125 co. 11 ma anche l'ulteriore soglia comunitaria di cui al comma 9 del Codice.

Passando alla disamina delle condotte di **collusione**, viene in rilievo non solo quella "semplice" tra pp.uu. e professionisti ma, in alcuni eclatanti casi, anche quella tra professionisti appaltatori dei servizî legali e partecipanti risultati vincitori alle gare, i quali erano contemporaneamente seguiti – per quelle stesse gare – dai rispettivi studî professionali, in clamoroso e spudorato **conflitto di interessi**, ben noto ai pp.uu. delle stazioni appaltanti.
Gli avvocati Magrì Fabrizio e Leo Carmen infatti svolgono consulenza legale per la società ILSPA e CAL in via continuativa dal 2006.
In particolare, lo studio dell'avv. **Magrì** ha ricevuto, fra il 2009 e il 2011, decine di bonifici da (*ergo*: ha svolto attività per) ILSPA, CAL, AREXPO, SISTEMA FIERA, FIERA Milano, FONDAZIONE FIERA per circa tre milioni di Euro.
Lo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI ha tra i suoi clienti anche IMPREGILO Spa, a partire dall'anno 2008, avendo ricevuto rimesse per € 1.180.000, cresciute nel 2009 ad euro 1.500.000, e proseguite anche nel 2010 per 400.000 euro; in totale 3 milioni di euro circa corrisposti nel triennio.
Ebbene, nell'annualità 2008, ovvero proprio quando è stato registrato l'improvviso e repentino aumento dei corrispettivi erogati allo studio Magrì dalla IMPREGILO Spa, quest'ultima ha anche assunto la quota di maggioranza nel Consorzio Torre (sino al raggiungimento di una quota superiore al 94% del capitale sociale), il raggruppamento **incaricato da ILSPA della realizzazione del nuovo Palazzo Lombardia.**
Ancora, IMPREGILO Spa risulta mandataria del Consorzio Costruttore (Contraente Generale) incaricato di approntare la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del 1° lotto da parte della Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, il 13 giugno 2008.
Il 14 gennaio 2009, si costituiva anche la società concessionaria T.E.E.M. Spa, ove IMPREGILO detiene una quota importante, pari al 15,5% in qualità di socio costruttore incaricato anche dell'esecuzione dell'opera.
Tra i soci costruttori della Pedemontana e della TEM figurano anche le società PIZZAROTTI Spa, AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa e la controllata SPEA INGEGNERIA Spa, oltre ad

[9] Cfr. determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, AVCP.

alcune società del gruppo Gavio, già all'epoca sensibilmente rappresentato con la partecipazione maggioritaria nel capitale azionario di IMPREGILO.
Le citate società, negli stessi anni 2008, 2009 e 2010, risultano aver erogato compensi allo studio legale MAGRI', come di seguito evidenziato:

- PIZZAROTTI Spa: euro 81.215 nel 2010;
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA Spa: euro 17.954 nel 2010 ed euro 13.276 nel 2008;
- SPEA INGEGNERIA Spa: euro 8.500 nel 2010.

E tutto ciò mentre lo studio Magrì, alla luce degli incarichi di consulenza legale acquisiti da CAL, già dall'anno 2008 assiste la società concedente CAL negli interventi di realizzazione e gestione, in concessione, del collegamento autostradale BRE.BE.MI, dell'autostrada Pedemontana e della Tangenziale Esterna di Milano.
Inoltre, detti incarichi sono stati "*condivisi*" con l'avv. Carmen Leo, almeno sino al 31.12.2011 e anche attualmente Magrì, in virtù delle aggiudicazioni delle nuove procedure negoziate indette da CAL, è risultato nuovamente affidatario anche del servizio di assistenza legale negli interventi per la realizzazione della BRE.BE.MI e della TEM., quest'ultimo acquisito in associazione, ancora, con l'avv. Leo.
Lo studio legale della suddetta avv. **Leo**, per parte sua, risulta avere incassato da ILSPA e CAL, tra il 2009 e il 2012, circa due milioni di Euro.
Orbene, nello stesso periodo lo studio ha incassato oltre 950.000 Euro dalla COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI – C.M.B. di Carpi (MO)[10] e da altre numerose società cooperative da questa partecipate o controllate.
Gli è che la CMB, tramite la partecipata PROGENI Spa, risulta concessionaria per la realizzazione del Nuovo Ospedale Niguarda di Milano, considerata la più grande opera sanitaria in *project financing*, per la quale ILSPA giusta delibera regionale[11] riveste ufficialmente la funzione di supporto alla committente Azienda Ospedaliera Niguarda ed al Responsabile Unico del Procedimento.
Peraltro, anche la PROGENI Spa è un importante cliente dello studio Leo.
Tra i soggetti privati eroganti compensi a beneficio dello studio legale dell'avv. LEO Carmen, figura anche la società concessionaria GENESI UNO Spa, incaricata della progettazione, realizzazione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano[12].
Tra i soci del consorzio GENESI UNO Spa figura, sia direttamente che tramite la società ITALIA SERVIZI INTEGRATI – ISI Spa, la ridetta CMB.
Per effetto di delibera regionale, anche per tale intervento ILSPA svolge il ruolo di supporto all'A.O. concedente ed al RUP.
Le stesse funzioni sono state attribuite per la realizzazione dell'Ospedale di Circolo di Varese, anch'esso svolto da un'ATI capeggiata sempre dalla CMB (e nella quale è presente anche il Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C.).

---

[10] Rispetto allo stesso arco temporale è stato rilevato che la suddetta C.M.B. ha consolidato alcuni dei propri più importanti successi imprenditoriali; ad oggi oggi la società cooperativa di Carpi rientra senz'altro tra i leader, in Lombardia, per la realizzazione delle maggiori opere infrastrutturali d'interesse regionale, sia nel settore sanitario che autostradale, molte delle quali peraltro sono gestite sempre da ILSPA e CAL.
[11] Delibera regionale n.VII/20471 del 7 febbraio 2005: per effetto, ILSPA è sostanzialmente subentrata alla Regione in tutti i poteri del concedente.
[12] Nei conti correnti bancari della professionista sono stati rinvenuti i bonifici effettuati dalla società concessionaria a suo favore (€ 16.491,76 nel 2010).

Inoltre si evidenzia che la CMB figura anche tra i soci del CONSORZIO TORRE, incaricato della realizzazione di Palazzo Lombardia, nuova sede della Regione.
Ebbene tra gli interventi appaltati e gestiti direttamente da ILSPA figurano soprattutto i lavori di *realizzazione del sistema viario di accessibilità all'Expo 2015*, appalto da circa 100 milioni di euro, aggiudicato al Raggruppamento d'imprese composto da EURECA CONSORZIO STABILE, C.C.C. – Consorzio Cooperativo Costruzioni, COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI - C.I.C. Spa e Vitali Spa; tra i soci del Consorzio EURECA figura la solita CMB. Il Consorzio EURECA compare anche (in qualità di mandante) nel Raggruppamento vincitore della *procedura ristretta per l'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione dell'intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza"*, aggiudicata da ILSPA nel settembre del 2012, per un valore finale di oltre 159 milioni di euro.
Anche negli interventi gestiti da C.A.L. Spa, la presenza della CMB appare oltremodo significativa.
La società cooperativa figura, difatti, tra i costruttori della concessionaria TANGENZIALE ESTERNA EST MILANESE Spa (ancora con il C.C.C.).
Le due società cooperative figurano, poi, con la UNIECO, anche nel Consorzio Costruttore BBM incaricato della realizzazione della BRE.BE.MI.
Ed insomma analogamente a quanto riscontrato nel caso dell'avv. Magrì, nell'ambito dei due interventi autostradali su citati, anche l'avv. Leo ha parimenti svolto (ininterrottamente dal 2008 e fino al 31 dicembre 2011), le funzioni di consulente legale della concedente CAL Spa ed attualmente è affidataria anche dell'incarico di consulenza legale (sempre in associazione con Magrì) per l'intervento della Tangenziale Esterna.
Inoltre, come nel corso della presidenza di Luigi Roth, la società SVILUPPO SISTEMA FIERA Spa aggiudicava all'ATI capeggiata dalla CMB la gara per la progettazione e costruzione di due alberghi a servizio ed integrazione del Nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero.
Gli investigatori sottolineavano poi il rapporto professionale che lega l'avv. Leo all'ENTE FIERA MILANO controllante, tra le altre, la società SVILUPPO SISTEMA FIERA Spa.
L'attività di ascolto ha confermato appieno i rapporti professionali e di natura confidenziale vantati dalla professionista con soggetti che rivestono ruoli apicali nella "C.M.B.", primo fra tutti TOGNETTI Aldo.
Di questa grave e compromettente commistione di interessi Rognoni è perfettamente a conoscenza.
Tale circostanza si desume dalle intercettazioni ed in particolare nei colloqui intercorsi nel suo ufficio proprio con l'avv. Leo, con la quale il D.G. di ILSPA ha ovviamente notevole confidenza. Appare di notevole pregnanza quella n. 127 del 9 luglio 2012, in cui il legale premeva sul D.G. di ILSPA affinché questi accordasse un appuntamento a Maurizio Filotto per la "Città della Salute".
Nella circostanza è stato evidenziato che la Leo descriveva Filotto come: "***uomo potente***" che "***potrebbe essere di aiuto perché è consapevole di come va il sistema***"; poi confidava a Rognoni di aver attinto informazioni sul conto del soggetto da internet perché non voleva rivolgersi ai "***suoi amici della CMB***", aggiungendo di aver avviato "***questo contatto con Filotto per loro***" e che,infine, secondo quanto avrebbe appreso dai suoi fidati referenti della CMB "***è uno molto potente***".

Già questi passaggi rivelano che Rognoni fosse a conoscenza delle cointeressenze affaristiche che legano l'avv. Leo alla società cooperativa CMB, ma ciò nonostante il D.G. non sembra affatto turbato, anzi c'è un passo di altra intercettazione ambientale da cui trapelano invece rapporti di connivenza col legale e con Tognetti Aldo.
L'intercettazione in questione è la n. 1779 del 26 luglio 2012, nel corso della quale Rognoni prima informa la Leo di avere appuntamento con Tognetti, poi le chiede se può "***cominciare a dire di pensare al futuro?***".

Pacifico in giurisprudenza[13] è il concorso formale della ulteriore ipotesi di **truffa in danno dello stato** così come contestata a vario titolo agli indagati (22 capi), coi reati di cui agli artt. 353 bis ovvero 353 c.p.
Le turbative fraudolente e collusive costituiscono infatti, al contempo, specie delle condotte vincolate richieste dal diverso reato di evento previsto dall'art. 640.
Il danneggiato è, evidentemente, la Regione lombardia per l'ingiusto profitto (quanto meno) dei "consulenti" che hanno ottenuto la stipulazione e l'adempimento di contratti pubblici:
- sottraendosi alle leggi di mercato ed alle procedure di scelta, il che è di per sé un danno per l'ente pubblico e un lucro ingiuto per loro[14];
- sottraendosi alle leggi di mercato, colludendo coi pp.uu. per l'accordo di compensi in sostanza forfetari per essere a disposizione, coi loro staff;
- in realtà, anche ottenendo la stipulazione di contratti che non sarebbero stati da stipulare, nel senso che le società pubbliche *de quibus* hanno in genere *esternalizzato* servizî che, invece, erano state create per erogare esse stesse: l'amministrazione è appositamente dotata di un *affollato* ufficio legale a ciò preposto, il tutto con ovvio ulteriore ingiustificato aggravio di spesa;
- come si è appena scritto con riferimento particolare a LEO e MAGRI', colludendo anche con i partecipanti alle gare: con quelli che le vincevano, e che erano contemporaneamente clienti dei loro studî professionali.
Sussiste l'aggravante speciale atteso che: "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., rientrano nella categoria di enti pubblici tutti gli enti strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale"[15]

Si faccia riferimento, ad es., alla telefonata n. 203 del 16.2.2012, in cui Perez discute con l'avv. Aliverti Francesca della valutazione economica e della formazione del nuovo contratto che si intendeva affidarle:

---

[13] In primo luogo è bene infatti premettere sul punto che "*deve ammettersi la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa, attesa la loro diversa obiettività giuridica (essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integrità patrimoniale del soggetto passivo), e differenziandosi inoltre gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono*" (Cass. Sez. 2, Sentenza *nr.* 46884 *del* 04/11/2004).
[14] "*Sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente*" (Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 47623 del 29/10/2008).
[15] Così da ultimo Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012, ma pacifico.

(...)
PEREZ: *io stavo pensando, visto che adesso devo uscire con la procedura di I.L. S.p.a, no? ... cioè io quello che volevo capire è che cosa ....su cosa ti trovi meglio, cioè vuoi andare avanti con la roba vacazione e quindi poi ce la gestiamo io e te, ti faccio un po' di affidamenti sotto i 40.....cioè oppure voglio dire....e...ti faccio un qualcosa di ...di diverso... mediamente all'anno quanto fatturi con noi?;*
*ALIVERTI: ti dico che l'anno scorso ho fatturato ventimila euro, l'hanno passato... è per quello che ho chiesto di andare a parlare con Rognoni;*
*PEREZ: invece secondo te quanto sarebbe dovuto essere?*
*ALIVERTI: gli altri anni.....no quanto sarebbe dovuto essere non te lo so dire, ti dico, l'altro... il passato anno avevo fatturato settantamila euro... come fai a sistemare il passato, Paolo?*
*PEREZ: però ragioniamo un secondo, noi siamo nel 2012.....siamo nel 2012, 2012.....2013.....quindi diciamo marzo.....marzo 2013, marzo 2014....un anno .....cioè, secondo te, voglio dire, ottantamila euro in 24 mesi potrebbero essere congrui?... per un eventuale contratto... cioè, per chiudere la questione*
*(...)*
*PEREZ: quindi allora cioè....secondo me non ti conviene, cioè se ti faccio un contratto così poi....voglio dire è vero che c'hai una fatturazione continua, garantita però poi il ragionamento è che devi fare tutto, capito? Cioè....se invece.....utilizziamo gli affidamenti diretti in economia, tu voglio dire ti rifai il tuo contrattino per le Alienazioni, te lo spupazzi voglio dire.....non lo sò.....*
*(...)*
*PEREZ: tiro fuori un lotto anche per te, poi vado a parlare con lui gli faccio la situazione totale e vediamo cosa dice;*
*(...)*
*PEREZ: d'accordo, allora ascolta, facciamo così, io provo....allora facility, immobili Regionali .....immobili Regionali.....beh alienazioni che cacchio..... ;*
*ALIVERTI: alienazioni ;*
*PEREZ: metto dentro anche il Sant'Anna.....*

O anche all'intercettazione telefonica nr. 1033 del 4.4.2012 intercorsa con l'avv. Nico Moravia, nella quale si contratta l'importo economico del nuovo affidamento da conferire al legale:

*(...)*
*Moravia: senti una cosa anzi due cose eh...* ***una mi è rimasta la famosa... lettera d'invito [...] su questa, noi abbiamo sempre parlato di compensi annui [...] per come è scritta si fa riferimento a un contratto di due anni... corrispettivo omni comprensivo per...che...che appare essere riferito al biennio***
*Perez: si...si...* ***erano centodue e cinque all'anno***
*Moravia: erano eh...no scusami erano eh...* ***come l'hai calcolato scusami... erano duecento cinque all'anno****...allora* ***che si possa ridiscutere per il discorso della...della presenza di una persona o meno in funzione del costo di questo eh...ovviamente si però si era parlato di un importo diciamo...a...si era sempre parlato di un importo annuo***
*Perez: guarda che non...non erano duecentomila euro all'anno duecentomila me..* ***cioè il conto me l'avevi fatto tu eh...***
*Moravia: no*
*Perez:* ***cioè io l'ho moltiplicato per due... io l'ho semplicemente moltiplicato per due eh!***
*Moravia: scusami noi te l'ho detto che la eh bona diciamo, che* ***avevamo un costo per la...la famosa Giovanna... il costo per la famosa Giovanna era eh...di eh... quattromilacinquecento euro mese per dodici che vol....che vuole dire...che vuole dire sostanzialmente eh cinquantamila euro e qualche cosa****... rispetto...rispetto a questo, rispetto a questo* ***diciamo il costo diciamo annuo va bene che pensavo di eh...di...spendere era sui eh centociquanta...a parte la Giovanna sui centociquantamila euro***

(...)
*Perez: ascolta* ***guarda che io c'ho ancora il conto tu mi avevi fatto quattromila e cinque per dodici che fa cinquantaquattro eh...***
*Moravia: si*
*Perez: eh* ***cinquantaquattro all'anno più il tuo era centodue e cinque venivano fuori duecentoquattro avevan fatto duecentocinque***
*Moravia: si*
*Perez: esatto...****su biennio cioè erano cinquattaquattro all'anno solo per lei capito?***
*(...)*

I costi per mantenere e retribuire i collaboratori di studio, insediati in via stabile all'interno degli uffici pubblici, erano d'intesa dissimulati all'interno delle retribuzioni concordate. In effetti in diversi casi i professionisti richiedono un aumento dei costi anche per remunerare (in nero?) i loro collaboratori, assunti in numero crescente per far fronte in qualche modo ai numerosi incarichi ricevuti ed anch'essi insediati stabilmente negli uffici di ILSPA a diretto contatto con i funzionari, sebbene il relativo importo venga poi coperto con altre (false) voci di spesa.
Ad esempio Perez nella intercettazione ambientale n. 527 - 529 del 12.7.2012 discute con Malandra: egli dapprima critica l'atteggiamento giudicato non collaborativo del Presidente di ILSPA Alberto Bonetti Baroggi, poi, si sofferma con preoccupazione sulla stabile presenza di colleghi e collaboratori dei legali negli uffici pubblici sottolineando come essi vengono in qualche modo ricompensati per la loro compartecipazione non autorizzata alle attività dell'ente. Nel caso di specie fa l'esempio di Buono Angela, collaboratrice dello studio Leo:

***"...Questo qua o è aziendalizzato o non è aziendalizzato, si deve aziendalizzare sennò va a fare il Presidente da un'altra parte! Viene qua lui (...) Secondo te cioè la Buono come la paghiamo? Che viene lì a pulire i pavimenti come (incompr.)?... cosa pensi non so...!... L'unico modo per prevenire qualsiasi tipo di attacco è fare una gara, pubblicare il bando, evitare di avere qui la gente...*** *[...]* ***perché loro non possono, devono stare a casa loro, non possono restare*** *[...]* ***non devono stare qua! Se li beccano che stanno qua in modo continuativo potrebbero essere radiati! Non possono fare questo tipo di attività così*** *[...]*, ***non devono stare qua! Punto, basta. Non c'è soluzione!".***

Ancora si citano i dialoghi registrati con l'avv. Giorgia Romitelli dello studio DLA PIPER, come ad esempio lo stralcio dell'intercettazione telefonica n. 230 del 17.2.2012:

(...) ***PEREZ: ... sono riuscito a parlarci eh quando...mercoledi...mercoledi...*** *ok...* ***e vuole che lavori tu... in ogni caso bisogna che ti parla perché... insomma c'è ci sono... delle cose da chiarire anche sul futuro ... io ho garantito assolutamente che questo.... che questo non è e gli ho detto che c'è una persona che ci lascia a fine febbraio però tu ti sei già adoperata... immediatamente per sostituirla per garantire i livelli richiesti*** *eh..* ***lui mi ha detto questo va bene però forse era meglio che non accennavi questa cosa ai tuoi, perché... sono discorsi fra noi quindi..... ho garantito assolutamente che non è in discussione la loro prestazione professionale perché... mi sembrerebbe assolutamente assurdo, mi ha detto si si no e va bene però voglio dire certe cose... è meglio non dirle... a ai junior... punto a capo è finita li...***
Alla definizione degli accordi per la definizione del valore del nuovo contratto da conferire allo studio legale (dettagliatamente illustrati nella parte dedicata al capo d'imputazione n. 36 ), seguiva il 25.7.2012 la telefonata n. 2604:

*Perez:* ***ascolta eh...volevo avvisarti di questo no eh... nel tuo contratto che... non so se è ancora firmato ma***
*Giorgia:* ***si ho firmato si***
*Perez: ah ok perfetto*
*Giorgia: si*
*Perez:* ***dentro la lettera d'invito... io ti avevo inserito tutti gli interventi del quarto stralcio ok?... quelli che avevi acquisito nel tempo e in più... anche Morbegno e Manerbio... che sono praticamente in finitura... mi servivano per fare volume... e poi mi sembrava stupido continuare ad avere un pezzo sopra e un pezzo sotto...***

Si legga un passo significativo dell'intercettazione telefonica n. 1377 registrata nell'occasione con **l'avv. Ernesto Stajano**, aggiudicatario di uno dei quattro lotti assegnati da CAL, trattati al **capo d'imputazione n. 26**, al quale Perez dice:

"(...) ***ti ricordi, che dovevate fare quel lavoro.. ma ti ricordi che avevamo parlato che l'oggetto doveva essere un attimino sistemato... basta che mi incrementate l'oggetto, come c'eravamo detti...***"

cui seguiva la telefonata n. 1383 con l'avv. Caputi Giovanni dello studio Stajano il quale dice a Perez:

"*Pierpa'... senti una cosa... ma.... mi diceva il Prof che.....* ***dobbiamo modificare parte del ...del contratto, aggiungere prestazioni...***", con Perez che risponde: "*quando era stato qua un mese fa , due mesi fa, che...* ***si era parlato del fatto che l'oggetto fosse un po' troppo arioso... troppo lobbistico... ok... lui si era impegnato a... ad integrar ulteriormente... e... rendendolo un po' più... diciamo rafforzato.. per me può restare anche così, era lui che aveva detto che non gli piaceva ...per me può restare anche cosi se volete ...".***

In relazione alla medesima vicenda riferita ai servizi legali di CAL si riporta anche altro stralcio altrettanto eloquente dell'intercettazione telefonica n. 196 del 15.2.2012 registrata con l'avv. Carmen Leo, dove si discute delle criticità riscontrate in relazione alle assegnazioni dei contratti:

*Leo:* ***stavo dicendo sai quando hai anche proprio la sensazione fisica che non va bene? cioè che...***
*Perez: si...si...no ho capito...ho capito*
*Leo: io ormai sono entrata in questo loop (fon.) infatti poi io insomma gliel'ho detto cioè...alla fine...* ***per carità cioè vorrei che le cose che noi facessimo non avessero mai delle controindicazioni così non è... eh in tutto quello che facciamo abbiamo dei grossi rischi cioè...***
*Perez: si*
*Leo:* ***...magari...riusciamo a eliminarne qualcuno***
*Perez: questo è pacifico (fon.)*
*Leo: però va bè senti non so...mi sembrava anche abbastanza...cioè quando gli stavo parlando*
*Perez: no...no ...ma io eh*
*Leo: m...mi sembrava abbastanza tranquillo*
*Perez: stamattina sono stato da lui (inc. le voci degli interlocutori si sovrappongono)*
*Leo: e anche abbastanza....*
*Perez: stamattina tranquillo, poi son stato molto...****cioè molto aperto nel senso guardi voglio dire che se decidiamo di revocarla cioè preferiamo i tre lotti che forse, voglio dire è anche più proporzionato non è un problema, non posso farlo in mezz'ora però lo faccio....no no no ma io non voglio...non voglio al***

***massimo facciamo come diceva Carmen ieri sera...eh....rinforziamo un attimo il contratto però prima voglio...voglio parlare con....con l'Ernesto*** **(Stajano – n.d.r.)** ***vediamo un po' cosa ne pensa...punto voglio dire*** *(inc. le voci degli interlocutori si sovrappongono)*
*Leo:* ***perché io poi in realtà cioè la...la...la soluzione anche di mediazione l'ho trovata anche io no un po' cioè dicendo rin... rinciccioniamo il contratto...!***
*Perez: si*
*Leo:* ***oggettivamente scrivere così Pier è un po'... bruttino cioè***
*Perez: si...si...no voglio dire ma quello voglio dire possiamo farlo quando vogliamo cioè*
*Leo: eh*
*Perez: eh...non è un problema*
*Leo:* ***ma infatti io quando ti ho guardato ho visto la tua faccia non ho insistito sul ri...revochiamo la gara magari se avessi insistito...***

A tali pratiche è aduso anche **l'avv. Fabrizio Magrì,** come si evince in modo particolare dall'esame della vicenda inerente l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento di attività di consulenza legale in favore della società AREXPO Spa (trattata specificamente al capo 29), il quale nel corso della telefonata n. 94 del 9.2.2012 informa **Perez** che:

***ho convenuto con l'ultimo incontro che ho avuto con Rognoni e facciamo un'attività 2012 per le restanti attività compreso il diritto di superficie AREXPO-EXPO",con il responsabile dell'ufficio gare di ILSPA che risponde: "... pero bisogna che ti coordini un attimino con Cecilia[16], perché l'idea era quella di metter dentro quello fatto e quello che tu andrai a fare prima che noi faremo la procedura per affidare tutto quello che affideremo e..... su AREXPO, ok, capito nel caso poi in cui tu risulterai vincitore di quella procedura andrai avanti tu capito (...)perché se no perché lei me l'ha preparato sia l'oggetto futuro che l'oggetto passato no quindi le due cose devono essere coordinate... per me va bene tutto cioè per me potrebbe scrivere quello che volete capito non è non è un problema per me capito".***
La conversazione proseguiva ed affrontava sempre il tema della valutazione degli importi economici dei contratti, vale a dire quello già affidato (mediante affidamento diretto) nonché di quello all'epoca ancora da assegnare:

***(...)***
***Fabrizio: un' altra cosa un'altra cosa che ti volevo dire era questa, ma quella quella m.....valutazioni degli importi fatta a ore***
***Perez: si***
***Fabrizio: che poi alla fine viene quell'importo lì***
***Perez: se***
***Fabrizio: è una valutazione perché poi c'è la portiamo dietro anche.....***
***Perez: non, non abbiamo fatto una valutazione a..... cosa aspetta, questa qui di questo contratto qua?***
***Fabrizio: e***
***Perez: e si perché non l'avevo il valore delle pratiche ..... la portiamo be d'altra parte voglio dire bisogna tirare fuori il valore delle cose cioè per fare quello, cioè questo qui è un affidamento diretto in economia è stato fatto cosi sulla base di quello che si pensava fosse l'impegno, sull'altro bisognerà tirare fuori il valore dell'aree qualcosa e devo inventarmi e allo stesso modo di come ho valorizzato la***

16 Si riferisce a Cecilia Felicetti, già responsabile dell'*Area Project Financing* di IL-Spa e nominata Direttore Generale di AREXPO Spa.

***gara di ca.....cioè anche perché voglio dire gli importi sono diversi e....quindi non è che posso tirar fuori .... cioè capito a ore quindi avrò bisogno del valore.....***

Questo *modus operandi* non riguarda solo gli incarichi legali ma è esteso ad altre tipologie di conferimenti a beneficio dei professionisti di fiducia di Rognoni, come testimonia inequivocabilmente anche l'intercettazione ambientale n. 246 del 10.7.2012 nella quale Perez parla specificamente dei contratti dell'ing. Chiarvetto Alberto:

"*Perez al minuto 6:21* ***dice: "Lo schema di gioco è questo!" e quindi passa a dettare ad una persona di sesso femminile una serie di importi da suddividere tra ILSPA e CAL. In proposito Perez nomina tale CHIARVETTO e dice di segnare 38 e 4 (verosimilmente 38.400 euro) su ILSPA e 38 e 4 su CAL.***
***Poi passa a BOMBICINI e dice di segnare 25.160 si ILSPA e 25.160 su CAL e poi DS (la società di PANIZZA Paola) 39 e 6 su ILSPA e lo stesso importo su CAL per un totale complessivo di 190.000 euro.***
*Dopo aver dettato questi importi Perez dice che* ***"è chiaro lui deve fare la gestione"*** *(non dice chi - n.d.r.),* ***BONVICINI deve fare la gestione e poi "ci sono i due sfigati... gli operativi...".***
***Perez successivamente indica alla donna una tabella e le dice che dentro ci sono i tre contratti di ILSPA e i tre di CAL e c'è anche la tabella che le indica e che adesso la donna deve andare da lui (CHIARVETTO – n.d.r.) per dirgli : "questa qua è la tabella, guarda gli importi se ti van bene, però devi mettermi a posto l'oggetto.*** *La donna chiede da chi deve andare e Perez le dice da CHIARVETTO al quale deve dire:* ***"Vedi che tutti i contratti sono uguali, son divisi in due parti, ok. Al 2.2 c'è descrizione dei sistemi informatici aziendali...*** *poi incompr...." prosegue Perez dicendo:* ***"Deve aggiornare la descrizione dei sistemi su tutti e sei i contratti, aggiornare la descrizione dei sistemi, ok... sì è previsto anche per CAL su tutti e sei i contratti..."*** *La donna chiede se il punto da aggiornare è il 2.1. e Perez risponde affermativamente aggiungendo: "dove c'è la parte su sfondo verde... quella è la parte dei sistemi. Al 2.3 invece, la parte su sfondo celeste, queste qui son le prestazioni... "****perché prima c'era un contratto unico per tutto." La donna dice: "Viene spacchettato" e Perez risponde: "Bravissima!, Deve spacchettarlo sulla sua gestione, sullo sviluppo di Roberto (BONVICINI – n.d.r.) e sulla parte operativa... Dopo che ha fatto questa operazione qui, rimetto a posto il titoletto, se gli importi gli van bene, ci diamo e chiudiamo i contratti"***

Nel capo 61 è contestato anche, in concorso con la truffa aggravata, il delitto di **abuso d'ufficio**, attesa la diversa obiettività giuridica : il reato di abuso di atti d'ufficio è rivolto a garantire la tutela del regolare svolgimento dell'attività della PA, quello di truffa la difesa dell'integrità del patrimonio del soggetto passivo. Sul punto, oltre alla giurisprudenza già riportata in relazione alla possibilità di concorso fra il reato di truffa aggravata e quello di turbata libertà degli incanti, si richiama anche la sentenza n. 23628 Cass. Sez. II penale del 20.5.2010, che riconosce anche il concorso del reato di abuso di ufficio da parte del PU (quale è nella specie ILSPA) al fine di procurare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (in questo caso al soggetto privato POLIEDRIKA srl) con il reato di truffa aggravata, quando il profitto sia stato ottenuto mediante artifici e raggiri. La sentenza nello specifico parla di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cp , ma è indubbio per la Suprema Corte che tale ipotesi di reato rappresenti una figura aggravata del delitto di cui all'art. 640 cp.

Ricorre, infine, la fattispecie di cui all'art. **479 in relazione all'art. 476 c.p.** laddove, come ha ritenuto il PM, è stato possibile verificare anche una azione diretta alla **artificiosa**

**retrodatazione delle delibere a contrarre** sottoscritte da Rognoni d'intesa con Perez ed i diretti beneficiari del servizio, talora finalizzata a saldare nel tempo fittiziamente la volontà negoziale dell'ente in modo da precostituire i presupposti di fatto e diritto tali da giustificare, in astratto ed a distanza in verità di alcuni mesi, la stipulazione dei contratti in favore degli stessi beneficiari, con lo scopo di procrastinare negli anni la assegnazione del medesimo servizio e la conseguente elargizione delle utilità. All'esito delle indagini – confermate sul punto da un'apposita consulenza tecnico-informatica (cfr. nota Ing. Bedarida) – sono state ricostruite dal PM numerose ipotesi (20 capi) di tale reato, punibile fino a sei anni di reclusione.
Se non può dubitarsi della qualità di ente pubblico in capo a ILSPA e CAL ai fini dell'aggravante speciale della truffa[17], va anche affermato che la delibera a contrarre – atto che caratterizza la fase pubblicistica della attività contrattuale della PA – da parte del rappresentante o funzionario delegato dell'ente pubblico – integrano certamente atto pubblico formato da pubblico ufficiale.
La alterazione della data – costituente sotto altro aspetto artifizio per la truffa e il turbamento d'incanto – costituisce certamente una falsità ideologica e non certo innocua.
Anche su tale punto tutti gli indagati risultano perfettamente consapevoli che all'interno degli enti vi sia una costante pratica di *mutatio veri* degli atti relativi, quale consueto stratagemma per risolvere ogni complicazione insorta e definire ostacoli procedimentali in modo da non far risaltare all'esterno i trattamenti di favore architettati. L'analisi di queste pratiche illecite trae origini prevalentemente dall'esame del pc di Perez; si riporta a titolo di esempio anche una conversazione telefonica estrapolata dalla vicenda c.d. "*Poliedrika*" meglio esaminata più innanzi e che riferisce proprio il pensiero di Perez su questo tema in generale ad uno con l'atteggiamento sfrontato con cui egli rassicura il suo interlocutore di potere sbrigativamente definire la questione appunto mediante un intervento di artificiosa retrodazione degli atti della stazione appaltante.[18]

***ORLANDO**: sì.. il problema è che credo che il ..(INCOMPRENSIBILE)..non so se riesce a ...non lo so io sui numeri non...non so che dire ecco*
***PEREZ**: cioè adesso ...su questo ti rispondo,* ***seconda cosa, non gli darei l'atto aggiuntivo perché dall'atto aggiuntivo viene fuori che ti han dato anche l'AUDITORIUM e il 39° piano e il 38° eh...***
***ORLANDO**: ah ah ah ..*
***PEREZ**: quindi io non glielo darei il rinnovo...*
***ORLANDO**: eh ma come facciamo ...*
***PEREZ**: ..(INCOMPRENSIBILE)...*
***ORLANDO**: e come facciamo però a dirgli che...*
***PEREZ**: al massimo ci inventiamo delle let...se ce le chiedono ci inventiamo delle lettere, gli fate le lettere, gli faccio delle lettere datate ... in cui si di ..si dice che ....si intende rinnovato per un altro anno...capito!*
***ORLANDO**: ok....va bene...*
***PEREZ**: punto! alle medesime condizioni, chi se ne fotte!*
***ORLANDO**: va bene ...cioè non....*

[17] Cfr. da ultimo Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 42408 del 21/09/2012.
[18] Trattasi della conversazione delle ore 19:19, sull'utenza mobile n. 347-6704424 di Perez Pierpaolo, laddove veniva intercettato il colloquio n. 1216 con l'avv. Orlando Barbara, collaboratrice dello studio legale Magrì, in cui si discute della problematiche connesse al rinnovo del servizio offerto in Regione alle sorelle Daccò.

Sempre con riferimento al reato di falso in esame, in due casi il PM ha correttamente ravvisato l'ipotesi più grave di cui **all'art. 476 II comma c.p.** quando gli indagati sono riusciti a falsificare *in toto* i verbali di gara (cfr. capi sub nn. 64 e 66 riferiti alla vicenda "Ospedale S. Gerardo"),da ritenersi atti pubblici facenti fede sino a querela di falso e con ciò integrando l'aggravante che innalza nel caso la pena edittale prevista sino a 10 anni di reclusione.

In conclusione: per ogni vicenda contrattuale il PM ha di regola correttamente contestato il concorso tra loro i seguenti reati:
- art. 353 ovvero – nel rispetto del divieto di irretroattività ma con l'avvertenza di cui alla precedente nota n. 6 – 353 bis c.p. per la turbativa;
- truffa aggravata ai danni della Regione;
- falso in atto pubblico, artt. 479-476 ovvero 476 co. 2 c.p., secondo i casi.

**Reato associativo (capo 1)**

La disamina delle risultanze investigative del presente procedimento consente anzitutto di individuare una struttura illegale stabilmente operante all'interno di due enti pubblici, ILSPA e la controllata CAL, operante con finalità di dispiegare una costante azione elusiva dei principi di trasparenza e libera concorrenza posti a base della attività negoziale della P.A.
All'interno di questi enti detta struttura opera su due piani: da una parte si riscontra una ristretta cerchia di professionisti (addetti, ma, non solo al servizio legale) clandestinamente ed indebitamente insediatisi da lungo tempo all'interno dell'amministrazione con il compito di porsi senza sosta al servizio del Direttore Generale **Antonio Rognoni**. Essi si adoperano con lo scopo di accaparrarsi il maggior numero di commesse pubbliche dando nel tempo vita ad un organismo parallelo costituito da consulenti esterni di esclusiva fiducia di quest'ultimo, a cui essi risultano legati da un rapporto personale e fiduciario in grado di sostenersi a dispetto della regolarità delle procedure ed in via autonoma rispetto alle oggettive e funzionali esigenze dell'ente.
Dall'altra parte si assiste più in generale per opera di tutti i partecipi ad azioni dirette ad intervenire a vario titolo sulle procedure ad evidenza pubblica condotte ed amministrate dalla struttura regionale, anche riferite ad appalti per opere di rilevanza strategica per il territorio, che appaiono gravemente turbate nella fase di scelta del contraente secondo le illecite indicazioni di favore sostenute dai funzionari stessi.
Di questo sodalizio Antonio Rognoni, Direttore Generale di ILSPA, si presenta senza dubbio capo e promotore: lo evidenziano i risultati delle indagini e gli stessi compartecipi i quali più volte ribadiscono come le ultime determinazioni sulla distribuzione degli incarichi spettino sempre al predetto, nonché lo stesso complessivo atteggiamento dei consulenti i quali mostrano una silente "*flessibilità*" nella modalità di esecuzione degli incarichi rispetto alle richieste del Direttore Generale; in definitiva, e ciò appare in effetti il dato dirimente dell'inchiesta, la situazione privilegiata assicurata a taluni protagonisti delle condotte in commento deriva esclusivamente dalle personali preferenze di quest'ultimo. Cosicchè, a dispetto delle esigenze funzionali dell'Ente in relazione al contenuto degli incarichi conferiti, per lo più riferibili all'attività delegata dalla Regione Lombardia ad ILSPA e CAL, questa struttura opera in effetti con scarso margine di autonomia, quasi esclusivamente al servizio e dietro istruzione del Rognoni.

Il PM riporta il testo di diverse intercettazioni (telefoniche ed ambientali) che, insieme con l'esame di alcuni documenti acquisiti, sottolineano la funzione essenziale e risolutiva rivestita dalla figura di Rognoni; questi elementi di prova forniscono, poi, al contempo, anche una prima disamina sul ruolo di decisiva compartecipazione al sodalizio dei suoi più stretti collaboratori, Perez Pierpaolo, responsabile dell'ufficio gare di ILSPA e dei consulenti esterni Carmen Leo, Fabrizio Magrì,De Sio Sergio, Primerano Salvatore e Romitelli Giorgia, nonché di Malandra Maurizio

Emerge, allora, come sia il Rognoni a determinare, quantomeno a livello programmatico laddove egli non intervenga, come non di rado accade, sulla specifica commessa pubblica, numero ed identità della ristretta cerchia dei consulenti esterni, distribuzione dei loro incarichi con i relativi importi, decorrenza e durata contrattuale; è sempre quest'ultimo poi a stabilire da ultimo le procedure da seguire per l'assegnazione degli incarichi fornendo ai suoi collaboratori il nulla osta finale sull'aggiudicazione delle grandi commesse infrastrutturali appaltate da ILSPA, influendo pesantemente anche sulle scelte operative delle società sottoposte al regime concessorio di CAL.

E' esplicativo un passo dell'intercettazione n. 3511 del 17 aprile 2012, dove Primerano Salvatore, altro fidato consulente esterno di ILSPA, prova a spiegare ad un suo conoscente, tale Berlucchi Nicola, i meccanismi che in via generale regolano le linee di condotta da seguire per far parte stabilmente della cerchia dei consulenti esterni dell'ente:

"*... è una realtà, Infrastrutture, diciamo... abbastanza flessibile nel senso che è abituata a perseguire i risultati,* ***per cui le persone di cui solitamente si contorna son persone che poi le seguono in questo percorso, per cui persone troppo rigide... alla fine trovano qualche difficoltà****... loro si contornano di persone che capiscono e che sanno che possono interloquire [...] se c'è un problema si affronta, ma non si mettono i bastoni tra le ruote perché tu sei il validatore, per esempio, il collaudatore. Questo voglio dire, quindi* ***se tu, secondo me, gli trasmetti queste due cose loro mi pare che anzi siano ben disposti***".

Parimenti nell'intercettazione telefonica n. 623 del 15 marzo 2012 tra Perez e l'avv. Aliverti Francesca si trae conferma della impraticabilità per qualunque diverso soggetto esterno alla cerchia dei soliti legali di accedere al mercato degli appalti dei servizi legali (***"non si possono mai dare incarichi fuori dalla cerchia dei legali che usualmente operano"***), oltre al ruolo preminente di Rognoni, cui spettano le decisioni finali sulla distribuzione degli incarichi, come rivela indirettamente lo stesso Perez: ***"devo tornare da qualcun'altro a dirgli che ti devo dare più soldi cioè... adesso glielo dico...vai a parlare con Rognoni..."***.

Esplicito sul punto è sempre Perez con l'avv. Leo nell'intercettazione telefonica nr. 195-199 del 14 febbraio 2012. I due discutono nell'occasione delle future assegnazioni dei servizi legali di ILSPA e CAL Spa ed il primo ricorda appunto come le determinazioni finali sugli incarichi ed i relativi importi spettino al D.G. :

"*Carmen, però, lui lì ha fatto una scelta netta di campo vuole tenerlo separato eh (...) quello che io gli ho detto è che voglio dire c'è una certa situazione di preoccupazione no, e gli ho detto che tu ho immaginato (fonetico) il fatto che saresti anche disposta a rinunciare all'eventuale contratto su ILSPA, voglio dire, tenendoti (inc.le) solo EXPO e facendo poi il discorso Pedemontana su Cal... al che lui mi ha risposto: "Va beh capisco lo slancio ma cioè le cose restano quelle che decido io e gli importi sono quelli che decido io punto (...),di questo però bisogna che ci... ne parliamo assieme o gli parli tu, e... cioè la risposta è stata "gli importi li decido io (...) cioè sai come è no? poi alla fine è lui che decide (...)*".

Ancora nella conversazione nr. 94 del 9 febbraio 2012 Magrì spiega a Perez i termini della definizione degli accordi già conclusi direttamente con Rognoni per l'affidamento stavolta dei servizi di assistenza legale della società AREXPO (riferimento al capo 29).
Quest' ultima intercettazione mostra altresì come Rognoni interferisca anche in ambito decisionale estraneo alle sue competenze; egli nell'occasione interviene con decisione, come si vedrà meglio in seguito, sul Direttore Generale di AREXPO Spa, CECILIA Felicetti, già responsabile dell'Area Project Financing di ILSPA.
Ruolo e compiti di Rognoni in relazione all'assegnazione degli incarichi si evincono poi esplicitamente nella parte in cui vengono rappresentate le manovre occulte finalizzate a pilotare gli affidamenti tecnici presso le direzione lavori nell'ambito delle opere di realizzazione della c.d. "*Piastra Expo*" (incarico affidato ad ILSPA): nell'occasione i documenti informatici rinvenuti nel pc di Perez e le intercettazioni hanno dimostrato come i soggetti assegnatari fossero già stati individuati con largo anticipo e solo previo nulla osta dell'indagato rispetto all'emanazione del bando di gara che era in quel momento in fase di predisposizione[19].
Le intercettazioni hanno a loro volta attestato congiuntamente lo svolgimento e l'esito delle trattative clandestine dirette sempre da Rognoni attraverso le quali si era giunti alla composizione del documento sopra richiamato.
Tra le tante conversazioni intercettate sul punto per esigenze di sintesi si richiama l'intercettazione ambientale n. 1861 e segg. registrata all'interno dell'ufficio dell'indagato il 25.7.2012[20] (Riunione tra Rognoni, Porro Alberto e Perez avente ad oggetto l'impostazione e la formazione dell'organigramma per la costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori della Piastra Expo). Il dialogo risulta davvero significativo; esso sintetizza il metodo con cui il D.G. detta con autorità ("*...dai, per me va bene...*") le modalità con cui compilare l'elenco dei suoi fornitori, solo abbozzato dal Perez; essi sono definiti dagli interlocutori "*amici*" dato che negli uffici pubblici "*girano sempre gli stessi...come sanno tutti...!*". Si evidenzia anche come Rognoni si renda ben conto del pericolo che siffatto elenco possa essere rivelato all'esterno e rimprovera pesantemente il Perez che invece è solito "*scrivere queste robe*" sul suo computer.
Il D.G. impone anche la esclusione di tale Porzio ("*non lo voglio più tra i coglioni!*"), in quanto giudicato non gradito "*nella cordata che a te può andar bene!*".
Nell'ultima parte della registrazione sono icastiche le espressioni adoperate dall'indagato quando egli dispone, d'accordo con gli interlocutori, che sul punto si dia corso ad una gara che dovrà essere del tutto fittizia: il bando sarà appositamente generico, con avviso on cline di dimensioni ridotte, con termini di scadenza che cadano nel periodo estivo, all'esito del quale Perez dovrà "*fare finta di fare le sue valutazioni e metter giù un verbalino...*".
Altri colloqui intercettati allo stesso modo testimoniano l'azione penetrante e dirigista imposta da Rognoni nei confronti anche dei propri consulenti di fiducia. Lo ricorda senza mezzi termini lo stesso indagato con espressioni così univoche da risultare più esplicite di ogni commento.
Nella intercettazione ambientale n. 2570 del 2.8.2012 questi discute con la Leo e Perez, e così ammonisce i suoi interlocutori: "*Io ho la netta percezione che voi siete bravi e date l'anima e io ve ne do adito, ma che non riuscite più a ascoltare il mio parere come vincolante! Io pretendo*

[19] L'acquisizione del documento informatico avviene all'atto dell'accesso della pg delegata negli uffici di ILSPA il 3 ottobre 2012 per l'esecuzione delle relative perquisizioni e sequestri disposti da questa A.G.

*che sia vincolante!*". Ancora il 31.7.2012 egli si rivolgeva al telefono (n. 7225) a Carmen Leo: "*... io pretendo di più, che la , gente che lavora con me, lavori con la mia testa...!*".
Analogamente emblematico il commento formulato dall'avv. Carmen Leo durante il colloquio tra presenti tenuto con Perez avvenuto il 2.8.2012 , in cui i due discutono della ennesima pretesa di Rognoni di far siglare dai legali, solo a copertura della legittimità del proprio operato, tutti i documenti a sua firma:
"*...questa cosa... no, ma sei fuori di testa perché allora se è un problema di responsabilità della persona, perché io altro non vedo, no, allora tutte le forzature che lui ci impone di fare... Peggio per lui! Qui facciamo le cose così, perché lui ce le dice e vuole la mia sigla?...*".
Sono poi emersi episodi di turbativa in cui si sono verificati altri gravissimi condizionamenti della regolarità della procedura di aggiudicazione di appalti gestiti da ILSPA, innanzi più diffusamente riportati.
In tale contetso degne di menzione sono alcune intercettazioni legate alla vicenda dell'assegnazione degli appalti dell'Ospedale San Gerardo, dettagliatamente trattata con riferimento ai capi d'imputazione dal n. 63 al n. 66 giacché si ottiene l'ennesima verifica del ruolo rivestito da Rognoni anche nel decidere in ultima battuta il proprio gradimento sulle aggiudicazioni dei grandi appalti indetti da ILSPA.
Addirittura nel caso di specie sono stati impiegati dei commissari di gara "*ombra*" appositamente scelti tra i consulenti esterni più fidati della cerchia ristretta secondo le indicazioni di Rognoni; egli nell'occasione ricorre, sempre indebitamente, al fidato Ing. PRIMERANO Salvatore, cui fa esaminare le offerte dei concorrenti, dopodichè influisce pesantemente sulle loro valutazioni per sovvertire i punteggi da questi già peraltro indebitamente predisposti in relazione all'esame delle offerte tecniche.

Da ultimo si riporta il comportamento manifestato da Rognoni all'esito della aggiudicazione dell'appalto per la "Piastra Expo"[21] in favore del raggruppamento capeggiato dalla azienda *Mantovani* grazie ad un ribasso su base d'asta giudicato eccessivo da alcuni commentatori e da organi di stampa. Si dà conto allora di alcune sollecitazioni ricevute dai vertici della Regione Lombardia che in sostanza sembrano rimproverargli di non fare abbastanza per fornire un segnale concreto all'esterno tale da venire incontro alle preoccupazioni manifestate sul punto anche dall'allora Presidente Formigoni attraverso un comunicato stampa proprio in merito al ribasso economico formulato dall'azienda assegnataria.
In verità il vero obiettivo, come ammette al telefono Paolo Alli, all'epoca sottosegretario alla Presidenza pro tempore della Regione con delega sull'Expo, sembrava essere quello di tutelare l'immagine della giunta condotta dal Presidente Formigoni dopo le sue esternazioni del 19 luglio.
E' lo stesso Alli a parlarne esplicitamente prima nel corso della telefonata n. 12488 del 23.7.2012:

"*tutto il casino che abbiamo messo in piedi con le dichiarazione di Formigoni... adesso noi abbiamo fatto esporre Formigoni molto pesantemente è chiaro che se viene fuori volemosi bene non c'è nessun problema è una sconfitta politica evidentemente*" ;

[21] Trattasi in particolare dell'affidamento di lavori rientranti nel lotto delle opere funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale del 2015 in cui ILSPA è sempre stazione appaltante.

e successivamente nella conversazione n. 13171 del 31.7.2012:
*"senti a sto punto qui non so bene che cazzo dire, nel senso che ....il problema è che il .....la polemica che ha fatto Formigoni rischia di restare lettera morta, cosa che lui non tollera...inventatevi qualcosa, qualche protocollo in più qualche controllo in più che possa portare a dire, le preoccupazioni espresse che erano nell'interesse di tutti hanno condotto... vi inventate due o tre cose che si vendono mediaticamente anche dicendo, guardate le preoccupazioni espresse dal Commissario Generale erano volte ad alzare il livello di guardia... bisogna però che lui ne esca a testa alta dicendo "io ho segnalato un problema reale" .*

A quel punto Rognoni esigeva dai più fidati collaboratori iniziative tese ad ottenere forzatamente dall'appaltatore (facendole invece figurare formalmente come iniziative assunte su base volontaria e responsabile) delle garanzie accessorie manifestamente non dovute oltre alla rinuncia dello stesso a ricorrere ai subappalti, contrariamente a quanto dichiarato dalla stesso appaltatore in sede di gara.
Iniziative che vengono commentate in tono decisamente critico dalla Leo e da Perez; la prima le definisce illecite: "***son tutte turbative, son tutte abusi...***"[22] ; il secondo comprende che esse hanno quale finalità principale quella di far risaltare la disponibilità e la affidabilità del Direttore Generale rispetto al contesto politico di riferimento: "***alla fine, tutta questa cosa serve solo a fare in modo che lui porti a casa un risultato in più, che lui vinca 2 a 0 , che la REGIONE vinca 2 a 0, e che loro siano i piu fighi del mondo, ok..***" (questo il commento di Perez che ne discute con l'avv. Manuela Bellasio nell'intercettazione telefonica n. 2863 del 1.8.2012).
In termini ancor più espliciti egli sin esprime con la predetta Carmen Leo quando sostiene nell'ambientale n. 3460 del 2.8.2012 la ditta aggiudicatrice dovrà sottostare alle sue richieste: "***il problema è che vogliono ricattare Mantovani... se non mi fai le garanzie io non ti aggiudico***"
.
E poco più tardi sempre Perez riporterà il pensiero del direttore negli stessi termini con Silvia, sua collaboratrice dell'ufficio gare nel corso dell'intercettazione ambientale n. 3465: "***... tra l'altro stamattina m'ha detto che sembra che vogliono ricattarlo, cioè se non fai così non ti aggiudico la gara... siamo al delirio mistico...***

**Pierpaolo Perez**, responsabile dell'ufficio gare di ILSPA, costituisce altro personaggio decisivo che organizza ed indirizza l'azione del sodalizio interessandosi senza sosta della esatta distribuzione degli incarichi e trattando di persona con tutti i consulenti esterni, nonché si adopera per escogitare ed adottare soluzioni amministrative al fine di strumentalizzare la normativa di settore riferita alle procedure di evidenza pubblica, di continuo manipolata in vista degli interventi illeciti programmati. Agisce con margini d'azione relativamente ampi e risponde anch'egli di quasi tutti i capi.

All'attività illecita sistematica collabora anche **Malandra Maurizio** quale direttore amministrativo con poteri di verifica e controllo di tutte le determine emanate dall'ente e che si attiva, come si vedrà, in particolare per impedire che all'interno degli uffici possano verificarsi

22 Conversazione ambientale n. n. 2569 del 2.8.2012.

condotte tali da porre in pericolo la struttura od anche il singolo partecipe rispetto ad ingerenze esterne.

Gli Avvocati **Carmen Leo e Fabrizio Magri** dal canto loro risultano inseriti stabilmente da lungo tempo nel medesimo contesto delittuoso; tra tutta la schiera di consulenti risultano privilegiati da Rognoni che ripone in loro massima fiducia ricevendone altrettanta disponibilità nel compimento delle sue prescrizioni. Essi sono praticamente in servizio da anni all'interno degli enti pubblici, e da un lato sono beneficiari di un numero di commesse pubbliche così spropositato da dovere essere gestiti ed espletati di fatto da altri professionisti estranei agli atti gara ed anch'essi ivi trasferiti.
Dall'altro lato, inoltre, nonostante siano al contempo impegnati a raccogliere le illegittime indicazioni dei funzionari, insieme ai loro coadiutori, sono interpellati di continuo e contribuiscono ad escogitare soluzioni tecnicamente adeguate rispetto alle illecite finalità preordinate dalla struttura. E così entrambi risultano più in generale così addentro ai meccanismi di azione degli enti da essere in grado di condizionare pesantemente la trasparenza ed imparzialità della relativa funzione amministrativa, intervenendo nella stesura degli atti di indirizzo fondamentali, nella predisposizione e gestione degli atti di gara, nonchè delle conseguenti diffusissime turbative dei relativi procedimenti di assegnazione.
La stabile collocazione di detti professionisti esterni all'interno degli uffici dell'ente con tutti i loro numerosi collaboratori e strumenti da lavoro è comprovata da numerose intercettazioni e dai documenti rinvenuti da cui si ottiene conferma della presenza fissa di svariati personaggi esterni da loro radicati mentre vengono sorpresi nell'atto di assistere i funzionari pubblici nella predisposizione degli atti programmatici, dispositivi e negoziali dell'ufficio pubblico.
Addirittura nel corso delle perquisizioni degli uffici di ILSPA del 3 ottobre 2012 sono state ritratte le targhe identificative degli avvocati Leo e Magrì poste sulle porte d'ingresso degli uffici del 4° piano della sede di ILSPA ,da cui si ricava come la struttura avesse loro messo a completa disposizione interi spazi logistici e strumenti tecnici societari.
Questi professionisti esterni sono d'altra parte espressamente considerati dallo stesso Perez veri e propri "*dipendenti*", come rivela nella conversazione tra presenti n. 529 del 12.7.2012[23], quando parla in modo specifico dell'attività svolta dai consulenti legali: "***...l'80 per cento è lavoro per noi... son nostri dipendenti!***".
E come meglio si vedrà innanzi, quasi tutti i consulenti beneficiari si affollano negli uffici di ILSPA con tutta la schiera di colleghi e collaboratori e ciascuno finisce con l'interagire senza titolo in questioni riservate ovviamente all'ente.
Mentre magari, come si vedrà trattando dei reati fine, in taluni casi lo stesso studio legale effettua consulenze per le imprese che concorrono alle procedure pubbliche bandite dalle stesse ILSPA e CAL.

Tra coloro che debbono essere considerati "*dipendenti*", inseriti in questo contesto e quindi in posizione altrettanto privilegiata, vi sono anche i legali **Romitelli Giorgia e De Sio Sergio**. Essi risultano da tempo beneficiari di numerosi incarichi pubblici e stabilmente in contatto con i funzionari a cui offrono la loro prezioso ed ininterrotto sostegno alle trame illecite disegnate in cambio dei profitti conseguiti.

---

[23] Intercettazione ambientale 4° piano Ufficio Perez- RIT 1837/12.

Vi è d'altra parte prova documentale dell'inserimento dello studio DLA PIPER della **Romitelli** all'interno di ILSPA al fine di partecipare con posizione di massima rilevanza alla spartizione delle commesse.
Nel c.d. "*MASTER CONTRATTI LEGALI*" (cfr. all'allegato informatico 16), il Perez aveva inserito il file denominato "*proposta inserimento DLA*" (allegato informatico 23); ebbene già la mera denominazione del documento appare di per sé eloquente, ma la visualizzazione del contenuto chiarisce inequivocabilmente le reali finalità dello schema e la esatta rilevanza dei partecipi Leo, Magrì e Romitelli all'interno di ILSPA.
Si tratta di un documento che svela anche quanto minuziosa fosse la pianificazione degli incarichi da conferire anche nei dettagli; essa rileva anche un interesse ad equilibrare la suddivisione delle elargizioni anche attraverso la formulazione di due diverse ipotesi contrattuali, con la previsione degli importi economici da corrispondere.
Sono preventivamente pianificate anche le decorrenze e le scadenze contrattuali, il loro oggetto e l'impiego in pianta stabile in ILSPA e CAL di collaboratori dei tre studi legali (LEO, MAGRI' e DLA PIPER), come si evince dal documento sotto riportato estrapolato ancora da uno dei file costituenti **l'allegato informatico 16**.
Anche nel dialogo seguente tra Perez e l'avv. Giorgia Romitelli (stralcio dell'intercettazione telefonica n. 230 del 17.2.2012) emerge la volontà del primo di assicurare in futuro un sempre maggiore stabile collocamento della Romitelli in ILSPA grazie alla disponibilità di Rognoni, non menzionato espressamente dal primo ma senza dubbio evocato nelle sue parole:

(...) *PEREZ: ...sono riuscito a parlarci eh quando...mercoledi...mercoledi... ok... e vuole che lavori tu... in ogni caso bisogna che ti parla perché... insomma c'è ci sono... delle cose da chiarire anche sul futuro ... io ho garantito assolutamente che questo.... che questo non è e gli ho detto che c'è una persona che ci lascia a fine febbraio però tu ti sei già adoperata... immediatamente per sostituirla per garantire i livelli richiesti eh.. lui mi ha detto questo va bene però forse era meglio che non accennavi questa cosa ai tuoi, perché... sono discorsi fra noi quindi... ho garantito assolutamente che non è in discussione la loro prestazione professionale perché... mi sembrerebbe assolutamente assurdo, mi ha detto si si no e va bene però voglio dire certe cose... è meglio non dirle... a ai junior... punto a capo è finita.*

**De Sio Sergio** risulta dal canto suo destinatario da lungo tempo di un numero elevato di incarichi legali e manifesta anch'egli massima disponibilità a realizzare le finalità del sodalizio in cambio di ingenti e continuati profitti. Particolarmente vicino al collega Magrì oltre che proveniente, come spiega il PM, dai medesimi contesti relazionali, egli è determinante anche per la realizzazione delle condotte di favore organizzate nel corso dei procedimenti di gara gestiti dagli uffici pubblici in esame.
Ed in relazione agli affidamenti conferiti da C.A.L. Spa agli studi legali degli avv.ti Magrì, Leo e De Sio, vi è d'altronde prova documentale di una volontà di frazionamento condotto con la intenzione di non operare significative discriminazione economiche tra i professionisti e di rendere anche quest'ultimo costantemente partecipe delle spartizioni da compiersi.
Si rinvia sul punto ai singoli reati fine.
Questa compagine così composta, allora, ha nel tempo riservato alla realizzazione dei suoi scopi sempre maggiori sforzi, collocato mezzi e personale nella sede degli enti e posti senza sosta alle dirette dipendenze dei funzionari stessi con il compito di interagire clandestinamente nelle scelte riservate alla funzione pubblica. Al riguardo si ricordano alcune tra le numerosissime

conversazioni telefoniche e relativa documentazione custodita da Perez laddove si rileva come ciascun indagato utilizzi gran parte del tempo e delle energie professionali a discorrere delle modalità di determinazione e distribuzione degli importi e dei modelli legali da adottare per asservire, anche mediante una palese commistione di interessi, la funzione ricoperta dagli organismi regionali alla soddisfazione di interessi personali.

L'analisi dei dati d'indagine, che saranno innanzi più analiticamente esposti, mostra insomma come gli interpreti della vicenda siano intenti prima di ogni cosa a mercanteggiare gli esatti importi da distribuire tra i privati (legali) mentre solo in seguito si procede ad individuare la commessa da assegnare; successivamente si individuano, sempre di intesa, i meccanismi elusivi rispetto alla normativa di settore prestabiliti dal legislatore al fine di preservare il libero esercizio dell'attività negoziale ad uno con principi di trasparenza, rotazione ed economicità.
Numerose ed evidenti sono le tracce di accordi fraudolenti rinvenuti ed anche per esse si rinvia ai singoli reati fine.

Ma vi sono anche altri privati beneficiari del "sistema" utilizzato nel sodalizio. Il PM ad es. riporta il colloquio n. 203 del 16 febbraio 2012 registrato tra Perez e l'avv. Francesca Aliverti, dove il primo assicura in sostanza il legale sulle modalità con cui poterlo rimunerare con altri futuri incarichi ad affidamento diretto da tenersi ciascuno fittiziamente sotto la soglia dei 40.000 euro: "... *no, perché io stavo pensando, visto che adesso devo uscire con la procedura di ILSPA, no? ... cioè io quello che volevo capire è che cosa ....su cosa ti trovi meglio, cioè vuoi andare avanti con la roba vacazione e quindi poi ce la gestiamo io e te, ti faccio un po' di affidamenti sotto i 40.....cioè oppure voglio dire....e...ti faccio un qualcosa di ...di diverso... ragioniamo un secondo, noi siamo nel 2012.....siamo nel 2012, 2012.....2013.....quindi diciamo marzo.....marzo 2013, marzo 2014....un anno .....cioè, secondo te, voglio dire, ottantamila euro in 24 mesi potrebbero essere congrui?... per un eventuale contratto...*".

Ed, ancora, nell'intercettazione telefonica n. 1033 del 4 aprile 2012 l'avv. Moravia così si rivolge a Perez al fine sottolineare il rispetto degli impegni economici assunti in passato sulla suddivisione delle somme da elargirgli per ciascun incarico:
Addirittura sono sovente gli stessi personaggi esterni all'ente che suggeriscono ai funzionari le esatte modalità con le quali essi debbano provvedere in loro favore, attraverso la stesura degli atti di determina, così da garantire un apparente rispetto delle procedure di affidamento; il tutto anche tenendo ciascuno degli interessati al riparo da eventuali ingerenze o controlli da parte di organi esterni.
Un clamoroso esempio in tal senso si rinviene dall'esame della procedura negoziata indetta da ILSPA per l'assegnazione all'avv. Carmen Leo dei servizi legali in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di ILSPA nel supporto e assistenza ad EXPO 2015 S.p.A. ed al Responsabile Unico del Procedimento, argomento trattato in maniera esaustiva nell'esposizione delle fonti di prova in relazione al capo d'imputazione n. 27, a cui si rinvia.

E' agevolmente comprensibile come un tale diffuso e risalente sistema illecito non possa prolificare indenne se non ancorato anche a sofisticati e collaudati modelli di azione; anche in questa analisi il sodalizio mostra una inconsueta abilità tecnica, versatile e sofisticata, in grado di

assicurare un continuo aggiornamento delle metodologie con cui asservire le normative di settore al conseguimento delle illecite finalità.
Lo strumento tecnico-giuridico attraverso cui gli indagati si assicurano il raggiungimento dei loro fini consiste nell'affidamento di alcuni servizi, prevalentemente di natura legale, ma non solo, tra quelli indicati nell'*allegato II b)* del Decr. Lg.vo 163/06, realizzato mediante una opera di incessante e concordata alterazione od elusione dei criteri e delle modalità di assegnazione.
Le condotte fraudolente dei sodali sono consistite:
- nella sistematica omissione della procedura indicata dalla legge laddove l'ente procede all'assegnazione di un tale servizio in via diretta ovvero senza previo invito di almeno cinque concorrenti;
- ovvero, ricorrendo ad un ingiustificato frazionamento delle commesse riducendone in via strumentale gli importi al solo fine di aggirare le disposizioni del Codice in materia di trasparenza, efficacia ed economicità delle commesse pubbliche;
- ovvero ancora, omettendo, nel tentativo di mantenersi celata all'esterno, ed in particolare agli organi di vigilanza, pone in essere anche una sistematica omissione di pubblicità degli affidamenti, sebbene imposta per legge;
- ovvero ancora, specie una volta appreso dell'indagine in corso, attraverso accordi collusivi laddove il conferimento appare predeterminato addirittura ancora prima della emanazione della relativa delibera a contrarre ed in cui la formale manifestazione di scelta contrattuale è oggetto essa stessa di una oscura e preventiva pattuizione tra i funzionari ed i privati, ma assistiti da una apparente regolarità formale.
Si rinvia in proposito per l'inquadramento giuridico delle f.s. alla parte generale in diritto e, per il resto, alla descrizione dei gravi indizî di reità per i singoli capi.

A tutto ciò deve aggiungersi un ulteriore non meno allarmante profilo di illegittimità derivante dalla posizione sovente assunta dai consulenti esterni, i quali risultano rivestire il ruolo di consulente per conto dell'ente in modo da prestare assistenza legale nelle attività a questo assegnate in relazione alle procedure di affidamento ed alla successiva realizzazione degli interventi infrastrutturali, ma che spesso si intromettono senza titolo anche nella fase di gestione dei medesimi interventi per conto dei privati committenti. In altre parole la ristretta cerchia di consulenti, sempre indaffarati ad accaparrare nuove commesse ed ad effettuare uno scambio di ruoli al fine di conseguire una rassicurante gestione di comodo, tutt'altro che imparziale degli incarichi ricevuti, riescono ad ingerirsi in qualche modo in tutte le fasi procedimentali che conducono alla realizzazione dell'opera.
Ad esempio nel corso della esecuzione delle *opere di viabilità ed accessibilità all'Expo 2015*[24] è emerso come l'Avv. Leo, nominata *iure privatorum* per conto di CMB (Cooperativa Muratori e Braccianti), azienda aderente al consorzio vincitore di dette opere, carpisce senza sforzo informazioni riservate acquisite grazie alla sua appartenenza al medesimo contesto delittuoso operante in ILSPA, dall'Avv. Moravia nell'occasione incaricato da ILSPA di fornire assistenza di natura stragiudiziale nell'ambito degli stessi lavori, attivandosi poi per influenzare le determinazioni finali dell'ente medesimo intervenendo direttamente sull'attività del Moravia.

[24] Trattasi in particolare dell'affidamento di lavori rientranti nel lotto delle opere funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale del 2015 in cui ILSPA è stazione appaltante.

Così come in alcuni casi l'espletamento dell'incarico si risolve in un mero simulacro necessario ad assicurare solo una incessante opera di spartizione delle commesse in favore degli indagati; l'azione di sostegno e/o controllo che l'ente delega ai professionisti esterni viene generosamente ricompensata, ma, risulta spesso esercitata senza tener conto delle delicate esigenze pubblicistiche, che anzi risultano talora palesemente mortificate. E' quanto ad esempio accade in relazione all'intervento di recupero edilizio di *Villa Reale in Monza* (Capo 57); in particolare Primerano Salvatore era stato nell'occasione nominato da ILSPA per effettuare attività di verifica e controllo sulle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e giardini di pertinenza – primo lotto funzionale – corpo centrale.

D'altra parte l'indagine ha rivelato come della diffusa illiceità di questa generalizzata condizione ne sono consapevoli perfettamente gli stessi protagonisti della vicenda; il PM riporta al riguardo le diverse conversazioni in cui essi commentano la condizione di illegalità diffusa all'interno dell'ente. In particolare tanto i funzionari operanti quanto i privati legali beneficiari appaiono perfettamente consapevoli di aderire ad un sistema illecito ove si manifesta una costante e distorta prassi finalizzata a favorire un rapporto fiduciario con i professionisti in modo da dar vita quasi ad una sorta di "*consulenti personali*" stabilmente **al servizio riservato di Rognoni**.
Tra i dialoghi più rappresentativi si richiama la conversazione tra presenti nr. 529 del 12 luglio 2012 tra Perez Pierpaolo e Malandra Maurizio, Direttore amministrativo e Responsabile Amministrazione Finanza Controllo di ILSPA; anche quest'ultimo, in primo luogo quale incaricato di controfirmare ciascuna determina a contrarre dell'ente risulta compartecipe delle incontrastate azioni di sviamento dal fine pubblico che contraddistinguono le condotte dei dirigenti, e non solo, egli, poi, insieme ad altri funzionari esamina le pratiche vigilando attentamente sull'andamento delle illecite attività degli altri funzionari specie al fine di impedire che esse possano rivelarsi all'esterno degli uffici.
I due interlocutori discutono proprio della stabile presenza dei legali all'interno della struttura, e Malandra ammette che:
***"...siamo deboli! Anche nei confronti dell'esterno****! Se viene la Corte dei Conti pensi che scavalliamo tanto?*". Giudizio condiviso anche da Perez che ammette: "*l'unico modo per prevenire qualsiasi tipo di attacco è fare una gara, pubblicare il bando, evitare di avere qui la gente... (...) perché loro non possono! devono stare a casa loro, non possono restare (...) non devono stare qua! Se li beccano che stanno qua in modo continuativo potrebbero essere radiati! Non possono fare questo tipo di attività così (...), non devono stare qua! Punto, basta! Non c'è soluzione!*".

La stessa Leo nell'intercettazione telefonica n. 197 del 14 febbraio 2012 confessa a Perez di essere alquanto allarmata:
"...***cioè vorrei che le cose che noi facessimo non avessero mai delle controindicazioni così non è... eh in tutto quello che facciamo abbiamo dei grossi rischi cioè... magari...riusciamo a eliminarne qualcuno!***".

Ancora la Leo durante l'intercettazione ambientale nr.375 del 12 luglio 2012 confida a Rognoni che
"***...se cicciano, se ciulano all'interno del computer di Perez siamo rovinati!! ...Ci sono tutti i suoi calcoletti, se questo ha fatto il...allora deve fare il... no, cioè lui calcola queste robe...***".

Perfino gli impiegati dell'ente da un lato ed i collaboratori degli studi privati dall'altro paiono preoccupati di fronte all'uso sempre più spregiudicato di modalità procedurali tese a favorire sempre i soliti professionisti, come si ricava dall'esame della preziosa conversazione tra presenti nr. 4037-4041 registrata lo scorso 6 agosto 2012 intercettata all'interno dell'ufficio di Perez, laddove una dipendente della società si sofferma nell'occasione sulla reiterata omessa pubblicazione dei risultati delle procedure negoziate per l'aggiudicazione dei servizi legali di CAL (riferimento capo 25).
A tal riguardo il PM riporta in particolare un breve stralcio della conversazione ambientale nr. 2506 del 26 luglio 2012 laddove il Responsabile dell'Ufficio Gare invoca quanto meno una maggiore prudenza da parte degli altri funzionari nella diffusione di notizie relative ad indebiti spartizioni delle commesse, al fine di non allarmare eventuali organi di polizia o comunque esterni alla struttura.
Nel corso del colloquio, infatti, una sua collaboratrice lo avvisa circa il contenuto di una mail che stava circolando in cui si parlava esplicitamente dell'autorizzazione allo spacchettamento di progettazioni di valore complessivo pari a € 400.000. A quel punto Perez si attiva immediatamente per impedire la diffusione di tali comunicazioni che, a suo dire, erano alquanto compromettenti poiché disvelavano troppo esplicitamente che si stava illecitamente procedendo ad assegnazioni di contratti senza procedure concorrenziali.
"*donna x Perez: (...). La donna chiede a Perez se ha visto la bozza (fon.) che ha scritto (inc.). Perez chiede cosa c'è scritto e l'interlocutrice spiega che ha fatto girare (inc.) a Nicola e Bonomelli la lettera plain (fon.)* ***dove c'è scritto che stanzia l'importo indicativo di 400 mila € per l'attività di progettazione e chiede l'autorizzazione ai fini di procedere all'affidamento degli incarichi necessari o di contrattualizzare i professionisti;*** ***la donna dice che "una roba del genere non è il caso che la scriviamo" e anche Perez è concorde nel dire che: "... non deve scrivere quelle stronzate lì!"*** *La donna dice che:* ***Io gliel'ho anche detto a voce che non poteva scrivere una roba del genere... anche a Nicola ho detto che non doveva essere scritto così".*** *Perez dice che ha risposto e che ha scritto che conferma lo stanziamento della somma. La donna commenta:* ***"Vedi? Cioè è come se gli dicessimo: sì, non vi preoccupate, non facciamo la gara facciamo 10 incarichi da 400.000 euro..."***

Le medesime apprensioni si manifestano anche rispetto a personaggi che rivestono funzioni di controlli in ILSPA e che, estranei alle condotte illecite in commento, vengono guardati con sospetto e preoccupazione rispetto alla possibilità che essi possano attivarsi per contrastare l'azione del sodalizio. E' il caso ad esempio del Presidente di ILSPA, Bonetti Baroggi il cui atteggiamento critico rispetto ad un incarico già conferito all'Avv Ernesto Stajanio è giudicato nell'occasione con sospetto allarme da Perez e Malandra.
Il PM riporta l'intercettazione ambientale n. 527-529 del 12.7.2012 registrata nell'ufficio di Perez Pierpaolo al 4° piano di ILSPA; il discorso verte sul tema delle consulenze legali e questi dialoga con Malandra che così lo informava:
"***... vabè detto questo... arriviamo a un certo punto, cioè m'ha fatto vedere Stajano*** *(ride).* ***Allora mi dice: "chi è questo qua, sto avvocato... cos'ha fatto?*** Dice: ***"Eh, ha fatto lo studio di fattibilità (incompr.)" Dice: "Io voglio vedere il documento dello studio di fattibilità!"***".

Una delle presenti in ufficio, senza nascondere stupore, domandava: "***Stajano? Stajano ha fatto lo studio di fattibilità del (incompr.)?***", domanda alla quale Malandra rispondeva ironicamente: "***Lo studio di fattibilità! Guarda come rido! Lo studio di fattibilità!*** **(ride – n.d.r.)**". Allorchè

Perez interveniva dicendo: "***Ma non l'ha fatto solo lui, lui ha corso sui contenuti giudirici!...E' uno studio che ha fatto Regione Lombardia!***"; la donna (non identificata) quindi chiedeva il motivo per il quale si volesse parlare con Perez e Malandra rispondeva: "***Chi è che ha approvato lo stu... l'approntamento della fase... La Felicetti***".
La donna affermava l'innocenza di Perez nella vicenda, ma a sua volta Malandra rispondeva che il Presidente (di ILSPA) era intervenuto per sapere chi aveva materialmente conferito con discutibili modalità l'incarico all'Avv. Stajano: "*Perchè poi scende (fon.): "**Ma come è stato affidato? Qual è il criterio, perché questo qua? Capito!***".

**Da tutto quanto sopra, emerge con chiarezza come le condotte di ciascun associato non appaiono solo il risultato di una comune azione criminosa, ma manifestano anche una comune e sentita appartenenza ad un sofisticato sistema di spartizione di risorse pubbliche stabilmente consolidato.**
Ciascuno dei partecipi, in virtù di questo vincolo permanente, interagisce consapevolmente per realizzare un programma comune ben definito teso a contaminare le esigenze funzionali riservate all'ente con scelte di favore meramente fiduciarie; né deve sottacersi come in più occasioni, proprio a riprova di un comune spirito di appartenenza, tutti i protagonisti delle vicende in commento si mostrano massimamente allarmati dalla eventualità che siffatte finalità possano manifestarsi all'esterno e si adoperano, sempre di comune intesa, anche al fine di escogitare soluzioni tecnico operative in grado di prevenire pericolose ingerenze esterne alla struttura.
Trattasi, peraltro, di un **sistema che opera ininterrottamente da diversi anni;** il PM ricorda al riguardo che quantomeno dall'anno 2008 i medesimi indagati sono intenti a perpetrare le stesse condotte delittuose
Risultano, a tal fine, particolarmente significativi i prospetti scannerizzati e conservati sempre nel computer di Perez che documentano inconfutabilmente l'attività di falsificazione persino delle comunicazioni trasmesse all'Autorità di Vigilanza dei Lavori nel 2008 in relazione agli affidamenti di incarichi conferiti a società/professionisti (a partire addirittura dal 2006), documenti appositamente depurati delle voci sconvenienti che avrebbero immediatamente rivelato già all'epoca all'esterno il meccanismo elusivo del frazionamento intenzionale delle commesse utilizzato per affidare incarichi a soggetti di fiducia evitando di svolgere le gare.

In conclusione sul punto, e come meglio si comprenderà dalla disamina dei reati fine, sussistono certamente non solo gravi indizî di sussistenza del delitto associativo, ma altresì di partecipazione ad esso da parte di tutti gli indagati ai quali è ascritto.

## Incarichi legali conferiti a Magrì e Leo (capi da 2 a 9)[25]

I conferimenti trattati ai capi d'imputazione dal n. 2 al n. 9 sono avvenuti mediante l'affidamento diretto fiduciario dei servizi in favore di ***Magrì Fabrizio (e* pro quota *De Sio Sergio) e Leo Carmen*** ed hanno tutti per oggetto attività di assistenza legale stragiudiziale in relazione alla esecuzione di interventi infrastrutturali rientranti nell'ambito dell'operatività delle società a capitale pubblico ILSPA/C.A.L. Spa.

[25] Cfr. Rich. PM pp. 178 ss.

Per ciascuno dei due avvocati (e De Sio con Magrì), in concorso con Rognoni e Perez nelle rispettive qualità, in relazione ai contratti di assistenza legale sono correttamente contestati e vanno ritenuti, come scritto *supra*, in concorso:
- truffa aggravata continuata;
- falso in atto pubblico per la retrodatazione delle determine a contrarre.

L'esame dei **documenti rinvenuti nel PC di Perez** conferma che i rapporti di collaborazione professionale prestata dai due legali in favore di ILSPA risale almeno all'anno 2006 (anche se non consentono la puntuale ricostruzione dei fatti anteriori a quelli contestati).
Il PM passa in rassegna gli elementi documentali che riscontrano la commissione dei comportamenti delittuosi tesi a "pilotare" gli affidamenti a beneficio dei predetti professionisti.
In tal senso lo stesso rimanda, in primo luogo, al documento informatico denominato "***DOCUMENTO UNITARIO REDATTO DAGLI STUDI LEGALI A CHIUSURA DEL TEAM GIURIDICO ILSPA DEL 08.05.07***" (vgs. file denominato "in generale"), ove nella pratica si "*tracciava*" la strada per l'affidamento diretto delle consulenze legali che, almeno fino alla fine del 2011 sarebbe divenuto una prassi nonostante che il parere in argomento disponesse di *"possibilità da valutare caso per caso"*.
I contratti originari avevano tutti efficacia per il periodo compreso dall'1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010. Negli allegati informatici sono state inserite tutte le varie versioni revisionate delle determine a contrarre e degli atti negoziali.

- *Elementi documentali attestanti l'assunzione di accordi illeciti per la "spartizione" delle commesse.*
Nel corso delle perquisizioni operate in ILSPA è stata rinvenuta e sequestrata corposa documentazione, cartacea ed informatica, da cui si rinvengono chiaramente le tracce di accordi illeciti per la "spartizione" preordinata degli incarichi e dei relativi compensi economici.
Attraverso l'analisi di tali documenti è possibile ricostruire anche l'evoluzione delle *"trattative clandestine"* prodromiche alla formalizzazione degli incarichi (vgs. **allegati dal n. III/6 al n. III/9 della relazione riepilogativa** ).

Il documento in **Allegato III/6** ad es. è composto da 2 fogli pinzati fra loro; in quello di sinistra viene illustrata la situazione contrattuale del 2008 dello studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI.
Il foglio di destra riporta, invece, una situazione "**ipotetica**" per incarichi da conferire allo studio legale dal 1 gennaio 2009 con efficacia fino al 30 giugno 2010.
In fondo ad entrambi i fogli è indicato il "***Totale Complessivo annuo presunto***".
Dagli ultimi due documenti manoscritti allegati si comprende come analoghe "contrattazioni" siano intercorse con l'avv. LEO Carmen, atteso che gli appunti sono stati trascritti su carta intestata del suo studio legale.
Spiccano le rappresentazioni di schemi ed organigrammi che dimostrano la accurata pianificazione spartitoria; si curano anche i dettagli riguardanti la sistemazione all'interno degli uffici di ILSPA dei collaboratori di studio per consentire loro di svolgere attività continuativa per conto della società.

Tracce evidenti degli accordi fraudolenti si rinvengono chiaramente anche nei reperti costituenti gli **allegati n. III/10 e III/11 relazione riepilogativa** , costituiti da schemi di calcolo rinvenuti sia in formato cartaceo, nell'ufficio di Perez in ILSPA, che in formato elettronico, nel PC portatile dello stesso (**allegato informatico 16 relazione riepilogativa**), con il file denominato "***Master contratti legali***" inserito nell'omonima cartella.

Anche in questo caso appare utile la visualizzazione di una parte dello schema integralmente riportato nell'**allegato informatico 16 relazione riepilogativa** costituito da uno schema riassuntivo in cui venivano indicati i corrispettivi e gli incarichi, indicati ancora in forma del tutto generica[26], che probabilmente si intendeva conferire ai legali Fabrizio Magrì e Carmen Leo (in perfetta *par condicio*).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAGRI' ILSPA | | | | MAGRI' CAL | | | | |
| | VECCHIO 12 MESI | NUOVO 12 MESI | NUOVO ACCORDO | | 12 MESI | 18 MESI | | | |
| | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | | IMPORTO | IMPORTO | | | |
| | | | | 28%>> | 26.880,00 | 40.320,00 | | Incidenza DeSio | |
| MAGRI'+DE SIO 01 | 192.000,00 | 128.000,00 | 192.000,00 | MAGRI'+DE SIO 01 | 96.000,00 | 144.000,00 | BREBEMI | 46,67% | |
| MAGRI' 02 | 100.000,00 | 95.333,33 | 143.000,00 | MAGRI' 02 | 140.000,00 | 210.000,00 | PED | | |
| MAGRI' 03 | 140.000,00 | 126.666,67 | 190.000,00 | MAGRI' 03 | 114.000,00 | 171.000,00 | TEM | | |
| | | | | | | | | 12 mesi | 18 mesi |
| | 432.000,00 | 350.000,00 | 525.000,00 | | 350.000,00 | 525.000,00 | tot lordo | 700.000,00 | 1.050.000,00 |
| quota de sio su 01 netto magri | 28% | | 53.760,00 | 46,67% | | 67.200,00 | de sio | 80.640,00 | 120.960,00 |
| | | | | | | | tot netto | 619.360,00 | 929.040,00 |
| | LEO ILSPA | | | | LEO CAL | | | | |
| | VECCHIO 18 MESI | NUOVO 12 MESI | NUOVO ACCORDO | | 12 MESI | 18 MESI | | | |
| | IMPORTO | IMPORTO | IMPORTO | | IMPORTO | IMPORTO | | | |
| LEO 01 | 141.000,00 | 93.333,33 | 140.000,00 | LEO 01 | 51.200,00 | 76.800,00 | BREBEMI | | |
| LEO 02/A | 144.000,00 | 86.666,67 | 130.000,00 | LEO 02 | 140.000,00 | 210.000,00 | PED | | |
| LEO 02/B | | 87.493,33 | 131.240,00 | | | | | | |
| LEO 03 | 70.000,00 | 46.666,67 | 70.000,00 | LEO 03 | 114.000,00 | 171.000,00 | TEM | | |
| | | | | | | | | 12 mesi | 18 mesi |
| | 355.000,00 | 314.160,00 | 471.240,00 | | 305.200,00 | 457.800,00 | tot netto | 619.360,00 | 929.040,00 |
| detrazione quota de sio 28% | | 35.840,00 | 53.760,00 | | 26.880,00 | 40.320,00 | de sio | 80.640,00 | 120.960,00 |
| | | | | recupero de sio IL | 17.920,00 | 26.880,00 | | | |
| | | | | totale de sio cal | 44.800,00 | 67.200,00 | | | |
| | | 350.000,00 | 525.000,00 | | 350.000,00 | 525.000,00 | tot lordo | 700.000,00 | 1.050.000,00 |
| | Magrì+De Sio | 12 mesi | 192.000,00 | | | | | | |
| | quota de sio | 28% | 53.760,00 | | | | | | |
| | quota desio riparametrata 18 mesi | | 80.640,00 | | | | | | |
| | differenza a recupero su CAL | | 26.880,00 | | | | | | |
| | | 35840 | 26880 | | | | | | |
| | | | 17.920,00 | | | 58.240,00 | | | |
| | | | | | | 0,404444444 | | | |
| | | | 26880 | | | | | | |

[26] Nella colonna corrispondente alle consulenze affidate da ILSPA non vi è infatti alcun riferimento all'oggetto delle stesse.

E' ragionevolmente certo che nella colonna denominata "***NUOVO ACCORDO***" sia indicato il valore economico dei nuovi incarichi da conferire ai professionisti, in quanto **tali valori coincidono con quelli dei contratti ufficialmente sottoscritti.**
Nella colonna denominata "***VECCHIO 18 MESI***" sembrano indicati, invece, gli importi coincidenti alle cifre menzionate nei manoscritti sopra citati (cfr., in particolare, la tabella **MAGRI' ILSPA**).
Analizzando il detto file "***Master contratti legali***", emerge che gli accordi definitivi sono stati conclusi il **21.4.2009**[27].
Ciò posto è evidente anche la discrasia che si rileva con le date delle determine a contrarre e dei contratti ufficialmente sottoscritti con l'ente, atti che formalmente risalgono tutti al periodo compreso **tra la fine del mese di novembre e la metà del mese di dicembre del 2008.**
Il fatto che i documenti ufficiali siano stati "retrodatati" lo si ricava anche dalle date di formazione e salvataggio dei file dei contratti in esame (quelli menzionati nella schematizzazione iniziale).
Si ribadisce, infatti, che nelle corrispondenti cartelle informatiche estrapolate dal PC di Perez Pierpaolo (cfr. i relativi allegati informatici) erano contenute anche varie bozze revisionate delle determine a contrarre e dei conseguenti contratti.
Ogni qual volta interveniva una modifica ed un salvataggio nel contenuto dei documenti, Perez rinominava il file[28]; in tal modo sono state salvate tutte le versioni sino a quella definitiva che poi venivano alfine stampate e sottoscritte dalle parti (si tratta dei documenti scannerizzati e salvati in formato Pdf).
Ebbene in tale contesto si rileva che **le versioni definitive delle determine a contrarre** (dei contratti conferiti da ILSPA – riferimento ai capi 2 e 3 per i contratti Leo nonché ai capi 6 e 7 per i contratti Magrì/De Sio) **sono state tutte formate il 22.4.2009, ovvero il giorno immediatamente successivo la presunta definizione degli accordi di cui si è appena detto.**
**D'altro canto i formati pdf delle scansioni delle determine a contrarre sottoscritte dalle controparti risultano formati il 24.4.2009.**
**Per gli incarichi conferiti da C.A.L. Spa e limitatamente ai contratti Leo (riferimento ai capi 4 e 5), le versioni definitive delle determine a contrarre sono tutte datate 29.4.2009, mentre per quelli di Magrì/De Sio (riferimento ai capi 8 e 9) risalgono al 30.4.2009: entrambe le versioni definitive dei contratti sono tutte risalenti al 4.5.2009.**

In conclusione, deve convenirsi col PM essere evidente che, al 21.4.2009 (che è la data presunta cui viene fatta risalire la conclusione degli accordi), gli avv.ti Magrì Fabrizio e Leo Carmen continuavano a collaborare con ILSPA e C.A.L. Spa senza averne titolo ovvero in assenza di formali contratti[29], **e nel frattempo trattavano però con l'amministrazione le nuove**

[27] Il foglio di lavoro denominato "***ILSPA***" contiene uno schema riepilogativo delle consulenze legali conferite e per ciascuna la specifica dell'oggetto dell'attività da svolgere (che coincide con quello dei contratti ufficiali). Nella colonna denominata "***remarks***", in corrispondenza sia dello studio MAGRI' che dello studio LEO si fa riferimento ad "***accordo 21/4/2009***".
Peraltro anche il documento cartaceo costituente **l'allegato III/10 alla trattazione** che è la stampa del suddetto file, presenta diversi appunti manoscritti relativi a cifre e nominativi. **Tra questi, in alto a destra, è riportata la stessa data del "*21/4/09*".**
[28] Per questo sono presenti varie versioni dello stesso documento rinominato come REV 0, REV 1 ,ecc.
[29] I contratti precedenti erano infatti scaduti tutti il 31.12.2008.

**condizioni economiche per i nuovi incarichi, nella assoluta certezza della assegnazione in loro favore.**

Richiamando quanto anticipato nella trattazione generale in diritto, deve rilevarsi quanto segue.

1) **Violazione dei principi di rotazione, trasparenza ed imparzialità.**

Sulla base degli accordi sin qui descritti, sono state assegnate delle consulenze mediante l'affidamento diretto del servizio formalmente motivato con *"l'intuitus personae che caratterizza l'affidamento, oltre le esigenze fiduciarie e di riservatezza ad esso correlate".*
In buona sostanza veniva applicata la formula derogatoria prevista dal "team giuridico" di ILSPA con il citato parere legale dell'8.5.2007 (cfr. allegato informatico 2 **relazione riepilogativa**) nonostante, si ricorda, fosse stata prevista come possibilità facoltativa da valutare, caso per caso, rispetto alla specificità del servizio.
Posto che già tale previsione facoltativa non risulta palesemente supportata da alcun elemento normativo ed interpretativo, l'azione di Rognoni è andata ben oltre, atteso che tale procedura diveniva un *modus operandi* consuetudinario per procedere agli affidamenti delle consulenze legali che, per quanto già scritto, erano appalti di servizi legali rientranti *nell'allegato II B del Codice dei Contratti.*
D'altro canto anche nel più volte citato parere unitario del team giuridico di ILSPA del 8.5.2007, mai si fa menzione di prestazioni d'opera intellettuale, ma si parla esclusivamente di *servizi legali rientranti nell'Allegato II B del Codice.*
Sicché, per come chiarito nella suddetta deliberazione dell'AVCP, *"La modifica apportata all'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) ad opera del c.d. "Decreto Bersani"*[30] *convertito in Legge n. 248/2006, in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna, ciascuna amministrazione deve elaborare e rendere note le procedure comparative per l'assegnazione degli incarichi e questo allo scopo di assicurare la necessaria trasparenza nella scelta dei collaboratori esterni.*
In tema già la precedente deliberazione dell'AVCP, n. 288 del 11.10.2007 non lasciava margine interpretativi (*"non è conforme alla vigente normativa l'affidamento diretto di servizi legali – rientranti nell'Allegato II B – che non sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 del Codice dei Contratti.*").

2) **Frazionamento artificioso dei contratti.**

Dall'esame documentale si rileva, inoltre, l'ulteriore meccanismo fraudolento messo in campo per facilitare le aggiudicazioni, costituito dal *frazionamento* delle commesse.
Un attento esame dei documenti sequestrati nel corso delle perquisizioni del 3 ottobre 2012, consente di rinvenire una plausibile motivazione nelle pieghe del regolamento interno di ILSPA, approvato con delibera del Consiglio di Gestione del 21.4.2008 (**cfr allegato III/3 relazione riepilogativa**).
Il Capitolo II, art. 3, recante la disciplina delle *attività propedeutiche all'avvio delle procedure di affidamento e nomina del Responsabile del Procedimento*, prevede infatti che (art. 3.2. punto b)

[30] D.L. n. 223/2006.

"*con riguardo a contratti di importo pari o inferiore ad € 200.000, il Direttore Generale agisce in virtù dei poteri conferiti giusta delibera del Consiglio di Gestione del 7 settembre 2004 e nomina il responsabile del procedimento*".
La norma regolamentare per i contratti di importo fino alla soglia di € 200.000, quindi, conferisce a Rognoni piena autonomia decisionale sulla nomina del responsabile del procedimento e sulle modalità da utilizzare ed indicare nella determina a contrarre per procedere agli affidamenti.
Il citato Regolamento, infatti, prevede che per i contratti di importo superiore ai 200.000 euro al Consiglio di Gestione competeva la nomina del RUP (vgs. art. 3.1. e 3.2 al punto a).
Nel caso di specie emerge che lo "*spacchettamento*" dei contratti sia stato appositamente confezionato per consentire a Rognoni di gestire a suo piacimento le assegnazioni delle consulenze legali, avendo egli puntualmente avocato a sé la funzione di RUP.

Oltre quanto sopra esposto, almeno per il caso degli affidamenti conferiti da C.A.L. Spa agli studi legali degli avv.ti Magrì e Leo, visto l'ambito operativo più "ristretto" rispetto ad ILSPA[31], il frazionamento potrebbe essere stato motivato anche dall'esigenza di non operare delle discriminazioni economiche tra i due professionisti.
Basta infatti comparare i loro contratti per comprendere che si tratta di contratti "fotocopia", aventi identico oggetto ed importo[32], elemento di per sé già rivelatore di un artificioso frazionamento delle commesse (cfr. anche capi nn. 6, 16, 19).
A titolo d'esempio, se in ciascun contratto si esamina attentamente il punto 2.9, si potrà rinvenire la sostanziale conferma di quanto sopra asserito.
Nei contratti conferiti allo studio Leo, al predetto punto si legge: "*Con la sottoscrizione del presente Contratto, lo Studio Legale si impegna ad essere disponibile, a collaborare, a fornire informazioni e pareri e a partecipare a riunioni con i professionisti che CAL indicherà e, in particolare con gli avv.ti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio e con lo Studio Legale Avv. Ennio Magrì & Associati, al fine di espletare l'incarico oggetto del presente Contratto nel modo più completo e coordinato alle esigenze generali di uniformità e professionalità dell'operato di CAL.*"
Invertendo le parti si potrà verificare che la medesima clausola di collaborazione con lo STUDIO LEO è stata inserita nei contratti conferiti allo Studio MAGRI' & ASSOCIATI.

L'evidente illegittimità delle procedure di affidamento emerge in altri documenti informatici conservati nel computer di Perez, che confermano le continue manovre orchestrate per eludere qualunque forma di controllo anche interna alla Regione.
Emblematico è il contenuto dei documenti salvati all'interno della cartella denominata "***MAURIZIO SALA***"[33] **(allegato informatico 18 relazione riepilogativa)**, laddove oltre

[31] Considerato che C.A.L. Spa svolge esclusivamente la propria attività nell'ambito della gestione delle funzioni e dei poteri di concessione ed aggiudicazione necessari per la realizzazione del *Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo* o *Autostrada Pedemontana Lombarda (APL)*, dell'*Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMi)*, della *Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM)*.
[32] Non deve trarre in inganno "l'apparente" discrasia degli importi indicati nei contratti "C.A.L. Spa - BRE.BE.MI" : l'incarico conferito all'associazione Magri'-De Sio comprende invero anche la quota di spettanza dell'avv. Sergio De Sio (che va detratta dall'importo complessivo). Così facendo e ripetendo il procedimento seguito a suo tempo dallo stesso Perez secondo la costruzione dello schema di cui all'allegato informatico 16, si ricava che gli importi spettanti all'avv. Magrì ed all'avv. Leo sono perfettamente coincidenti.

all'ormai noto parere legale del 8.5.2007 del team giuridico di ILSPA, era stata salvata una sotto-cartella denominata dall'indagato ha denominato "***2008-02-18***". In essa erano contenuti alcuni file riguardanti affidamenti di appalti di servizi.
Tra i tanti l'attenzione è stata riposta su un documento PDF che Perez aveva denominato "*Nota AGR-LEO*" (**allegato informatico 19 relazione riepilogativa**) riportante la scannerizzazione di una mail che l'avv. Carmen Leo aveva trasmesso, il 25.2.2008, all'ing. Rognoni avente ad oggetto "***incarichi consulenza legale***" della quale è opportuno richiamarne integralmente un passo:
"***Antonio, si potrebbe scrivere una frase del genere: in applicazione dell'art. 2 comma 1 D.Lgs. 163/2006, l'affidamento degli incarichi di consulenza legale avviene discrezionalmente nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.***".
Ebbene negli elenchi degli affidamenti contenuti all'interno della citata cartella si ricava che in corrispondenza degli incarichi legali è stata riportata la medesima frase.

Il documento riproposto dal PM nella sua richeista riguarda direttamente i contratti di consulenza legale conferiti agli avvocati Fabrizio Magrì e Carmen Leo.
Si tratta del testo di un'altra mail, la cui stampa è stata sequestrata nell'ufficio di Perez in ILSPA il 3 ottobre 2012, che la Leo il 12.12.2008 (alle ore 13:19) aveva trasmesso sempre all'indirizzo dell'ing. Rognoni, (**allegato III/12 relazione riepilogativa**).
In tale comunicazione l'indagata riferiva l'esito di una riunione che si era tenuta in Regione Lombardia, nella quale era stato affrontato proprio l'argomento delle consulenze legali che ILSpa si avviava a conferire a loro beneficio.

Considerata la straordinaria valenza probatoria del documento, si ritiene opportuno riportarne integralmente il contenuto:

""*Caro Antonio, alla riunione erano presenti: Zucaro, Vivone, Colosimo, Sala. Le modifiche richieste al contratto in essere con Magrì e De Sio, avente plurioggetto, sono le seguenti (riguardano anche il mio): Eliminazione della clausola di rinnovo tacito e sostituzione con un contratto anche di durata maggiore di un anno, ma con la previsione della facoltà di recesso di ILSPA con un preavviso di sei mesi (hanno sostenuto che questa clausola rende nullo il contratto e tale interpretazione è pericolosissima per la tua responsabilità); Eliminazione della clausola in cui lo studio legale assicura la presenza di un avvocato fisso per quattro ore al giorno (mia proposta: si potrebbe sostituire con una clausola generica in cui si dice che l'avvocato assicura la partecipazione a riunioni anche interne presso la sede di ILSPA) vedono rischi di cause di lavoro subordinato; [...]*
*Non vogliono contratti ad oggetto generico perché dicono manca la giustificazione dell'intuitus e sono generici.*
*Sala vorrebbe scrivere anche una frase in cui si dice che ILSPA non ha personale assunto in grado di svolgere il lavoro affidato all'esterno, ma questa clausola avvicina ILSPA ad un ente pubblico a tutti gli effetti e non vorrei che fosse la strada per dire che ILSPA deve fare i concorsi per assumere, su questo argomento ci siamo opposti.*

[33] Si tratta dell'allora Dirigente dell'Unità Organizzativa Normativa e Amministrativa della Regione Lombardia, circostanza da cui emerge che l'attività di controllo è stata svolta dall'organismo di controllo interno della Regione nel mese di febbraio 2008.

*Magrì ha proposto di fare un regolamento interno di ILSPA per la selezione dei legali come quello in vigore per i servizi in economia. Voglio visionare prima i testi dei contratti rinnovati e hanno detto che faranno questa verifica anche sulle altre società regionali. Non si è parlato di CAL, ma secondo me ci potrebbero essere gli stessi problemi.*
*Da gennaio a marzo porre in essere questi adempimenti: fare un avviso per inviare i curricula sul sito regionale (anche ma non solo di ILSPA) per motivi di competenza e evidenza, di fissare dei requisiti che devono avere i legali (ossia esperienza in altre infrastrutture autostradali, o concessioni in project, o edilizia sanitaria, assenza di conflitto d'interessi, non avere contenziosi contro Regione Lombardia), raccogliere i curricula e compararli, selezionare i legali che si ritengono più meritevoli e pubblicare gli esiti del confronto.""*

Si riporta anche il contenuto della mail trasmessa successivamente, alle 20:26, da Rognoni a Perez:
*"Paolo*
*Ti do in via confidenziale l'esito dell'incontro che mi sono fatto scrivere dalla Leo.*
*Ne parliamo io e te lunedì senza coinvolgere nessuno, facciamo le modifiche che riteniamo necessarie ai contratti e li spediamo agli avvocati.*
*Parliamo anche di quello che bisogna fare a gennaio a proposito di bandi."*

**Da questo scambio informativo si ottiene la definitiva conferma che i conferimenti dei contratti legali erano chiaramente viziati, ma si denota soprattutto la piena consapevolezza di tutte le parti in causa di agire in un ambito di diffusa illegalità, compresi i vertici della Regione Lombardia.**

E' proprio a causa di questa consapevolezza e conseguente presa d'atto che le procedure adottate erano estremamente deboli che si adottava la decisione di istituire l'elenco dei consulenti legali (sino ad allora mai istituito), mediante avviso pubblico, per la trasmissione dei curricula e la relativa pubblicazione degli esiti dei confronti attraverso i quali si sarebbero decisi i futuri affidamenti.
Ma si è trattato soltanto dell'ennesimo malizioso espediente per poter continuare a gestire tranquillamente gli affidamenti a favore dei medesimi professionisti con l'uso di accorgimenti formali apparentemente ineccepibili.
I documenti informatici rinvenuti nel PC dell'indagato Perez confermano che il 5 febbraio 2009 Rognoni ha sottoscritto "*l'avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi legali ex art. 20 D.Lgs. n. 163/2006*" (vgs. **allegato informatico 20 relazione riepilogativa**).
I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco sono alquanto generici (art. 3), non rinvenendosi particolari condizioni in ordine ad eventuali specifiche attinenti alla dimostrazione di comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici o pregressa esperienza con pubbliche amministrazioni.
E' anche significativo che **successivamente all'emanazione dell'avviso** (che prevede il rinnovo annuale dell'iscrizione) **pervenivano 25 curricula di professionisti/studi legali**[34] (per l'individuazione dei professionisti si rinvia all'**allegato informatico n. 21**).

[34] Il dato si rileva dalla consultazione dell'elenco informatico acquisito nel corso delle operazioni di perquisizione degli uffici di ILSPA il 3.10.2012. L'elenco è stato salvato in un CD citato nel verbale all'uopo redatto.

**L'anno successivo, 2010, l'elenco si allargava a 33 nominativi, ma questi scendevano progressivamente a 19 nel 2011 ed a soli 12 del 2012, chiaro indizio di chiusura a soggetti diversi dalla solita cerchia all'accesso al mercato degli affidamenti legali, ormai maturata anche all'esterno dell'ente** come si vedrà meglio *infra*.

La previa collusione, il frazionamento artificioso, la violazione dei fondamentali principi che presiedono all'affidamento di appalti pubblici intergrano pienamente la condotta vincolata richiesta; degli altri elementi già si è trattato nella parte generale.
La prova della falsificazione della data delle determine è *per tabulas*.
Non può in conclusione dubitarsi della responsabilità di tutti gli indagati nelle rispettive qualità per i reati come correttamente descritti e qualificati dal PM.

## Attivita' di falsificazione delle comunicazioni inviate all'autorita' per la vigilanza dei lavori pubblici (capo 60 – Rognoni, Perez, Naclerio)[35]

L'analisi dei file contenuti nel PC dell'indagato PEREZ ha permesso di accertare che i partecipanti alle attività illecite oggetto della presente ordinanza, al fine di eludere probabili provvedimenti sanzionatori, si sono risolti a falsificare anche gli atti da trasmettere alla compente Autorita' di Vigilanza (cfr. dell'art. 6 del D.Lgs 163/2006).
Nella cartella denominata "***06-AUTORITA' DI VIGILANZA 20-05-08***" **(allegato informatico n. 17 relazione riepilogativa)** sono stati inseriti diversi file in formato PDF ed Excel con degli elenchi aventi ad oggetto la "***situazione incarichi a società/professionisti dal 1 gennaio 2006***".
Tali elenchi risultano essere stati formati dall'indagato unitamente a Naclerio Celestina Responsabile del Personale di ILSPA, in esito all'attività di verifica e controllo avviata appunto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nel 2008[36].
Comparando gli elenchi che formano i file in questione si nota *ictu oculi* la manomissione dei dati trasmessi all'Autorità.
A titolo d'esempio il PM riporta due elenchi in formato PDF ove sono indicati una serie di affidamenti di servizi di cui agli allegati II A e II B al Codice dei Contratti Pubblici conferiti nell'ambito della realizzazione della Nuova sede della Regione Lombardia.
Mettendo a confronto i documenti informatici si riscontra facilmente che i dati trasmessi all'AA.VV. sono stati accuratamente "depurati" a penna dalle voci evidentemente ritenute "sconvenienti".
Il file denominato "***Elenco con appunti MR***" infatti (ovviamente si tratta di un documento scannerizzato) presenta diversi appunti manoscritti: voci sbarrate e marcate con "NO".
Confrontandolo con il file denominato "***Elenco contratti AR RL consegnato a AA.VV***" ci si accorge che nel primo documento si fa menzione di 4 contratti dell'importo di € 100.000 che fanno tutti riferimento ad affidamenti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria[37] aventi identico oggetto per lo svolgimento di: "*Attività di supporto al RUP per il controllo, monitoraggio dello sviluppo e approvazione della progettazione esecutiva e Direzione operativa*

[35] Cfr. Richiesta PM p. 188 ss.
[36] Tutti i file contenuti nella cartella in esame risultano essere stati formati, infatti, nel maggio del 2008.
[37] Per i quali il ricorso alla procedura negoziata è ammesso fino alla soglia di 100.000 euro.

*delle opere strutturali nell'ambito dei lavori di realizzazione in appalto integrato dell'Altra Sede di Regione Lombardia*".

Tutti gli affidamenti indicano come data di stipula il 12.12.2006.

Ancora di seguito sono stati menzionati altri due affidamenti, dell'importo di € 96.000 cadauno, aventi anch'essi oggetto identico, ovvero: "*Disciplinare d'incarico professionale per l'attività di ispettore di cantiere opere civili Altra Sede Regione Lombardia*".

E' di tutta evidenza come si tratta di "artificioso frazionamento" delle commesse per le quali l'affidamento sarebbe dovuto avvenire con una regolare gara d'appalto; per questo Perez si è determinato ad eliminare tali assegnazioni dall'elenco trasmesso all'Autorità, la quale avrebbe certamente mosso dei rilievi sulla palese illegittimità delle procedure di affidamento diretto adottate.

Altrettanto palesi paiono le manomissioni apportate agli elenchi degli incarichi conferiti a società/professionisti dal 1 gennaio 2006, trasmessi anch'essi all'Autorità di Vigilanza, che sono stati rinvenuti nella medesima cartella; peraltro, già la denominazione apportata ai file è eloquente:

1) ***Elenco contratti Cele VERO (07-05-08);***
2) ***Elenco contratti Cele impostazione falso;***
3) ***Elenco contratti solo Cele x AA.VV. 20-05-08.***

Come per il caso precedente, l'alterazione dei dati risulta visivamente riscontrabile comparando gli elenchi informatici che riportano anche degli appunti che non lasciano spazio a residui dubbi interpretativi.

Nel file "***Elenco contratti Cele VERO (07-05-08)***" è presente un'elencazione degli affidamenti conferiti da ILSPA a partire dal 1 gennaio 2006; la denominazione data al file fa ritenere che si tratti di una situazione reale.

Il successivo file "***Elenco contratti Cele impostazione falso***" indica le medesime commesse, ma per alcune di esse, di fianco è riportato l'appunto evidenziato "***cancellato da elenco originale***".

Il file "***Elenco contratti solo Cele x AA.VV. 20-05-08***" è la risultante della differenza tra i due precedenti documenti, ovvero contiene l'elencazione dei contratti "depurata" da quelli cancellati nel precedente elenco, per cui è verosimile che si tratti della versione definitiva trasmessa all'organismo di vigilanza.

A riguardo è sintomatico che tra le voci rimosse alcune riguardano incarichi di servizi legali e, in particolare, quelli conferiti all'indagata Leo Carmen ed all'avv. Antonino Brambilla

D'altra parte la conferma delle azioni illecite di occultamento delle pratiche di affidamento proviene anche da alcune conversazioni intercettate nell'arco dell'indagine: essa conferma, più in generale, la attualità delle condotte e la ferma intenzione anche per il futuro di ricorrere ad ogni mezzo per occultare le condotte organizzate negli enti.

In particolare nell'intercettazione ambientale nr. 4037-4041 del 6 agosto 2012 intercettata all'interno dell'ufficio di Perez sono gli stessi impiegati dell'ente a mostrare evidente preoccupazione di fronte all'uso spregiudicato di *modus operandi* diretti inequivocabilmente a favorire sempre i soliti professionisti mediante l'utilizzo di procedure di assegnazione in palese violazione di legge. In questa registrazione una dipendente della società si sofferma proprio sulla reiterata omessa pubblicazione dei risultati delle procedure negoziate per l'aggiudicazione dei servizi legali di CAL (riferimento capo 25):

"*...**non l'abbiamo fatta perché non sapevamo come cazzo fare.** (...) Minchia **è bruttissima sta cosa però (...)** me l'ha detto la Barbara* (riferendosi all'avv. Barbara Orlando dello studio Magrì)*...**la Barbara ha detto: "Non mettiamo nessuno", non posso farlo li devo mettere tutti e quindi poi devo mettere i quattro aggiudicatari e quindi si vede che c'è Magrì-De Sio, Ca.. Leo, Magrì-Leo e vabè Stajano... (sospira) non è bellissimo!*** (...) ***la Barbara mi aveva detto che... si ricordava che potevamo fare nascosto ma non c'è clausola che io lo posso nascondere! Cioè non lo posso nascondere da nessuna parte!***. Perez le chiede: "*Cos'è che vuoi nascondere?*",e la risposta dell'interlocutrice è inequivocabile: "***Eh, non voglio che si veda perché lo pubblicano sull'A2 eh! Lo vedono tutti!!...che ho fatto una procedura negoziata e... i soliti quattro!*** (...), *la Barbara mi aveva detto che c'era la possibilità di non farlo vedere...è che io non lo trovo! (...)* ***Però forse è meglio se corro il rischio di non pubblicare***" [...] ***Non voglio che si veda! perché lo pubblicano sull'A2 (fon.), lo vedon tutti....che ho fatto una procedura negoziale*** (...) ***Questi qua mi prendono un coccolone se pubblicano sul sito! La Barbara all'epoca mi disse che se avessi pubblicato sul sito Magrì cadeva (fon.) a terra!! Cioè io non so come fare!***" (...) ***noi non abbiamo mai pubblicato niente sulle negoziate!***".

Le espressioni adoperate non necessitano di ulteriori commenti; si rimarca unicamente il dato temporale ovvero che all'agosto del 2012 i collaboratori privati dello studio Magrì, sempre più addentro anch'essi alle dinamiche delittuose dell'Ente e diversi impiegati, si mostrano tutti oramai perfettamente in grado di determinare le modalità con cui è opportuno tutelarsi anche per il futuro ("*rimanere nascosti*") dal rischio di rivelare le incessanti trame illecite (*"non voglio che si veda... è bruttissima sta cosa...!*").

## Condotte finalizzate a turbare il procedimento diretto a stabilire le modalità di scelta del contraente (capi da 10 a 21, da agosto 2010 in poi: Rognoni, Perez, Leo, Magrì e De Sio)[38]

In linea di continuità rispetto ai contratti esaminati ai capi da 2 a 9, alla scadenza egli stessi, si registravano tra gli indagati le contrattazioni per concludere nuovi accordi per una analoga distribuzione degli incarichi e dei rispettivi importi economici.
Per ciascuno dei due avvocati (e De Sio con Magrì), in concorso con Rognoni e Perez nelle rispettive qualità, in relazione ai contratti di assistenza legale sono correttamente contestati e vanno ritenuti, come scritto *supra*, in concorso:
- truffa aggravata continuata;
- falso in atto pubblico per la retrodatazione delle determine a contrarre;
- **trattandosi di condotte commesse dopo l'agosto 2010, anche il reato di cui all'art. 353 bis c.p.**, frattanto entrato in vigore.

### Contratti conferiti allo Studio LEO (capi dal 10 al 15)

Tracce evidenti dei nuovi accordi fraudolenti si desumono dal documento costituente **l'allegato informatico n. 25 relazione riepilogativa**, rinvenuto anch'esso nel PC di Perez Pierpaolo e denominato "***oggetto boston legal***".

[38] Cfr. Rich. PM p. 198 ss.

Il documento descrive i "***CONTRATTI LEO 2010-2011***" riepilogando sinteticamente la situazione dei nuovi affidamenti da conferire allo STUDIO LEO decorrenti dal 1 luglio 2010, alla luce della scadenza dei contratti già esaminati nei precedenti paragrafi, fissata al 30 giugno.
Il documento in esame indica la data del 8.11.2010 (che peraltro corrisponde anche alla data di formazione e salvataggio informatico dello stesso) ed è quindi temporalmente successivo rispetto alle date di sottoscrizione indicate nei contratti. In relazione al suo contenuto la nota conferma che anche questi affidamenti sono frutto di un accurata pianificazione diretta alla equa ripartizione tra gli indagati dei contratti e degli importi da corrispondere.
Si legge, infatti:
"*Mantenuta stessa durata pari a 18 mesi, come per i precedenti, pertanto da 01/07/2010 a 31/12/2011.*
*Mantenuti medesimi importi totali precedenti, ovvero: € 457.800,00 per CAL e € 471.240,00 per ILSPA (ricordo sempre, trattasi di importi su 18 mesi).*
*Per quanto concerne CAL, trattasi di meri atti aggiuntivi in relazione ai contratti attualmente in corso.*
*Per quanto concerne ILSPA, trattasi di 3 contratti nuovi in sostituzione dei 4 precedenti, in quanto alcune commesse allora inserite risultano chiuse da tempo.*"

Orbene, i tre contratti conferiti da ILSPA (vgs. **capi 10, 11 e 12)** recano ufficialmente la data del 30.6.2010, ma i file delle determine a contrarre sono stati tutti formati il 3.11.2010.
Peraltro già la prima versione dei contratti risulterebbe essere stata formata e salvata il 29.10.2010, mentre la versione definitiva, quella sottoscritta dalle parti, sarebbe stata formata e salvata il 18.11.2010.
Analogamente i file dei contratti di CAL Spa (vgs. **capi 13, 14 e 15**), che recano ufficialmente tutti la data del 1.7.2010, risultano essere stati formati e salvati, già nella loro prima versione a partire dall'8.11.2010, mentre la versione definitiva risalirebbe al 18.11.2010.
Si tratta evidentemente dell'ennesima strumentale retrodatazione dei contratti finalizzata a "coprire" la prosecuzione ininterrotta delle attività già svolte dall'avv. Carmen Leo in favore delle due società dirette da Rognoni in assenza di regolare contratto.

Si ripropongono in sintesi oggetto, durata ed importi dei sei contratti complessivamente conferiti allo studio legale (rispettivamente nr. 3 da ILSPA e nr. 3 da CAL):

- *ILSPA 1: Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati* **(allegato informatico 26 relazione riepilogativa)**:
  1. *Intervento di valorizzazione e riqualificazione delle torri ERP ex INCIS in Pieve Emanuele dell'ALER, con funzioni di "advisory" comprensivo di attività di promozione immobiliare e marketing delle aree oggetto di convenzione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione delle opere di urbanizzazione comprese nel P.R.U.;*
  2. *Affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione della Centrale di Cogenerazione con pompa di calore e della rete di distribuzione asservita al PRU, denominato "Quartiere ERP- ex INCIS", nel comune di Pieve Emanuele (MI);*
  3. *Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e ristrutturazione di n° 3 unità abitative di proprietà ALER/ASSET site in:*

*Milano, via Andrea del Sarto 22/24; Milano: via Andrea del Sarto 20; Milano, via Tiepolo 49/51.*

La durata del contratto era prevista di 18 mesi con decorrenza dal 1.7.2010 e scadenza al 31.12.2011. L'importo previsto in misura forfetaria era pari ad € 198.000.

- *ILSPA 2: Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati* **(allegato informatico 27)**:
  1. *Intervento di realizzazione della base operativa per servizio di elisoccorso abilitato a volo notturno e centrale operativa per servizio di gestione emergenza 118, nel comune di Villaguardia a servizio dell'Ospedale Sant'Anna di Como;*
  2. *Intervento di realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati alla riconversione, in senso riabilitativo, dell'edificio identificato come corpo "A" del Presidio Ospedaliero "Felice Villa" di Mariano Comense (CO);*
  3. *Intervento di realizzazione dei lavori di ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) afferente all'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS).*

  La durata del contratto era prevista di 18 mesi con decorrenza dal 1.7.2010 e scadenza al 31.12.2011. L'importo previsto, in misura forfetaria, era pari ad € 100.000.

- *ILSPA 3: Assistenza giuridico-legale in ambito stragiudiziale richiesta, in particolare – ma non limitatamente – agli interventi di seguito indicati* **(allegato informatico 28 relazione riepilogativa)**:
  1. *Intervento di realizzazione delle opere di regolazione della messa in sicurezza del Lago d'Idro;*
  2. *Intervento di realizzazione delle opere afferenti il sistema viario di accessibilità all'Esposizione Universale di Milano 2015 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*
  3. *Intervento di valorizzazione dell'immobile denominato "Centro Ippico" sito in comune di Crema (CR) – via Verdi n. 16.*

  La durata del contratto era prevista di 18 mesi con decorrenza dal 1.7.2010 e scadenza al 31.12.2011. L'importo previsto, in misura forfetaria, era pari ad € 173.240.

  **In buona sostanza l'importo complessivo degli incarichi conferiti da ILSPA era pari ad € 471.240, esattamente lo stesso dei conferimenti del periodo 2009-2010.**

Per quanto riguarda la procedura di affidamento adottata, i conferimenti in esame avvenivano successivamente alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei professionisti legali per cui esaminando i contratti si legge:

"*[...]*

- *a seguito della pubblicazione del predetto avviso sono pervenuti i curricula professionali per la formazione del relativo elenco;*
- *Che ILSPA ha compilato il suddetto elenco di professionisti sulla base dei* curricula *pervenuti;*
- *Che tutti i* curricula *pervenuti sono stati sottoposti a scrutinio nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e del predetto Avviso, al fine di individuare quello meritevole per l'affidamento dell'incarico predetto;*

*[...]*"

con ciò determinando di ritenere il *curriculum vitae* dell'avv. Carmen Leo quello più meritevole ed adatto per l'assegnazione dei predetti incarichi.
Si mettevano in pratica, in tal modo, gli accorgimenti formali che lo stesso avv. Leo aveva suggerito a Rognoni sulla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco dei professionisti cui attingere per l'aggiudicazione dei futuri incarichi.
Come già traspariva dalla citata mail del 12.12.2008 (cfr. **allegato III/12 relazione riepilogativa**), tale condotta avrebbe voulto costituire l'ennesimo espediente per "mascherare" una prassi di affidamento diretto dei servizi. Ma tale procedura non è comunque conforme al disposto normativo dell'art. 27 del Codice dei Contratti (ovvero previo invito a 5 soggetti attingendo, eventualmente, dal citato elenco, ed a cui far offrire un ribasso sulla base d'asta).
D'altra parte non si comprendono (e nulla si specifica nel corpo delle determine a contrarre) i criteri adottati per la comparazione dei curricula ovvero per l'attribuzione dei punteggi in virtù dei quali si riteneva il profilo dello studio legale Leo il più idoneo a ricevere l'incarico: radicale vizio di motivazione che costituisce altra figura sintomatica della condotta fraudolenta.

Quanto ai contratti (*rectius* mere estensioni) conferiti da **CAL Spa**:

- *CAL 1: Atto di estensione d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa, in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento del sistema di mobilità dell'est milanese, sottoscritto in data 19.12.2008* (**allegato informatico 29 relazione riepilogativa**).
  L'affidamento in questione, richiamava il contratto sottoscritto il 19.12.2008, evidenziando la necessità di addivenire alla proroga dell'efficacia del contratto dal 1.7.2010 al 31.12.2011, così procedendo all'estensione del servizio per la durata sopra indicata ed estendere il corrispettivo di ulteriori € 171.000.

Analoghe le motivazioni poste alla base dell'estensione dei seguenti contratti, anch'essi prorogati dal 1.7.2010 al 31.12.2011:

- *CAL 2: Assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa, in relazione alla realizzazione del sistema viabilistico Pedemonatano Lombardo sottoscritto in data 16.12.2008* ***(allegato informatico 30)****. L'importo del contratto veniva esteso di ulteriori € 210.000;*

- *CAL 3: Assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di CAL Spa, in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano (BRE.BE.MI.) sottoscritto in data 15.12.2008. Anche in questo caso l'importo del citato contratto veniva esteso di ulteriori € 76.800.*

**Anche per i contratti di CAL Spa gli importi economici corrisposti allo studio legale Leo restavano singolarmente e complessivamente immutati in € 457.800 rispetto ai precedenti contratti originari.**
A differenza degli incarichi conferiti da ILSPA, in questo caso ci si trova di fronte al rinnovo dei contratti preesistenti, palesemente in violazione di legge.
Infatti, l'orientamento giurisprudenziale maturato uniformemente e costantemente dal Consiglio di Stato, consolida definitivamente una preclusione generalizzata ed imperativa di rinnovabilità

dei contratti pubblici, senza distinguo alcuno tra rinnovo tacito, automatico ed espresso, estesa, per la natura imperativa della disposizione abrogatrice dell'art. 23 della Legge 62/2005[39], anche a quelle clausole contrattuali che ne avevano previsto l'ammissibilità, in conformità al regime previgente.

Il comma 2 dell'art. 23 anzidetto dispone infatti che:
"*I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*"
Né si sarebbe potuto ricorrere alla fattispecie prevista dell'art. 57 comma 5 lett. b) che prevede tale possibilità per l'affidamento di servizi analoghi, ma solo nel caso che l'originaria assegnazione sia avvenuta con una procedura ad evidenza pubblica e con gara tenuto conto che l'originario affidamento.
A ciò si aggiunga il reiterato ricorso allo stratagemma del frazionamento dei contratti, modus operandi rispetto al quale si rimanda alle considerazioni già esposte in relazione alla disamina dei contratti originari.

**Contratti conferiti allo studio legale Ennio Magri' & Associati e a Magrì – De Sio (capi da 16 a 21)**

Dall'analisi dei documenti acquisiti si evince che analogo trattamento è stato riservato anche al co-indagato Fabrizio MAGRI' per il quale valgono le considerazioni di carattere generale formulate in precedenza per la Leo.
Infatti, pur mancando, nel caso dell'avv. Magrì, un supporto documentale dal quale possa riscontrarsi inequivocabilmente lo svolgimento di trattative preventive e occulte per determinare in anticipo importi ed oggetto dei contratti da conferire al professionista, l'analisi informatica dei file estratti dal PC di PEREZ non lascia dubbio sul fatto che nulla di diverso può essere accaduto.
D'altra parte risulta inequivocabilmente la cura dimostrata da Rognoni e da Perez nell'assicurare ai due professionisti (che a ragione devono essere considerati quali principali referenti legali di Rognoni) sostanziale parità di trattamento sia in relazione al numero di incarichi che agli importi complessivi da riconoscere, con le stesse modalità di retrodatazione degli atti di conferimento che celano all'evidenza le medesime finalità.

Quanto a ILSPA:

[39] L'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2004, ha modificato la disciplina in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, disponendo, all'art. 23, comma 1, che l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è soppresso.

- *Incarico di assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex art. D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da ILSPA con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n. 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*
  1) *Intervento di realizzazione in appalto integrato dell'Altra Sede Regione Lombardia (ora "Palazzo Lombardia"), in relazione alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L 109/1994 e 240 D.Lgs. n. 163/2006;*
  2) *Intervento di progettazione e realizzazione di tutti gli allestimenti necessari per garantire il trasferimento degli Uffici Regionali presso Palazzo Lombardia, quali:*

  a) *Fornitura in opera di arredi e pareti mobili per i piani operativi adibiti ad uffici;*
  b) *Fornitura in opera di pavimentazioni in tessuto vinilico;*
  c) *Fornitura in opera di segnaletica di orientamento e di sicurezza;*
  d) *Fornitura in opera di accessori arredo bagno;*
  e) *Fornitura in opera di accessori per interni;*
  f) *Fornitura in opera di arredi speciali;*
  g) *Fornitura in opera di tende per interni;*

  3) *intervento in regime di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 163/06, avente ad oggetto gli Spazi non destinati ad attività istituzionali, ubicati ai piani terra e primo e della Piazza coperta del Palazzo Lombardia e delle relative aree a parcheggio per complessivi 668 posti auto, di cui parte a standard;*
  4) *intervento in regime di appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alle opere di completamento del Palazzo Lombardia;*
  5) *intervento in regime di appalto concorso avente ad oggetto i lavori di realizzazione delle Opere di Completamento – Progetto di Variante – Opere Esterne e Coperture Verdi del Palazzo Lombardia;*
  6) *realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano, con funzioni di supporto e coordinamento al committente ed al responsabile del procedimento (attività di Project and Construction Management);*
  7) *intervento di realizzazione in costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Vimercate, in relazioni alle fasi di ultimazione dei lavori e di presa in consegna delle opere, di effettuazione dei collaudi, di definizione dell'accordo bonario ex artt. 31-bis, L. 109/1994 e 240, D.Lgs n° 163/2006*

  L'incarico in questione (**allegato informatico 31 relazione riepilogativa**) veniva conferito all'avv. Fabrizio Magrì e avv. Sergio De Sio. L'importo del contratto era previsto, in misura forfetaria, in € 192.000 e la sua durata dal 1.7.2010 al 31.12.2011.

- *Incarico di assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione*

*di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*

1) *alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;*
2) *intervento di riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda (attività di Project and Construction Management);*
3) *realizzazione in concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Legnano (attività di Project and Construction Management);*
4) *intervento in regime di concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la riqualificazione dell'Edificio denominato "4" della Ex Manifattura Tabacchi in Milano destinato ad ospitare il Polo Cine – Audio – Visuale comprendente le Scuole Civiche del Comune di Milano, gli Spazi per la Fondazione Cineteca Italiana ed il Centro cine–audio–visuale;*
5) *intervento in regime di concessione di costruzione gestione avente ad oggetto il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei Giardini di pertinenza I Lotto funzionale - Corpo Centrale;*

L'incarico veniva conferito allo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. L'importo del contratto **(vgs. allegato informatico 32)** veniva previsto, in misura forfettaria in € 190.000 e la durata dell'incarico veniva fissata dal 1.7.2010 al 31.12.2011.

- *l'incarico di assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento e all'esecuzione, ex D.Lgs n° 163/2006, riguardanti interventi di realizzazione in (A) concessione di costruzione e gestione, (B) leasing immobiliare in costruendo, (C) appalto lavori, (D) procedure di alienazione e/o valorizzazione di patrimonio immobiliare pubblico, (E) appalti di forniture, (F) appalti di servizi, in forza di apposita convenzione stipulata da* ***ILSPA*** *con Regione Lombardia e/o l'Ente regionale interessato ai sensi e per gli effetti della LR n° 30/2006... in relazione agli interventi di seguito indicati:*

1) *realizzazione in appalto concorso dell'ampliamento del presidio ospedaliero di Gavardo – Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce, 1 (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*
2) *realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento impiantistico e costruzione di un nuovo edificio in ampliamento del presidio ospedaliero di Cuggiono (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*
3) *realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Magenta dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Legnano (con riferimento alla fase di esecuzione dei relativi contratti);*
4) *affidamento dell'incarico di controllo della progettazione definitiva e di verifica, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva afferenti alla realizzazione in concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. n°*

*163/2006 del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (con riferimento all'intera procedura di affidamento di evidenza pubblica)*

5) *asta pubblica per la vendita di un complesso di edilizia residenziale libera di proprietà dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, ("ALER") costituito da n. 9 unità immobiliari (villette), site in Milano, nel comparto immobiliare delimitato da via A. Del Sarto, via Tiepolo e piazza Ferravilla.*

L'incarico veniva conferito allo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI. Anche questo contratto **(vgs. allegato informatico 33 relazione riepilogativa)** aveva durata dal 1.7.2010 al 31.12.2011; l'importo veniva previsto in misura forfetaria in € 143.000.

Come anticipato, in totale analogia con i contratti dell'avv. LEO, nonostante le determine a contrarre sottoscritte dal D.G. di ILSPA riportino ufficialmente la data del 30.6.2010 ed i contratti sottoscritti dalle parti quella del 1.7.2010, l'esame dei documenti informatici rinvenuti nel PC di Perez rivela che i file dei suddetti documenti sono stati formati e salvati, nelle loro varie versioni, nelle giornate del 11, 16 e 24 novembre 2010 (capo 18).
La circostanza, oltre a comprovare la retrodatazione dei contratti e dunque il falso ideologico, conferma ulteriormente che i conferimenti erano già scontati al punto che i legali proseguivano a lavorare per l'amministrazione in attesa di definire tutti i dettagli dei loro contratti che sarebbero stati formalizzati con tutto comodo.

**Quanto a CAL:**
Identica situazione si è verificata anche nel caso dei tre rinnovi contrattuali sottoscritti con la società C.A.L. Spa di seguito indicati:

- *Atto di estensione del servizio n. 1 relativo al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di C.A.L. Spa in relazione alla realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenziamento della mobilità dell'Est Milanese sottoscritto in data 19 dicembre 2008* **(allegato informatico 34 relazione riepilogativa)**.
  L'incarico veniva conferito allo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e l'importo dell'estensione contrattuale veniva fissato in € 171.000 e la durata prevista dell'incarico era fissata dal 1 luglio 2010 al 31.12.2011.

- *Atto di estensione del servizio n. 1 al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di C.A.L. Spa in relazione alla realizzazione del sistema viabilistico Pedemontano Lombardo sottoscritto in data 16 dicembre 2008* **(allegato informatico 35)**.
  L'incarico veniva conferito allo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI e l'importo dell'estensione contrattuale veniva fissato in € 210.000 e la durata prevista dell'incarico era fissata dal 1 luglio 2010 al 31.12.2011.

- *Atto di estensione del servizio n. 1 al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale a supporto di C.A.L. Spa in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano sottoscritto in data 15 dicembre 2008* **(allegato informatico 36 relazione riepilogativa)**.

L'incarico veniva conferito agli avv.ti Magrì Fabrizio e Sergio De Sio e l'atto di estensione in questione aveva valore economico pari ad € 144.000 e durata prevista dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011.

Come nel caso dei contratti di ILSPA, anche gli incarichi di C.A.L. Spa sono stati artatamente retrodatati da Perez e Rognoni; i contratti ufficiali, infatti, recano tutti la data del **1 luglio** 2010, ma attraverso il consueto confronto dei documenti informatici presenti nel computer di Perez gli stessi documenti sarebbero stati formati e salvati nelle giornate del **16 e 24 novembre** 2010 (capo 21).
Non possono quindi che ripetersi e condividersi le considerazioni già formulate dal PM in occasione della disamina dei precedenti contratti dove erano state riscontrate identiche condotte, ovvero la retrodatazione degli atti ufficiali era necessaria per giustificare delle prestazioni d'opera già svolte dai legali anche senza la prescritta copertura contrattuale.

Si segnala inoltre che per gli incarichi conferiti da C.A.L. Spa allo studio legale ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, il 30 dicembre 2011, nell'imminenza della scadenza dei citati atti di estensione del servizio, questi venivano tutti ulteriormente prorogati attraverso appositi provvedimenti sottoscritti dall'A.D. della società, Rognoni Antonio Giulio, sino al 31 maggio 2012 "*nelle more dell'esperimento di apposita procedura ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006*" (**cfr. file "PROROGA" degli allegati informatici da 35 a 36 relazione riepilogativa**).
In conseguenza dell'ennesima proroga allo studio venivano riconosciuti i seguenti ulteriori corrispettivi:

- **€ 47.500** in relazione all'incarico di assistenza legale per la realizzazione della T.E.E.M.;
- **€ 58.333,33** in relazione all'incarico di assistenza legale per la realizzazione della Pedemontana;
- **€ 40.000** in relazione all'incarico di assistenza legale per la realizzazione della BRE.BE.MI. (incarico in compartecipazione con l'avv. Sergio De Sio).

La circostanza della nuova proroga dei servizi, questa volta limitata a soli 5 mesi e "*nelle more dell'esperimento di apposita procedura ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006*", secondo una corretta applicazione dei vigenti disposti normativi, fornisce l'indiretta conferma della illegittimità delle precedenti estensioni contrattuali di 18 mesi, che di fatto corrispondeva ad un ennesimo affidamento diretto del servizio ed una manovra elusiva della normativa di settore la quale invece prevede, si ricorda, l'esperimento di una procedura selettiva mediante l'invito simultaneo di cinque operatori (ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 163/2006).

## Rinnovi contrattuali a beneficio dell'avv. Fabrizio Magrì (capi 22, 23 e 24: Rognoni, Perez, Magrì, De Sio)[40]

Quanto alle contestazioni riassunte ai capi da 22 a 24 vanno ritenute le violazioni di cui agli artt. 353 bis – 640 c. II n. 1 e 479 C.P., in relazione alle dal contenuto di conversazioni intercettate emerge il ruolo di Rognoni nel conferimento degli incarichi.

[40] Cfr. Rich. PM, p. 208 s.

Il contenuto dei colloqui telefonici n. 197 e 199 del 15.2.2012 intercorsi tra Perez e l'avv. Leo dimostra infatti che Rognoni aveva già in animo di "conferire", secondo le solite logiche spartitorie, anche i nuovi contratti di consulenza legale di ILSPA a beneficio dell'avv. Leo e dell'avv. Magrì, atteso che il 31.12.2011 andavano in scadenza i loro precedenti contratti di consulenza (in riferimento agli affidamenti di cui ai capi rispettivamente da 9 a 11 per la Leo e capi da 15 a 17 per Magrì-De Sio).
Si rileva, inoltre , che i "nuovi" contratti di cui si parla al telefono altro non saranno in fatto che dei meri rinnovi delle consulenze legali conferite ai predetti professionisti a partire dal dicembre del 2008.
Dalle telefonate prog. 197 e 199 tra PEREZ e LEO in particolare traspare chiaramente:

- da un lato, la preoccupazione dell'avv. Leo, che era perfettamente consapevole dei rischi che stava correndo nel continuare ad acquisire sempre nuovi incarichi da ILSPA ("...***era proprio per rischiare un po' meno perché io prendo già tutti quei soldi li... cioè non li prendo da EXPO io li prendo da ILSPA***.... ");
- dall'altro, l'assoluta autonomia con la quale **Rognoni** procede alle assegnazioni nonché - secondo quanto si coglie nei commenti di Perez – l'infondatezza che il medesimo attribuisce alle preoccupazioni palesate dalla Leo ("... ***la risposta è stata "gli importi li decido io" figurati... cioè gli ho spiegato chiaramente voglio dire che...e... visto insomma le implicazioni tu sei preoccupata visto che comunque un contratto ce l'hai già voglio dire.....c'è anche questa opportunità però ... sai come è no? poi alla fine è lui che decide*** ...").

E' quindi di tutta evidenza che l'assegnazione degli incarichi è pilotata da Rognoni con la conseguenza che le relative procedure negoziate, dallo stesso indette, sarebbero chiaramente turbate.
Le ipotesi investigative trovano conferma anche dall'analisi dei file estratti dai supporti informatici in uso a Perez Pierpaolo (PC portatile e HD esterno) e dal server di ILSPA (Ufficio Gare), laddove si evince che gli affidamenti sono stati conferiti per mezzo di procedure negoziate fittizie che in realtà preludevano solo al rinnovo contrattuale dei precedenti conferimenti del 2010 (con scadenza al 31 dicembre 2011), già assegnati in modo illegittimo mediante affidamento diretto.
Nei punti che seguono, in maniera organica, sono stati riproposti tutti gli elementi informativi che suffragano tali affermazioni, sempre con riferimento all'**incarico di consulenza legale conferito ai professionisti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio ( capi 22,23 e 24 in argomento )**

La DAC sottoscritta da **Rognoni** (nella sua duplice veste di Direttore Generale e di RUP di ILSPA) e da **Malandra** Maurizio (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della stessa ILSpa), indica che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta per mezzo di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del Codice dei Contratti.
Avveniva che, invece d'invitare cinque soggetti come prescritto dall'art. 27 del citato Codice, prendendo a pretesto l'asserita necessità di assicurare alla società l'assistenza legale necessaria per la realizzazione di interventi non ancora completati e già affidati ai medesimi professionisti, si procedeva ad invitare unicamente il soggetto aggiudicatario.

A ciò si aggiunga che nella DAC si disponeva altresì di non pubblicare i risultati dell'affidamento sul sito istituzionale della società considerando che l'incarico non avrebbe potuto essere aggiudicato "*ad altro studio legale*". **(allegato informatico 76).**
Attraverso l'uso di tale procedura, ai professionisti Fabrizio Magrì e Sergio De Sio, è stato garantito, in forma associata, un nuovo contratto di *consulenza legale* per i seguenti interventi[41]:

***i.*** *riqualificazione dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda;*
***ii.*** *riqualificazione dell'Edificio denominato "4" della Ex Manifattura Tabacchi in Milano destinato ad ospitare il Polo Cine – Audio – Visuale comprendente le Scuole Civiche del Comune di Milano, gli Spazi per la Fondazione Cineteca Italiana ed il Centro cine–audio–visuale;*
***iii.*** *recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei Giardini di pertinenza I Lotto funzionale - Corpo Centrale;*
***iv.*** *realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del Lago d'Idro, nei Comuni di Idro e di Lavenone;*
***v.*** *progettazione preliminare, studio di impatto ambientale, aggiornamento del progetto delle indagini geognostiche e loro esecuzione, per le opere di messa in sicurezza delle aree interessate dalla frana del Ruinon in Comune di Valfurva (SO);*
***vi.*** *ristrutturazione e/o alienazione delle unità abitative di proprietà ALER site in Milano, nel comporto delimitato da via Del Sarto, denominato quartiere del Sarto;*
***vii.*** *personalizzazione di Palazzo Sistema ai fini dell'insediamento delle Società del Sistema Regionale;*
***viii.*** *ampliamento del Presidio Ospedaliero di Gavardo (BS);*
***ix.*** *adeguamento impiantistico e ampliamento del Presidio Ospedaliero di Cuggiono;*
***x.*** *adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Magenta;*
***xi.*** *alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Ospedaliera di Bergamo,*

Il nuovo termine contrattuale era previsto dal 1 gennaio 2012 al 31.12.2013 (24 mesi) ed il valore complessivo veniva determinato in € 834.703,06 a base d'asta.
In realtà il citato provvedimento di determina**, sottoscritto da Rognoni, reca la data del 12 gennaio 2012, (allegato informatico 77), ma il salvataggio del file di quella che si ritiene la versione definitiva del provvedimento risale al 5 giugno 2012 (cfr. file "*(2012-01-12) DAC Servizi legali Magrì + De Sio rev 5*)**.
Peraltro anche rispetto ai documenti estratti dal PC portatile di Perez, nel quale sono contenute le varie bozze della DAC, si evidenzia che i relativi salvataggi (finanche della "rev 5") sono stati effettuati tutti nel marzo del 2012, dato facilmente verificabile nella "schermata" che viene stampata dal PM nella sua richiesta e riportante l'elencazione dei documenti contenuti nella cartella denominata "***L1 – MAGRI' + DE SIO***".
E' evidente che anche in questo caso il provvedimento di determina del D.G. di ILSpa è stato intenzionalmente retrodatato per giustificare la necessità di procedere all'estensione del servizio già precedentemente affidato ai medesimi professionisti in considerazione dell'asserita circostanza che gli interventi oggetto dell'affidamento non erano ancora stati completati.
Diversamente, in questo come negli altri casi, sarebbe stato arduo giustificare estensioni contrattuali a mesi di distanza dopo la loro scadenza, atteso che la norma che disciplina l'istituto

[41] Cfr. allegato informatico 72 seguendo il seguente percorso: G01-DOC GARA/ 3-DETERMINA e anche 8-LETTERA INVITO.

della proroga contrattuale ne consente l'applicazione solo per un periodo limitato di sei mesi, al massimo, e nelle more dell'esperimento di una regolare procedura ad evidenza pubblica.
I fatti esposti dimostrano che c'era, invece, tutto il tempo per istruire una procedura negoziata concorsuale invitando cinque operatori così come prescritto dal Codice dei contratti.
Peraltro si consideri che la lettera d'invito veniva trasmessa ai citati professionisti il 26.3.2012 e nella stessa veniva definito come termine di presentazione dell'offerta il successivo 2.4.2012, mentre la relativa procedura negoziata veniva svolta il 28.5.2012, con una tempistica molto meno pressante **(vgs atto di aggiudicazione – allegato informatico 78).**
In ogni caso, dal punto di vista formale, al termine della procedura negoziata ed a seguito dell'offerta economica formulata il contratto veniva aggiudicato per **complessivi € 700.000.**

Alla luce dell'ennesima opera di retrodatazione degli atti di conferimento come sopra illustrata e considerando che la durata del contratto che si andava ad affidare era biennale con decorrenza dal 1 gennaio 2012 -con la scadenza si ripete fissata al 31.12.2013- ( come si evince dall'esame dell'atto di determina -cfr. **allegato informatico 76-** ), il PM riporta alcuni estratti di un documento informatico in formato excel, denominato "**SL LIST**" (allegato informatico n. 71) composto da più fogli di lavoro, specchio di evoluzione delle trattative, da cui risultano evidenti le trame collusive attraverso cui quali si è proceduto alla pianificazione ed alla spartizione delle consulenze legali, tra cui quelle in trattazione nella presente sezione.
Nel foglio di lavoro denominato da Perez "CONSUNTIVO", l'indagato ha riportato gli esiti definitivi delle contrattazioni occulte.

| PREVENTIVO CONTRATTI | 2012 | | 2013 | | TOTALE BIENNIO | | TOTALE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | TOTALE | DURATA | BASE GARA | CONTRATTO | STIPULA | SCADENZA |
| MAGRI' | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 | BIENNALE | 634.703,08 | 700.000,00 | 30-mag-12 | 31-dic-13 |
| MAGRI' (exexpo) | 160.000,00 | - | 0,00 | - | 160.000,00 | - | 160.000,00 | ANNUALE | 257.262,54 | 160.000,00 | 4-mag-12 | 31-dic-12 |
| LEO (a) | 164.160,00 | 455.200,00 | 164.160,00 | 455.200,00 | 328.320,00 | 910.400,00 | 1.238.720,00 | BIENNALE | | | | |
| DLA | 400.000,00 | - | 400.000,00 | - | 800.000,00 | - | 800.000,00 | ANNUALE | | | | |
| RUBINO (b) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | - | 320.000,00 | - | 320.000,00 | BIENNALE | | | | |
| STAJANO (c) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | BIENNALE | | | | |
| MORAVIA (d) | 102.500,00 | - | 102.500,00 | - | 205.000,00 | - | 205.000,00 | BIENNALE | | | | |
| ALIVERTI (h) | 62.500,00 | - | 62.500,00 | - | 125.000,00 | - | 125.000,00 | BIENNALE | 133.117,36 | 125.000,00 | 7-mag-12 | 31-dic-13 |
| RONDONI (e) (f) | 0,00 | - | 39.900,00 | - | 39.900,00 | - | 39.900,00 | vacazione (vedi nota) | | | | |
| BOFFOLI (o) (g) | 39.650,00 | - | 39.650,00 | - | 79.300,00 | - | 79.300,00 | ANNUALE | 39.650,00 | 39.650,00 | 25-gen-12 | 31-dic-12 |
| RIPAMONTI (i) (j) | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 294.000,00 | BIENNALE (vedi nota) | | | | |

Il PM riporta anche il contenuto del foglio di lavoro denominati "PREVENTIVO BASE"

| PREVENTIVO CONTRATTI | 2012 | | 2013 | | TOTALE BIENNIO | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | TOTALE |
| MAGRI' | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 |
| LEO (a) | 314.160,00 | 305.200,00 | 314.160,00 | 305.200,00 | 628.320,00 | 610.400,00 | 1.238.720,00 |
| DLA | 619.360,00 | 0,00 | 619.360,00 | 0,00 | 1.238.720,00 | 0,00 | 1.238.720,00 |
| RUBINO (b) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| STAJANO (c) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| MORAVIA (d) | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| ALIVERTI (e) (h) | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| RONDONI (e) (f) | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 |
| BOFFOLI (e) (g) | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| RIPAMONTI (i) (j) | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 294.000,00 |
| TOT GENERALE | 2.025.820,00 | 655.200,00 | 2.212.720,00 | 802.200,00 | 4.238.540,00 | 1.457.400,00 | 5.695.940,00 |

Ed infine ecco successivo foglio di lavoro che Perez aveva denominato "PREVENTIVO POST":

| PREVENTIVO CONTRATTI | 2012 | | 2013 | | TOTALE BIENNIO | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | ILSPA | CAL | TOTALE | DURATA |
| MAGRI' | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1.400.000,00 | BIENNALE |
| LEO (a) | 314.160,00 | 305.200,00 | 314.160,00 | 305.200,00 | 628.320,00 | 610.400,00 | 1.238.720,00 | BIENNALE |
| DLA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | ANNUALE |
| RUBINO (b) | 100.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | BIENNALE |
| STAJANO (c) | 100.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | BIENNALE |
| MORAVIA (d) | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | BIENNALE |
| ALIVERTI (e) (h) | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 | vacazione (vedi nota) |
| RONDONI (e) (f) | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | vacazione (vedi nota) |
| BOFFOLI (e) (g) | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00 | annuale < 40 K€ (vedi nota) |
| RIPAMONTI (i) (j) | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 294.000,00 | BIENNALE (vedi nota) |
| TOT GENERALE | 1.496.460,00 | 1.015.200,00 | 1.683.360,00 | 1.162.200,00 | 3.179.820,00 | 2.177.400,00 | 5.357.220,00 | |

Risulta evidente come la definizione di ogni elemento contrattuale sia frutto di intese tra le parti, che non tengono affatto conto del tipo e del contenuto del servizio (teoricamente) affidato; al contrario prevalgono solo logiche di spartizione e di convenienza giacché **l'unico parametro**

**d'interesse è il compenso annuale da riconoscere al professionista** dato alla base della determinazione dell'importo economico netto del contratto da conferire e da cui di conseguenza dipende anche il calcolo, anch'esso definito di comune intesa, dell'importo da porre a base d'asta e del relativo ribasso da proporre.

## Affidamento con procedura negoziata di quattro lotti da parte di CAL SPA (capi 25 e 26: Rognoni, Perez, Leo, Magrì, De Sio, Orlando, Stajano e Caputi)[42]

Le fonti di prova dei capi sub nn. 25 e 26 dimostrano l'assegnazione preordinata dei nuovi *servizi legali ex art. 20, d.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo–Milano (Bre.Be.Mi.), dell'autostrada Pedemontana Lombarda (APL) e della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM).*

In relazione a tali affidamenti nel computer di Perez e nell'hard disk esterno di sua proprietà (nel quale l'indagato aveva eseguito il backup dei file del proprio PC, fino al 23.8.2012), sono state rinvenute le bozze (ma anche alcune versioni definitive) degli atti di gara e dei disciplinari d'incarico conferiti agli aggiudicatari; sulla base di tali elementi è stato possibile ricostruire puntualmente le procedure di assegnazione dei servizi.
Dall'esame degli atti si evince che l'Amministratore Delegato di C.A.L. Spa, Rognoni Antonio Giulio, aveva determinato che alla luce del "*... carattere particolarmente complesso della realizzazione delle opere ed il carattere altamente specialistico delle attività giuridiche che si rende necessario svolgere con riferimento alle stesse*[43]", gli incarichi di assistenza legale sarebbero stati assegnati in quattro lotti come di seguito indicato:

1) ***Lotto 1 [Bre.Be.Mi.]****: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano,* appalto di **importo pari ad € 595.610,98 soggetto a ribasso d'asta;**
2) ***Lotto 2 [APL]****: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda,* appalto di **importo pari ad € 923.955,07 soggetto a ribasso d'asta;**
3) ***Lotto 3 [TEEM]****: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione e la gestione della Tangenziale Est Esterna di Milano,* appalto di **importo pari ad € 594.365,75 soggetto a ribasso d'asta;**
4) ***Lotto 4 [Bre.Be.Mi.-APL-TEEM]****: servizi legali di assistenza e supporto a Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. nei rapporti con i Ministeri in relazione alla realizzazione dell'Autostrada*

[42] Cfr. Rich. PM, p. 214 ss.
[43] Frase estrapolata dalla determina a contrarre (**Vgs allegato informatico 69 e atti acquisiti in data 02.12.2013**).

*Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano e della Tangenziale Est Esterna di Milano*,

appalto di **importo pari ad € 924.727,01 soggetto a ribasso d'asta**.

La determina a contrarre (di seguito DAC) sottoscritta da Rognoni è datata **12.1.2012,** dato che si ricava dall'esame dei disciplinari d'incarico conferiti ai professionisti aggiudicatari (vgs. **Atti acquisiti in data 02.12.2013**).

Nel PC di Perez sono state rinvenute anche tutte le versioni precedenti della DAC; si deduce che il file denominato "*DAC Legali CAL rev 3DEF*", sia il testo definitivo del provvedimento di determina sottoscritto da Rognoni.

Per l'affidamento del servizio si è proceduto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006, ovvero attraverso una procedura negoziata con l'invito formale rivolto a cinque soggetti.

Nella DAC del 12.1.2012, si specifica, inoltre, che la scelta dei soggetti da invitare sarebbe stata effettuata attingendo all'Elenco dei legali appositamente formato da C.A.L. Spa in seguito all'Avviso pubblico emanato il **19.12.2011** "*per la formazione di un elenco di professionisti qualificati da utilizzare per l'affidamento di incarichi legali ex art. 20 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.*".

Si rileva che l'Avviso era stato pubblicato dalla società sul proprio sito, www.calspa.it (Sezione: incarichi legali) il **29.12.2011**, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 143, il **28.12.2011**[44].

Formalmente, quindi, tra la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco dei professionisti (**28 e 29 dicembre 2011**) e la formalizzazione della DAC con la quale Rognoni avrebbe individuato i soggetti da invitare "***sulla base dei* curricula *pervenuti***" (datata **12.1.2012**), sono intercorsi appena **sedici giorni, nel pieno delle festività natalizie**, periodo nel quale, generalmente, gli studi professionali svolgono un'attività limitata; peraltro la giornata festiva del 6 gennaio 2012 cadeva anche di venerdì per cui la piena ripresa delle attività non sarebbe ripresa prima di lunedì 9 gennaio 2012.

**Di fatto, quindi, ci sono stati solo 3 giorni per esperire le formalità di rito necessarie per iscriversi all'Elenco dei professionisti legali di CAL Spa ed essere eventualmente invitati alle procedure negoziate.**

Tanto basterebbe per qualificare la fraudolenza della condotta solo formalmente regolare ma in realtà chiaramente tesa a impedire l'accesso al mercato ad una platea più ampia di operatori economici a vantaggio dei "*soliti*" consulenti legali.

**Ma dalle risultanze delle intercettazioni emerge altresì che la citata determina è stata artatamente retrodatata, in quanto il 12 gennaio 2012 gli importi dei contratti soggetti a ribasso d'asta non erano ancora stati determinati.**

Gli effetti di tale "restringimento" della platea di legali alla quale attingere appaiono in modo più netto ove si consideri che, per tutti i lotti in gara, Rognoni invitava sempre i medesimi professionisti ovvero:

a. ***STUDIO LEGALE PROF. AVV. ERNESTO STAJANO, via di Villa Albani n. 12/a, Roma;***

[44] Come si evince dall'esame della DAC.

b. ***STUDIO LEGALE AVV. ENNIO MAGRI' & ASSOCIATI, via Camperio n. 9, Milano;***
c. ***STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE SIO-QUERCIA, Via Flaminia n. 171, Rimini;***
d. ***STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO, via Bocca Di Leone n. 78, Roma;***
e. ***STUDIO LEGALE CARMEN LEO, via Cino del Duca n. 5, Milano.***

Ai predetti legali veniva trasmessa, a mezzo fax, la lettera d'invito datata 9.2.2012 (vgs. **allegato informatico 70**), in cui si indicavano le ore 12:00 del 29.2.2012 come termine per la presentazione delle offerte.

I precedenti incarichi peraltro, venivano prorogati sino al 31.5.2011, *nelle more dell'esperimento della procedura negoziata*, per garantire nel periodo di *vacatio* la necessaria continuità nell'assistenza giuridica alla società.
A questo punto, la scelta di procedere all'aggiudicazione attraverso una procedura negoziata con l'invito di 5 soggetti, sembra frutto delle indicazioni fornite nel nuovo parere legale prodotto qualche mese prima dallo studio LEO, che si orientava, in linea di massima, in tale direzione.
Orbene **naturalmente e ancora una volta, pur mutando le procedure formali, il risultato era sempre lo stesso sicché gli incarichi sono stati aggiudicati ai soliti noti professionisti**, ovvero:

- *Lotto 1 [Bre.Be.Mi.]: Avv.to Fabrizio Magrì e Avv. Sergio De Sio;*
- *Lotto 2 [APL]: Studio Legale LEO;*
- *Lotto 3 [TEEM]: Avv. Fabrizio Magrì e Avv. Carmen Leo;*
- *Lotto 4 [Bre.Be.Mi.-APL-TEEM]: Prof. Avv. Ernesto Stajano.*

Nei loro discorsi, anche i dipendenti di ILSPA paiono consapevoli della volontà di favorirli giacché traspare l'imbarazzo di rendere pubbliche le aggiudicazioni "*sempre ai soliti*" e si studiano gli stratagemmi più idonei per ritardarle o addirittura "*nasconderle*".
Tale preoccupazione emerge palesemente nel corso della conversazione tra presenti n. **4037** del **6.8.2012**, registrata nell'ufficio sito al 4° piano di ILSPA di Perez Pierpaolo.
Ad un certo punto della discussione, una delle collaboratrici dell'indagato, rivolgendosi a Perez, gli rivelava la sistematica omissione di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti Pubblici anch'esso richiamato dall'art. 27 che rende obbligatoria la pubblicazione degli esiti di gara, disposizione peraltro rafforzata a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari che a riguardo ha introdotto il cd Codice Identificativo Gara – CIG - (***...Lo vedono tutti... che ho fatto una procedura negoziata e... i soliti quattro***) ed alla evidente volontà di nascondere i risultati di gara (***poi devo mettere i quattro aggiudicatari e quindi si vede che c'è Magrì-De Sio, Ca.. Leo, Magrì-Leo e vabè Stajano... non è bellissimo!... noi non abbiamo mai pubblicato niente sulle negoziate***[45]),

[45] Come nota giustamente il PM, proprio quest'ultima affermazione: "***noi non abbiamo mai pubblicato niente sulle negoziate***" va interpretata alla luce delle disposizioni introdotte dalla citata Legge 136/2010 che ha introdotto il cd. Codice Identificativo di Gara – CIG. IL Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:
- anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
- rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
In linea generale, come ha chiarito la stessa AVCP, è stato reso obbligatorio il CIG ai fini della tracciabilità per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalle modalità di affidamento, anche

l'esame combinato dei documenti informatici e delle intercettazioni telefoniche ha confermato l'esistenza **degli accordi illeciti attraverso i quali le assegnazioni degli incarichi sarebbe stata decisa a "tavolino" e con largo anticipo rispetto all'indizione della procedura di aggiudicazione.**

**Accordi occulti e illeciti che peraltro risalgono quanto meno all'inizio del precedente mese di ottobre 2011**, ossia ben prima delle procedure di selezione stesse.
Il 5 ottobre è, infatti, la data che viene indicata in alcuni appunti manoscritti apposti in un foglio che Perez ha scannerizzato e salvato nel proprio computer, inserito in una cartella denominata "***MAGRI***", e che lo stesso file sia stato denominato "***Appunti incontro 2011-10-05***".
L'esame di esso è eloquente, poiché indica già esattamente, nel riquadro posto in basso a sinistra, i soggetti che sarebbero stati, *res miranda,* destinatari degli incarichi!
L'appunto "***Comune***" apposto in prossimità dell'appalto "***TEEM***" si ritiene vada interpretato nel senso di un affidamento in associazione con l'avv. Carmen Leo.

Posto dunque che l'abbinamento dei professionisti aggiudicatari per ciascun incarico era già stato deciso il 5 ottobre 2011, il PM riporta le intercettazioni telefoniche più significative che documentano anche l'evoluzione delle contrattazioni occulte per il perfezionamento degli accordi illeciti rivolte, in particolare, alla determinazione del valore economico dei contratti.
Il 6.2.2012, sull'utenza mobile n. **347-6704424** in uso a Perez Pierpaolo veniva intercettata, alle ore 10:40, la **telefonata n. 37** intercorsa con l'avv. Orlando Barbara dello Studio Ennio Magrì & Associati.
Si comprende chiaramente da essa che *prima ancora dell'invito dei contraenti selezionati,* PEREZ stava facendo calcoli relativi dell'offerta del... futuro contraente e futuro aggiudicatario.
A stretto giro s'intercettava la **conversazione telefonica n. 40** delle ore 12:02, cui faceva seguito, poco dopo uno scambio di **SMS (nn. 43 e 44)**, alle ore 15:19 e 15:21, tra Perez e l'avv. Orlando.
Il colloquio telefonico n. 40 è in pratica la prosecuzione della precedente conversazione, ed ancor più eloquente.

*Perez: pronto*
*Orlando: ciao no, mi ero evidentemente rimbambita...*
*Perez: eh...*
*Orlando:* ***non so cosa ho fatto, però se si fa, pareri scritti più esami studio della pratica veramente...***
*Perez: eh....*
*Orlando:* ***che a me viene 0.000569***
*Perez:eh...*

agli appalti pubblici indicati dagli art. 16 e segg. del Codice, compresi quelli di servizi di cui all'allegato II B.
La stessa Autorità ha altresì chiarito che non è prevista la richiesta del codice CIG quando si procede alla proroga di un servizio (in capo al precedente affidatario) quando questa sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario. A ben vedere pertanto l'abusato *modus operandi* di procedere ai rinnovi contrattuali dei precedenti servizi scaduti senza invece procedere all'esperimento della prevista procedura negoziata ex art. 27 del Codice dei Contratti, costituisce in fatto l'ennesimo espediente per eludere anche questa ulteriore forma di controllo da parte dell'AVCP.

*Orlando: allora...poi magari rifai i conti anche tu perché evidentemente io excel abbiamo.....* ***mi viene su Brebemi 9 4 4, su Pedemontana 2 3 7 0 e su Tem 916, va be ovviamente 4... milioni e spi....su su ....se le prendi come valore tutte e tre però 9 4 4, 2 3 7 0 , 916 potrebbe andare ancora troppo alto?***
*Perez:* ***è alto, ma forse ho trovato un sistema***
*Orlando: mmh è alto! .....eh...perché.... troppo alto anche così...*
*Perez: ascolta se tu...ascolta una cosa, se tu dovessi dovessi fare un ragionamento onesto ok, nell'ambito di tutto il lavoro, diffide e memorie ci sta dentro giusto?*
*Orlando: e.....si ...in realtà diffide e memorie sono robe un po' diverse nel senso quando io...scrivo non so, adesso ..per banalizzare , scrivo al mio vicino e gli dico ....guarda che tu, quanto mentre stai facendo i lavori mi dai fastidio io ti diffido da interrompere perché mi hai fatto dei danni se no ecco hai capito....*
*Perez: quindi è poco applicabile in questo caso?*
*Orlando: ma non lo so sai, dipende tutto, io non ho neanche ben idea cosa facciano di là, hai capito, quindi non so dirti che cosa.....cioè se chiaramente ...ah per esempio nella parte degli espropri, se per esempio aiutano, pero gli espropri li fa il concessionario non li fa...non li fa Brebemi, cioè scusa li fa il concessionario, quindi Brebemi, Tem non li fa, ILSPA, scusa CAL, però se tu dovessi aiutare non so a scrivere al proprietario guarda che ti notifico il decreto di esproprio entro cinque giorni se non te ne vai io occupo lo stesso allora si*
*Perez: mi potrebbe andare (fonetico)*
*Orlando: però secondo me ....va be però vedo che anche tu sei in salute*
*Perez: si, si, anche io, si*
*Orlando: va be, però...cioè dipende molto da quello che fanno di la io non è che ho bene presente, scrivono molto, tengono.. aiutano molto a tenere la corrispondenza, se...cioè... non rendono pareri su varie problematiche, cioè fanno tante cose e..... mi piaceva meno che altre voci, più nel senso che pareri sai, i pareri li rendo sempre perché mi chiedi come ti devi muovere io te lo dico quindi mi piaceva di più però se vedi che ti gira di più cosi.....cioè... dovremmo cercare un attimo di capire che cosa fanno di là ....*
*Perez: certo*
*Orlando: cosa che io non ho mai ben compreso dirti la verità, io so che gli fanno vedere tutto, dalla lettera con cui chiedono a Brebemi non so trasmettimi tre copie di quella roba lì, la guardano i legali di là, capisci, quindi, può essere che fanno qualsiasi cosa*
*Perez: chiaro*
*Orlando: eh... perché se con quella voce lì ti tornerebbe di più?*
*Perez: no, no, sto facendo un altro ragionamento perché tanto vuol dire... non c'è nulla da fare sono comunque troppi alti*
*Orlando: eh eh eh ...*
*Perez: allora cosa sto facendo,* ***sto cercando di riparametrare il valore alla durata effettiva, ok..***
*Orlando: certo...*
*Perez:* ***...del lavoro, quindi teoricamente se io tolgo, allora, se io tolgo, allora, se io tolgo...anche i pareri orali, vediamo un po... dunque restano i pareri scritti, esame studio pratica...***
*Orlando: mmh..*
*Perez:* ***ok, poi gli applico una riduzione del... forse ci siamo, una riduzione del 10% che è quella prevista da avviso, ok***
*Orlando: ah... si... ho capito*
*Perez:* ***e poi una riduzione minima, e poi riparametro la durata delle commesse, perché voglio dire se, e...ti faccio un esempio di ragionamento, allora se la Tem mi dura 1233 giorni ok...***
*Orlando: si...*
*Perez:* ***perché arriva al 31 luglio 2015***

*Orlando: si...*
*Perez:* ***e il contratto mi scade prima...***
*Orlando:sì...*
*Perez:* ***è chiaro che ti sto pagando solo per una quota parte***
*Orlando:certo...*
*Perez:* ***ok, quindi se io faccio il conto di 730 giorni di contratto diviso la durata del coso ho un coefficiente di riduzione di 0,59 che mi porta da 850 mila euro a 503 ok?***
*Orlando: mmh mmh....*
*Perez:e* ***infatti la Tem... voglio dire, ci siamo 4 3 5 ok, Pedemontana, Pedemontana e....che parto da 4 milioni di opere arrivo a duemilionitresettanta con pareri scritti ed esame della pratica, gli applico una riduzione 10% fa duemilionicentotrentatre ho un coefficiente di riduzione temporale dello 0,41 arrivo a 889 capito***
*Orlando: mh si*
*Perez:* ***capito... devo arrivare....cioè...e poi infine la Brebemi, ecco la Brebemi è quella più preoccupante, perché in effetti e qui arrivo a 672***
*Orlando: mmh...*
*Perez:* ***e non riesco a..... cioè mi diventa o più alta paradossalmente della Tem e devo studiare sta cosa perché non l'ho capita, devo studiare sta cosa perché non l'ho capita***
*Orlando: però quella di parametrare la durata effettiva mi sembra una operazione corretta*
*Perez: e infatti, infatti*
*Orlando: quella mi sembra una operazione corretta, perché se no....*
*Perez: certo(parlano contemporaneamente) adesso faccio questi due conti*
*Orlando: conce.. concettualmente, capito, proprio una cosa che uno ti dice perché l'hai fatto perché ho fatto questo ragionamento qua*
*Perez: e si.....e si.... e a quel punto potrei applicare lo stesso ragionamento su la tè...su tutte...su tutte e tre, e vedere cosa mi viene fuori..*
*Orlando: mmh mmh mmh...*
*Perez:* ***va be faccio quattro ragionamenti poi quando arrivo al punto ti mando tutto***
*[...]*
*Orlando: e.....****mentre per l'assistenza ai ministeri secondo me puoi applicare un parametro diverso cioè sta in piedi eh.....o preferisci tenere anche lì la stessa ....***
*Perez: be.....* ***lì voglio dire gli applico esame studio pratica e pareri scritti e qualcosa dall'interpolazione vedo un po come cavarmela***
*Orlando: mmh...*
*Perez:* ***l'importante è trovare una logica***
*Orlando: mmh mmh mmh... però lì ti ripeto io avevo usato anche dei coefficienti diversi perché avevo detto in fondo è vero che un'attività su tre commesse pero è vero che è un'attività più specifica no...e quindi e*
*Perez: ...(INCOMPRENSIBILE)....usato*
*Orlando: guarda aspetta eh...qua avevo....però non sapevo poi qual era ...cioè, più o meno quale era il base d'asta, per esempio avevo co...veniva 766 con un...con il coefficiente di tre zeri 1-0-3 che è quello...aspetta eh...che è quello.... dei pareri orali, si non era bellissimo*
*Perez: eh no non è stupendo*
*Orlando: no... perché se no, pero sai perché avevo detto che forse poteva starci perché in fondo se, quello che io debbo fare è assisterti mentre tu hai degli incontri presso le strutture ministeriali piuttosto che.. poteva anche starci capito...*
*Perez: si si si.. quello sì*

*Orlando: cioè se...lì bisognerebbe capire poi bene che tipo di attività viene fatta perché...è vero che con i ministeri c'è una corrispondenza ma è anche vero che ci sono una... cioè l'ingegnere, Cecilia speso un vanno giù per incontri....punto della situazione, e allora dico se quella è io tipo di assistenza potrebbe anche essere... so lì bisognerebbe un po' capire ....poi in cosa si sostanzia l'attività ovviamente, pero avevo detto forse potrebbe avere più senso... potrebbe avere un senso , se la vediamo come proprio un'attività di partecipazioni a riunioni incontri dove poi vengono anche in qualche modo resi dei pareri*
*Perez: si, si*
*Orlando: me l'ero rimarginata un po' cosi come cosa*
*Perez: si, si*
*Orlando: cioè mi sembrava che potesse avere un senso ecco*
*Perez: potrebbe....*
*Orlando: potrebbe, non lo so e.....poi bisognerebbe un attimo parlare di sopra con il pool e capire che cosa fanno veramente loro perché sai*
*Perez: potrebbe, va bene*
*Orlando: perché sennò.... comunque tra pareri orali e diffide e memorie non c'è molta differenza*
*Perez: no infatti , infatti siamo lì*
*Orlando: eh.. alla peggio, alla peggio... va bene, senti comunque direi che....*
*Perez: ...(INCOMPRENSIBILE)...se io uso pareri orali e se mi ridanno studio pratica*
*Orlando: senza, cioè solo quello come coefficiente capito*
*Perez: e potrebbe essere una soluzione va bene, va bene, dai*
*Orlando: o se no con diffide, senno con diffide e memorie potrebbe essere*
*Perez: e.....diffide e memorie lo vedo un po' hard*
*Orlando: si mi viene un po' più alto: 818*
*Perez: e....però però* ***ci ragiono sopra dai ...ci ragiono sopra***
*Orlando: non so, io poi altri ragionamenti non... pero quello che dici tu dall'applicazione del... visto che è scritto nell'avviso è corretto insomma*
*Perez: eh.....*
*Orlando: cioè stai...stai applicando un qualcosa che.....*
*Perez: si sono stato pirla dovevo pensare a qualcosa di diverso*
*Orlando: e vabé*
*Perez: più del 10 %*
*Orlando: be vabé però anche giusto non uscire troppo bassi è perché se no uno ti dice vabè è sotto costo cioè*
*Perez: e si,, anche quello è vero*
*Orlando: nò quindi secondo me ha un senso cosi*
*Perez: se io ci metto dentro i pareri orali al posto degli scritti in effetti questo qui mi decade a dei 5...A - B...A-B.....allora devo fare cosi.... potrebbe essere una grande idea ...si si si.....va bene va bene dai quanto ho finito ti mando tutto*
*Orlando: ok, d'accordo, va bene ci sentiamo dopo grazie ciao*
*Perez: ciao...*

Dopo tale conversazione telefonica, seguiva lo scambio di sms tra i due. Il primo, **n. 43,** veniva inviato dalla Orlando a Perez: *"Ho problemi con posta elettronica* ***appena riesco mando modelli e nuova lettera invito che tiene conto accettazione 1.6***"
Faceva seguito la risposta del responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA:
"*Ok, comunque ti ho risposto,* ***ok tua rev 3 cosi com'e. Grazie***".

Confrontando i dati delle intercettazioni con i documenti informatici estrapolati dai supporti in uso all'indagato, si trae la conferma che i due, nel corso delle citate telefonate stavano **simulando il calcolo degli importi da porre a base di gara al fine anche d'individuare i ribassi economici che i professionisti avrebbero dovuto formulare per raggiungere il valore effettivamente concordato**.

I risultati delle simulazioni sono state verosimilmente riversate nel documento informatico riportato dal PM, "stralciato" dal file Excel contenuto nel computer di Pierpaolo Perez, denominato "***SL LIST***" **(Vgs foglio informatico denominato "CAL" - allegato informatico - 71)**.

Si tratta di due tabelle che riportano il valore dei lotti, i coefficienti previsti dalle tariffe forensi per attività stragiudiziale allora vigenti, divise per lotti e per soggetti invitati che risultano già individuati, a conferma del fatto che:

a) gli affidamenti sono accuratamente pianificati a tavolino;
b) gli accordi vengono conclusi con gli stessi beneficiari dei contratti coi quali ci si accorda finanche sui ribassi che dovranno formulare in gara per addivenire al valore economico anticipatamente concordato.

La **Tabella "A"** riporta, infatti gli esiti delle simulazioni per determinare l'importo esatto dei valori economici da porre a base di gara ed in tal senso è decisivo il rilievo che siano riportate le voci ed i coefficienti citati nelle loro telefonate dall'avv. Orlando e Pierpaolo Perez.

Nella **Tabella "B",** invece, sono state svolte le simulazioni per determinare gli importi effettivi da corrispondere, al netto dei ribassi, ai professionisti in relazione ad ogni singolo affidamento.

Tale operazione è stata svolta prendendo a base le precedenti assegnazioni conferite ai professionisti Magrì, De Sio e Leo (cfr. sezione denominata "***ACTUAL***") e da quelli si è partito per simulare due differenti situazioni.

In un primo caso si è previsto di conferire agli avv.ti Magrì e Leo contratti di valore economico complessivamente identici (cfr. sezione "***FUTURE*** =" → segno matematico di UGUALE).

Successivamente viene invece rappresentata una situazione ipotetica di squilibrio a favore dell'avv. Leo attraverso conferimenti a suo favore d'importo complessivamente superiore di € 300.000 rispetto a Magrì, calibrati sulla durata complessiva dei contratti pari a 24 mesi (vgs. sezione "***FUTURE*** + → segno matematico PIÙ").

Al di là delle simulazioni, l'unico elemento certo è l'attribuzione delle commesse ai citati professionisti.

Per cui viene già previsto che l'incarico "Bre.Be.Mi." sia conferito all'associazione Magrì-De Sio, la commessa "Pedemontana" sia a favore dell'avv. Leo, mentre l'incarico della "TEEM" viene coassegnato agli avv.ti Magrì e Leo.

Nell'ultima riga denominata "***B/P/T***" (sigla che evidentemente sintetizzava le tre commesse - Bre.Be.Mi, Pedemonatana e TEEM - oggetto del Lotto 4) riporta il nominativo dell'avv. Stajano (individuato con la sigla "Stj").

**Si tratta di abbinamenti che rispecchiano l'esito finale delle gare, ad ulteriore riprova che questi sono già decisi con congruo anticipo alla loro indizione.**

Infatti è evidente come nella Tabella "A" venga determinato, per ciascun lotto, l'importo da porre a base di gara.

Tali valori sono stati riportati nella colonna "***BG***" (abbreviazione di "**base gara**") della "**Tabella B**", non a caso, di fianco ai valori economici ricavati dalle simulazioni di cui si è detto in precedenza.
Le differenze tra i due importi sono pari alle percentuali indicate nella colonna "***RID***" (che sta per "riduzioni percentuali"), per cui **si tratta PROPRIO dei ribassi che poi sono stati proposti in gara dagli aggiudicatari, a riprova che anche questi vengono preventivamente pianificati.**

Il contenuto degli SMS n. 43 e 44 sopra citati conferma inoltre che l'avv. Orlando aveva anche predisposto ed inviato a Perez il testo della lettera d'invito (*Ho problemi con posta elettronica appena riesco mando modelli e nuova lettera invito che tiene conto accettazione 1.6*).
Dall'analisi dei file del PC di Perez si desume che questo documento sarebbe stato salvato nel file denominato "***Lettera di Invito CALSPA rev 3***" (**allegato informatico 72**), come conferma anche il SMS di risposta di Perez, n. 44 (*Ok, comunque ti ho risposto, ok tua rev 3 cosi com'e. Grazie*), **quale ennesima prova del fatto che anche gli atti di gara vengono formati dai concorrenti-aggiudicatari.**
Le evidenze sopra rappresentate costituiscono dunque un caso di scuola di condotta fraudolenta e collusiva atta a turbare la regolarità del procedimento di scelta del contraente, laddove le gare non sono più che una formalità per dare una (pallida) parvenza di regolarità rispetto a ciò che viene invece deciso, sistematicamente, a tavolino.
La condotta, così come ricostruita attraverso le intercettazioni, delinea ulteriori evidenti profili di reità giacché, come già scritto, la determina a contrarre del 12.1.2012 sarebbe stata artatamente retrodatata (nel che, il delitto di falso ideologico).
In essa, infatti vengono già indicati gli importi a base d'asta dei 4 lotti in gara, ma come le stesse intercettazioni testimoniano, il 6 febbraio 2012, Perez e l'avv. Orlando stavano ancora svolgendo le simulazioni di calcolo di tali valori.

Le successive intercettazioni telefoniche forniscono ulteriori particolari sulle manovre illecite messe in atto per indirizzare le aggiudicazioni.
A distanza di due giorni dai colloqui telefonici tra l'avv. Orlando e Perez, precisamente l'8.2.2012, il responsabile dell'ufficio gare di ILSPA contattava l'avv. **Caputi Giovanni** dello studio legale del Prof. Avv. Ernesto Stajano (**telefonata n. 57** intercettata sull'utenza mobile di Perez). Era accaduto che per errore la segreteria dello studio legale aveva mandato a CAL due iscrizioni separate nell'albo dei fornitori di servizî legali per gli avvocati Stajano e Caputi, anziché una unica con il secondo legale collaboratore del primo.
PEREZ non si fa scrupoli a contattare direttamente l'avv. Caputi – con cui è evidente un rapporto risalente e amicale – per accertarsi dell'errore e assicurare che avrebbero "sistemato le cose" direttamente in CAL, evidentemente riunendo nella stessa offerta i *curricola* pur se arrivati separati.

Il 14.2.2011, sulla stessa utenza, veniva intercettata la telefonata n. 165 con l'avv. Carmen Leo che il PM riporta integralmente.
La telefonata svela le preoccupazioni dell'avv. Leo per la situazione che si stava creando:

"[...] *avremmo fatto un approfondimento su quella roba lì, lei mi aveva detto che ci aveva pensato, ho detto: "Guarda io, ieri ne ho parlato un attimo..." le ho detto poi del fatto appunto di partecipare, vabè se si può fare. Ho detto alla Manu (fonetico) di fare un approfondimento, [...] cioè le motivazioni che mi ha dato Barbara non, non sono quelle giuste a mio avviso, cioè Manu ha fatto un approfondimento adesso mi ha mandato una e-mail la leggo e.... [...] perché, anche quello, cioè porca miseria, cioè andiamo anche a far cagate su quella roba lì ...non so... [...] concorrente singolo per un lotto e raggruppato per un altro lotto forse si poteva approfondire o per lo meno cioè... quando ne ho parlato con te ieri mi sembrava che tu approvassi che c'era un criticità mh... [...] cioè io mi preoccupo.... perché se qualcuno vede sta roba da fuori cioè..... forse sono d'accordo con te, cioè... dovevamo continuare come abbiamo sempre continuato*".

Ancor più sconcertante è l'atteggiamento di Perez il quale, pur condividendo le preoccupazioni della Leo ed ammettendo la illiceità delle sue condotte (***ascolta comunque la vedi c'è qualcosa che non va eh, cioè comunque la fai sbagli e...questo è poco ma sicuro, cioè l'unica certezza è questa***), fa chiaramente intendere di doversi piegare ai *desiderata* di Rognoni che aveva già arbitrariamente deciso sia le assegnazioni che gli importi delle commesse.

"***Eh un altro sistema non c'era non si poteva spacchettare il coso!! capito (...) l'unica alternativa era quella di creare altri due lotti, cioè non era possibile, cioè spachettando le due commesse (...) non c'è una soluzione perché la risultante deve essere quella capito!! cioè nel momento in cui LUI dice questo è così questo è così questo è così, cioè non c'è, io li voglio così, se no voglio dire poteva anche essere voglio dire la seconda fattispecie che ti ho detto che non avrebbe comunque sopperito la totale criticità che tu hai segnalato capito, però cioè voglio dire non...non c'è, non c'è l'alternativa (...) su quella cosa lì, che mi hai detto ieri si, io avrei fatto in un altro modo solo che cioè... purtroppo e..non ci sente, se non ci sente (...) lì proprio lui cioè a livello globale non...non la voleva proprio***".

Tanto sottolinea giustamente il PM per ribadire il ruolo di *propositivo* del D.G. di ILSPA nelle assegnazioni delle consulenze.
I professionisti sono dunque chiamati ad assoggettare il proprio ruolo alle sue disposizioni pur nella consapevolezza di agire contro legge, come si ricava da ulteriori commenti telefonici di Perez quando egli si muove a difesa dell'operato dell'avv. Orlando (***... non è che lei le cose non le sa fare o non le capisce gli è stato detto di fare una cosa e l'ha fatta***).

Nella giornata successiva venivano intercettate le **conversazioni telefoniche n. 195, 196, 197 e 199** tra Perez e l'avv. Leo; in pratica, si tratta di un'unica conversazione, interrotta più volte a causa di problemi di ricezione telefonica.
L'oggetto del colloquio riguardava la problematica della partecipazione in associazione dei concorrenti invitati singolarmente ai vari lotti in gara.
I due a proposito di Rognoni si dicono chiaramente:

[...]
*PEREZ: **comunque no, ti stavo dicendo, quello che io gli ho detto è che voglio dire c'è una certa situazione di preoccupazione no, e gli ho detto che tu ho immaginato (fonetico) il fatto che saresti anche disposta a rinunciare all'eventuale contratto su ILSPA, voglio dire, tenendoti (inc.le) solo EXPO e facendo poi il discorso Pedemontana su Cal... al che lui mi ha risposto: "Va beh capisco lo slancio ma cioè le cose restano quelle che decido io e gli importi sono quelli che decido io punto"***

*LEO:* ***però anche lì cioè era proprio, si, era proprio per rischiare un po' meno perché io prendo già tutti quei soldi lì, lui...non sono, cioè non li prendo da EXPO io li prendo da ILSPA....***

Il PM segnala, ancora, la **telefonata n. 369 del 28.2.2012**, registrata alle ore 15:51 sull'utenza dell'indagato Perez Pierpaolo; l'interlocutore è ancora l'avv. Giovanni Caputi dello studio legale Stajano.
Si noti che il colloquio avveniva in prossimità della scadenza dei termini di presentazione delle offerte, fissate, come detto, alle ore 12:00 della giornata successiva, 20.2.2012.
Nel corso del colloquio il professionista chiedeva al responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA ragguagli sulla compilazione dei moduli di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione, a testimonianza del fatto lo stesso non era neanche in grado di compilarli in modo corretto.
Ed emerge altresì che:
*[...]*
***PEREZ:*** ***dopo vedo il prof.(Ernesto Stajano ndr) eh, mi ha chiamato che viene qua verso le sei;***
***CAPUTI:*** ***eh, lo so, lo so..... va bene, io sono a disposizione ovviamente, vedi tu come ...*** *;*
***PEREZ:*** *ok;*
***CAPUTI:*** ***vedi tu come ti devi regolare con lui anche....va bene;***
*[...]*

Nell'hard disk esterno di Perez è stato rinvenuto, in formato elettronico, il verbale di ricezione delle offerte del 29.2.2012 (**allegato informatico 73**), nel quale l'A.D. di CAL Spa, Rognoni, attestava ufficialmente che:
"***entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29 febbraio 2012*** *sono pervenute n. 4 (quattro) offerte riferite alla procedura in epigrafe provenienti dai concorrenti di seguito elencati secondo l'ordine cronologico di ricezione ed identificati dal mittente indicato all'esterno del plico:*

| | **Mittente Riportato Sul Plico** | **Indirizzo** | **Pervenuta in data:** | **A mezzo:** | **OFFERTA PER IL Lotto:** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Prof. Avv. ERNESTO STAJANO** | Via di Villa Albani n° 12/A 00198 **ROMA** | 29/02/2012 h. 09:25 Prot: UFF-G-290212-00001 | A MANO | **N. 1 - 2 - 3 - 4** |
| 2 | **STUDIO LEGALE LEO** | Via Cino Del Duca n°5 20122 **MILANO** | 29/02/2012 h. 09:35 Prot: UFF-G-290212-00002 | A MANO | **N. 2** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **AVV. FABRIZIO MAGRI' AVV. CARMEN LEO** | Via Camperio n°9 20123 **MILANO** | 29/02/2012 h. 09:45 Prot: UFF-G-290212-00003 | A MANO | **N. 3** |
| 4 | **AVV. FABRIZIO MAGRI' AVV. SERGIO DE SIO** | Via Camperio n°9 20123 **MILANO** | 29/02/2012 h. 09:58 Prot: UFF-G-290212-00004 | A MANO | **N. 1** |

Nella giornata del 1 marzo 2012 si teneva la 1° seduta pubblica di gara, come risulta dal verbale, rinvenuto sempre in formato elettronico nel medesimo supporto (**allegato informatico 74**).
La stazione appaltante in persona dell'indagato Rognoni dava atto di avere aperto le buste e rinvenuto le seguenti offerte:

| *pos* | *Concorrenti per il LOTTO 1* | *prezzo offerto IVA e oneri previdenziali esclusi* | *ribasso percentuale offerto* |
|---|---|---|---|
| *1* | ***AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO*** | ***400.000,00*** | ***32,84%*** |
| *2* | *Prof. Avv. ERNESTO STAJANO* | *542.005,99* | *9%* |

| *pos* | *Concorrenti per il LOTTO 2* | *prezzo offerto IVA e oneri previdenziali esclusi* | *ribasso percentuale offerto* |
|---|---|---|---|
| *1* | ***STUDIO LEGALE LEO*** | ***850.000,00*** | ***8,004%.*** |
| *2* | *Prof. Avv. ERNESTO STAJANO* | *870.365,00* | *5.80%* |

| *pos* | *Concorrenti per il LOTTO 3* | *prezzo offerto IVA e oneri previdenziali esclusi* | *ribasso percentuale offerto* |
|---|---|---|---|
| *1* | ***AVV FABRIZIO MAGRI' E AVV CARMEN LEO*** | ***450.000,00*** | ***24,29 %*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *2* | *Prof. Avv. ERNESTO STAJANO* | *546.816,49* | *8%* |

| *pos* | *Concorrenti per il LOTTO 4* | *prezzo offerto IVA e oneri previdenziali esclusi* | *ribasso percentuale offerto* |
|---|---|---|---|
| *1* | ***Prof. Avv. ERNESTO STAJANO*** | ***823.007,03*** | *11%* |

*[...]*
*In ossequio a quanto previsto dal punto 4.5 della Lettera di Invito, la Stazione Appaltante individua quali soggetti classificati primi in graduatoria provvisoria per ciascun lotto:*
*Lotto 1 Bre.Be.Mi:* ***AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO***
*Lotto 2 APL:* ***STUDIO LEGALE LEO***
*Lotto 3 TEEM:* ***AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. CARMEN LEO;***
*Lotto 4 Bre.Be.Mi-APL-TEEM:* ***Prof. Avv. ERNESTO STAJANO***

*La Stazione Appaltante*
***CONSIDERATO CHE***

*-ai sensi del punto 4.5. della Lettera di Invito, "CALSPA individua quale aggiudicatario provvisorio di ciascun Lotto, il Professionista che abbia formulato la migliore offerta, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di negoziare al ribasso con detto Professionista il corrispettivo del servizio secondo termini e modalità di cui al precedente punto 1.6.";*
***DETERMINA***
*di procedere alla negoziazione al ribasso dei corrispettivi offerti dai professionisti nei singoli Lotti di offerta come previsto dai punti 1.6 e 4.5 della Lettera di Invito al fine di ottenere un ulteriore sconto Dispone, in particolare, la trasmissione ai professionisti di apposita lettera di richiesta di ribasso del corrispettivo offerto.*
[...]

Il 23.3.2012 si teneva la 1° seduta riservata di gara presieduta dall'A.D. di CAL Spa. Dall'esame del relativo verbale (**allegato informatico 75**):

*""La Stazione Appaltante prende in consegna:*
***(A)*** *la nota pervenuta dai Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO in data 15.03.2012 prot.* ***UFF-G-150312-00001***
***(B)*** *la nota pervenuta dai Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. CARMEN LEO in data 15.03.2012, prot.* ***UFF-G-150312-00002***
***(C)*** *la nota pervenuta dal Professionista AVV. ERNESTO STAJANO in data 16.03.2012 prot.* ***UFF-G-160312-00001***
***(D)*** *la nota pervenuta dal Professionista AVV. CARMEN LEO – STUDIO LEGALE LEO in data 16.03.2012 prot.* ***UFF-G-160312-00002***

***[...]***

- *nella medesima seduta pubblica del* ***1 marzo 2012*** *risultavano primi nella graduatoria provvisoria dei Lotti* ***1, 2, 3, 4,*** *i seguenti professionisti:*
  - *Lotto 1 Bre.Be.Mi:* ***AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO,*** *con un importo offerto di Euro 400.000,00 IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 32,84 %.*
  - *Lotto 2 APL:* ***STUDIO LEGALE LEO*** *con un importo offerto di Euro 850.000,00 IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 8,004%.*
  - *Lotto 3 TEEM:* ***AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. CARMEN LEO*** *con un importo offerto di Euro450.000,00 IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 24,29%;*
  - *Lotto 4 Bre.Be.Mi-APL-TEEM:* ***Prof. Avv. ERNESTO STAJANO*** *con un importo offerto di Euro 823.007,03 IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 11%;.*
- *nella medesima seduta pubblica del* ***1 marzo 2012*** *la Stazione Appaltante ha determinato di avvalersi della facoltà di negoziare al ribasso il corrispettivo offerto dai Professionisti risultati aggiudicatari di ciascun Lotto, come previsto ai sensi dei punti* ***1.6*** *e* ***4.5.*** *della Lettera di Invito*

***TUTTO CIO' PREMESSO***

*La Stazione Appaltante procede all'esame dell'offerta di ribasso pervenuta dai Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO per il Lotto 1:*
*i Professionisti dichiarano di offrire* ***€ 373.400,00*** *IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 37,31% sull'importo posto a base di gara.*

*La Stazione Appaltante procede all'esame dell'offerta di ribasso pervenuta dal Professionista AVV. CARMEN LEO – STUDIO LEGALE LEO per il Lotto 2:*
*il Professionista dichiara di offrire* ***€ 800.000,00*** *IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 13,42% sull'importo posto a base di gara.*

*La Stazione Appaltante procede all'esame dell'offerta di ribasso pervenuta dai Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. CARMEN LEO per il Lotto 3:*
*i Professionisti dichiarano di offrire* ***€ 435.440,00*** *IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 26,74% sull'importo posto a base di gara.*

*La Stazione Appaltante procede all'esame dell'offerta di ribasso pervenuta dal Professionista AVV. ERNESTO STAJANO per il Lotto 4:*
*il Professionista dichiara di offrire* ***€ 800.000,00*** *IVA e oneri previdenziali di legge esclusi, pari ad un ribasso percentuale del 13,48% sull'importo posto a base di gara.*

*La Stazione Appaltante dà atto che non procederà a valutare la congruità delle suddette offerte di ribasso in quanto non appaiono anormalmente basse in considerazione dell'entità del ribasso offerto per ciascun lotto, e non si ritiene pertanto necessario procedere alla richiesta di giustificazioni del prezzo ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.*

*La Stazione Appaltante dichiara quindi concluse le suddette operazioni selettive e negoziali, e per l'effetto conferma:*

1. *l'aggiudicazione provvisoria della procedura in epigrafe indicata in relazione al* ***Lotto 1*** *a favore dei Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. SERGIO DE SIO per un importo pari ad* ***€ 373.400,00;***
2. *l'aggiudicazione provvisoria della procedura in epigrafe indicata in relazione al* ***Lotto 2*** *a favore del Professionista AVV. CARMEN LEO – STUDIO LEGALE LEO per un importo pari ad* ***€ 800.000,00;***
3. *l'aggiudicazione definitiva della procedura in epigrafe indicata in relazione al* ***Lotto 3*** *a favore dei Professionisti AVV. FABRIZIO MAGRI' e AVV. CARMEN LEO per un importo pari ad* ***€ 435.440,00;***
4. *l'aggiudicazione definitiva della procedura in epigrafe indicata in relazione al* ***Lotto 4*** *a favore del Professionista AVV. ERNESTO STAJANO per un importo pari ad* ***€ 800.000,00.***

*La Stazione Appaltante dispone infine la comunicazione ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a ciascun Professionista che ha presentato il succitato ribasso della conferma di aggiudicazione provvisoria, invitandolo a produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara.*
*A seguito della positiva verifica dei requisiti comprovati ai sensi del precedente punto 4.7, la Stazione Appaltante procederà a trasmettere l'aggiudicazione definitiva di ciascun lotto e alle relative comunicazioni, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006.*
*[...]""*

Seguivano, quindi, gli atti di aggiudicazione definitiva del 8.3.2012.
**Guarda caso, i ribassi formulati rispecchiano quelli individuati attraverso le simulazioni di cui si è scritto in precedenza.**

Il PM riporta, infine, alcune telefonate riguardanti specificamente l'incarico conferito al Prof. Stajano; il **7.5.2012**, alle ore 13:17, veniva registrato il dialogo n. 1377, con il Prof. Stajano in persona che contattava Perez sulla propria utenza mobile.
Seguiva l'intercettazione n. 1383 delle ore 17:31 con la quale Perez contattava l'avv. Caputi Giovanni dello Studio Stajano.
Si comprende chiaramente che, per motivi di opportunità, si valutava l'opportuinità di modificare l'oggetto del contratto che risultava **troppo generico e fumoso**.
Attività da lasciar fare naturalmente agli stessi legali appaltatori.
Le telefonate rivelano l'elevato grado di connivenza che contraddistingue l'operato dei vertici di ILSPA e dei professionisti legali, cui viene sostanzialmente lasciata carta bianca nella predisposizione dei loro stessi atti.
Peraltro, **con riferimento alla sola posizione dell'avv. Stajano e dell'avv. Caputi, le acquisizioni documentali portate a termine in data 02.12.2013 hanno permesso di accertare che con accordo transattivo datato 14.01.2013, CAL ha esercitato il proprio diritto di recesso rispetto al *Disciplinare d'incarico professionale* sottoscritto con lo Studio Legale prof. Avv. Ernesto Stajano**.
Prendendo spunto da quanto testé scritto, si rafforza la convinzione che le prestazioni conferite non rispondessero, in tutto o in parte, a quelle effettivamente rese dai professionisti.

Con riferimento ai lotti in esame ed in particolare con specifico richiamo all'incarico sulla Pedemontana è di notevole spessore investigativo la telefonata n. 10086 del 13.9.2012[46] che l'avv Leo intrattiene con il Direttore Generale dell'Ente Fondazione Fiera, Peraboni Corrado, al quale la professionista illustra esplicitamente i meccanismi che determinano le assegnazioni pilotate degli incarichi dei servizi di consulenza legale, raccontando di un dissidio avuto con Rognoni.

Quanto alle responsabilità dei singoli indagati in ordine ai capi sopra illustrati, la turbativa d'asta e la rtruffa aggravate, va appena notato che rispondono della prima anche i collaboratori dei titolari di studio, i quali dalle telefonate intercorse si dimostrano perfettamente al corrente e impegnati, nel proprio ruolo, a fare la loro parte per il funzionamento dei collaudati meccanismi.

## Incarico conferito all'avv. Carmen Leo in relazione all'evento EXPO 2015 (capi 27 e 28 : Rognoni, Perez, Leo, Bellasio)[47]

Prima di passare in rassegna le fonti di prova dei capi di incolpazione nn. 27 e 28, occorre rinviare a quanto accennato nella parte generale con riferimento alla funzione svolta da ILSPA nell'ambito dell'evento dell'Esposizione Universale del 2015, e in particolare ai rapporti che legano detta società all' EXPO 2015 Spa.
Rientra nella diretta competenza di Expo 2015 Spa la realizzazione del sito per l'Esposizione, a partire dalle opere di urbanizzazione e le infrastrutture di base (la cd. *Piastra*), per poi passare alla realizzazione dei manufatti architettonici (ossia le opere in elevazione rispetto alla piastra) nonché ogni altra infrastruttura e/o manufatto necessari al completamento del sito Expo 2015.
Ai fini della realizzazione di tali opere, l'art. 4 comma 9, del D.P.C.M. del 22 ottobre 2008[48] prevede che Expo 2015 Spa "*...può anche avvalersi degli uffici tecnici amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi [...]*".
In conformità a tale previsione, Expo 2015 Spa al fine di consentire - per la realizzazione delle predette opere - **il supporto e l'assistenza alla Stazione Appaltante e al Responsabile Unico del Procedimento** per l'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica degli uffici tecnici e amministrativi di Regione Lombardia e - per il tramite di quest'ultima - di ILSPA, in data 5 maggio 2011 ha sottoscritto con tali ultimi enti pubblici una apposita Convenzione "*per il conferimento di attività tecnico amministrative di supporto e assistenza nell'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito per l'esposizione universale del 2015*" **(cfr. allegato I/4).**
Ai sensi dell'art. 3.4. della Convenzione "*Le attività di cui al presente articolo saranno svolte da ILSPA attraverso soggetti interni muniti delle idonee qualifiche professionali, **ovvero mediante professionisti esterni selezionati nel rispetto della vigente normativa in materia***".
Le procedure ad evidenza pubblica da indire per la completa realizzazione di tutte le opere afferenti al sito concernono l'affidamento della progettazione e dei lavori di realizzazione delle stesse, come elencate dal PM per un valore di quasi 700.000.000 di euro.

[46] Utenza cellulare n. 335-6311829 di Carmen Leo – RIT n. 1094/12.
[47] Cfr. Rich. PM, p. 242 s.
[48] Che è il provvedimento con il quale veniva istituita la società di gestione Expo 2015 Spa, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Comune di Milano, Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano.

Durante le attività di perquisizione del 3.10.2012 svolte negli uffici di ILSPA, sono stati acquisiti e sequestrati gli atti di gara in originale relativi all'affidamento dell'appalto di servizio in argomento.

Dall'esame degli atti emerge che Rognoni, il **28.7.2011** (**allegato III/15**), determinava di *procedere all'affidamento a professionisti esterni dei servizi legali in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di ILSPA nel supporto e assistenza ad EXPO 2015 S.p.A. ed al Responsabile Unico del Procedimento, e in particolare - ma non esclusivamente - con riferimento al profilo giuridico-amministrativo attinente alla predisposizione degli atti e documenti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle procedure di affidamento afferenti alla realizzazione delle Opere di costruzione del Sito per l'Esposizione Universale, sino alla stipula dei relativi contratti di appalto.*

In relazione alle modalità di affidamento dell'incarico, il D.G. di ILSPA, che agiva anche in qualità di RUP[49], stabiliva di esperire *una procedura di selezione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006,* ***invitando a presentare offerta a cinque professionisti/Studi legali selezionati tra quelli iscritti nel predetto Elenco****, costituito a seguito della pubblicazione del citato Avviso.*[50]

Al riguardo, dopo aver dato, altresì, atto di aver individuato "*...tra i curricula pervenuti - e inseriti nell'apposito Elenco - quelli meritevoli per l'affidamento dell'incarico oggetto della presente Determina, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia e della specialità dell'incarico da affidare e considerando, in particolare, le esperienze pregresse maturate da ciascun professionista/Studio legale, come emerge dalla documentazione custodita agli atti di ILSPA..*"

si indicano i soggetti da invitare alla citata procedura:

1) STUDIO LEGALE AVV. CARMEN LEO, via Cino Del Duca n. 5, MILANO;
2) STUDIO REGIS ALIVERTI REDAELLI AVVOCATI ASSOCATI, via Donizetti n. 2, MILANO;
3) STUDIO LEGALE PAVIA E ANSALDO, via Bocca Di Leone n. 78, ROMA;
4) STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE CON DLA PIPER, via Gabrio Casati n. 1 (P.za Cordusio), MILANO;
5) PROF. AVV. ERNESTO STAJANO, via di Villa Albani n. 12/a, ROMA;

---

[49] Con verbale del 21.3.2011, il Consiglio di Gestione di ILSPA, in relazione al punto 4 all'ordine del giorno (Convenzione tra Expo Milano 2015 Spa, Regione Lombardia e ILSPA per le attività di supporto alla stazione appaltante nella predisposizione di atti e documenti necessari ai fini dello svolgimento delle procedure di gara) deliberava, infatti, che:

*[...]*

*c) "ai sensi dell'art. 3.1. lett. A) delle "norme regolamentari sugli affidamenti dei contratti", approvata con delibera del CdG del 21 aprile 2008, di conferire al D.G. tutti i poteri connessi all'espletamento degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, ivi compreso l'affidamento di incarichi e il compimento di ogni atto correlato, connesso e conseguente, a norma di quanto disciplinato dal D.Lgs 163/2006, con obbligo di riferire al CdG le decisioni prese;*

*d) con riferimento agli affidamenti valutati necessari al fine dell'espletamento dell'incarico, di nominare il D.G., Antonio Rognoni, quale Responsabile Unico del Procedimento, avendo verificato che tale incarico è compatibile e non pregiudica in alcun modo gli altri impegni assunti; ovvero di conferire mandato allo stesso D.G. affinché individui tale funzione all'interno della struttura organizzativa tenendo conto che tale incarico deve essere compatibile e non pregiudichi in alcun modo gli altri impegni assunti, con obbligo di darne notizia nella prima riunione del CdG [...]*

[50] Del 5 febbraio 2009 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di ILSPA www.ilspa.it alla Sezione "*incarichi legali*"

Il criterio di selezione delle offerte scelto era quello del "*prezzo più basso*" ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara pari ad **€ 1.759.435,15** (IVA esclusa).
La durata dell'incarico sarebbe decorsa dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico sino al 31.12.2014, "*salvo proroga espressa*".
A fronte del provvedimento di determina del 28.7.2011, in data **1.8.2011** venivano predisposte e trasmesse, a mezzo corriere DHL, le lettere d'invito ai cinque professionisti su citati (**allegato informatico 83**), con allegata documentazione e l'avviso che il plico contenente l'Offerta e la relativa documentazione richiesta sarebbe dovuto pervenire, **a pena di esclusione**, entro il termine perentorio del giorno **5 settembre 2011**, **ore 12:00**, presso la sede di ILSPA.
Alla luce dei documenti informatici estratti dal PC del responsabile dell'ufficio gare di ILSPA, alla predetta scadenza del **5.9.2011,** pervenivano 4 offerte (cfr. verbale di gara della 1° seduta pubblica – **allegato informatico 84**), valutate secondo la seguente graduatoria in relazione al massimo ribasso proposto sul prezzo a base di gara:

| pos | concorrenti | prezzo offerto IVA esclusa | ribasso percentuale offerto |
|---|---|---|---|
| 1 | **AVV. CARMEN LEO - STUDIO LEGALE LEO** | **1.200.000,00** | 31,796 |
| 2 | **AVVOCATI ASSOCIATI REGIS – ALIVERTI - REDAELLI** | 1.284.387,66 | 27% |
| 3 | **AVV. NICO MORAVIA PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE** | 1.337.170,71 | 24% |
| 4 | **STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO IN ASSOCIAZIONE CON DLA PIPER** | 1.400.000,00 | 20,43% |

La Stazione Appaltante disponeva, pertanto, l'aggiudicazione provvisoria della procedura a favore del primo classificato in graduatoria provvisoria, ovvero l'AVV. CARMEN LEO DELLO STUDIO LEGALE LEO.
L'atto di aggiudicazione definitiva del **16.9.2011** (**allegato informatico 85**) esauriva il procedimento di gara con l'affidamento del servizio di consulenza legale allo studio facente capo all'avv. Leo, il cui disciplinare d'incarico veniva ufficialmente sottoscritto l' **11.11.2011** (**allegato informatico 86**).

A fronte delle risultanze desumibili dai documenti ufficiali di gara, sono diverse le evidenze investigative che provano, senza ombra di dubbio, che **anche la procedura negoziata in esame è stata gravemente turbata.**

Vengono anzitutto in rilievo i file estratti dall'Hard Disk esterno dell'avv. Bellasio Manuela, collaboratrice dell'avv. Carmen Leo, che peraltro è stato rinvenuto nell'ufficio al 4° piano di ILSPA, messo a disposizione dalla società pubblica a beneficio dello studio legale.
**All'interno del supporto è stata rinvenuta la cartella denominata "*Studio*" contenente l'ulteriore sottocartella denominata "*Gara servizi legali*"; in quest'ultima sono state salvate varie versioni e bozze dei documenti di gara (allegato informatico 87**, riprodotta dal PM nella sua richiesta**).**
**Ricostruendo i salvataggi dei documenti si rileva che molti di essi sono antecedenti al 28 luglio 2011, ossia alla stessa data di emissione della DAC con la quale si dava ufficialmente avvio alla procedura di aggiudicazione.**
Al di là dei salvataggi dei file, basta vedere i loro nomi per dedurre che alla professionista è stato consentito d'istruirsi autonomamente la procedura negoziata che poi sarebbe stata aggiudicata al proprio studio legale.
Aprendo i file contenuti nella cartella in esame, infine, si rinvengono le bozze delle lettere d'invito, dei documenti sulla base dei quali è stato calcolato il prezzo a base di gara, dello schema di disciplinare di gara (documento che viene allegato alla lettera d'invito); ebbene, in tali documenti lo studio Leo viene già indicato come parte contraente della stazione appaltante quale aggiudicataria della procedura. Nei file si rilevano numerose sottolineature, evidenziazioni, modifiche, correzioni e commenti di varia natura; alcuni documenti presentano spesso spazi lasciati in bianco.

**Si tratta di documenti elaborati e salvati in epoca molto antecedente all'emanazione del provvedimento di determina che dava avvio alla procedura di gara e che è stato sottoscritto da Rognoni.**
Oltre al già rilevante materiale informatico il PM segnala altresì che all'interno dell'ufficio A010 sito al 4° piano di ILSPA, all'epoca in uso allo Studio Leo[51] **è stata anche rinvenuta una cartellina intestata "liliana.guglielnelli@interno.it - AFF. SERVIZI LEGALI"[52] (allegato III/16** costituito dal contenuto integrale della citata cartella), all'interno della quale sono presenti altre bozze dei documenti di gara corredate di ulteriori evidenziazioni, commenti, correzioni e proposte di modifica, oltre a vari appunti manoscritti in calce agli stessi.

Tra la documentazione rinvenuta e sequestrati nello stesso ufficio, è stata rotrovata anche copia di un "*Memo attività ILSPA/EXPO2015*" **(allegato III/17)** dove sono stati sintetizzati gli esiti delle riunioni svolte presso le sedi di EXPO 2015 Spa ed ILSPA tra i rappresentanti delle società nelle date appresso indicate:

- 16 febbraio 2011;
- 23 febbraio 2011;
- 4 marzo 2011;
- 10 marzo 2011;
- 15 marzo 2011;

[51] Nel verbale di perquisizione locale e sequestro l'ufficio è stato indicato come Ufficio Magrì – ex Ufficio Leo – considerato che al momento dell'accesso era in atto il riordino degli uffici.
[52] Indicata a pag. 9 del verbale di perquisizione e sequestro redatto presso la sede di ILSPA il 3.10.2012 (Ufficio A010, punto n. 1).

- 22 marzo 2011.

Il documento è probabilmente la stampa di un file contenuto nel predetto HD esterno dell'avv. Manuela Bellasio il cui contenuto viene riportato dal PM nella richiesta (**allegato informatico 88**).

***Memo attività ILSPA/EXPO2015:***

- *riunione preliminare-illustrativa, in data **16 febbraio 2011** (presso l'ufficio di piano di EXPO 2015), tra ILSPA ed EXPO2015, alla presenza dei progettisti e dei tecnici, nel corso della quale sono stati presentati ad ILSPA - anche tramite supporti informatici e audiovisivi - gli interventi da realizzare ai fini della costruzione del sito EXPO 2015;*
- *riunione del **23 febbraio 2011** (presso la sede di EXPO 2015), tra ILSPA (rappresentata da Pierpaolo Perez e avv. Carmen Leo), ed EXPO 2015 S.p.A. (rappresentata da dr. Sala, dr. Paris, ing. Gorini, ing. Chiesa e avv. Marzari), in ordine alle modalità di gara per l'affidamento della progettazione e realizzazione della cd. piastra, oltre ai manufatti architettonici necessari per la costruzione del sito EXPO 2015 [e, in particolare, all'inammissibilità del ricorso all'istituto dell'appalto a regia e all'ammissibilità del cd. "appalto integrato complesso", ex art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006];*
- *riunione del **4 marzo 2011** (presso la sede di EXPO 2015), tra ILSPA (rappresentata da Pierpaolo Perez, avv.ti Carmen Leo e Manuela Bellasio), ed EXPO 2015 S.p.A. (rappresentata da dr. Sala, dr. Paris, ing. Chiesa e avv. Marzari), nel corso della quale - confermate le posizioni assunte nel corso del precedente incontro - è stato chiesto ad ILSPA di illustrare, per iscritto, le tempistiche relative ad una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, nonché le principali caratteristiche di tale procedura;*
- *nota di ILSPA, relativa alle "Modalità di gara e attività per opere expo 2015", trasmessa ad EXPO2015 con comunicazione del **4 marzo 2011** (prot. UFF-G-040311-00005), in cui sono state illustrate le ragioni per l'inammissibilità del cd. appalto "a regia", le caratteristiche dell'appalto integrato complesso, nonché le criticità in ordine alle tempistiche di gara e alla necessità di accorpare gli interventi, relativi ai singoli manufatti, nel minor numero di procedure di gara, oltre agli adempimenti, richiesti in capo ad EXPO2015, per poter procedere con l'indizione delle procedure di gara (in primis quella relativa all'affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi);*
- *riunione tecnica del **10 marzo 2011** (presso ILSPA), tra ILSPA ed EXPO2015 (oltre che di un tecnico di MM), in cui il RUP ha illustrato l'intenzione di far partire i primi lavori di costruzione della cd. piastra - da bandire da parte di MM - entro settembre-ottobre (al fine di risolvere le interferenze sul sito per consentire la visita del Papa, prevista per giugno 2012), nonché ha chiesto ad ILSPA di verificare l'eventuale possibilità di individuare soluzioni che consentano di ridurre le tempistiche di gara;*
- *riunione del **15 marzo 2011** (presso ILSPA), in cui sono stati illustrati al RUP le tempistiche minime di gara - dopo aver studiato anche la possibilità di attivare i poteri derogatori del COSDE - confermando quelle già esposte nella suddetta nota del 4 marzo 2011;*
- *riunione del **22 marzo 2011** (presso ILSPA), nel corso della quale sono state esposte tutte le criticità operative (già segnalate con la suddetta nota), al fine di poter consentire ad ILSPA di effettuare le pubblicazioni e compiere tutti gli adempimenti necessari per l'indizione delle procedure di gara. Sono stati consegnati ad EXPO2015 le prime bozze di bando di gara, disciplinare di gara e capitolato prestazionale, relativi alla gara per l'affidamento del servizio di verifica, ai fini della validazione, dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare per il sito; mancano ancora elementi fondamentali per la stesura definitiva dei documenti di gara, che EXPO2015 si è impegnata a fornire al più presto (in primis si segnala la criticità derivante dalla mancanza di un documento tecnico relativo ai*

*progetti da verificare - non essendo disponibili i DPP dei singoli interventi - da porre a base di gara quale allegato al capitolato prestazionale).*

E' di tutta evidenza che mentre tutte le riunioni sono antecedenti all'indizione della procedura di gara in esame, **l'avv. Leo già vi partecipava in rappresentanza di ILSPA, pur non avendone, all'epoca, alcun titolo**.
Peraltro nelle citate riunioni l'argomento in discussione riguardava proprio le procedure da attuare per l'assegnazione delle opere connesse all'evento espositivo che costituisce l'oggetto principale dell'incarico di consulenza legale affidato alla Leo nel settembre 2011, ad ulteriore riprova che l'indizione della gara ha assolto unicamente esigenze strumentali e formali atteso che l'incarico – pur senza titolo – già veniva espletato dal legale.

Anche in questo caso, il soggetto aggiudicatario è lo stesso che materialmente ha istruito, modificato e modulato gli atti di gara a proprio uso e consumo e che oltretutto era al contempo già consulente legale della stazione appaltante.
Nessun dubbio dunque sulla penale responsabilità di tutti gli indagati per i due capi, ivi compresa la collaboratrice dello studio Leo che, come dimostrano i sequestri a suo carico, non solo era al corrente della fraudolenta collusione ma ha evidentemente contribuito alla condotta materiale.

## Incarichi di consulenza legale affidati all'avv. Fabrizio Magrì dalla società AREXPO Spa (capi 29, 30 e 31: Rognoni, Perez, Malandra, Felicetti, Magrì, Orlando)[53]

Prima di passare in rassegna le fonti di prova dei capi di incolpazione in esame, si richiama quanto scritto nella parte generale in ordine ai rapporti che legano **ILSPA** e ***AREXPO Spa***, in virtù dei quali all'indagato PEREZ è demandata la gestione degli aspetti contrattualistici legati agli affidamenti esterni conferiti dalla seconda società.
AREXPO è stata costituita con una delibera della Giunta Regionale della Lombardia con il fine preminente di procedere all'acquisizione delle aree per l'esposizione universale del 2015.
Nell'atto di convenzione sottoscritto il 21.7.2011 tra AREXPO Spa, Regione Lombardia ed I.L. Spa, avente ad oggetto *il conferimento di attività tecnico amministrative e di supporto e assistenza nello svolgimento da parte di AREXPO Spa delle attività di cui all'art. 3 dello statuto* (cfr. **allegato I/3**), si prevede che AREXPO affidi alla Regione l'incarico di provvedere allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto e di assistenza nell'espletamento delle sue attività statutarie; a sua volta la Regione si avvale di ILSPA per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.
La Direzione Generale della società è attualmente affidata a ***Felicetti Cecilia***, già Responsabile dell'*Unità Project Finance* di ILSPA.
Con deliberazione del 20.7.2011 il Consiglio di Gestione di ILSPA ha:

i. approvato la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Lombardia ed **ILSPA**;

[53] Cfr. Rich. PM, p. 250 s.

ii. conferito al Direttore Generale i poteri di rappresentanza necessari alla sottoscrizione della predetta Convenzione, già approvata in schema, da parte di Regione Lombardia, con DGR n° IX/1941 del 6 luglio 2011;

iii. ai sensi dell'art. 3.1 lett. A) e art. 9 delle "Norme regolamentari sugli affidamenti dei contratti" approvate con delibera del Consiglio di Gestione del 21 aprile 2008, conferito al Direttore Generale tutti i poteri connessi all'espletamento degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, ivi compreso l'affidamento di incarichi e il compimento di ogni atto correlato, connesso e conseguente, a norma di quanto disciplinato dal D.Lgs 163/2006;

iv. con riferimento agli affidamenti valutati necessari al fine dell'espletamento dell'incarico, nominato il Direttore Generale di **ILSPA** quale Responsabile Unico del Procedimento altresì conferendogli mandato per l'individuazione di tale funzione all'interno della struttura organizzativa della **Società**.

Tanto premesso, il **24.2.2012**, ILSPA (rappresentata dal suo D.G., Rognoni Antonio Giulio) e lo Studio Legale Ennio Magrì & Associati (rappresentato dall'avv. Magrì Fabrizio) hanno sottoscritto il contratto per l'acquisizione in economia del *servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisito/presa in possesso, da parte della società Arexpo Spa, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'Esposizione Universale di Milano 2015 - Expo 2015.* (**allegato informatico 89**).
L'oggetto dell'incarico (punto 2.1) atteneva alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto\presa in possesso, da parte di **AREXPO**, delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito ed, in particolare, delle aree di proprietà dei soggetti "**BELGIOIOSA**", "**ARIOLI**", "**GIEM**".
Il valore economico del contratto è di **€ 39.785,18** ed il conferimento avveniva con affidamento diretto del servizio.
L'affidamento era stato disposto col provvedimento di determina sottoscritto dal D.G. di ILSPA, Rognoni, e dal Direttore Amministrativo, Malandra Maurizio, in data **8.9.2011** (**allegato informatico 90**).
E' interessante notare come nel contratto venga espressamente specificato (articolo 4) che *le parti danno atto che, indipendentemente dalla data di materiale sottoscrizione, il presente Contratto, data la necessità di avviare la procedura di gara entro la prima settimana del mese di Agosto, ha efficacia a decorrere dal 8 settembre 2011.*
***(...) le parti danno atto, altresì, che l'assistenza legale di cui al precedente art. 2 del presente Contratto si è protratta sino alla data di acquisizione di tutte le aree di proprietà dei soggetti di cui al precedente art. 2.1.[54], ovvero al 31 dicembre 2011, con esclusione di qualsiasi successiva proroga, avendo lo Studio Legale espletato in toto le prestazioni ivi previste.***

Le intercettazioni telefoniche provano invece la falsità delle attestazioni riportate negli atti sopracitati.
Emerge, infatti, come la DAC sottoscritta dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo di ILSPA sia stata ancora una volta strumentalmente retrodatata: in essa, intanto, non viene

[54] BELGIOIOSA, ARIOLI, GIEM

indicata la durata dell'incarico e anche nell'allegata bozza dello schema di contratto la voce corrispondente (art. 4) veniva lasciata in bianco.
Tuttavia la conferma dell'ipotesi sopra formulata giunge dalla telefonata n. **94 del 9.2.2012.**[55]
Esaminando i passi del colloquio telefonico tra Perez e Magrì proposti dal PM, è chiaro che a quella data i due interlocutori stavano ancora trattando le condizioni del contratto:

*[...]*
***Fabrizio:*** *ciao senti scusa* ***stavo guardando quell'incarico per Arexpo***
***Perez:*** *si*
***Fabrizio:*** ***che mi hai mandato ieri***
***Perez:****si*
***Fabrizio:*** ***.....*** *cosa, che volevo capire perché noi* ***praticamente questo incarico qua riguarda il 2011 e l'attività 2011 già espletata nel 2011 giusto?***

Risulta pertanto evidente, per stessa ammissione degli interlocutori, che i documenti afferenti l'incarico erano stati trasmessi da Perez all'avv. Magrì solo il giorno prima la telefonata.
Peraltro, come si evince dal prosieguo del discorso, l'oggetto della trattativa riguardava soprattutto il compenso economico dell'incarico e le sue modalità di fatturazione:

*[...]*
***Fabrizio:*** *esatto...e* ***a questo punto prevederebbe una una fatturazione a tutto il 2011 nel senso che a fine 2011 io è come se fatturo tutto l'attività quindi e un'attività che concerne..... come dire prestazioni che si sono completate nel 2011****, perché come scusami sono più chiaro cioè per così come sono riportate le attività sono attività uno che riguardano anche il 2012*
***Perez: a me la Cecilia, mi ha detto di mettere entro il 31 gennaio 2012 come data ultima***
***Fabrizio:*** ***no perché... perché scusami io c'ho, praticamente una da 39 che riguarda il 2011***
***Perez: che è questa qua***
***Fabrizio:*** *che è questa, qua,* ***poi ho convenuto con l'ultimo incontro che ho avuto con Rognoni e facciamo un'attività 2012 per le restanti attività compreso il diritto di superficie AREXPO-EXPO***
***Perez****: e.....*
***Fabrizio****: per un importo di centosessanta*
***Perez****: e.....*
***Fabrizio****: 2012 adesso quella del e.....****cioè quella del 2012 va be adesso m.... vediamo come come.. come organizzare questa qui del 2011 e... riguarda attività che si chiude nel 2011 cioè nel senso sono prestazioni cioè per attività che si chiude nel 2011 perché si no andiamo a finire nell'attività 2012***
***Perez:*** *ma si cosa cioè non capisco.....*
***Fabrizio****: nel senso che cioè allor scusa ti spiego quando voi .....****io a questo punto questi 39 li fatturo subito***
***Perez****: si, appena stipuliamo il contratto*
***Fabrizio****: esatto allora per fatturarli deve riguardare un'attività che si è completata nel 2011 cioè nel senso*
***Perez****: questo ne devi parlarne con Maurizio* (riferimento a Maurizio Malandra, Direttore Amministrativo di ILSPA – n.d.r.)
***Fabrizio****: .....io dico nell'elencazione*
***Perez****: si, sono attività che tu hai già svolto (fonetico), ma infatti si è scritto sul.....*

[55] Intercettata sull'utenza n. 347-6704424 in uso a Pere Pierpaolo – RIT n. 79/12.

***Fabrizio**: e invece no no appunto questo ti sto dicendo cioè nel senso sono attività per come sono elencate sono attività che non sono ancora svolte cioè una parte sono ancora da svolgere quindi va*
***Perez**: si pero ascolta, allora e.....qui pero **bisogna che ti coordini un attimino con Cecilia, perché l'idea era quella di metter dentro quello fatto e quello che tu andrai a fare prima che noi faremo la procedura per affidare tutto quello che affideremo e..... su AREXPO, ok, capito nel caso poi in cui tu risulterai vincitore di quella procedura andrai avanti tu capito***
***Fabrizio**: **ma io per fatturarla***
***Perez**: si*
***Fabrizio**: per fatturarla*
***Perez**: **si, devi completarla***
***Fabrizio**: **per fatturarla l'intero importo devo averlo svolto***
***Perez: esatto e non l'hai ancora svolto giusto?***
***Fabrizio: eh..... invece io lo devo fatturare tutto perché voglio dire questa roba qui va fatturata tutta***
***Perez:** si però **Fabrizio ascolta una cosa o allora voglio dire facciamo una fatturazione parziale ok***
***Fabrizio: ma noooo ma stai scherzando, quale fatturazione parziale io devo fatturare 40 perché se no impazziamo tutti quanti***
***Perez: si tu devi fatturare 40 pero qua dentro eravamo (fonetico) messi d'accordo che c'era anche quello che tu nel frattempo avresti fatto***
***Fabrizio:** e ma..... come.....poiché è sempre però pagato su 40 cioè poi come .....(fonetico)*
***Perez:** e.....ma voglio dire ma se è il principio dei vasi comunicanti se non è prima è dopo no cioè*
***Fabrizio:** e no ma poi cioè.....scusami considerato che cioè e..... inutile come come come attività capito cioè nel senso che .....**io.....quello che sto facendo sul 2012..... va coperto da un incarico 2012** _(voci contrapposte).....*
***Perez:** (voci contrapposte).....*
***Fabrizio: va finire che non fatturo, invece io adesso devo fatturare 40 capito perché cioè voglio di già impazziamo***
***Perez:** ho capito Fabrizio ascolta una cosa fermo restando che io non potrò mettere poi attività che hai già fatto. Quanto sarà (voci contrapposte)*
***Fabrizio:** va be **non fa niente tanto guarda tanto la gara la dobbiamo fare con una ce-ce no cioè credo che sia una cosa abbastanza veloce perché siamo adesso ai primi di febbraio e.....ce la metteremo dentro però io questa parte qui la chiudiamo con 2012 e la fatturo perché se no cioè se no poi devo fare una fatturazione parziale fatta cosi***
***Perez:** cioè scusa per completare (voci contrapposte), ascolta per completare quelle per completare quelle attività che ci sono lì dentro quanto ti manca?*
***Fabrizio:** e ma.....ad esempio non so Fros (incomprensibile) c'è un rogito fatto cioè l'abbiamo diviso non so la proprietà in due da una parte abbiamo fatto un rogito per altra abbiamo fatto un preliminare, quindi il rogito è fatta e il preliminare no, cioè l'altro rogito no, poi c'è Arioli che è fatto, poi il comune di Rho ha fatto solo un preliminare e non ha fatto il rogito il comune di Milano ha fatto solo un preliminare no il comune di Milano non l'avete messo Gm e... è fatto nel 2012*
***Perez: comunque l'hai fatto?***
***Fabrizio: e, ma nel 2012 si***
***Perez:** si ma comunque l'hai fatto se fatturi a oggi l'hai fatto cioè quando rientro (incomprensibile) ci siano cose fatto o fattucchiato capito adesso*
***Fabrizio:** m....allora senti io te la io te lo pulisco di un paio di cose che e.....*
***Perez:** si però prima senti Cecilia perché l'oggetto me l'ha fatto Cecilia cioè se c'è qualcosa*
***Fabrizio:** e..... ma se Cecilia ho capi ma Cecilia lo deve cambia' perché*
***Perez: perché se no perché lei me l'ha preparato sia l'oggetto futuro che l'oggetto passato no quindi le due cose devono essere coordinate***

***Fabrizio:*** *ok va bene allora senti io adesso*
***Perez:*** ***per me va bene tutto cioè per me potrebbe scrivere quello che volete capito non è non è un problema per me capito***
***Fabrizio:*** *no no no ok*
***Perez:*** *...lei ha preparata anche l'altra cosa (voci contrapposte)*
***Fabrizio: un' altra cosa un'altra cosa che ti volevo dire era questa, ma quella quella m.....valutazioni degli importi fatta a ore***
***Perez:*** *si*
***Fabrizio: che poi alla fine viene quell'importo lì***
***Perez:*** *se*
***Fabrizio: è una valutazione perché poi c'è la portiamo dietro anche.....***
***Perez:*** *non, non abbiamo fatto una valutazione a..... cosa aspetta, questa qui di questo contratto qua?*
***Fabrizio:*** *e*
***Perez:*** *e si perché non l'avevo il valore delle pratiche ..... la portiamo be d'altra parte voglio dire bisogna tirare fuori il valore delle cose cioè per fare quello, cioè* ***questo qui è un affidamento diretto in economia è stato fatto così sulla base di quello che si pensava fosse l'impegno, sull'altro bisognerà tirare fuori il valore dell'aree qualcosa e devo inventarmi e allo stesso modo di come ho valorizzato la gara di ca.....cioè anche perché voglio dire gli importi sono diversi e....quindi non è che posso tirar fuori .... cioè capito a ore quindi avrò bisogno del valore*****.....***(voci contrapposte)*
***Fabrizio:*** *..... (voci contrapposte) no infatti,* ***nel senso lo-lo dico soltanto perché questa valutazione a ore, peraltro 65 euro a l'ora***
***Perez: che poi va scontata anche*****.....***(voci contrapposte)*
***Fabrizio:*** *(voci contrapposte).....no appunto,* ***è una valutazione bassissima .....bassissima che poi pero non vorrei che cioè nel senso qua dentro ci sta il contratto Belgioioso che vale 50 milioni di euro ora, tra questi tre contratti, noi la stiamo valorizzando in modo estremamente basso***
***Perez:*** *pero se ci di cosi.....(voci contrapposte) allora ascolta una cosa*
***Fabrizio:*** *si*
***Perez:*** *fai una cosa*
***Fabrizio: tutti gli altri contratti no, te lo dico soltanto per cronaca, tranne per il diritto di superfice, non arrivano tutti a 50 milioni di euro, cioè allora dico poi come cioè non vorrei soltanto che ci sia poi un.....***
***Perez:*** *nooo* ***tu hai ragione, Fabrizio ascolta una cosa, hai ragione, pero voglio dire io non avevo altri strumenti mi sono arrangiato con quello che avevo no, se voglio dire si può partire da una tariffa diversa e diminuire le ore no, cioè voglio dire probabilmente .....(incomprensibile), pero, cioè io mi sono attenuto a quelle tre quattro carte che mi ha dato Barbara che ho utilizzato anche per valorizzare l'altra, ho visto che c'era quella tariffa li e per la parte, che diciamo, che costava di più, che era un minimo di 65 e un massimo 125, siccome l'avviso mi diceva tariffe minime sconto 10 ho preso 65, capito, ho cercato di tirare fuori l'importo, pero se esiste un adentellato per partire da un altro tariffa, cioè non è un problema, capito, cioè onestamente non è che me ne intendo molto mi son basato su*****.....***(voci contrapposte)*
***Fabrizio:*** ***ma è indispensabile farlo, è indispensabile farlo questa valutazione?***
***Perez:*** *e..... se no neeee determina* ***come lo valorizzo il calcolo capito come arrivo a questo importo****, cioè il problema è questo cioeeee se avete un altro tipo di tariffa se lo può per me non è mica un problema, infatti per quello che vi ho chiesto prima di verificare l'importo di confermarlo capito.*
***Fabrizio:*** *mmm*
***Perez: cioè mi sono arrangiato per quello che che ho potuto, perché non potevo certo qui valorizzarlo con l'importo delle aree se no cioè come facevo non esisteva no, cioè quindi se c'è un altro sistema per me va benissimo per quello vi ho girato anche il file hai capito, io ho solo il bisogno che mi confermate***

***l'importo perché per altro devo anche fatturare oltre a te anche lui quindi voglio dire il cane che si morde la coda***
***Fabrizio:*** *e.....si no, infatti nel senso che per semplicità te le lascerei anche cosi, mi preoccupa soltanto che*
***Perez:*** *no no, ma la tua preoccupazione è assolutamente realistica, cioè sono d'accordo con te*
***Fabrizio:*** *poi d'altra parte come esce quell'importo cioè capito voglio di*
***Perez:*** ***lo so pero tieni conto di questa roba qua non sapevo niente di qualche cosa il valore dovevo arrangiarmi e quindi ho pensato di fare cosi.***
***Fabrizio:*** *e si no no ma infatti no no ma*
***Perez:*** *...(voci contrapposte) si* ***però ripeto , se tu, voglio dire riesci a tirar fuori una tariffa più alta cioè diminuendo le ore, capito, poi va be, il resto che questa qui valeva x e quelle altre tutte insieme valgono x non ci può far niente nessuno perché comunque l'hai fatto***
***Fabrizio*** *m.....*
***Perez:*** *cioè capito*
***Fabrizio:*** *no* ***no perché cioè nel senso.....(fonetico) EXPO-EXPO, che cioè ha fatto una gara sempre per ricerca di avvocati l'importo che mette a tariffa a tariffa quello con cui mi ha contrattualizzato un re....(fonetico) sono duecento-duecentoquindi euro ora***
***Perez:*** *a no, si si no no, certo te per ma va anche bene ti ripeto la Barbara mi ha lasciato qui la tabella di e io mi sono basato su quella ho cercato.....,pero se ce ne un'altra che io ho preso un riferimento sbagliato cioè onestamente io non le conosco se ce le avete me le date e io utilizzo quelle capito*
***Fabrizio:*** *m....ok ok, va be adesso lo guardo subito*
***Perez:*** ***lo potete anche rifarlo lo girato per me va bene tanto sempre lì dovete arrivare, capito***
***Fabrizio:*** *ok*
***Perez:*** ***non cambia nulla a me***
***Fabrizio:*** *ok.....(voci contrapposte)*
***Perez:*** *.....(voci contrapposte)*
***Fabrizio:*** *allora scusami, dove ci sono delle attività già più o meno fatte io le lascio dove sono le attività totalmente da cominciare piuttosto le mettiamo di là tanto.....*
***Perez:*** *ok, pero questa cosa per favore concordala con Cecilia, perchè se no va finire che mi trovo un tavolo da tre gambe. (voci contrapposte)*
***Fabrizio:*** *si, si, si, ok, va bene, va bene, va bene ciao.....(voci contrapposte)*
***Perez:*** *(voci contrapposte) ciao, ciao Fabrizio.*

L'intercettazione prova anzitutto la retrodatazione dell'atto, come già scritto.
Dal colloquio in esame emergono altresì i contorni dei nuovi accordi che Magrì aveva stretto con Rognoni per ottenere un ennesimo nuovo incarico per attività da svolgere nel 2012, come rivela lo stesso legale: "... ***no perché... perché scusami io c'ho, praticamente una da 39 che riguarda il 2011 (...) poi ho convenuto con l'ultimo incontro che ho avuto con Rognoni e facciamo un'attività 2012 per le restanti attività compreso il diritto di superficie AREXPO-EXPO (...) per un importo di centosessanta...***".
Appare indicativo il sarcasmo di Perez: "***bisogna che ti coordini un attimino con Cecilia, perché l'idea era quella di metter dentro quello fatto e quello che tu andrai a fare prima che noi faremo la procedura per affidare tutto quello che affideremo e..... su AREXPO, ok, capito nel caso poi in cui tu risulterai vincitore di quella procedura andrai avanti tu capito***".
E' ineludibile, quindi, che dalla conversazione emerge con forza il rapporto connivente che lega i professionisti a Rognoni; si parla ancora di prestazioni rese o da rendere senza un contratto

formale, ma solo in forza di accordi sulla verbali raggiunti con Rognoni anche in relazione ai futuri affidamenti.
Nel contempo si evidenzia come la stima del valore economico dei contratti viene determinata con una serie di artifizi contabili anch'essi frutto di accordi pregressi e clandestini attraverso cui si avvalora il pagamento di prestazioni, in tutto o in parte, ancora non rese, consentendo ai professionisti di conseguire ingiusti profitti patrimoniali derivanti dalla fatturazione dell'intero valore della consulenza, nonostante lo stesso Magrì ammetta, nel caso in esame, di non averla ancora in parte conclusa.

Allo stato degli elementi in possesso si possono configurare gli artifizi contabili utilizzati da Perez per mantenere la soglia del contratto entro il limite minimo dei 40.000 euro, così da procedere con l'affidamento diretto del servizio; essi configurano, a loro volta, anche prova dell' artificioso frazionamento del contratto stesso, attività resa ancor più evidente dal conferimento del nuovo incarico promesso da Rognoni all'interno del quale, come rivela lo stesso legale nella seguente comunicazione n. 129 del 10.2.2012[56], sarebbero confluite le prestazioni eccedenti svolte in eccesso.

(...)
*Fabrizio: no, senti* ***era soltanto per dirti che ieri io ti ho rimandato quella roba di Arexpo***
*Perez: si ho visto*
*Fabrizio:ok,* ***poi ne ho parlato con Cecilia, come mi hai detto tu, poi ne ho parlato con Malandra che ho visto oggi, per Cecilia.. Malandra per capire se andava bene inserire anche un contratto fatto a gennaio e per lui andava bene****.* ***Cecilia gli ho spiegato, ha visto le cose e per lei vanno bene quelle prestazioni perché il resto lo portiamo dall'altra parte***
*Perez: va bene*
*Fabrizio: ok, e invece e* ***invece io ti ho alzato l'importo orario***
*Perez:* ***si l'ho visto, l'unico problema che vedo è che la quantificazione al netto allo sconto dell'avviso è superiore a 40 e per quello che avevo inserito le spese di studio capito!***
*Fabrizio: il netto dell'avviso è superiore a 40,*
*Perez: capito,* ***quindi teoricamente se arrivo a 42 ero sopra ai 40, non potevo fare un affidamento diretto in economia, capito***
*Fabrizio:* ***allora senti, fai una cosa se mai non so, cioè adesso che per uscire quell'importo ci togli qualche ora****, ecco scusami se ritieni cioè se ritieni di non uscire con un avviso*
*Perez: si, ok, va bene*
*Fabrizio: facciamo cosi ci togli qualche ora, no te lo dicevo soltanto perché quel 150 orario è un prezzo basso ma onesto cioè basso, pero voglio dire accettabile. 65 non è considerata una tariffa minima, c'è una tariffa si protezione, dice guarda che comunque non devi andare al di sotto di.. pero ti dico non so la società Expo, più o meno, paga 220 - 215 - 220 come tariffa oraria*
*Perez: no, no va bene ok ok*
*Fabrizio: allora dire 65 - 70 ti dico che è una cosa che non va bene, cioè poi nel senso che andiamo incontro noi a dei problemi allora 150 è una cosa che.....quindi se non ti.....****se hai necessità di rettificare qualcosa se mai ci togli un po' di ore da qualche parte***
*Perez: va bene ve bene* ***ci ragiono sopra*** *dai comunque ieri sera avevo già scritto a Maurizio e Cecilia, a Cecilia se gli andava bene la prestazione a Maurizio se gli andava bene il pagamento a 30 giorni, Maurizio mi ha risposto, Cecilia no, però se andava bene punto*

[56] registrata sull'utenza di Perez.

*Fabrizio: si no perché oggi ho visto Cecilia poi sono dovuto passare da Maurizio che aveva bisogno di una cosa, e quindi me ne ha parlato e quindi va bene insomma*
*(...)*

Anche da questa conversazione si ottiene ulteriore conferma che il conferimento formale dell'incarico per l'anno 2011 non era ancora avvenuto.
I due interlocutori, infatti, continuavano a discutere dell'opportunità di "limare", aggiungere e/o modificare alcune voci per contenere necessariamente l'importo entro la soglia di 40.000 euro e giustificare così l'affidamento diretto.
Ciò conferma come anche in tale contesto l'illecito frazionamento delle commesse sia stato praticato ed accompagnato da ulteriori condotte fraudolente realizzate per mezzo della falsificazione degli atti amministrativi correlati, "artifizio" indispensabile per rendere la procedura di conferimento dell'incarico formalmente corretta.
In proposito rileva anche il colloquio telefonico n. 161 del 14.2.2012, intercettato in entrata sull'utenza cellulare in uso a Perez Pier Paolo, riportato dal PM nella sua richiesta.

D'altra parte la prova che la commessa sia stata artatamente frazionata è documentale, a seguito delle perquisizioni del 3.10.2012.
Infatti col provvedimento di determina del **10.1.2012 (allegato informatico 91),** il Direttore Generale, Rognoni Antonio, aveva indetto una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del *servizio di assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale in relazione alla predisposizione degli atti, provvedimenti e documenti necessari e conseguenti all'acquisto/presa in possesso da parte della società AREXPO Spa delle aree interessate dall'intervento di realizzazione del sito per l'esposizione universale di Milano 2015.*
L'oggetto del nuovo affidamento atteneva *all'acquisto/presa in possesso delle aree dei seguenti soggetti individuati quali proprietari delle aree del sito Expo: "EDILSTEFILA" – "IMMOBILIARE CINQUE" - "MULAS" – "SELLA" – "IMPECO" – "RFI" – "FROSS" – "POSTE ITALIANE" – "COMUNE DI RHO" – COMUNE DI MILANO" – "PROVINCIA DI MILANO" – "FONDAZIONE FIERA MILANO" – "ANAS".*
**Anche quest'ultima determina presenta le medesime anomalie già riscontrate in occasione dei precedenti affidamenti esaminati e cioè l'occultamento dell'estensione del precedente servizio a vantaggio del medesimo professionista (che, come al solito, è anche l'unico soggetto invitato alla procedura) a mezzo indizione di una nuova procedura.**
Anche le motivazioni addotte nel provvedimento di determina paiono pretestuose atteso che la necessità di doversi rivolgere al medesimo professionista viene motivata alla luce delle "*perduranti esigenze di ILSPA e la derivata necessità – per ILSPA – di addivenire alla prosecuzione del servizio*" che rendevano necessaria la sua estensione per la "*completa esecuzione del predetto servizio già affidato ai medesimi*" per una durata contrattuale predeterminata fino al 31.12.2012.
**Contrariamente alle motivazioni addotte nella determina le intercettazioni dimostrano che Rognoni e Magrì avevano invece già precedentemente pianificato l'affidamento.**

D'altra parte il confronto tra le registrazioni telefoniche ed i documenti sequestrati comprova che i contratti sono stati intenzionalmente frazionati per favorire il professionista (cfr. conv. prog. 129 appena riportata).

Attraverso le intercettazioni telefoniche si dimostra, altresì, come anche il secondo provvedimento di determina sia stato retrodatato da Rognoni proprio per giustificare le esigenze perduranti della società di consentire l'espletamento ed il completamento del servizio da parte del medesimo professionista.

Infatti i colloqui dei protagonisti provano chiaramente che, almeno sino al 14.2.2012, l'avv. Magrì non aveva ancora completato le prestazioni del primo incarico e già trattava parallelamente e stringeva accordi con Rognoni, Felicetti Cecilia e Malandra Maurizio, per aggiudicarsi un nuovo e più sostanzioso contratto.

L'esistenza di tali accordi e la loro concreta attuazione è puntualmente riscontrata alla luce degli atti di gara poiché in data **11.4.2012** (termine di scadenza per la presentazione delle offerte di ribasso sull'importo a base di gara di **€ 257.282,54)** veniva ufficializzata l'aggiudicazione dell'incarico all'avv. Fabrizio Magrì per un importo definitivo di **€ 160.000**; basti sottolineare in merito il contenuto di parte della conversazione intercorsa tra lo stesso e ***Perez in data 9.2.2012***: ***ho convenuto con l'ultimo incontro che ho avuto con Rognoni e facciamo un'attività 2012 per le restanti attività compreso il diritto di superficie AREXPO-EXPO*** *(...)* ***per un importo di centosessanta...***".

Del resto è di tutta evidenza che rispetto alla procedura sinora esaminata emerge un inequivocabile e conscio coinvolgimento, oltre che di **Perez**, anche di **Felicetti** Cecilia, Direttore Generale di AREXPO Spa e Responsabile dell'Area Finanza di Progetto di ILSPA, nonché del già citato **Malandra** Maurizio, Direttore Amministrativo di ILSPA, più volte menzionati nelle conversazioni, consapevolmente compartecipi del disegno teso a favorire il legale e, più in generale, della strategie di sviamento dell'azione dell'ente pubblico dai suoi fini istituzionali.

In definitiva si ritiene emerga con chiarezza ancora una volta come, al di fuori di ogni contesto di trasparenza e liceità, ai professionisti viene concesso di redigere e modificare secondo le loro esigenze le condizioni contrattuali, nel solo rispetto degli accordi preventivamente conclusi con Rognoni.

L'ennesima dimostrazione giunge dalle telefonate **n. 871 e 872 del 27.3.2012**, intercorse tra Perez e l'avv. **Orlando** Barbara dello studio **Magrì**, ove i due parlano chiaramente di un contratto di AREXPO a cui modificare il termine 31.12.2012 quando ILSPA non aveva ancora emanato la lettera d'invito per la partecipazione ad alcuna procedura negoziata.

In concreto accade, invece, che i due discutano di dettagli fondamentali quale l'importo a base di gara, che si stava calcolando d'intesa (altro particolare non trascurabile che conferma la falsità della data indicata nella determina a contrarre del **10.1.2012**), dando ovviamente per scontato che l'incarico sarebbe stato poi assegnato al Magrì.

## Contratti ILSPA con lo Studio Legale DLA PIPER (capi da 32 a 38: Rognoni, Perez, Romitelli)[57]

[57] Cfr. Rich. PM, p. 262 s.

I documenti informatici rinvenuti nel computer di Perez Pierpaolo comprovano il coinvolgimento dell'avv. Romitelli Giorgia[58], referente e socio dello studio legale DLA PIPER di Milano, nelle trame volte alla spartizione dei contratti di consulenza legale conferiti da ILSPA.
Nel suo archivio informatico Perez ha scannerizzato, infatti, i documenti dell'affidamento *dell'incarico professionale inerente l'assistenza giuridica e legale in ambito stragiudiziale* per lo svolgimento di attività nell'ambito degli interventi seguenti (**allegato informatico 22**):

- *realizzazione in appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli interventi afferenti i Presidi ospedalieri di Sondrio, Sondalo e Morbegno dell'A.O. della Valtellina e della Valchiavenna;*
- *realizzazione in concessione di costruzione e gestione ad iniziativa pubblica dell'intervento di potenziamento e riqualificazione del Presidio ospedaliero San Gerardo di Monza dell'A.O. San Gerardo di Monza.*

L'importo del contratto era stabilito, in misura forfetaria, in **€ 155.000** (cfr. capo 32)
Anche in questo caso l'incarico era stato conferito dal D.G. di ILSPA in virtù de "*l'intuitus personae che caratterizza il predetto affidamento, oltre le esigenze fiduciarie e di riservatezza ad esso correlate*".
Si noti che la delibera a contrarre è datata 22.12.2008, il contratto 30.12.2008 e l'incarico in questione decorreva dal 1.1.2009 sino al 30.6.2010.

Analogamente ai casi degli avv.ti Magrì e Leo in precedenza esaminati, sulla base delle date di salvataggio dei file è stato rilevato che i documenti in questione sarebbero stati formati ed elaborati dal 2.3.2009 fino al 19.3.2009, quando sarebbe stata salvata anche la versione definitiva del contratto.
Come per i casi di affidamento conferiti agli studi professionali MAGRI' e LEO, si riscontra l'uso di procedure illegittime consistenti nella retrodatazione degli atti operata per far risultare formalmente e temporalmente ineccepibile l'affidamento di un servizio che in realtà il legale stava già svolgendo per la società senza aver ricevuto il conferimento dell'incarico d'intesa con i funzionari pubblici.
**In questo caso inoltre la formalizzazione dell'incarico pare avvenuta in epoca successiva alla formazione dell'elenco dei professionisti (si ricorda che l'Avviso per la formazione dell'elenco era stato pubblicato il 5 febbraio 2009).**
**Pertanto la retrodatazione degli atti di determina a contrarre e del relativo contratto sarebbero stati strumentali a giustificare l'affidamento diretto del servizio per *intuitus personae*.**

Nella citata cartella "***MASTER CONTRATTI LEGALI***" (cfr. **all'allegato informatico 16**), Perez aveva inserito il file denominato "***proposta inserimento DLA***" (**allegato informatico 23**).

[58] Con particolare riferimento alla posizione di Romitelli Giorgia si veda, oltre all'annotazione riepilogativa (parte Terza – capitoli 6 e 13), anche l'annotazione depositata il 6.12.2013

**IPOTESI ACCORDO CON DLA PER INSERIMENTO 2 PERSONE FISSE ILSPA**

**IPOTESI IMPORTO ANNUO DLA (SOLO ILSPA)**

| |
|---|
| **309.680,00** |

corrisponde all'importo netto (escluso 2% e IVA) ANNUALE attualmente corrisposto a MAGRI' (detratta quota desio) e LEO

**IPOTESI DURATA CONTRATTO DLA**

| | | |
|---|---|---|
| **IPOTESI#1** | **1/12/09 - 30/06/10** | (EQUIPARATA A CONTRATTI MAGRI'/LEO) |
| | MESI | **7,00** |
| | IMPORTO CONTRATTO | **180.646,67** |
| **IPOTESI#2** | **1/12/09 - 31/12/10** | |
| | MESI | **13,00** |
| | IMPORTO CONTRATTO | **335.486,67** |

**IPOTESI OGGETTO CONTRATTO DLA**

EXPO
(VALIDAZIONE)
EXPO
(CONCORSO)
PROSECUZIONE INCARICO POST GARA VALTELLINA & VALCHIAVENNA
PROSECUZIONE INCARICO POST GARA SAN GERARDO MONZA
APPALTO INTEGRATO RHO (GIA' FATTO, MA ESCLUSO DA ALTRI CONTRATTI) + POST GARA
POST GARA GARBAGNATE
BONIFICHE
ARPA
APPALTO INTEGRATO ARPA (SOLO CON EVENTUALE RESCISSIONE INCARICO COLOMBO)
APPALTO LAVORI

BORSANO
GARE DL/DO INTERVENTI IV
STRALCIO

Va evidenziata la cura dimostrata nell'equilibrare tali compensi a quelli percepiti dai due colleghi Magrì e Leo, a riprova dell'interpretazione del tutto personale e di comodo data dall'indagato al principio di parità di trattamento.

Sono preventivamente pianificate anche le decorrenze e le scadenze contrattuali, il loro oggetto e l'impiego in pianta stabile in ILSPA e CAL di collaboratori dei tre studi legali (LEO, MAGRI' e DLA PIPER), come si evince dal documento riprodotto dal PM ed estrapolato ancora da uno dei file costituenti **l'allegato informatico 16**.

**ILSPA**

| | STUDIO MAGRI' | STUDIO LEO | STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ASSOCIATO DLA PIPER |
|---|---|---|---|
| PARTNER | FABRIZIO MAGRI' | CARMEN LEO | GIORGIA ROMITELLI |
| LIVELLO 1 | BARBARA ORLANDO | MANUELA BELLASIO | VINCENZO DELLA SELVA |
| LIVELLO 2 | SILVIA FLORIDI | ANGELA BUONO | ALESSANDRA FAGOTTI |

**CAL**

| | STUDIO MAGRI' | STUDIO LEO |
|---|---|---|
| PARTNER | FABRIZIO MAGRI' | CARMEN LEO |
| LIVELLO 1 | ANGELO ROTA | TIZIANA SPADARO |
| LIVELLO 2 | GIAN PAOLO DI LAURO | PAOLO PIACENZA |

**L'esame del contratto conferito allo studio DLA PIPER conferma pienamente il rispetto degli accordi clandestini secondo le previsioni formulate nella schematizzazione precedentemente proposta.**

In virtù del raggiungimento degli accordi rappresentati nel documento precedente, il 27 novembre 2009 (**allegato informatico 24**), Rognoni sottoscriveva ***l'Atto Integrativo n. 1 al contratto d'incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale sottoscritto in data 30.12.2008*** col quale, premessa la necessità di avvalersi delle prestazioni professionali specialistiche in ambito legale in relazione agli realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria relativamente a:

1. *Affidamenti delle attività Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi:*

- *A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese (P.O. Macchi di Varese Lotto I e Lotto II, P.O. di Luino, P.O. Cittiglio, Ambulatori siti in Varese Via Monterosa, P.O. Filippo del Ponte);*
- *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Rho);*
- *A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno);*
- *A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio (P.O. Saronno);*
- *A.O. Ospedale Civile di Legnano (P.O. Cuggiono, P.O. Magenta);*
- *A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (P.O. Melzo, P.O. Vizzolo Predabissi);*
- *A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo, P.O. Manerbio);*

2. *Affidamenti delle attività di Alta Sorveglianza a supporto del RUP in relazione agli interventi afferenti:*
   - *A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);*
   - *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. Garbagnate Milanese);*
   - *A.O. Desenzano del Garda (P.O. Gavardo, P.O. Manerbio);*

3. *Affidamenti della fase esecutiva dei lavori in relazione agli interventi:*
   - *A.O. San Gerardo di Monza (P.O. San Gerardo di Monza);*
   - *A.O. Guido Salvini di Garbagnate Milanese (P.O. di Rho);*
   - *A.O. della Valtellina e della Valchiavenna (P.O. Sondrio, P.O. Sondalo, P.O. Morbegno).*

4. *Affidamento della progettazione e dei lavori di adeguamento, riempimento, sagomatura, ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria delle acque del torrente Arno in Comune di Lonate Pozzolo, Lotto II, prima fase, secondo stralcio;*

5. *Affidamento dei lavori di bonifica ambientale nell'area interessata dalla esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area ex Bassi (nuova sede ARPA) e relativo ottenimento della conformità urbanistica dell'area,*

determinava di affidare, **ad integrazione ed aggiunta di quanto già affidato allo studio legale con il contratto sottoscritto il 30.12.2008, l'incarico allo stesso.**

La decorrenza dell'incarico veniva fissata dal 1.12.2009 al 30.6.2010 e l'importo determinato in misura forfetaria in € 180.646,67.

Attraverso la sottoscrizione del citato atto integrativo era stata rispettata ed attuata "l'ipotesi di accordo n. 1" per la quale era stata pianificato il conferimento di un contratto da 180.000 €, avente decorrenza dal 1.12.2009 al 30.6.2010 (cfr. capi 32 e 33 ) .

**Accadeva, pertanto, che invece di indire la normale procedura di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, invitando 5 operatori del settore, veniva esteso il precedente affidamento, inserendo nuove attività ed alzando il corrispettivo economico.**

In tal modo, oltre a comportare un ulteriore ingiustificato aggravio di spesa pubblica, si raggiungeva l'obiettivo di favorire il professionista.

**Ma ancora, alla scadenza naturale del contratto, prevista per il 30.6.2010, Rognoni, l'1.7.2010, sottoscriveva *l'atto integrativo n. 2*** dando atto che alla luce *delle perduranti esigenze di ILSPA, in ordine alla necessità di assistenza legale stragiudiziale [...] la conseguente necessità – per ILSPA – di addivenire alla proroga dell'efficacia del contratto dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011* e considerato che *l'estensione del servizio di assistenza legale e la conseguente proroga delle prestazioni di cui al* ***Contratto*** *e all'****Atto integrativo n. 1*** *è*

*divenuta necessaria per la completa esecuzione del predetto servizio già affidato allo Studio Legale.*

**Pertanto si sottoscriveva il nuovo atto di estensione del servizio determinando di riconoscere allo studio legale un corrispettivo *forfetario e omnicomprensivo, fisso ed invariabile a tutti gli effetti e per tutto il periodo di efficacia del presente atto, pari ad € 757.000 di cui:***

- *€ 175.000 in relazione al periodo dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010;*
- *€ 582.000 in relazione al periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.*

Si veda il documento sottoscritto tra le parti, acquisito in IL Spa il 2 dicembre 2013, anch'esso in violazione del codice dei contratti pubblici, frutto d'intese preventive tra le parti che hanno riguardato anche la determinazione del suo valore economico.

Dall'esame dei file contenuti nel pc del Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA – cfr. cartella informatica dallo stesso denominata "*(2010-07-01) SL TRIBUTARIO ASSOCIATO DLA PIPER (Aa2 ILSPA)*" in cui è contenuta la bozza non sottoscritta dell'atto integrativo in argomento (il cui allegato viene denominato **allegato 24 bis**) – emergono degli schemi di calcolo che confermano l'esistenza di comuni intese poste alla base della decisione di rinnovare il contratto e della definizione del compenso. Il file è stato denominato dall'indagato "***DLA jul-dec 2010+2011***.

A titolo d'esempio il PM riproduce nella richiesta i contenuti degli schemi denominati da Perez "***DLA ILSPA 2010***", "***DLA ILSPA 2011***" e "***2010+2011***".

Si tratta di documenti da cui emerge con chiarezza che l'importo di ciascun atto aggiuntivo risulta concordato tra le parti e dipende essenzialmente dal costo rapportato a tempo dei collaboratori fisicamente messi a diposizione della struttura da parte dello studio legale.

Emerge altresì l'assoluta parità di trattamento economico riservata allo studio legale rispetto agli incarichi degli avv.ti Leo e Magrì: si veda in particolare l'appunto posto nello schema di calcolo ***DLA ILSPA 2011*** in cui si specifica testualmente che l'importo indicato "***corrisponde all'importo netto (escluso 2% e IVA) ANNUALE attualmente corrisposto a MAGRI' (detratta quota De Sio) e LEO per n° 2 (due) persone fisse***" ad ulteriore conferma della attenzione a preservare gli equilibri interni tra i professionisti.

Si conferma pertanto con tal documento il sistema in base al quale gli interessati agiscono in violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza e soprattutto economicità operando in via continuativa assegnazioni meramente fiduciarie in assenza di regolare procedura di scelta ed altrettanti rinnovi non consentiti in cui la determinazione dei compensi è frutto di intese clandestine tra le parti e sovente oggetto di richiesta e quantificazione del professionista di turno, in via del tutto svincolata dal contenuto del servizio promesso.

Il coinvolgimento dello studio DLA PIPER, il cui referente è stato individuato nell'avv. Giorgia ROMITELLI, nella pianificazione delle preordinate assegnazioni delle consulenze legali da parte di ILSPA è emerso in ulteriori ipotesi riguardanti il conferimento degli incarichi a beneficio della professionista ed a riguardo sono state rilevate le anomale successive plurime estensioni contrattuali del medesimo servizio.

Nel dettaglio, è stato individuato un ulteriore contratto originariamente conferito alla fine del mese di dicembre 2008 che è stato poi prorogato in definitiva fino al 31.12.2011, con la conseguente anomala "lievitazione" del corrispettivo economico che dai 180.000 € iniziali ha raggiunto i 755.000 € complessivi con l'ultima estensione contrattuale.

In proposito il PM ripropone il contenuto delle conversazioni intercettate ed intercorse tra la professionista e Perez Pierpaolo, dialoghi dai quali emergono specifici dati in ordine agli accordi volti alla definizione di una ulteriore indebita estensione contrattuale.

L'incarico suddetto attiene l'affidamento della *procedura negoziata per l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito della Sanità, Territorio e Urbanistica*, interventi meglio descritti nel **capo 36**.

La determina a contrarre sottoscritta dal D.G. di ILSPA, Rognoni Antonio Giulio, motivava l'estensione del contratto in scadenza il 31.12.2011 con la necessità di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale dello studio legale DLA PIPER in quanto: "*gli **Interventi** sono tutti attualmente ancora in corso... **ILSPA** ha pertanto necessità di continuare ad avvalersi dell'assistenza legale di natura stragiudiziale sino al compimento delle attività oggetto degli **Interventi**... l'estensione del servizio di assistenza legale e il conseguente affidamento delle prestazioni ad esso afferenti allo **Studio Legale** sono divenuti necessari per la completa esecuzione del predetto servizio già affidato ai medesimi*".

Il valore economico del servizio "prorogato" era di **€ 483.280,52** e la durata dell'incarico veniva pattuita in 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dal 1.12.2012 in perfetta linea di continuità con la scadenza del precedente contratto.

Si sottolinea come l'atto di determina risulta sottoscritto dal D.G. di ILSPA il **27.1.2012**, ma anche in questo caso le risultanze probatorie sono tali da far ritenere con ragionevole certezza che anche quest'atto è stato artatamente retrodatato.

Ciò in primo luogo per gli esiti della ricostruzione dei salvataggi dei file dei documenti informatici della cartella denominata "**L7 – DLA**" (**allegato informatico 59**) estrapolata dal PC di Perez Pierpaolo.

**I file in questione, nelle loro varie versioni e bozze, recano tutti date di salvataggio variabili dal 10 al 20 aprile 2012.**

Ulteriore conferma è data dal contenuto delle intercettazioni telefoniche poiché emerge che ancora a febbraio 2012 erano in corso le trattative per assegnare l'incarico, come si evince chiaramente dalla telefonata n. 230, intercettata sull'utenza di Perez Pierpaolo il 17.2.2012, proprio con l'avv. Romitelli.

Dal tenore della conversazione è chiaro che il 17 febbraio, contrariamente a quanto indicato nella determina a contrarre, non sembrava affatto certa l'assegnazione dell'incarico alla Romitelli; al contrario, gli interlocutori accennavano esplicitamente all'insoddisfazione che serpeggiava (***"comunque sia c'è un po' di insoddisfazione anche fra i tuoi insomma"***) e quindi sottolineavano la necessità d'incontrarsi per chiarire le modalità di una eventuale prosecuzione del rapporto di collaborazione (***"in ogni caso bisogna che ti parla perché... insomma c'è ci sono... delle cose da chiarire anche sul futuro"***).

Il 13.3.2012, sull'utenza cellulare del dirigente dell'Ufficio Gare di ILSPA, veniva intercettato il seguente SMS n. 577, proveniente dall'utenza cellulare n. 347-5518439 in uso all'avv. Romitelli Giorgia:
"***Ciao Pier. Per aggiornarti: ti confermo che non ci sono novità e che la cosa non si e' chiusa. Parlo con il dg? Giorgia***"
Seguiva la risposta immediata di Perez con SMS n. 579:
"***Direi di si, bisogna chiudere***"

Ancora, il 22.3.2012, esaminando il contenuto dell'intercettazione n. 761, registrata sull'utenza mobile di Perez, si comprende che tali presunte divergenze col D.G. di ILSPA non erano state ancora del tutto superate e, sotto altro aspetto, che le decisioni sugli affidamenti delle consulenze dipendono in primo luogo dalla volontà di Rognoni; peraltro, i riferimenti alla sua persona sono espliciti anche nel messaggio di testo sopra richiamato, n. 577 ed altrettanto facilmente evincibili dall'intercettazione n. 761.
D'altra parte, la centralità della sua figura viene ulteriormente ribadita in alcuni passaggi "chiave" della telefonata laddove si comprende come la professionista sia consapevole che le sorti sulla conferma o meno del proprio incarico dipendevano esclusivamente dalla volontà di Rognoni, così com'è altrettanto evidente, dal contesto dell'intercettazione, che Perez, spinga di persona per la conferma della professionista: "...***non ho capito il tuo linguaggio in codice...so un po' tarda cioè nel senso che io devo andare da lui e dirgli eh...fotografargli la situazione che è quella che ti ho indicato... quindi non capisco tu come possa procedere eh...se lui prima non fa 'sta cosa***".

La lettera d'invito indirizzata allo studio legale DLA PIPER, quale unico concorrente a formulare l'offerta economica a ribasso (**allegato informatico 60**), è datata 3.5.2012.
L'atto di avvenuta aggiudicazione, sottoscritto dal D.G. di ILSPA, è datato 27.6.2012; nel documento si da atto dell'aggiudicazione dell'incarico per un valore, al netto del ribasso a base d'asta, **di € 400.000. (cfr. allegato informatico 60)**
Seguiva la successiva comunicazione di affidamento dell'incarico del 28.6.2012 (**cfr. allegato informatico 60**) e la convocazione della professionista per la giornata del 2.7.2012, per la stipula del contratto che veniva sottoscritto nella data prefissata (**cfr. allegato informatico 60**).
Gli interventi oggetto del contratto sono alla base del colloquio n. 2604 del 25.7.2012 tra Perez e la Romitelli, nel corso del quale il Responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA, senza usare mezzi termini, dice di aver "gonfiato" artatamente l'oggetto dell'incarico per "***fare volume***".

*[...]*
*Perez:* ***ascolta eh...volevo avvisarti di questo no eh... nel tuo contratto che... non so se è ancora firmato ma***
*Giorgia:* ***si ho firmato si***
*Perez: ah ok perfetto*
*Giorgia: si*
*Perez:* ***dentro la lettera d'invito... io ti avevo inserito tutti gli interventi del quarto stralcio ok?... quelli che avevi acquisito nel tempo e in più... anche Morbegno e Manerbio... che sono praticamente in finitura... mi servivano per fare volume... e poi mi sembrava stupido continuare ad avere un pezzo sopra e un pezzo sotto***

*Giorgia:* ***si si me l'avevi detto questa cosa***
*Perez: eh te l'avevo detto esatto*
*Giorgia: si si*
*Perez: e l'avevo detto anche a...a qualcun'altro no...alla Chiara*
*Giorgia: si*
*Perez: no*
*Giorgia: si*
*Perez: adesso però siccome voglio dire fino a quando eh... non sarebbe entrata a regime la cosa comunque avevo detto non ti preoccupare... fino a quando si può va avanti chi andava avanti prima poi... quando non si può più si taglia e si fa il passaggio no... adesso è arrivato il momento no?*
*Giorgia: si si*
*Perez: siccome lei è offesa da questa cosa*
*Giorgia: perché?*
*Perez: no e comunque...non lo so sai com'è una volta va bene dopo due...poi quando s'accorge che non va più bene comunque non è questo qui non è un problema tuo, è un problema tra me e lei tu non centri niente*
*Giorgia: mh*
*Perez: però*
*Giorgia: mh*
*Perez: eh quando fa ste cose poi diventa paranoica no*
*Giorgia: eh*
*Perez: e adesso eh ha fatto convocare una riunione per il passaggio di consegne eh... tra i precedenti e voi no?*
*Giorgia: ma chi erano i precedenti scusami non mi ricordo*
*Perez:allora i precedenti erano* ***le leonesse*** *quindi ce l'aveva lo studio Leo sta roba qua*
*Giorgia: ah ok si si*
*Perez: ok?*
*Giorgia: mh si*
*Perez: quindi ha fatto convocare una riunione per fare questa cosa vuole un passaggio di consegna ufficiale*
*[...]*
*Giorgia: ma le altre lo sanno....gli altri lo sanno di questa cosa qui*
*Perez:* ***no gli altri lo sanno tutti tranquilla voglio dire lo studio Leo è...***
*Giorgia: eh*
*Perez:* ***è già allertato sa sta cosa comunque eh...questa cosa questo*** **shift** ***è fatto adesso è dovuto al fatto che loro sono arrivate alla fine no nel senso***
*Giorgia: si*
*Perez:* ***che adesso tutte con l'aggiudicazione provvisoria alla Piastra vengono girate su Expo no***
*[...]*

**Il contesto della telefonata del 25.7.2012 conferma definitivamente che la determina a contrarre sottoscritta da Rognoni è stata artificiosamente retrodatata;** infatti basta esaminarne il contenuto per riscontrare come gli interventi di:

- *ristrutturazione e adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Morbegno;*
- *ampliamento e ristrutturazione, ai fini dell'accreditamento, del Presidio Ospedaliero di Manerbio;*

**menzionati da Perez nella telefonata, risultano già stati inseriti nella determina a contrarre del 27.1.2012.**

Tenendo presente che Perez avvisa la professionista di averli inseriti "per fare volume" solo dopo la sottoscrizione del contratto, ciò è una ulteriore conferma del fatto che la determina non poteva essere stata redatta e sottoscritta nel mese precedente di gennaio.
In ordine alle motivazioni poste alla base delle reiterate retrodatazioni degli atti autorizzativi, si conviene col PM che le stesse hanno solo caratteristiche strumentali a giustificare - in modo del tutto plausibile - i caratteri di necessità ed urgenza che devono essere alla base della proroga dei servizi.
Comunque, la procedura adottata palesa ulteriori elementi di illiceità, atteso che la stessa è consentita solo per tempi limitati (massimo 6 mesi) e nelle more dell'esperimento di una procedura negoziata con l'invito esteso ad almeno 5 soggetti.

## Contratti ILSPA con lo Studio Legale Pavia & Ansaldo (capi da 39 a 42: Rognoni, Perez, Moravia)[59]

Le intercettazioni telefoniche tra Perez Pierpaolo e l'avv. Moravia Nico, referente di ILSpa per lo Studio Legale PAVIA & ANSALDO, ed i documenti rinvenuti nel corso delle perquisizioni effettuate presso ILSPA, fanno emergere gravi indizî di reità in ordine ai reati sub. n. 39-40 relative a **falso e truffa in relazione alla rideterminazione delle condizioni economiche di tre affidamenti diretti e alla materiale sostituzione di contratti già stipulati ed efficaci.**
Il caso in esame presenta molte analogie con altri episodi oggetto del presente provvedimento e conferma che ai professionisti viene, in pratica, concesso di formarsi da soli ed a proprio piacimento gli incarichi dei quali risultano poi titolari.
Si veda in proposito il testo della mail che il 26.1.2012 l'avv. Moravia trasmetteva all'indirizzo dell'ing. Rognoni Antonio e di Perez Pierpaolo (**allegato III/14**):

"*Caro Antonio e Paolo,*
*a valle della riunione dell'altro giorno, stavo predisponendo i contratti con i compensi concordati che, chiudono forfetariamente una pluralità di attività svolte tra il 2008 e oggi.*
*Non abbiamo parlato del tema spese che, nel mio caso, per ovvi motivi rappresenta sempre una voce rilevante. A maggior ragione, nel caso di specie, dove andiamo a chiudere una moltitudine di posizioni che riguardano attività svolte nel corso di diversi anni. In passato, negli altri contratti che ho fatto via via con ILSPA, abbiamo sempre eliminato e non considerato la voce dei rimborsi percentuali per le spese generali, limitando la voce al mero rimborso delle "**spese vive**" effettivamente sostenute (in pratica: le spese di trasferta per aerei, treni, taxi e, quando mi sono fermato a Milano, il c.d. vitto e alloggio; oppure i contributi unificati che si pagano nei giudizi). Anche in questo caso, pensavo di comportarmi nello stesso modo, ma mi pareva corretto evidenziarvelo espressamente e anticiparvi l'indicazione degli importi pratica per pratica (e che sono lo "specchio" della quantità di lavoro svolto per ILSPA):*

1. *Contenzioso Sis – due giudizi Con. Stato: spese vive: 12.147*
2. *Contenzioso Sis – Tar su aggiudicazione: spese vive 9.339*
3. *Contenzioso Sis rimborso contributo unificato: 2.000*
4. *Broni – Mortara (post stipula convenzione): spese vive: 1.523*
5. *Mortara – Stroppiana spese vive: 2.223*
6. *IPB spese vice: 1.698*

[59] Cfr. Rich. PM p. 276 s.

7. *Contenzioso Codelfa spese vive: 5.179*
8. *Contenzioso Comune Borgo Forte spese vive: 471*
9. *P&CM Calabria spese vive: 923*

*Fatemi sapere se avete osservazioni (o se serve il dettaglio specifico che ovviamente ho). Altrimenti posso procedere alla formalizzazione dei contratti."*

Alla citata mail faceva seguito la telefonata n. 648 del 16.3.2012[60] durante la quale Moravia e Perez parlano della necessità di "accorpare" e "sistemare" alcuni contratti già firmati:

*Perez: pronto*
*Moravia: eh Pier sono Nico*
*Perez: si ciao Nico*
*Moravia: ti disturbo solo un secondo per dirti questo, che* ***ieri eh..mh...ho parlato con Malandra...pronto?***
*Perez: pronto*
*Moravia: ti sento malissimo...* ***ti dicevo ho parlato con Malandra ieri***
*Perez:eh*
*Moravia: e per...la questione della...qui (fon.)* ***in occasione del...della lettera per i revisori e....e ti anticipo non so se l'hai già sentito che per esigenza sua va bene? di quello***
*Perez: eh*
*Moravia:* ***che ha già stanziato, quant'altro probabilmente bisogna come dire, riaccorpare in maniera diversa quei due contratti che abbiamo fatto sistemato...che no...che abbiamo già sistemato***
*Perez: bene*
*Moravia: e quindi ti volevo dire questo...* ***quindi o...aspetto un attimo a far circolare i progetti di notula se mh...se ti puoi sentire con lui per...per capire come come allocarli***
*[...]*

Poiché correlato all'intercettazione, il PM segnala anche il documento informatico denominato "*oggetto rifo*" (**allegato informatico 51**), rinvenuto nel PC del responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA che si ritiene opportuno riproporre integralmente di seguito.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***DATA:*** ***02/05/12*** | ***UFFICIO:*** ***Gare & Contratti*** | ***A CURA:*** ***Pierpaolo Perez*** | ***COM.SA N°:*** ***Varie*** |

***Oggetto:*** ***Affidamenti***
***STUDIO LEGALE PAVIA & ANSALDO***
*Sistemazione competenze 2011.*
*Avevamo già provveduto il mese scorso a rifirmare i contratti x giudiziale* ***SIS*** *e* ***CODELFA****.*
***A parità di totale concordato****, Maurizio, però, ha segnalato la necessità di ridistribuire gli importi in funzione delle previsioni di bilancio, ovvero:*

| | |
|---|---|
| ***A) Broni – Mortara (giudiziale)*** | ***11.546,50*** |
| ***B) Cremona – Mantova (stragiudiaziale)*** | ***17.814,41*** |
| ***C) Expo viabilità (giudiziale)*** | ***107.639,09*** |

[60] Intercettata sull'utenza nr. 3476704424 in uso a Perez Pier Paolo – RIT 296/12

***137.000,00***

*Rifirmiamo, pertanto, i seguenti documenti:*

- ☑ *DETERMINA A CONTRARRE CR-MN DEL 30/10/2008*
- ☑ *CONTRATTO CR-MN DEL 03/11/2008*
- ☑ *CONTRATTO GIUDIZIALE BRONI-MORTARA DEL 18/07/2008*
- ☑ *CONTRATTO GIUDIZIALE EXPO VIABILITA' DEL 15 GIUGNO 2011*

*In sintesi:*

***A)*** *passa da 67.000,00 (60.000,00+7.000,00 x spese) a 78.546,50 (71.546,50+7.000,00 x spese)*

***B)*** *passa da 50,000.00 a 67.814,41*

***C)*** *passa da 80.000,00 a 107.639,09*

Il documento reca la data del **2.5.2012** e sembra legarsi alla precedente mail del 26 gennaio con la quale il professionista aveva appunto richiesto di "*sistemare*" le proprie competenze; tale esigenza, evidentemente, è da ricondurre alla necessità di **rifirmare** gli atti dei precedenti incarichi assunti dal professionista, "gonfiandone" gli importi, al fine di riconoscergli tutto quanto egli aveva richiesto.

E' provato in atti che quanto prospettato nel documento è stato poi realmente realizzato, atteso che dall'esame dei contratti rinvenuti su supporto informatico nel computer di Perez, risulta che:

**a)** Il contratto per *l'attività di assistenza legale di natura stragiudiziale avente ad oggetto l'assistenza e il supporto di ILSPA nell'esecuzione della concessione autostradale Cremona-Mantova relativamente al procedimento di valutazione d'impatto ambientale* **indica quale corrispettivo la cifra di € 67.814,41 pur mantenendo la data del 3.11.2008 (vgs. allegato informatico 52)**;

*b)* Il contratto relativo all'*Incarico di assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla difesa di ILSPA nel giudizio di primo grado avanti al TAR Lombardia, nel ricorso formale presentato dal Consorzio SIS avverso l'esclusione dalla gara d'appalto volta all'aggiudicazione della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano – Direttrice Broni – Pavia – Mortara.*

**Il corrispettivo economico indicato nel contratto è ora pari ad € 71.546,50 + € 7.000 per rimborso spese. La data del contratto restava quella originaria del 18.7.2008 (vgs. allegato informatico 53);**

*c)* Il contratto relativo all'*Incarico di assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla difesa di ILSPA nel giudizio di primo grado avanti al TAR Lombardia proposto dal RTC CODELFA – PESSINA COSTRUZIONI Spa avverso l'aggiudicazione in appalto concorso dei lavori di realizzazione del Sistema Viario di accessibilità all'Expo 2015.*

**Il corrispettivo economico indicato nel contratto diventa pari ad € 107.639,09. La data indicata restava, anche in questo caso, quella originaria del 15.6.2011**.

**I file in questione risultano salvati tutti il 4.5.2012 (cfr. allegati informatici), ovvero due giorni dopo la data indicata nel "report" su richiamato.**

Pertanto anche in questo caso, pur di favorire il professionista, si è fatto ricorso al solito artifizio modificando *ad hoc* e firmando nuovamente gli atti per poi sostituire i contratti preesistenti ed

aumentare intenzionalmente gli importi economici; il tutto - in ogni caso - lasciando inalterate le date di stipula degli atti.
Ad ulteriore conferma ricorre anche l'intercettazione n. 1339, effettuata sull'utenza cellulare in uso a Perez Pierpaolo proprio nella giornata del 4.5.2012.

*Perez: pronto*
*Moravia: si sono Nico*
*Perez: si no ascolta* ***volevo solamente chiederti eh...la roba firmata te la spediamo o passi tu?***
*Moravia:* ***no passo io sicuramente non ti preoccupare tanto***
*Perez: ok allora la tengo qua ok?*
*Moravia: va bene va bene va bene ok ciao grazie*

E' evidente che gli interlocutori stanno discorrendo proprio dei contratti "aggiustati" e sostituiti, tutti assegnati con affidamento diretto.

I capi 41 e 42, turbativa e truffa, si riferiscono invece alle condotte tenute per "aggiustare" il contratto concernente il conferimento della *procedura negoziata per l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di opere di interesse regionale nell'ambito delle Infrastrutture a Rete per l'attuazione dei sotto elencati interventi:*

- ***(i)*** *realizzazione del sistema viario di accessibilità all'Esposizione Universale di Milano 2015;*
- ***(ii)*** *realizzazione dell'Autostrada Regionale per il collegamento viario tra le città di Broni e Mortara, denominata "Integrazione del sistema infrastrutturale transpadano Direttrice Broni-Pavia-Mortara", comprensiva delle relative pertinenze;*
- ***(iii)****realizzazione dell'Autostrada Regionale per il collegamento viario tra le città di Cremona e Mantova, denominata "Integrazione del sistema transpadano - direttrice Cremona Mantova" per il tratto Cremona-Mantova Sud, comprensiva delle relative pertinenze.*

I documenti informatici rinvenuti nel PC di Perez (**vgs allegato informatico 54**) e nei supporti in uso al personale dell'ufficio gare di ILSPA (**allegato informatico 55**), attestano che per il servizio in questione "*il collegamento funzionale ed esecutivo delle prestazioni svolte da codesto* ***Professionista*** *a tutto il 31 dicembre 2011 in relazione agli* ***Interventi****, tutt'ora in corso di esecuzione, rende necessaria la preventiva consultazione dello stesso in relazione all'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, in quanto le suddette prestazioni non possono essere separate sotto il profilo esecutivo dall'incarico originario, considerata la necessità e l'opportunità di uno svolgimento unitario e coordinato del servizio al fine di garantire la realizzazione complessiva degli* ***Interventi****.*"

In buona sostanza il legale beneficiava di un nuovo incarico conferito con procedura negoziata in cui figurava quale unico soggetto invitato ad offrire, poichè già affidatario di un precedente analogo servizio in scadenza il 31.12.2011.
Sottolineata ancora l'anomalia della procedura adottata, in violazione del divieto generale di rinnovo contrattuale consentita solo in casi eccezionali e per periodi limitati nelle more dell'espletamento di nuove procedure ad evidenza pubblica e, peraltro, giustificata solo nel caso

in cui i precedenti affidamenti siano avvenuti attraverso le stesse modalità, è evidente che il *modus operandi* adottato cela in realtà la concessione di una proroga al precedente servizio, con efficacia dal 1 gennaio 2012 al 1 gennaio 2014 (24 mesi).
Nella specie, l'affidamento dell'incarico al professionista non viene mai messo in discussione, atteso che le "contrattazioni" riguardano le "sole" condizioni economiche, come dimostrano le intercettazioni telefoniche.
Ulteriori riscontri si ricavano anche dai documenti sequestrati, in particolare quelli informatici.
L'estrazione dei file dal server della rete informatica di ILSpa (cartella denominata "Ufficio Gare"), ha consentito il rinvenimento di due differenti cartelle (**cfr. allegato informatico 55**): la prima è denominata "***MORAVIA ANNULLATA***".
La procedura, come si ricava dalla stessa denominazione data alla cartella informatica, veniva annullata a fronte dell'adozione di una nuova procedura i cui atti sono stati inseriti nella cartella denominata "***MORAVIA 2***".
Orbene, analizzando i documenti della prima cartella, si legge la determina a contrarre sottoscritta dal D.G. Rognoni Antonio Giulio il **13.1**.2012, dove il corrispettivo economico indicato per l'assolvimento dell'incarico (avente durata biennale dal 1.1.2012 al 1.1.2014) è determinato, in misura forfetaria ed omnicomprensiva in € 285.722,96.
La lettera d'invito indirizzata allo Studio Legale PAVIA & ANSALDO, come detto unico invitato alla procedura negoziata, reca la data del **2.4**.2012.
Proprio a questa richiesta di partecipazione sembra far riferimento il professionista il **4.4**.2012, nella telefonata n. 1033 intercettata sull'utenza mobile di Perez Pierpaolo, con il quale discute del corrispettivo economico indicato nella citata determina che, evidentemente, non soddisfaceva Moravia.
Ancora una volta si parla di conteggi, di corrispettivi economici e di costi persino per l'attività dei collaboratori di Moravia che, secondo i piani, sarebbero stati impiegati stabilmente in ILSPA.
Si citano anche appunti nei quali sono state trascritte le bozze e le ipotesi di accordo a conferma del fatto che i conferimenti e le assegnazioni dei servizi sono preceduti da intense trattative clandestine tra gli indagati.
Nel rispetto della normativa vigente il servizio avrebbe dovuto essere assegnato con una regolare procedura negoziata ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti, ma è evidente che l'affidamento era già stato promesso all'avv. Moravia come si evince dalle parole dello stesso Perez il quale dice di avere: "... ***i tuoi... conti scritti qua... ce l'ho qua davanti a me***".
Dal colloquio telefonico emerge altresì come Rognoni non sia stato tenuto ovviamente all'oscuro dell' accordo illecito, al contrario egli lo avrebbe promosso ed avallato, come si coglie dagli stessi commenti telefonici di Perez (***quello che gli ho venduto a lui tre mesi fa non posso andargli a dire che sono quattrocento***) e dalle risposte del professionista (***anche quando siamo andati a parlare insieme, va bene, abbiamo fatto un conto annuo***).
Dopo circa una settimana, il 10.4.2012, veniva intercettata sull'utenza mobile del responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA, la conversazione telefonica n. 1102.

*(...)*
*Moravia: .... **non mi ricordo finanche come eravamo rimasti nel senso che io quella...quella cosa che...l'invito che mi avevate mandato lo lascio scadere...***
*Perez: **eh lo stiamo revocando... lo stiamo annullando abbiam parlato con il (inc.) di vigilanza venerdì lo stiamo annullando***

*(...)*

Come detto in precedenza, tra i file contenuti nella cartella di rete "**Ufficio Gare**", è presente la cartella "***MORAVIA 2***" (**cfr. allegato informatico 55**), nella quale sono stati inseriti i "nuovi" atti della procedura.

**Orbene, l'unico parametro sostituito è relativo all'importo contrattuale che è stato maggiorato ad € 342.260,01.**

Risulta quindi documentalmente provato l'accoglimento delle richieste economiche del privato con l'emanazione di una nuova determina a contrarre con data 20.4.2012 (la stessa della telefonata prima citata).

Si noti che nell'ultimo passo della determina si prescrive anche *di "**non dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di ILSPA in quanto il contratto può essere affidato unicamente allo Studio Legale**".*

## Contratti ILSPA con Studio Legale Regis Aliverti & Ass.ti (capi da 43 a 45: Rognoni, Perez, Aliverti)[61]

Dall'esame delle intercettazioni intercorse tra l'avv. Francesca ALIVERTI, referente per ILSPA dello studio legale REGIS ALIVERTI & ASSOCIATI, ed il responsabile dell'ufficio Gare e Contratti della società, PEREZ Pierpaolo, si ha la prove delle condotte collusive e fraudolente sottese agli affidamenti delle consulenze legali assegnate al predetto legale, con ciò integrando le ipotesi contestate dal PM.

I colloqui telefonici si riferiscono all'assegnazione della ***procedura negoziata per l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di interventi nell'ambito del Patrimonio Immobiliare di Regione Lombardia***, contratto dell'importo complessivo di € 125.000 (al netto del ribasso a base d'asta), che veniva conferito al citato studio legale il 4.5.2012.

I colloqui telefonici intercettati sull'utenza cellulare in uso a Perez Pierpaolo[62] dimostrano, invece, che le trattative per la definizione degli accordi erano state avviate ben prima ovvero nel precedente mese di febbraio.

La prima telefonata intercettata tra Perez e l'avv. Aliverti **è la n. 203 e risale alla ore 15:24 del 16.2.2012**; il PM ne riporta un eloquente stralcio che, per l'icastica rappresentazione di come erano gestiti gli incarichi di consulenza legale in ILSPA, vale la pena trascrivere, raccomandandone attenta lettura.

*[...]*
***PEREZ**: ascolta...ascolta una cosa;*
***ALIVERTI**: dimmi;*
***PEREZ**: a te cosa ti resta da fatturare sul contratto del facility?*
***ALIVERTI**: non lo so;*
***PEREZ**: non lo sai;*

[61] Cfr. Rich. PM, p. 284 s.
[62] n. 3476704424 – RIT n. 296/12.

***ALIVERTI**: cioè, dirtelo così su due....cioè, è un attimo dovrei aprire e vedere cosa ho fatturato e che cosa mi resta, **mi avanzerà un quindicimila, ventimila, una roba del genere, credo eh**;*
***PEREZ**: **quindici/ventimila euro..... con quindicimila/ventimila euro quanti chilometri fai?***
***ALIVERTI**: eh, dipende dai periodi, perché ci son periodi che .....che sto tranquilla e altri che .....che vado al galoppo....cioè non....non posso dirtelo con.....anche perché soprattutto ha tarellato (fonetico) all'inizio quando si trattava di metterlo in ....in attuazione, poi ogni tanto vengono fuori dei problemi, però non te lo so dire;*
***PEREZ**: e sul discorso alienazioni?*
***ALIVERTI**: è tutto fermo;*
***PEREZ**: è tutto fermo non c'è nulla;*
***ALIVERTI**: cioè, io continuo sempre a fare le mie cose, mi chiamano.....(INCOMPRENSIBILE)...per le cazzate di Bonomelli... ;*
***PEREZ**: che per te non producono niente?*
***ALIVERTI**: mi chiama la Paola...eh no, è tutta a gratis .....Paolo (ride).....cosa vuoi che mi producono? Adesso poi ..... mi dice la Paola che: "ormai ci siamo, ormai ci siamo per il nuovo bando delle Alienazioni di Regione Lombardia adesso è passato ....stanno.....ormai c'è .....ci sono un po' di beni che dovrebbero essere venduti eh....perché ci sono un po' di concrete.....di Regione, eh, non dell'Azienda Ospedaliera"*
***PEREZ**: ma per i ...(INCOMPRENSIBILE)... che abbiamo già.... ma abbiamo già delle lettere di incarico?, No, non c'abbiamo un tubo;*
***ALIVERTI**: no, abbiamo già la convenzione....adesso deve.....la lettera d'incarico c'è ma pare che deve passare dal PRS di Regione;*
*[...]*
***PEREZ**: **no, perché io stavo pensando, visto che adesso devo uscire con la procedura di I.L. S.p.a, no? ... cioè io quello che volevo capire è che cosa ....su cosa ti trovi meglio, cioè vuoi andare avanti con la roba vacazione e quindi poi ce la gestiamo io e te, ti faccio un po' di affidamenti sotto i 40.....cioè oppure voglio dire....e...ti faccio un qualcosa di ...di diverso;***
***ALIVERTI**: **a me piacerebbe lavorare ...a contratto prima di tutto (ride)**;*
***PEREZ**: **eh, con continuità**;*
***ALIVERTI**: ee.....**con un minimo....adesso oggettivamente sto facendo veramente poco e quel poco mi va anche di traverso perché da un lato sono queste cose delle Alienazioni che ne ho piene le balle, che mi chiede sempre le stesse cose.....va be' dall'altro no...il facility ....nulla dico, però sappiamo gli interlocutori ..... mi piacerebbe ricominciare a lavorare come un tempo, insomma, poi..... ;***
***PEREZ**: ma.... ;*
***ALIVERTI**: poi non lo so con che modalità....non lo so ....**perché avevi in mente qualcosa?***
***PEREZ**: **ma mediamente all'anno quanto fatturi con noi?***
***ALIVERTI**: **ti dico che l'anno scorso ho fatturato ventimila euro, l'hanno passato;***
***PEREZ**: in tutto l'anno?*
***ALIVERTI**: **si caro, è per quello che ho chiesto di andare a parlare con Rognoni;***
***PEREZ**: **invece secondo te quanto sarebbe dovuto essere?***
***ALIVERTI**: **gli altri anni.....no quanto sarebbe dovuto essere non te lo so dire, ti dico, l'altro... il passato anno avevo fatturato settantamila euro**;*
***PEREZ**: ok.....settantamila euro.....;*
***ALIVERTI**: secondo meeeee.....e...**cioè tutto l'anno passato sull'Alienazione altri ventimila euro buoni ee.....tra virgolette.....c'erano tutti, però come fai a giustificarli? Cioè intanto mi vengono i flash di tutte le cose....tipo una settimana dopo il parto far le riunioni qua con.....al Comune con lo Stefano Bruni con il .....come si chiama....con Bonomelli.....le sue cazzate a seguire questo che è un deficiente che non conta ....che non capisce una mazza.....va be' scusami sono un po'.....(ride).....sono un***

***po'.....e quindi.....questa è la situazione .....quando ho fatto il conto l'anno scorso di quello che ho fatturato a voi, cioè ventimila euro, di cui credo .....quindic...eh quindicimila del facility, eh.....dieci o quindicimila del facility;***
***PEREZ**: ma quindi .....**eh, porca vacca come cavolo si fa..... ;***
***ALIVERTI**: **non puoi.....come fai a sistemare il passato, Paolo?***
***PEREZ**: **però ragioniamo un secondo, noi siamo nel 2012.....siamo nel 2012, 2012.....2013.....quindi diciamo marzo.....marzo 2013, marzo 2014....un anno .....cioè, secondo te, voglio dire, ottantamila euro in 24 mesi potrebbero essere congrui?***
***ALIVERTI**: **per che cosa? per un'attività...***
***PEREZ**: **per un eventuale contratto;***
***ALIVERTI**: eh, dipende da che cosa?*
***PEREZ**: **cioè, per chiudere la questione;***
***ALIVERTI**: si, si;*
***PEREZ**: cioè tra le puttanate di Bonomelli..... ;*
***ALIVERTI**: cioè, secondo me ..... **secondo me e...sui sessanta settantamila euro quello è il mio ..... più o meno è il ..... trend che ho sempre avuto in questi anni;***
***PEREZ**: all'anno però?*
***ALIVERTI**: **all'anno.... ha si, tu stai parlando..... si, questi qua..... eeeee..... quarantamila euro annui che cosa dovrebbero coprire, Bonomelli?***
***PEREZ**: **eh, Bonomelli e il Facility, fino alla gara....cioè fino alla prossima gara del Facility;***
***ALIVERTI**: quara.....eeeeee..... bò .....**cioè ventimila sul facility ventimila le Alienazioni....ventimila.....credo di sì.....l'unica ....l'unico dubbio che ho è la complessità se dovesse mai uscire in questi due anni, ma dubito, del ...del bando .....quello del Sant'Anna e monoblocco, perché quello è veramente ....dal punto di vista** ....*
***PEREZ**: pesante;*
***ALIVERTI**: ... edilizio.....sì più che altro dell'impostazione anche del ..... normativa edilizia e tutto....quello è pesante.....fuori quello, ci sto dentro, tranquillo.....eeeee.....con quello ho qualche perplessità.....cioè non.....secondo me è abbastanza faticoso;*
***PEREZ**: uh;*
***ALIVERTI**: **anche perché non è stato fatto nulla fino adesso, quindi significherebbe inventarselo tutto..... mentre sul GB Grassi (fonetico) avendo già fatto... bene o male si tratta di fare degli accorgimenti...il grosso è stato fatto.....l'impostazione c'è, anche tutte le varie questioni sono state affrontate quindi si tratta di dargli la limatura .....;***
***PEREZ**: **quindi allora cioè....secondo me non ti conviene, cioè se ti faccio un contratto così poi....voglio dire è vero che c'hai una fatturazione continua, garantita però poi il ragionamento è che devi fare tutto, capito? Cioè....se invece.....utilizziamo gli affidamenti diretti in economia, tu voglio dire ti rifai il tuo contrattino per le Alienazioni, te lo spupazzi voglio dire.....non lo sò.....***
***ALIVERTI**: **cioè da un lato quella cosa che mi proponi mi assicura una continuità;***
***PEREZ**: esatto;*
***ALIVERTI**: capito;*
***PEREZ**: **esatto, esatto, però il problema è che se io ti assicuro la continuità, poi viene fuori..... quello di cui mi parlavi... il monoblocco del Sant'Anna e tu mi chiedi altri venti trentamila euro poi mi sento dire ...no, ha già un contratto, per me lo sai che con quello lì sono tutti compresi..... cioè allora voglio dire non funziona più, io non pensavo al Sant'Anna pensavo più al prossimo garone del Facility del 2014/2015. Considerando che sono 24 mesi, metti caso che ti contrattualizzo a Marzo, finisce a Marzo del 2014 , no.....cioè il Facility finisce a febbraio marzo del 2015 poi comunque dovrai farti il contratto per la gara....capito?***
***ALIVERTI**: si, si ;*

***PEREZ**: Pensavo una roba del genere, però se poi viene fuori il Sant'Anna....cioè diventa un problema andar da lui a dirgli devo farle il contratto, hai capito? Io.....*
***ALIVERTI**: a meno che la si ipotizza come variabile nel contratto.... ;*
*[...]*
***PEREZ**: ... proviamo a fare il ragionamento....tu per il Sant'Anna quanto vorresti?*
***ALIVERTI**: Sant'Anna.....eh, ma sai che non .....cioè quando mi dici quanto vorresti mi.....ti assicura senza fare .....sono in difficoltà .....non lo sò, ce non ....come fisso tu dici?*
***PEREZ**: beh, allora se....se ragioniamo.... ;*
***ALIVERTI**: come fisso per due anni?*
***PEREZ**: se ragioniamo, allora se ragioniamo;*
***ALIVERTI**: ah, per il Sant'Anna dici il monoblocco?*
***PEREZ**: si, a parte, si;*
***ALIVERTI**: ah ;*
***PEREZ**: cioè, questa fantomatica opzione di quanto sarebbe?*
***ALIVERTI**: eh, eh....credo sui dieci - quindicimila Euro....stando.....si, dieci - quindicimila euro solo per quello è ragionevole;*
***PEREZ**: dieci - quindicimila euro, quindi se arrivo a novantacinque siamo a posto?*
***ALIVERTI**: novanta.....cioè ottanta più i quindicimila eventuali;*
***PEREZ**: i quindici*
***ALIVERTI**: si, si, si;*
***PEREZ**: tu saresti soddisfatta? Se riuscissi a chiuderlo così?*
***ALIVERTI**: si, si, si;*
***PEREZ**: allora....facciamo due ragionamenti .....;*
***ALIVERTI**: ah, poi tieni conto sempre delle Alienazioni che io ho fuori aperto, firmato e mai fatturato il coso di Legnano....che è una partita ferma completamente, completamente ferma, nessuno ha mai mosso un dito;*
***PEREZ**: si, perché non lo abbiamo mai emesso, eh;*
***ALIVERTI**: eh;*
***PEREZ**: non lo abbiamo mai emesso.....eh.....quindi, allora, aspetta che me lo segno..... facility.....poi.....;*
***ALIVERTI**: ma questo chiu... e...includerebbe il residuo del facility che ho fuori? Giusto? cioè quindi annulleremmo quello che ho?*
***PEREZ**: beh.....teorica.....allora, io .....se facciamo una roba del genere, visto comunque che non lo stipuleremo adesso ma metti caso lo stipuliamo a marzo, fine marzo quello che è, io se fossi in te ....;*
***ALIVERTI**: si;*
***PEREZ**: prima di allora fatturerei;*
***ALIVERTI**: ah, ok!*
***PEREZ**: capito?*
***ALIVERTI**: si, si, si ;*
***PEREZ**: si, perché a qual punto spazzoliamo tutto, capito?*
***ALIVERTI**: ok, va bene;*
***PEREZ**: quindi voglio dire se c'hai qualcosa che puoi prendere, fattura;*
***ALIVERTI**: si, si, si, si, assolutamente;*
***PEREZ**: ok, io adesso sto facendo ....incomprensibile..... ;*
***ALIVERTI**: sono fuori .....incomprensibile..... ;*
***PEREZ**: tiro fuori un lotto anche per te, poi vado a parlare con lui gli faccio la situazione totale e vediamo cosa dice;*
***ALIVERTI**: eh, fermo restando che..... ;*

***PEREZ**: ci provo;*
***ALIVERTI**: **mi piacerebbe fare qualcos'altro;***
***PEREZ**: ehhhh lo sò però..... ;*
***ALIVERTI**: **ficcarmi dentro qualcosina, piccola;***
***PEREZ**: qualcosina piccola..... ;*
***ALIVERTI**: **e autonoma che non sia legata a grandi.....;***
***PEREZ**: si.....si .(INCOMPRENSIBILE)... di quello mh..**quello poi ....voglio dire non è anche dipendente da questo no, perché lo scopo del gioco è sempre stato, va be' ci sono queste cose qui però è chiaro che, detto tra noi, poi qualunque cosa c'è da fare la fai;***
***ALIVERTI**: certo;*
***PEREZ**: **perché questo qui è sempre stato il ragionamento imperante, no?***
***ALIVERTI**: si;*
***PEREZ**: eeee...qualche cosina piccola.....;*
***ALIVERTI**: cosa che ho sempre fatto;*
***PEREZ**: si, no, infatti, si, **tieni conto che al momento ho grosse difficoltà anche a trovare qualcosa per gli altri (ride)....perchè...cioè è un momento in cui stiamo facendo più cose per altri che per noi, hai capito?***
***[...]***
***ALIVERTI**: **basta che non mi portate via il facility, eh;***
***PEREZ**: **no, quello no, assolutamente;***
***ALIVERTI**: **cioè la prossima gara del facility, eh;***
***PEREZ**: **no, quello no, assolutamente, stai tranquilla.....***
*[...]*
***PEREZ**: **d'accordo, allora ascolta, facciamo così, io provo....allora facility, immobili Regionali .....immobili Regionali.....beh alienazioni che cacchio.....** ;*
***ALIVERTI**: alienazioni ;*
***PEREZ**: **metto dentro anche il Sant'Anna.....eh, ascolta hai un'idea di quanti po.....di quanto sia il volume del valore degli immobili da vendere....una spannata;***
***ALIVERTI**: **si, ce l'ho....te lo.....te lo devo mandare;***
***[...]***
***PEREZ**: **un conto spannometrico;***
***ALIVERTI**: **spannometrica..... si, si, si, si, assolutamente, ok ;***
***PEREZ**: va bene;*

Si ribadisce la prova piena che le consulenze rappresentano lo strumento per "regolare" economicamente prestazioni di lavoro parasubordinato già svolte dai professionisti per conto della società.

Pochi giorni dopo, il 21.2.2012, alle ore 07:34, veniva intercettato l'SMS n. 245 inviato da Perez all'indirizzo dell'avv. Aliverti:
***"Parlato con capo. Ok x n. Totale come ci siamo detti. Sto preparando procedura. Se hai degli arretrati, fattura, poi chiudiamo contratti."***

Il messaggio di testo attesta ancora il coinvolgimento nelle trame fraudolente dirette all'individuazione preordinata del professionista, con posizione sicuramente apicale, dell'ing. Rognoni giacché si trae la conferma del fatto che l'attività svolta da Perez è soggetta sempre al benestare preventivo del Direttore Generale.

Pochi minuti, alle ore 08:25 del 21.2.2012, veniva intercettato con il progressivo n. 246 il messaggio di risposta della Aliverti:

***"Grazie paolo, ormai non ci contavo più! Guarda che devo rinnovare iscrizione il e iscrivermi a cal. Cerco di fare velocemente."***

Il 15.3.2012, sull'utenza di Perez, veniva intercettata la conversazione n. 623 con l'avv. Aliverti Francesca, che il PM trascrive nella richiesta.
Si desume che vi era il progetto era di affidare alla ALIVERTI un incarico professionale che la stessa ammetteva di non essere in grado di svolgere. L'avvocatessa era ben consapevole che: "***non si possono mai dare incarichi fuori dalla cerchia dei legali che usualmente operano***" e prospettava di intestarsi comunque il contratto ma di operare da "*prestanome*" "subappaltando" l'incarico ad altro un professionista da lei conosciuto ed in grado di assolvere la prestazione. Tutto questo pur di non perdere credibilità agli occhi di Rognoni, "... ***c'è tutta una politica di immagine dietro che non vorrei rovinare perché comunque io, ai suoi occhi ho acquistato punti anche dal punto di vista urbanistico per tutta una serie di lavori che ho fatto in questi anni, in questo anno con i Comuni eccetera...vorrei che la cosa fosse gestita in modo che eventualmente se devo uscire ne esco elegantemente non come l'ultima ruota del carro a cui non si riescono a dare incarichi, capito?***".
L'intercettazione conferma da un lato l'impossibilità per qualsiasi altro potenziale offerente di accedere al mercato degli appalti di servizi di ILSPA e, nel contempo, il ruolo preminente del D.G., Rognoni, l'unico che possa decidere le sorti delle assegnazioni, come rivela indirettamente lo stesso Perez nel corso della telefonata: ***devo tornare da qualcun'altro a dirgli che ti devo dare più soldi cioè... adesso glielo dico...vai a parlare con Rognoni..***
L'importanza del ruolo di Rognoni viene ribadito anche nella successiva telefonata n. 630 registrata alle 17:02 sempre del 15.3.2012, allorquando Perez chiama la professionista e le confida di aver parlato della sua situazione con Rognoni e di aver da lui ottenuto il benestare per "gonfiare" l'importo del suo contratto che così, dagli € 95.000 inizialmente pattuiti, arrivava ad un valore economico complessivo di € 125.000, così coprendo anche la quota di 30.000 euro stimati da "girare" allo studio BELVEDERE per il "subappalto" di cui dianzi.

*ALIVERTI: Paolo*
*PEREZ: si, puoi parlare?*
*ALIVERTI: ciao, si si si dimmi*
*PEREZ:* ***ok trenta***
*ALIVERTI: cioe? in che senso?*
*PEREZ:* ***passiamo da 95 a 125***
*ALIVERTI:* ***ah, nell'unico contratto?***
*PEREZ: si si si*
*ALIVERTI:* ***ah, alla fine si fa così***
*PEREZ: si...ok?*
*ALIVERTI: va bene*
*PEREZ:* ***eh, ne ho parlato con lui***
*ALIVERTI: Mhm, va bene*
*PEREZ:* ***adesso avviso, avviso lord Guido*** **(intende Guido Bonomelli, vice direttore di ILSPA – n.d.r.)**
*[...]*

Anche l'esame dei documenti informatici acquisiti nel corso delle perquisizioni operate il 3 ottobre 2012, conferma l'esistenza degli accordi illeciti già delineati con le telefonate esaminate per l'assegnazione del contratto.
Nei file estratti dai PC del personale dell'Ufficio Gare e Contratti di ILSPA erano infatti presenti anche i documenti della procedura negoziata in esame.
Da tali atti emerge che la determina a contrarre sottoscritta dall'ing. Rognoni (**vgs. allegato informatico 38**) per l'affidamento dell'incarico allo Studio Legale REGIS ALIVERTI REDAELLI ASSOCIATI è datata 12.1.2012, ma anche in questo caso risulta provata la retrodatazione dell'atto atteso che **le intercettazioni che testimoniano lo svolgimento delle trattative clandestine per definire l'oggetto e l'importo contrattuale si concludevano nel marzo 2012.**
Gli stessi file estratti dal PC di Perez, dal quale sono stati estrapolati i documenti della procedura negoziata, dimostrano che la determina in questione, nelle sue varie versioni, è stata lavorata e salvata tra il 27.3.2012 ed il 29.3.2012. **(vgs. l'allegato informatico 39)**.
Seguendo le medesime modalità di verifica si ricava, altresì, che nelle citate giornate sarebbe stata anche predisposta la lettera d'invito al citato Studio Legale, datata e sottoscritta da Rognoni, in qualità di RUP, il 2.4.2012 (**allegato informatico 40**).
Detta lettera specificava che l'affidamento sarebbe avvenuto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 e che la durata del contratto sarebbe stata di 24 mesi naturali e consecutivi dalla sua efficacia. Il termine di presentazione dell'offerta economica di ribasso sull'importo a base d'asta era fissata alle ore 12:00 del 11.4.2012.
La successiva comunicazione formale *di affidamento del servizio*, sottoscritta il 4.5.2012 dal Direttore Generale nonché RUP, Rognoni (documento equivalente al verbale di gara), sanciva che l'importo del contratto, *al netto del ribasso offerto, era pari ad € 125.000.*
Si tratta esattamente della cifra che Perez e l'avv. Aliverti avevano concordato già il 15.3.2012 nel corso dell'intercettazione n. 630, quando il primo aveva riferito circa l'esito del colloquio avuto con Rognoni ed il nulla osta da questi ricevuto per poter "gonfiare" l'importo del suo contratto.
Alla luce di tali risultanze, sottolineando che il contratto in questione costituisce il rinnovo del precedente incarico scaduto il 31.12.2011 alla stessa affidato mediante affidamento diretto fiduciario del servizio, è di tutta evidenza che la condotta della stazione appaltante risulta volta ad agevolare illecitamente la professionista; riassumendo, infatti, le molteplici condotte illecite riscontrate nell'ambito del suddetto affidamento, si ricava che alla professionista è stato consentito di:

a) "trattare" sia i termini che le condizioni del contratto, nella consapevolezza che l'incarico le sarebbe stato sicuramente affidato;
b) di partecipare ad una procedura negoziata in assoluta "solitudine" ovvero senza doversi parametrare alle eventuali "offerte" di altri concorrenti nonostante l'indizione di una procedura ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Contratti presupponga, invece, l'invito di cinque operatori;
c) di conoscere con largo anticipo l'importo economico "netto" del contratto che le sarebbe stato affidato (€ 125.000), circostanza che deduttivamente induce a ritenere che le fosse stata

suggerita la modulazione del ribasso economico che avrebbe dovuto proporre (a tal proposito vgs. l'atto di affidamento servizio – **allegato informatico 41**).

Sull'inserimento dell'avv. Francesca ALIVERTI nella ristretta "cerchia" dei professionisti da privilegiare non persistono dubbi, atteso che è proprio la professionista a rivendicarne al telefono l'appartenenza, testimoniata peraltro anche dalla mole dei contratti acquisiti precedentemente, tutti ottenuti mediante l'affidamento diretto dei servizi ed attraverso l'estensione di precedenti incarichi, come risulta dai dati informatici rinvenuti nel computer dell'indagato Perez e nella cartella "Ufficio Gare" estrapolata dal server di rete di ILSPA (vgs. allegati informatici da n. 42 a n. 48).

Traendo spunto dalle intercettazioni sopra esaminate, con riferimento alla formazione dei contratti ed all'oggetto delle prestazioni ivi indicate, già nella parte introduttiva era stato fatto cenno più volte al fatto che **gli incarichi formali rappresentano lo strumento per saldare economicamente prestazioni assolte in via stabile e continuativa per conto della società pubblica e che in virtù di ciò ai beneficiari verrebbe consentito di formarsi e modulare, autonomamente, l'oggetto della prestazione ed i relativi compensi**.

Ebbene anche il testo delle mail di seguito proposte chiarisce il senso e la fondatezza di tale affermazione.

Il 10.9.2010, infatti, l'avv. Aliverti inviava la seguente mail all'indirizzo di Pierpaolo Perez (**allegato III/13**):

"*Ciao,*

*stavo verificando la mia situazione contrattuale con IL.*

***Purtroppo (per me) non abbiamo ancora sistemato l'incarico per la gara servizi bancari IL e per il contributo dato nella redazione dei verbali.***

***Non ricordo più dove pensavi di allocare queste questioni, ma Ti chiedo la cortesia di provare a verificare eventuali soluzioni.***

*Di contratti aperti non ne ho praticamente più (il che francamente mi dispiace).* ***Ho ormai anche esaurito il contratto (estensione di un precedente contratto) relativo alle alienazioni di AO Sant'Anna. Il contratto scade il 31 dicembre 2010 e il massimale è stato praticamente raggiunto. E questo nonostante il lavoro sulle vendite del patrimonio del Sant'Anna sia tutt'altro che terminato.***

***In più è mio onere provvedere al pagamento della consulenza/supporto prestata da tecnici comaschi in occasione di una grana che abbiamo su un bene di Ossuccio. Ma francamente non so dove caricare questa spesa.***

*Poi, sempre che non sia cambiato qualcosa,* ***ci sarebbe da imbastire l'incarico per l'alienazione del comparto AO di Legnano.***

*L'ultima cosa che vorrei è darti grane quindi se posso fare qualcosa di utile per agevolarti dimmelo..."*

Di seguito la risposta di Perez, a stesso mezzo del 15.9.2010:

"*Non mi sembra una tragedia*

***Preparati un'estensione della soglia sul sant'anna, a copertura di stima a finire + "spese tecniche" (usa estensione facility)***

***Preparati contratto x legnano (qui vedo di mandarti qualcosa io)***

***L'unico problema sono i servizi bancari di ILSPA. In questo momento la parola "servizi bancari" è proibita."***

Successivamente a tale scambio di mail si procedeva alla formalizzazione dei seguenti contratti:

a) *atto aggiuntivo n. 2 all'incarico professionale stipulato con contratto in data 2 dicembre 2008 avente ad oggetto l'assistenza giuridico legale nell'espletamento delle procedure di vendita degli immobili oggetto del piano di dismissione di Regione Lombardia – Estensione assistenza alle procedure di vendita relative agli immobili di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como in relazione ai quali Infrastrutture Lombarde S.p.A. svolge le funzioni di advisory.*
Con esso è stata formalizzata la prosecuzione del servizio sopra indicato, già oggetto di analogo provvedimento estensivo dell'8 giugno 2009. Pertanto, dopo aver premesso il raggiungimento degli importi massimi indicati nell'**atto aggiuntivo n. 1** e la perdurante esigenza di ILSPA di avvalersi del medesimo supporto specialistico, si procedeva all'ulteriore estensione della consulenza fino al 31.12.2011 (salvo ulteriore espressa da parte di ILSPA), riconoscendo alla professionista altri **25.000 euro (allegato informatico 49)**.
**L'atto in questione, sottoscritto dalle parti, reca la data (falsa) del 6.9.2010.**

b) *Incarico professionale per l'assistenza legale di natura stragiudiziale finalizzato alla predisposizione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento, ex D.Lgs. 163/2006, dei servizi bancari della società* contratto avente valore economico di € 8.000 e durata fino al 31.12.2011, salvo la solita clausola di proroga espressa da parte della società (**allegato informatico 50**).
**Come nel caso precedente, preme sottolineare che il contratto sottoscritto dalle parti (Rognoni quale D.G. di ILSPA e la professionista ALIVERTI), reca la data (falsa) del 2.2.2010.**

Quanto sopra esposto prova senza dubbio la strumentale retrodatazione degli stessi atti pubblici atteso che le mail sopra citate, in cui si dice che quei contratti non erano stati ancora formalizzati, sono state inviate in date successive a quella della formale sottoscrizione degli stessi.
**Peraltro il dato è confermato anche dall'esame delle proprietà informatiche degli stessi file estratti dal PC di Perez (cfr. i relativi allegati informatici) dai quali risulta che i salvataggi dei documenti, per entrambe le situazioni sopra evidenziate, risalgono al mese di novembre 2010.**
Tutto ciò dimostra che la formalizzazione di atti pubblici chiaramente artefatti è finalizzata al pagamento di prestazioni già rese da soggetti legati a Rognoni da rapporti fiduciari secondo logiche che non rispondono affatto ad interessi pubblicistici.
Peraltro, come si ricava scorrendo il testo delle intercettazioni e quello delle mail progressivamente riproposte, è altrettanto evidente come questi si siano formati ad opera degli stessi professionisti, autorizzati direttamente dalla pubblica amministrazione a costruirsi gli atti e determinarsi gli importi richiesti sulla base delle proprie personali esigenze.

## Contratti ILSPA con avv. Rubino (capi 46 e 47: Rognoni, Perez, Rubino)[63]

I fatti in esame riguardano lo svolgimento della ***procedura negoziata per l'affidamento di servizi legali ex art. 20, D.lgs. 163/2006, di assistenza e supporto a Infrastrutture Lombarde S.p.A. in relazione allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti la realizzazione di***

[63] Cfr. Rich. PM, p. 296 s.

***opere di interesse regionale nell'ambito della Sanità, Patrimonio, Territorio e Urbanistica*** *per l'attuazione dei sotto elencati interventi:*

1. *realizzazione del Nuovo Ospedale di Bergamo [(i) Appalto per Opere Principali; (ii) Appalto per Opere Minori; (iii) Appalti per Attività Esternalizzate; (iv) Appalti per Opere di Completamento];*
2. *realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese;*
3. *realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, ai fini dell'accreditamento, relativi al Presidio Ospedaliero di Rho;*
4. *realizzazione degli interventi di attuazione in materia di bonifica e messa in sicurezza, nonché ripristino e riqualificazione ambientale dei siti sia potenzialmente contaminati che contaminati di cui alla Convenzione Quadro sottoscritta tra Regione Lombardia e* ***ILSPA*** *in data 12 dicembre 2011;*
5. *realizzazione ed ottimizzazione del programma di accorpamento e valorizzazione delle sedi e dei laboratori di* ***ARPA****;*

La procedura è stata aggiudicata, il 21.5.2012, all'avv. RUBINO Manuel.
Il nome del professionista già compariva in relazione ad incarichi conferiti da ILSPA e da C.A.L. Spa nell'ambito dello studio legale facente capo all'avv. Fabrizio MAGRI', col quale egli, almeno sino al 2010, collaborava prestando di fatto la propria attività stabilmente in ILSPA, come dimostrano i documenti sequestrati precedentemente menzionati.

Messosi in proprio, dall'intercettazione n. 461 registrata il 6.3.2012 sull'utenza cellulare dell'indagato Perez Pierpaolo si comprende come il giovane avvocato solleciti l'assegnazione di un incarico da parte di ILSPA:

*(...)*
*Rubino:* ***senti Paolino tu ti ricordi di me eh?***
*Perez:* ***si, si non ti preoccupare***
*Rubino:* ***nei tuoi pensieri***
*Perez: si, si* ***non ti preoccupare, considerati già a posto***
*Rubino: va bene, mi piace quando mi dici queste cose, ti ricordi*
*Perez: si, si, no lo so, lo so,lo so*
*Rubino: immagino*
*Perez: e che il tuo ex socio che fa casini* (chiara allusione all'avv. Fabrizio Magrì – n.d.r.)
*Rubino: ancora*
*Perez:eh*
*Rubino: ma su che cosa*
*Perez: su tutto cazzo, tutto, tutto*
*Rubino: si, ma perché*
*Perez: eh...(inc.) ma che ne so... c'ha le paturnie che..c'è Barbara che non ne può più* (riferimento all'avv. Orlando Barbara dello studio Magrì – n.d.r.)
*(...)*
*Perez:* ***abbi fede***
*Rubino:* ***no, di quello sicuramente, ma siccome so che siete incasinati, poi non so che tempi tecnici ci vogliono***
*Perez:* ***a no, facciamo subito***
*Rubino: ok*

*Perez:* ***adesso sto chiudendo CAL, (inc.) da lui e poi faccio tutto con ILSPA***
*(...)*

Analoghe insistenze si rilevano anche nel successivo colloquio telefonico n. 859, intercettato sulla stessa utenza cellulare il 26.3.2012.
I documenti relativi alla procedura di affidamento in argomento sono stati rinvenuti in formato informatico nel PC di Perez (**allegato informatico 56**) e nella citata cartella di rete "**Ufficio Gare**" del Server di ILSPA (**allegato informatico 57**).
Dall'esame dei documenti scannerizzati si ricava che la determina a contrarre sottoscritta dal D.G. Rognoni per l'affidamento del servizio reca la data del 28.2.2012, ma anche in questo caso il dato viene smentito dalle date dei salvataggi informatici dei file estrapolati dal computer del responsabile dell'ufficio gare di ILSPA.
Infatti, nella cartella denominata "***L3 RUBINO***" sono state inserite, tra gli altri, le varie versioni della citata determina a contrarre, della lettera d'invito e dello schema di contratto.
**Orbene, i file in questione sono stati tutti formati e salvati in date ben successive al 6.3.2012, giorno in cui veniva registrato il primo contatto telefonico (n. 461) con Perez.**
Più precisamente, le due differenti versioni della determina a contrarre (*rev 0 e rev 1*) riportano quali date di ultima modifica, rispettivamente, quelle del 27 e 29 marzo 2012; le medesime risultanze si ottengono anche nel caso della lettera d'invito e dello schema di contratto.
Alla luce di quanto sopra si ritiene provato, pertanto, che le sollecitazioni verbali del professionista nei confronti del Perez abbiano avuto successo.
L'importo posto a base della procedura era stato complessivamente determinato in € 353.114,63; la durata contrattuale era prevista in 24 mesi con decorrenza a partire dal 12/4/2012.
La lettera d'invito è del 3.4.2012 ed indicava, quale termine di presentazione dell'offerta, la giornata del 11.4.2012.
Il 3.5.2012, sull'utenza di Perez veniva registrata la telefonata n. 1314 con l'avv. Rubino. Il PM riporta lo stralcio più significativo in cui il professionista sollecitava ancora la sottoscrizione del contratto.
L'atto col quale si attestava l'aggiudicazione della procedura è del 21.5.2012; nel documento (**allegato informatico 57**) si specifica che a seguito dell'offerta formulata, **l'importo netto del contratto era determinato in € 320.000**.
Il 22.5.2012 il professionista riceveva la comunicazione di aggiudicazione definitiva e la convocazione per la sottoscrizione del contratto nella giornata successiva del 23.5.2012.
Un'ultima annotazione riguarda la previsione riportata nell'atto di determina a contrarre sopra esaminato, laddove si specifica *di non dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di ILSPA in quanto il contratto può essere affidato unicamente allo Studio Legale.*
Nei fatti si osserva che l'incarico in questione costituisce secondo le reali intenzioni dei funzionari pubblici una estensione di analogo servizio già conferito da Rognoni al medesimo professionista il 12.4.2010, con scadenza l'11.4.2012.
L'esame di tale contratto, i cui file sono stati rinvenuti sempre nel computer di Perez, (**allegato informatico 58**) **dimostra che l'importo complessivo era stato all'epoca determinato, in misura forfetaria, ugualmente in € 320.000** (in quella circostanza, infatti, la procedura adottata non prevedeva l'offerta a ribasso sul prezzo base del contratto).

Alla luce di quanto esposto assume notevole rilevanza la circostanza in base alla quale anche il nuovo contratto, al netto del ribasso proposto dal professionista, presenta un importo economico identico al precedente affidamento.
Il dato non è, ovviamente, frutto di una coincidenza, bensì comprova ulteriormente quanto minuziosa sia l'opera di pianificazione alla base della determinazione degli affidamenti, ove l'istruzione di qualsiasi tipo di procedura negoziata che preveda un'offerta a ribasso sul prezzo posto a base di gara (postilla con la quale si intenderebbe dimostrare il conseguimento di un risparmio economico a vantaggio dell'amministrazione), altro non è che l'ennesimo artifizio per rendere formalmente ineccepibili accordi occulti già presi, in quanto si è ripetutamente provato che tutte le condizioni dei contratti sono invece dapprima concordate e pianificate nei minimi dettagli.
Ovviamente anche le motivazioni della **determina a contrarre** alla base della giustificazione della scelta (riportata dal PM nella richiesta) di affidare il servizio al citato professionista appaiono pretestuose ed ingiustificate. Le prestazioni indicate nella determina a contrarre, per le quali viene invocata l'esigenza di continuità della prestazione dettata dalla circostanza che "*gli interventi sono tutti attualmente in corso*" non corrispondono infatti a quelle del precedente contratto.
Ciò che emerge dalla visualizzazione del prospetto comparativo redatto dal PM smentisce le apparenti motivazioni della determina a contrarre (*l'estensione del servizio di assistenza legale e il conseguente affidamento delle prestazioni ad esso afferenti al* ***Professionista*** *sono divenuti necessari per la completa esecuzione del predetto servizio già affidato ai medesimi*) poiché si rileva come solo alcuni degli interventi presunti nell'originario affidamento vengono richiamati in quello "prorogato", mentre si inseriscono di intesa, artatamente, e tacitamente nuovi interventi e quindi nuove prestazioni di fatto illecitamente contrattualizzate dall'Ente[64]
In definitiva, quindi, anche l'atto aggiuntivo in argomento appare un ulteriore mezzo fraudolento per giustificare formalmente estensioni contrattuali di precedenti incarichi col precipuo scopo di favorire il medesimo professionista aggirando le disposizioni di legge in tema di affidamento negoziale.

## Contratti ILSPA con ITALSOCOTEC (capi da 55 a 57: Rognoni, Perez, Trapletti, Primerano, Trocca, Caregnato, Volpi)[65]

Dalle risultanze investigative è emerso nel sodalizio criminoso un preminente ruolo in capo a **PRIMERANO Salvatore,** libero professionista specializzato in operazioni di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche, che costituisce uno dei momenti essenziali del procedimento di approvazione del progetto stesso.
Nei confronti dello stesso vengono ipotizzate dal PM e ritenute dal GIP sette ipotesi di reato: oltre ai capi n. 55, 56 e 57, anche i capi nn. 63, 64, 65 e 66 relativi a due grossi appalti legati all'ospedale San Gerardo di Monza sui quali si scriverà *infra*.

[64] Circa la legittimità dei provvedimenti di estensione contrattuale si richiamano le considerazioni già formulate sul principio di divieto di proroga sancito dalla normativa vigente e ribadito da consolidata giurisprudenza.
[65] Cfr. Rich. PM, p. 301 ss.

Si richiamano anzitutto le considerazioni del PM **sulla fase di verifica e di validazione dei progetti di opere pubbliche** come procedimento che si svolge all'interno della stazione appaltante nel corso dell'iter di approvazione del progetto.
Il soggetto incaricato del procedimento di verifica, in ogni fase di progettazione e validazione finale del progetto, è il responsabile unico del procedimento. L'attività di supporto al responsabile unico del procedimento nonché di verifica dei progetti, è disciplinata dal nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2000) emanato con DPR 207/2010, alla parte II, Capo II ed in particolare agli articoli dal 44 al 59.
Le indagini svolte hanno dimostrato l'avvenuto conferimento da parte di ILSPA di consulenze in tali settori mediante ricorso al (solito) sistema del **frazionamento artificioso dei contratti**.

Le indagini tecniche condotte nei confronti del PRIMERANO dal 10 febbraio 2012 al 9 giugno 2012[66] hanno evidenziato che il soggetto conosce ed è perfettamente integrato nelle dinamiche che regolano l'operatività della società regionale, al punto da diventarne uno tra i più fidati consulenti esterni. Dice di ILSPA:

"*...una realtà che ama contornarsi di persone giovani e intraprendenti... che non abbiano grandissime pretese...**i grandi nomi sono i professori consulenti, il resto son poi ragazzi che lavorano***..."[67] –
"*... è una realtà, Infrastrutture, diciamo... abbastanza flessibile nel senso che è abituata a perseguire i risultati, **per cui le persone di cui solitamente si contorna son persone che poi la seguono in questo percorso, per cui persone troppo rigide... alla fine trovano qualche difficoltà**... loro si contornano di persone che capiscono e che sanno che possono interloquire (...) se c'è un problema si affronta, ma non si mettono i bastoni tra le ruote perché tu sei il validatore, per esempio, il collaudatore. Questo voglio dire, quindi **se tu, secondo me, gli trasmetti queste due cose loro mi pare che anzi siano ben disposti***[68]"

A riguardo è significativo il testo di una mail acquisita attraverso l'estrazione del contenuto della casella di posta elettronica antonio.rognoni@ILSPA.it, eseguita il 3 ottobre 2012 (**allegato III/28**), che consente di ricostruire le fasi dell'ingresso di Primerano nel novero dei consulenti tecnici esterni di fiducia della società.
Si tratta di corrispondenza risalente al 22 settembre **2009**, ore 08:12, inviata dall'ing. Pasinetti Roberta all'indirizzo del D.G., Rognoni:

"*Capo,*
*ti ho accennato qualche giorno fa che c'è una persona che ritengo estremamente interessante per ILSpa che mi piacerebbe presentarti.*
*E' l'arch. Salvatore Primerano, ex della soc. Conteco, che ci ha affiancato in modo assolutamente fattivo in moltissimi lavori.*
*Notizia ancora molto riservata ma intende abbandonare Conteco.*
*Ha 42 anni e grande esperienza di validatore su progetti complessi, con un portafogli lavori che va dalle autostrade a venaria reale, da progetti residenziali ad infrastrutture complesse.*

---

66 In particolare attraverso l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche registrate sull'utenza mobile n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.
67 Telefonata n. 1727 del 13.3.2012 utenza n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.
68 Telefonata n. 3511 del 17.4.2012 registrata sull'utenza mobile n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.

*Capace di rapportarsi, caratterizzato da alta professionalità accompagnata da giusta modestia ed anche autoironia.*
*Per noi in questo momento sta facendo un lavoro sulle procedure di qualità in cantiere straordinario.*
*Se assunto potrebbe coronare il nostro tentativo di una struttura di validazione interna ad ILSpa. Ma fungere anche da struttura di supporto a tutti i cantieri, provvedendo a mettere a patrimonio comune molte delle procedure che rendono efficace il cantiere e i suoi processi.*
*Insomma credo che per ILSPA sarebbe un investimento utilissimo, presto ripagato dai molti incarichi che potremmo evitare di affidare all'esterno.*
*Posso fartelo conoscere?*""

Immediata perveniva la risposta di Rognoni, alle ore 09:15: ""*Certo*"".
Nei fatti non vi sarebbe stata alcuna assunzione per Primerano in ILSpa, ma è plausibile che le lusinghiere referenze fornite dall'ing. Pasinetti (all'epoca tra i più stretti collaboratori di Rognoni) abbiano consentito che il soggetto fosse compreso nel novero dei principali consulenti esterni della società, con la conseguente acquisizione d'incarichi plurimi secondo le modalità che saranno innanzi illustrate.
A riguardo, si rammenta che è già stata evidenziata l'attività di fattiva collaborazione svolta dal professionista per conto della società ITALSOCOTEC Spa di Roma da cui percepisce redditi.
Le indagini tecniche hanno invece acclarato che il soggetto si farebbe supportare nella sua attività da altri liberi professionisti, anch'essi con buona probabilità collaboratori della ITALSOCOTEC Spa, in particolare, sono stati individuati i seguenti soggetti:

- Ing. Caccialupi Marcello
- Ing. **Caregnato Marco**
- Ing. Masiello Emanuele

Le intercettazioni hanno altresì dimostrato come questa forma di cointeressenza coi soggetti su menzionati avrebbe di fatto favorito il professionista nell'acquisizione degli incarichi; egli, infatti, sfruttando le sue entrature in ILSPA, è poi riuscito ad ottenere una **pluralità di consulenze sottosoglia** che sono state intenzionalmente intestate in parte alla propria persona e/o ai soggetti appena indicati, ed in parte alla ITALSOCOTEC Spa della quale sempre Primerano è rimasto l'unico diretto referente.
Appare sintomatica a riguardo l'intercettazione telefonica n. 12 del 13.1.2012[69], nella quale la funzionaria di ILSPA, **Trapletti Simona**, parla col professionista degli incarichi che intendeva affidargli chiedendogli appunto indicazioni sulla loro intestazione.

***PRIMERANO**: si pronto....*
***TRAPLETTI: ma noi possiamo cacciare CITTADELLA e DEL PONTE nei contrattoni fatti...da fare da ITALSOCOTEC...o no...***
***PRIMERANO**: sì...senza....dire niente mettiamo là dentro sì sì sì...non c'è problema...*
***TRAPLETTI**: per te è uguale...cioè non....*
***PRIMERANO**: sì sì...interessante è....*
***TRAPLETTI:** ...(INCOMPRENSIBILE)...loro?*
***PRIMERANO**:nò....*
***TRAPLETTI: cioè noi potremmo pensare qua di costruire.... due contratti ...uno a te e uno a ITALSOCOTEC...***

[69] Utenza n. 340-5680310 in uso a Trapletti Simona – RIT n. 79/12.

***PRIMERANO**: capaci.....**mettete dentro quello che vuoi, l'uno l'altro sì.... dividendo come ritieni tu...***
***TRAPLETTI: dividendo come ritengo più opportuno io***
***PRIMERANO**:si...si si si...*
***TRAPLETTI:**: senza problemi?*
***PRIMERANO**:sì sì...*
***TRAPLETTI:** ok....va bene...ok....grazie!!!*
***PRIMERANO**: **l'unica cosa che a me interessa è DEL PONTE su ITALSOCOTEC perché mi fa.....comodo diciamo!***
***TRAPLETTI:** ha ok perfetto....**quindi TARAMELLI e FILZI potrebbero essere su di te!!!***
***PRIMERANO**: sì sì sì, se lui ha un problema ...*
***TRAPLETTI:** va bene....*
***PRIMERANO**: giostratevelo come.....*
***TRAPLETTI:**: va bene ok perfetto*
***PRIMERANO**:...come ritenete poi lo guardiamo un secondo però siamo...*
***TRAPLETTI:** ok, va bene...*

Per quanto riguarda i suddetti affidamenti, è stato rinvenuto un documento in formato PDF (allegato informatico 110, riportato dal PM nella sua richiesta) contenente alcuni appunti che l'indagato ha scannerizzato e salvato sul proprio computer, dai quali si evince la pianificazione, risalente al **6 febbraio del 2012**, della ripartizione degli incarichi menzionati dalla Trapletti al telefono, da affidare al professionista.
Come si può notare esaminandolo, si stavano "spalmando" i contratti su tre soggetti solo apparentemente distinti ovvero: Primerano Salvatore, la ITALSOCOTEC Spa e l'ing. Caregnato Marco, in realtà figure riconducibili al medesimo centro d'interessi, come il PM ha ben evidenziato riportando i risultati delle pertinenti intercettazioni telefoniche.

I "contrattoni" cui si fa cenno nell'intercettazione e nell'appunto sono i seguenti:

- *Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 163/06 e del Capo II – Verifica del progetto – di Parte II, Titolo II del DPR 207/2010, della progettazione definitiva ed esecutiva afferente gli interventi di realizzazione del bar/tavola fredda (Palazzina Pirelli) e riqualificazione dello Spazio Regione (Palazzina Galvani) presso Palazzo Pirelli nonché gli interventi di riqualificazione delle aree e degli uffici destinati all'insediamento di Lombardia Informatica e della Protezione Civile presso Palazzo Sistema.*
  **Si tratta di un contratto sottosoglia formalmente conferito a Primerano Salvatore, mediante affidamento diretto, il 22.3.2012, d'importo economico pari ad € 31.000 (allegato informatico 111).**

- *Acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 163/06 e del Capo II – Verifica del Progetto di Parte II, Titolo II del DPR 207/2010, della progettazione esecutiva afferente l'intervento di ampliamento del Presidio Ospedaliero Filippo Del Ponte di Varese dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese" mediante la realizzazione del nuovo Dipartimento materno-infantile.*

**Il contratto, d'importo sottosoglia pari a € 39.575, veniva affidato alla ITALSOCOTEC Spa con affidamento diretto, in data 11.5.2012 (allegato informatico 112).**

- *Acquisizione in economia del servizio di supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento nella elaborazione di capitolati prestazionali di servizi in relazione all'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione per la realizzazione del Programma di Recupero Urbano (P.R.U.), denominato "Quartiere ERP – ex INCIS", nel comune di Pieve Emanuele (MI).( ndr: medesimo appalto cui si riferiscono i capi n. 67 e 68 )*

  **Il contratto, del valore sottosoglia di 18.000 €, è stato affidato direttamente all'ing. Caregnato Marco il 7.5.2012 (allegato informatico 113).**

Appare quindi evidente che i vari soggetti coinvolti si sono adoperati affinché l'intestazione delle commesse venisse effettuata in capo a soggetti diversi in modo da non generare il sospetto che si stesse in realtà favorendo da ultimo sempre lo stesso professionista di riferimento.
Le intercettazioni telefoniche registrate successivamente fanno esplicito riferimento ad un altro incarico intestato alla ITALSOCOTEC Spa, afferente l'*acquisizione in economia del servizio di assistenza e supporto tecnico specialistico al Responsabile Unico del Procedimento nell'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 1, lettera r), del D.P.R. n. 207/2010, nell'ambito della esecuzione delle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e giardini di pertinenza – primo lotto funzionale – corpo centrale.*
**Si tratta di altro contratto sottosoglia dell'importo di € 39.000 conferito con affidamento diretto formalizzato il 6.7.2012.**

In relazione a detto affidamento il PM anticipa come nel corpo del contratto (**allegato informatico 114**) sia specificato che: "*All'interno delle propria struttura, l'Affidatario ha individuato, quale soggetto idoneo allo svolgimento delle attività affidate,* ***l'ing. Salvatore Primerano*** *che assumerà, pertanto, il ruolo di Responsabile e coordinatore del servizio di controllo in relazione all'incarico di cui al presente* ***Contratto****; per lo svolgimento del servizio l'affidatario si avvarrà di un gruppo di lavoro dedicato composto da specialisti nei differenti settori in cui si articolano le opere (opere edili, strutture, impianti elettrici, impianti meccanici, ) oltreché di specialisti in sistemi di gestione per la qualità nel settore costruzioni.*"
Le dinamiche relative allo svolgimento di questo incarico hanno consentito di focalizzare compiutamente la reale natura dei rapporti e della funzione prestata da Primerano a beneficio di ILSPA.
**Sono emblematici i dialoghi telefonici proposti dal PM dai quali si rilevano chiaramente le tracce degli accordi stretti con Perez e con l'arch. Trapletti, con la promessa di ottenere delle estensioni contrattuali alla scadenza dell'incarico afferente l'intervento della Villa Reale di Monza.**
**Si noti che alla data in cui le telefonate venivano registrate, a Primerano non era ancora stato formalmente conferito l'incarico, ciò nonostante il professionista stava già operando.**

Nella conversazione telefonica n. 2144 delle ore 19:23 del 20 marzo 2012[70] con l'ing. Masiello Emanuele, Primerano rivela l'esito del colloquio con l'arch. Trapletti Simona la quale con Cannatelli Maria è la responsabile del cantiere della Villa Reale.

(...)

*"Primerano:* ***no vedi che io mi sono preoccupato in maniera sbagliata in realtà volevano proporci di...di...di dargli una mano per seguire i lavori***

*Masiello: ah interessantissimo*

*Primerano: eh perché poi dopo chiu... sicuramente interessante io insomma va beh insomma (inc.) lo stile sarebbe diciamo loro cioè Spinosa che sposta la cosa molto più sull'aspetto documentale piano qualità piano dei controlli e compagnia bella,* ***però una volta che uno entra poi sai ci vuol poco a...ad allargarsi eh...ha detto: "Guarda Simona, qua il problema non è il fare è che però con i soldi che voi avete..." "Ma no (inc.) facciamo due o tre incarichi ora vediamo insomma... quindi c'è anche disponibilità, figurati che pure... poi alla fine mi ha detto ma scusa ma non è che questo era un tale incarico andrebbe a influire sull' incremento del contratto in essere che a me serve, dice: "No assolutamente, mo quello vediamo anzi se ti serve ricordati che c'è il 20%, ma se prima hai bisogno di più mi fai vedere che casomai lo rifinanziamo", insomma però molto disponibilità assoluta****...(inc.). Se qua noi trovassimo il sistema (inc.) sistema che non esiste e quindi c'è poco da fare... eh questi qua ci darebbero pure un carico serio per due....du...du...due anni (fon.) per tutta la durata e in questo modo dobbiamo essere bravi noi a fare le cose a non...e non lasciargli poi tutto in mano che possono fare loro comu... poi dobbiamo ragionare perché hanno messo sul tavolo un po' di cose alcune condivisibili in realtà qua ognuno ha la sua idea lui eh che basta controllare il piano di qualità e controllare che lo rispettino* ***lei che invece c'ha in testa che bisogna approvare ogni materiale e quindi vuole che noi approviamo tutti i materiali dall'inizio alla fine eh no...quindi bisogna mediare tutte ste cose e farla diventare una cosa che abbia un senso compiuto comunque insomma sicuramente una cosa***

*Masiello: si si secondo me è sempre solito gli incarichi poi debbono diventare personali che...*

*Primerano: no no no ma lei* ***lei ha sempre ha detto chiaramente insomma chiarame... qui ha detto va beh noi facciamo un incarico poi quarantamila euro mi dite cosa riuscite a fare e poi quando scadono ve li... rinnoviamo, non so come faranno, cazzi loro, non ha parlato di p... di niente insomma ha parlato di una cosa a Italsocotec non***

*(...)*

*Primerano: no qui c'è spazio per fare eh..le schede come le aveva fatte Francesco la...la..in parte per...come integrare quelle eh...poi seguire e fare il controllo del piano qualità delle schede dei cose...eh...poi seguire un pò i lavori eh...non ...non è...bella bella cosa è chiaro che quarantamila euro finiscono ragionevolmente in fretta ma insomma*

*Masiello: eh si (inc. le voci degli interlocutori si sovrappongono)*

*Primerano: eh?*

*Masiello: sarebbe da farsi dare non so un incarico*

*Primerano:* ***mah sarebbe chiedere dammi due o trecentomila euro e sistemo tutto eh funzionerebbe almeno settanta ottantamila euro all'anno sarebbe un lavoro fatto per bene***

*Masiello: eh solo com'è che te li danno cioè*

*Primerano:* ***eh non te li danno insomma... riusciremo a spuntare cinquanta-sessantamila euro all'anno se non riusciamo se se poi si si si prendono la briga di rinnovare tutto ogni volta va beh una cosa alla volta basta che... l'importante è prendere un contratto che oltretutto sarebbe il primo per Italsocotec di questo tipo e poi vediamo***

---

[70] Utenza n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.

Dieci minuti dopo, alle 19:33[71], Primerano ribadiva i medesimi concetti alla sua collaboratrice, Volpi Elena.

Il successivo 3.4.2012 il professionista parlava ancora con Masiello Emanuele[72].

L'accordo tra l'arch. Trapletti Simona e Primerano Salvatore prevedeva che il professionista svolgesse un'attività di "auditing" nella fase esecutiva dell'intervento di *recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di pertinenza – I Lotto funzionale – Corpo Centrale*, realizzato in regime concessorio.

**Nelle telefonate si dice chiaramente che l'attività avrebbe potuto protrarsi per almeno due anni e perciò l'impegno economico era stato preventivato in complessivi 120.000 € circa.**

**La Trapletti avrebbe dunque dovuto disporre l'affidamento del servizio con gara, ma pur di assicurarsi i servigi di Primerano, ritenuto evidentemente più funzionale alle proprie esigenze, gli prometteva lo "spacchettamento" del servizio attraverso l'affidamento diretto di più contratti sottosoglia che avrebbero comunque "coperto" l'intera durata del servizio ed il valore economico complessivo della prestazione.**

Nel PC di Perez è stato rinvenuto il documento scannerizzato, risalente al 16 aprile 2012, dell'offerta economica predisposta dal professionista ed indirizzata alla Trapletti, per il servizio che s'intendeva intestare alla ITALSOCOTEC Spa e che lo stesso quantificava in misura forfettaria, nel rispetto degli accordi, in € 39.000 (**vgs allegato informatico 115**).

Proprio in relazione alla necessità d'individuare il soggetto giuridico cui intestare il contratto, le intercettazioni rivelano che anche questa problematica sarebbe stata risolta d'accordo con la Trapletti, come si evince dal colloquio telefonico del 10 aprile 2012[73], allorquando il professionista rivela alla sua collaboratrice, Elena Volpi, che avevano deciso d'intestarlo alla ITALSOCOTEC Spa.

*(...)*

*Primerano: ecco tieni conto eh...ti aggiungo*

*Volpi: dimmi*

*Primerano: mo' non mi ricordo se ti avevo...se te l'a...se c'eri ...o te ne eri andata che poi comunque* ***Simona mi ha scritto venerdì***

*Volpi:eh*

*Primerano:* ***dicendomi eh...ok procediamo con la formalizzazione dell'incarico poi mi diceva ch...ma lo faccio a te o a Italsocotec e poi io gli ho risposto che va fatto a Italsocotec***

*Volpi: si*

*Primerano: eh...**però voglio dire ha...ha...ha...ha da...ha po...ha dato l'ok a...a...tutto perché c..***

*Volpi: **quindi è come siamo coinvolti in pratica***

*Primerano: si*

*Volpi: **definiamo parte attiva***

*Primerano: **certo formalizzare il tutto ma ormai lei ha...ha dato il via libera***

*(...)*

L'esito degli accordi veniva quindi riferito anche a Bruno Trocca Amministratore Delegato della stessa ITALSOCOTEC Spa, destinataria formale del servizio, nella giornata successiva[74].

---

[71] Telefonata n. 2146 intercettata sull'utenza n. 345.9003167 – RIT n. 402/12.

[72] Telefonata n. 2847 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

[73] Telefonata n. 3222 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

[74] Telefonata n. 3241 del 11.4.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore –

Il meccanismo del frazionamento artificioso delle commesse è ampiamente comprovato anche dal tenore dell'intercettazione telefonica n. 3622 del 18 aprile 2012[75].
Nella circostanza Primerano parla con tale Elisabetta, non compiutamente generalizzata, verosimilmente impiegata con mansioni di segreteria presso la sede romana della ITALSOCOTEC Spa, alla quale illustra i conteggi relativi alla quantificazione delle prestazioni d'opera **e spiega i meccanismi concordati con ILSpa per non far figurare l'intestazione degli incarichi tutti verso la società**:

*"...in questo foglio forse ce l'avevamo detto ma mo' che ci sono te lo dico, ci sono proprio in fondo quelle commesse scritte in giallo che sono quelle famose commesse che noi prendiamo in maniera diretta e che poi usiamo come...p...per pagare insomma i consulenti esterni che non passano ufficialmente (...)ogni anno e gira e volta questi di ILSPA per non darci tutta a Italsocotec ci... danno qualcosa a me a Manuele... queste qua tu te le trovi in f...fondo in giallo che noi comunque consideriamo... ovviamente non faranno parte del...del reso conto ufficiale... ma quei numer...quei costi quei...scusa...quelli...quel fatturato poi io lo uso per pagare i consulenti esterni e non farli girare da Italsocotec lavorano... magari sulle altre cose (...)".*

In relazione **all'attività svolta dal PRIMERANO per ILSPA in relazione alla Villa Reale di Monza (capo 57)**, il PM rinvia in particolare alla nota integrativa di PG depositata il 6.12.2013, unitamente ai documenti acquisiti.
Nonostante Primerano, già da marzo del 2012, si occupasse dell'intervento di recupero della Villa Reale, almeno sino alla metà di luglio 2012 la committente ILSPA non gli aveva ancora conferito alcun incarico formale.
La circostanza non impediva comunque a Primerano di continuare a rendere le proprie prestazioni d'opera in favore della società, come chiaramente emerge da numerose conversazioni ambientali e telefoniche.
Il suo atteggiamento accondiscendente comportava, in concreto, il mancato assolvimento delle funzioni affidate e retribuite dall'ente. Il professionista, infatti, si sarebbe dovuto limitare ad effettuare un controllo fittizio e formale degli atti, pur essendo consapevole che la committente ILSPA e la concessionaria stavano gestendo la realizzazione dell'intervento in modo non legittimo.
Nei colloqui telefonici del professionista emerge l'imbarazzo nel dover attestare ad ogni costo la conformità delle pretese economiche avanzate dal concessionario in relazione alla proposizione della variante n. 1 alla approvazione del progetto definitivo, con conseguente aggravio della spesa preventivata di circa 700.000 € di lavori.
Primerano considerava formalmente non ricevibili le pretese del concessionario, che ammetteva essere veri interventi in variante rispetto al progetto aggiudicato in gara (***quella specie di cosa che hanno presentato per la sicurezza... al di là del contenuto che fa pena...)***, ma poi comprendeva che queste erano frutto di un accordo con la concedente ILSPA e si prestava comunque a formulare valutazioni positive sul loro accoglimento.
La vicenda traspare ad es. dalla telefonata n. 446 del 7 febbraio 2012[76] intervenuta con il RUP, **Trapletti Simona**, in cui gli interlocutori sembrano quasi ironizzare sulla serietà dell'attività da svolgersi.

RIT n. 402/12.
[75] Intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

Nella telefonata n. 284 del 14 febbraio 2012 il professionista apprende dalla sua diretta collaboratrice, **Volpi Elena**, gli esiti della riunione che questa aveva svolto col concessionario ed i responsabili di ILSPA. E' confermato che l'attività svolta dal professionista si risolva in una mera finzione ("**è tutta una farsa**") dove tutti sono d'accordo di riconoscere ad ogni costo la regolarità dei lavori e dei calcoli economici ("**noi non guarderemo niente!**").
L'intercettazione n. 1202 del 15 marzo 2012[77] vede protagoniste sempre le due funzionarie di ILSPA, Trapletti Simona e Pasinetti Roberta. Il colloquio conferma le contrattazioni intercorse con il concessionario per concordare preventivamente tutti gli aspetti, specie gli importi delle varianti.
(...)
*Pasinetti:* ***se dimostrano di non aver capito il principio comunque perchè nel momento in cui noi abbiamo...abbiamo chiuso diciamo così sulle quelle pulizie di computo che stavamo facendo che poi abbiamo capito che era inutile fare perchè tanto il risultato era quello...però altrettanto loro devono far...devono capire che è inutile stare a marciare sui prezzi perchè se il risultato si è detto che deve essere settecento deve essere settecento***
*Trapletti:* ***si...cioè mi stupisce mo...cioè a...ripeto già non son settecento ma settecento se..se...setta...settecentosetta...eh setta....settecentomila e settecento e quindi già c'hanno cioè cioè c'è mh...qu...quasi un milione in più sui lavori eh...e in più ripeto hanno buttato dentro trecento mila euro tra una falda e l'altra di oneri della sicurezza***
*Pasinetti:* ***mh mh mh senti secondo me varrebbe la pena di mandare tre righe eh..al capo prima della prossima riunione o anche subito dicendogli che...che Italiana si dimostra...cioè che l'impresa dimostra di non aver capito il principio che avevano presentato computi che superano gli accordi che sono settecentomila*** *euro assolutamente ingiustificati per i motivi che mi stai dicendo e che comunque non tengono conto delle analisi che ne avevamo fatto sul complessivo dei computi metrici da cui risultava che c'erano extra costi non giustificati anche solo per duplicazione di spese generali utili eccetera che se non ricordo male le analisi di Fabio sono quelli che giravano intorno i quattro cinquecentomila euro*
*Trapletti: no infatti*
*Pasinetti: eh*
*Trapletti:* ***è che alla fine si è raggiunti una quadra tra più meno per e diviso da...da...da settecento eh eh eh oggi non è così***
*(...)*
*Pasinetti: eh comunque secondo me tutto è in valore cioè non solo gli oneri della sicurezza non c'erano accordi non c'erano accordi su questo valore di variante* ***cioè avevamo approvato varianti per settecento mila euro*** *adesso anche tolto il centocinquanta di sicurezza son comunque importi superiori a quelli concordati quindi non...non va bene*
*(...)*

Il PM richiama, infine, l'intercettazione telefonica n. 4759 del 16 maggio 2012[78] tra Salvatore Primerano e Volpi Elena.
I due parlano dei ritardi che si stavano accumulando per l'approvazione del progetto esecutivo, ritardi che comunque non avevano impedito a Rognoni di autorizzare l'inizio dei lavori.
Nel corso della telefonata la Volpi parla anche di un accordo per il rifacimento dei computi metrici estimativi con l'obiettivo di far tornare i "*numeri*" degli importi economici complessivi.

---

[76] Intercettata sull'utenza mobile n. 340-5680310 in uso a Trapletti Simona – RIT n. 79/12.
[77] Utenza n. 340-5680310 in uso a Trapletti Simona – RIT n. 79/12.
[78] Utenza n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

Le indagini tecniche risaltano la linea comportamentale seguita da Primerano per rientrare nel novero dei consulenti *privilegiati* di ILSPA.
Alla luce dei dialoghi telefonici indicati, il 2 dicembre 2013 è stata acquisita in IL Spa la documentazione afferente le varianti in corso d'opera e/o atti aggiuntivi adottate nell'ambito della realizzazione dell'intervento di recupero e valorizzazione in argomento, da cui emergono le esatte qualifiche dei singoli indagati, fonte della loro responsabilità, così come indicati nel capo di incolpazione n. 57 in esame .
L'esame documentale riscontra pienamente i contenuti delle telefonate giacché risulta che con l'ordine di servizio n. 2/RUP sottoscritto da Rognoni, si disponeva che:

(...) *in corso di redazione del Progetto Definitivo, ed in particolare, in sede di riunione di Alta Direzione del 25 ottobre 2011 e del 15 febbraio 2012, il Concessionario, previa informazione al Responsabile del procedimento, ha comunicato che, nell'ambito delle operazioni di rilievo ed approfondimenti propedeutici allo sviluppo del Progetto Definitivo, è stata riscontrata la necessità di apportare al Progetto Definitivo stesso le seguenti variazioni rispetto al Progetto preliminare posto a base di gara...*
*Si è resa, pertanto, necessaria e opportuna una valutazione in merito all'introduzione di una variante progettuale al Progetto definitivo – rispetto al Progetto Preliminare posto a base di gara...*
Pertanto si ordinava *al Concessionario l'immediato inizio dell'attività di progettazione connessa all'introduzione delle richiamate variazioni al Progetto Definitivo... di consegnare il Progetto definitivo complessivo e comprensivo delle opere sopra citate entro il termine del 9 marzo 2012 (...)*

Risulta che nel termine previsto del 9 marzo è stata consegnata la **Perizia di Variante n. 1** per un importo complessivo di € 793.296,70 (IVA esclusa), **di cui € 700.707,49 (IVA esclusa) per lavori**, 37.167,59 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza e € 55.421,62 (IVA esclusa) per spese tecniche.
La perizia di variante n. 1 del 9 marzo 2012 avente ad oggetto "*modifiche impiantistiche per minimizzare l'interferenza e le servitù degli impianti a servizio delle aree in gestione al Consorzio (ala sud e appartamenti reali) nelle aree in concessione; messa a norma dell'impiantistica esistente in corpo centrale a servizio a servizio di spazi in gestione al Consorzio; modifiche impiantistiche distribuzione impianti II Piano Nobile*" è stata formalizzata definitivamente con l'atto di sottomissione del 23 aprile 2012 sottoscritto tra il Consorzio NUOVA VILLA REALE DI MONZA Spa, in persona del Presidente del Cda, Attilio Maria Navarra, ed IL Spa in persona del D.G. nonché RUP, Rognoni Antonio Giulio.
Con il successivo provvedimento a firma di Rognoni del 24 aprile 2012 è stato infine approvato in via definitiva il Progetto Definitivo Complessivo.
Tra i documenti acquisiti figurano anche:

- la relazione istruttoria di variante redatta e sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento il 17 febbraio 2012;
- il verbale di verifica del progetto definitivo complessivo del 23 aprile 2012 sottoscritto tra le parti laddove si prende atto *degli esiti delle valutazioni, a seguito di verifica in contraddittorio con i progettisti del Progetto Definitivo Complessivo in oggetto riportati nel Rapporto Finale redatto da* ***Italsocotec*** *Spa*;
- il rapporto di ispezione finale del Progetto Definitivo redatto e sottoscritto il 30.4.2012 dai tecnici della Italsocotec Spa ovvero:
  a. Ing. Elena Volpi in qualità di Responsabile della Commessa e di Ispettore Tecnico;

b. Ing. Marco Caregnato in qualità di Ispettore Tecnico;
c. Ing. Francesco Lomanto in qualità di Ispettore Tecnico;
d. Ing. Salvatore Primerano in qualità di Ispettore Tecnico;

Senza entrare nel merito dell'attività svolta dai suddetti, si rileva come al punto 6 del Rapporto intitolato "*Esiti delle verifiche*" viene dato atto del loro svolgimento, ma sul punto gli stessi vengono contraddetti dalle affermazioni telefoniche fatte dalla Volpi a Primerano proprio nella predetta telefonata n. 747 del 22 Febbraio 2012 (***io gli ho fatto capire che il definitivo non lo guardiamo***). In proposito sono state anche acquisite le schede d'ispezione del progetto sottoscritte dal pool di tecnici della ITALSOCOTEC Spa sopra indicato.
Da tutte le sopra illustrate fonti di prova risulta quindi evidente che, invece di svolgere la propria funzione nel rispetto delle norme e dei principi di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, anche detto professionista si prestava ad assecondare le scelte già compiute dalla stazione appaltante concedente ILSPA, e da questa già concordate con il privato concessionario in nome della "*flessibilità*" ritenuta valore aggiunto per poter essere apprezzato dalla società regionale ed vedersi assegnare ulteriori incarichi.

## Contratti ILSPA relativi alla manutenzione (capi 58 e 59: Rognoni, Perez, Chiarvetto, Panizza, Bonvicini)[79]

Nei capi 58 e 59 viene contestato un altro esempio tipico d'aggiramento della normativa di settore, attuato a vantaggio esclusivo del professionista **Chiarvetto Alberto**.
La circostanza è chiaramente desumibile dalle conversazioni ambientali n. 245 e 246[80] del 10 luglio 2012, in cui Perez esegue in diretta lo "spacchettamento" di una commessa unitaria, intestando i contratti, appositamente frazionati, a soggetti tutti riconducibili al citato professionista come evidenziato dal PM.
Si rileva peraltro la realizzazione di una duplice simultanea condotta delittuosa poiché il metodo artificioso veniva attuato sia per gli incarichi conferiti da ILSPA che per quelli affidati da CAL Spa a riprova delle finalità strumentali che risiedono nei più volte citati contratti di service stipulati tra le società.

**Progr. 246:**
*"Perez chiama ALBERTO* (CHIARVETTO – n.d.r.) *e gli chiede che tipo di laurea ha.*
*Alberto gli fonisce i dati richiesti e gli dice che ha la laurea in ingegneria informatica conseguita presso il Politecnico di Milano nel 2000.*
***Perez al minuto 6:21 dice: "Lo schema di gioco è questo" e quindi passa a dettare ad una persona di sesso femminile una serie di importi da suddividere tra ILSPA e CAL. In proposito Perez nomina tale CHIARVETTO e dice di segnare 38 e 4 (verosimilmente 38.400 euro) su ILSPA e 38 e 4 su CAL.***
***Poi passa a BONVICINI e dice di segnare 25.160 si ILSPA e 25.160 su CAL e poi DS (la società di PANIZZA Paola) 39 e 6 su ILSPA e lo stesso importo su CAL per un totale complessivo di 190.000 euro.***
*Dopo aver dettato questi importi Perez dice che "**è chiaro lui deve fare la gestione**" (non dice chi - n.d.r.),* ***BONVICINI deve fare la gestione e poi "ci sono i due sfigati... gli operativi...".***

[79] Cfr. Rich. PM, p. 326 s.
[80] Ufficio 4° piano di ILSPA – RIT 1837/12.

***Perez successivamente indica alla donna una tabella e le dice che dentro ci sono i tre contratti di ILSPA e i tre di CAL e c'è anche la tabella che le indica e che adesso la donna deve andare da lui (CHIARVETTO – n.d.r.) per dirgli : "questa qua è la tabella, guarda gli importi se ti van bene, però devi mettermi a posto l'oggetto.*** *La donna chiede da chi deve andare e Perez le dice da CHIARVETTO al quale deve dire: "**Vedi che tutti i contratti sono uguali, son divisi in due parti, ok. Al 2.2 c'è descrizione dei sistemi informatici aziendali...** poi incompr...." prosegue Perez dicendo: "**Deve aggiornare la descrizione dei sistemi su tutti e sei i contratti, aggiornare la descrizione dei sistemi, ok... sì è previsto anche per CAL su tutti e sei i contratti...**" La donna chiede se il punto da aggiornare è il 2.1. e Perez risponde affermativamente aggiungendo: "dove c'è la parte su sfondo verde... quella è la parte dei sistemi. Al 2.3 invece, la parte su sfondo celeste, queste qui son le prestazioni... "**perché prima c'era un contratto unico per tutto." La donna dice: "Viene spacchettato" e Perez risponde: "Bravissima!, Deve spacchettarlo sulla sua gestione, sullo sviluppo di Roberto (BONVICINI – n.d.r.) e sulla parte operativa... Dopo che ha fatto questa operazione qui, rimetto a posto il titoletto, se gli importi gli van bene, ci diamo e chiudiamo i contratti**".*

In effetti, dall'esame dei file estratti dal suo PC risulta che, **il 25 luglio 2012** il D.G. di ILSPA, Rognoni, ha conferito i seguenti contratti:

1) *Acquisizione in economia del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività di manutenzione, sviluppo e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Infrastrutture Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 95);
L'incarico, di durata annuale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013) e di valore economico pari ad € 38.400 (IVA esclusa), è stato conferito, mediante l'affidamento diretto del servizio, all'ing. **Chiarvetto Antonio**.

2) *Acquisizione in economia del servizio operativo di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo Aziendale di Infrastrutture Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 96);
L'incarico, di durata annuale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013), e di valore economico pari ad € 39.600 (IVA esclusa), è stato conferito, con affidamento diretto, alla società **I.N.D.S. INTERNET NETWORKING DEVELOPMENT AND SUPPORT S.r.l.**

3) *Acquisizione in economia del servizio di analisi e sviluppo applicativi SW nell'ambito delle attività di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo Aziendale di Infrastrutture Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 97);
L'incarico annuale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013) e di valore economico pari ad € 25.160 (IVA esclusa), è stato conferito, sempre con affidamento diretto, a beneficio di **Bonvicini Roberto**.

Contestualmente, l'ing. Rognoni Antonio Giulio, questa volta agendo in qualità di A.D. di CAL Spa, conferiva anche i seguenti contratti:

4) *Acquisizione in economia del servizio di gestione e coordinamento generale delle attività di manutenzione, sviluppo e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo aziendale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 98).

L'incarico, di durata annuale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013) e di valore economico pari ad € 38.400 (IVA esclusa), è stato conferito, con affidamento diretto, all'ing. **Chiarvetto Antonio**.

5) *Acquisizione in economia del servizio operativo di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo Aziendale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 99).
L'incarico (durata annuale dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013) di valore economico pari ad € 39.600 (IVA esclusa), è stato conferito, con affidamento diretto alla società **I.N.D.S. INTERNET NETWORKING DEVELOPMENT AND SUPPORT S.r.l.**

6) *Acquisizione in economia del servizio di analisi e sviluppo applicativi SW nell'ambito delle attività di manutenzione e sorveglianza completa con modalità on-site e da remoto del Sistema Informativo Aziendale di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.* (allegato informatico 100).
L'incarico, anch'esso di durata annuale (dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013) e di valore economico pari ad € 25.160 (IVA esclusa), è stato conferito con le medesime modalità dell'affidamento diretto del servizio a beneficio di **Bonvicini Roberto**.

**Si tratta delle commesse che Perez citava nei colloqui intercettati, frazionate in sei distinti contratti del valore complessivo di 198.000 €.**

In aggiunta a quanto innanzi indicato, il PM rileva che caso di specie si sarebbe addirittura architettata la costituzione *ad hoc* di una nuova società, artatamente intestata alla moglie dell'ing. Chiarvetto ed al contestuale conferimento d'incarichi intestati ad un suo collaboratore.
Dagli accertamenti svolti è infatti emerso che:

- il legale rappresentante della I.N.D.S. INTERNET NETWORKING DEVELOPMENT AND SUPPORT S.r.l. è **Panizza Paola**, moglie dell'ing. Chiarvetto. La società è stata costituita l'11 maggio 2012, ovvero solo due mesi prima l'aggiudicazione delle commesse;
- gli esiti desunti dalle interrogazioni della banca dati "Anagrafe Tributaria" confermano che, fino al 2011, la sig.ra Panizza Paola ha dichiarato esclusivamente redditi da fabbricati non superiori ad € 7.500 lordi;
- la sede legale della società è a Cremona in via Dante Alighieri n. 115, il medesimo indirizzo dello studio dell'ing. Chiarvetto (cfr. stampa della visura "Anagrafe Tributaria" – allegato III/22);
- SEMPRE al citato indirizzo di Cremona, via Dante Alighieri n. 115 risulta fissato il luogo di esercizio dell'attività svolta anche da Bonvicini Roberto, soggetto che percepisce **redditi** dall'ing. Chiarvetto (allegato III/23).

Non desterà meraviglia apprendere che prima di allora, né la società I.N.D.S. né Bonvicini Roberto mai avevano avuto rapporti con ILSPA e CAL.
Sono quindi del tutto capziose e strumentali le motivazioni indicate negli atti di conferimento in cui Rognoni individua i predetti come *soggetti qualificati e meritevoli* di ottenere gli incarichi, atteso altresì che, anche dopo un accurato esame dei documenti informatici e cartacei sequestrati, non sembra rinvenirsi traccia dei *curriculum* né dell'iscrizione all'elenco dei professionisti qualificati di ILSPA e di CAL degli stessi, anche al fine di giustificarne, apparentemente, la scelta (vgs. i provvedimenti di determina a contrarre inseriti **nell'allegato informatico 101**).

Dal contesto descritto è allora palese l'intenzione di favorire, con ogni mezzo, il professionista Chiarvetto Alberto con tutta evidenza già noto a Rognoni. La circostanza si ricava dagli esiti delle interrogazioni esperite alla banca dati "Anagrafe Tributaria", che hanno rivelato come il professionista, sino al 2010, era percettore di compensi dalla TECHINT INDUSTRIAL CORPORATION S.p.A., società del gruppo TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE Spa, da cui proviene Rognoni.
Sta di fatto che, invece di procedere all'affidamento di incarichi unitari con procedura negoziata ed l'invito di 5 operatori economici del settore, la commessa veniva frazionata secondo lo "***schema***" già descritto, ideato ed attuato da Perez il quale si premura anche di far preventivamente esaminare i contratti al Chiarvetto per verificare la correttezza ed eventualmente "modificare" l'oggetto delle prestazioni in quanto: "***prima c'era un contratto unico per tutto,*** **mentre adesso** ***"Deve spacchettarlo sulla sua gestione, sullo sviluppo di Roberto (BONVICINI – n.d.r.) e sulla parte operativa... Dopo che ha fatto questa operazione qui, rimetto a posto il titoletto, se gli importi gli van bene, ci diamo e chiudiamo i*** **contratti".**

## Contratti ILSPA e CAL con G-RISK Srl (capi 48-49-50- 50 bis -51-52-52 bis - 53-54: Rognoni, Perez, De Donno)

Nel corso delle operazioni di perquisizione del 3 ottobre 2012, eseguite con contestuale estrazione di copia dei file presenti sul server in uso ad ILSPA, veniva rinvenuta parte della corrispondenza elettronica concernente l'attività di collaborazione professionale prestata dalla società G-RISK Srl per le società IL-Spa e CAL. L'esame della documentazione informatica e di quella acquisita in data 2.12.2013, di cui alla annotazione del 3.12.2013, ha consenttito al PM formulazione dei capi di incolpazione **sub n. i 48-49-50- 50 bis -51-52-52 bis – 53 e 54** per cui risultano integrati i gravi indizî di reità a carico di tutti i prevenuti.

IL referente della G-RISK Srl nei rapporti intercorsi con Rognoni per le consulenze in argomento è l'Amministratore Delegato della società, **Giuseppe De Donno,** ex ufficiale del R.O.S. dell'Arma dei Carabinieri, nominato dal *quondam* presidente Formigoni il 7/8/2009 membro del Comitato per la legalità e la trasparenza delle procedure regionali dell'Expo.
L'esame della citata corrispondenza consente di datare l'avvio della collaborazione professionale tra le parti dalla fine dell'anno 2009.
Dalla corrispondenza rinvenuta risulta che il 5 ottobre 2009 alle ore 15:06 Francesco Zucaro, Vicario della Direzione Centrale Direzione Affari Istituzionali della Direzione di Presidenza della Regione Lombardia e Dirigente dell'Unità Organizzativa dell'Avvocatura della Regione, aveva inviato al Direttore Generale di ILSPA Rognoni la seguente mail (cfr. **allegato III/24 alla relazione del 31.5.2013**):

*"Antonio,*
*il Comitato sta procedendo ad una prima mappatura delle infiltrazioni mafiose in Lombardia, come stabilito con il Presidente nella prima riunione di qualche settimana fa.*
*Ora il dr. De Donno, che coordina i membri esterni, mi ha richiesto, per un migliore orientamento dei lavori, una sintesi dei piani di intervento della Regione e dei principali enti regionali, che indichi i lavori da appaltare o recentemente appaltati, gli importi, gli aggiudicatari, i tempi di realizzo.*

*Conto di sentire De Donno nel pomeriggio per capire meglio il livello di dettaglio di cui hanno bisogno.*
*Poi, come sempre, converrà fare le cose assieme, anche con De Donno.*
*Mi dirai meglio tu.*
*Sentiamoci più tardi.*
*Cordialmente, Francesco."*

Alle 15:36 della medesima giornata lo stesso Zucaro aveva ancora scritto a Rognoni e per conoscenza al De Donno (all'indirizzo di posta elettronica giuseppe.dedonno@grisk.it) organizzando un incontro tra i due e il successivo 15 ottobre 2009 l'ing. Rognoni scriveva direttamente a De Donno una mail (indirizzandola per conoscenza a Francesco Zucaro di Regione Lombardia – **allegato III/25 alla relazione del 31.5.2013**) per incontrarlo.
""*buongiorno. Preparo per mercoledì e poi prendiamo un caffè insieme. Mi faccia sapere a che ora. Le farò avere quanto trasmesso dalla Dia. Cordialmente. Antonio Rognoni.*""
Le successive comunicazioni intercorse tra le parti confermavano il proposito di avviare un rapporto di collaborazione professionale.

## a) Gli incarichi di consulenza affidati alla G-RISK Srl nel 2010

### 1. L'incarico di consulenza conferito da IL Spa – capo 48

Nel PC di Pierpaolo Perez è stato rinvenuto il file del contratto scansionato relativo all'affidamento dell'*incarico per le attività di consulenza ai fini della rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di IL Spa... relativamente ai cantieri attualmente aperti e a quelli che diverranno operativi nel corso del rapporto contrattuale* (cfr. **allegato informatico 102 alla relazione del 31.5.2013**).
**Questo contratto reca la data di sottoscrizione del 30.12.2009** ed è firmato dal D.G. di IL Spa, Rognoni, e dall'A.D. della G-RISK Srl, Giuseppe De Donno.
L'atto di affidamento seguiva il provvedimento di determina a contrarre apparentemente sottoscritto da Rognoni il 29.11.2009, anch'esso scansionato e conservato nel computer del responsabile dell'ufficio contratti di ILSPA.
La durata dell'incarico come indicata nei documenti di conferimento è biennale con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2011 ed il suo valore economico è indicato in € 140.000 complessivi.

### 2. Incarico di consulenza conferito da CAL Spa- capo 49

Nel suo pc Perez aveva salvato anche la scansione di analogo contratto di servizio sottoscritto dalle controparti, ma conferito alla G-RISK Srl da CAL Spa.
L'affidamento ha per oggetto *le attività di consulenza ai fini della rilevazione e gestione del rischio ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale tra le città di Brescia e Milano (*vgs. contratto scannerizzato – cfr. **allegato informatico 103 alla relazione del 31.5.2013**).
Anche questo contratto riporta quale data di sottoscrizione il 30.12.2009 ed è firmato da Rognoni come A.D. di CAL Spa e dal citato De Donno per la G-RISK Srl.
**La durata del contratto era sempre biennale con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2011 e l'importo complessivo è indicato anch'esso in 140.000 €.**

Le procedure di conferimento di questi due incarichi, come evidenziato nelle relazioni di PG del 31.5.2013 e del 6.12.2013, sono risultate illegittime oltre che contenenti elementi di falsità penalmente rilevante delle attestazioni ivi riportate.
Infatti per le prestazioni inserite nell'oggetto dei contratti essi rientrano nel novero degli appalti di servizi di cui all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 quali attività di servizi di investigazione e sicurezza[81].
Per tale motivo questi avrebbero dovuto essere conferiti seguendo i dettati normativi dell'art. 27 del Codice dei Contratti, ossia mediante l'indizione di una procedura negoziata con l'invito di cinque concorrenti.
Rognoni ha invece assegnato le consulenze con affidamento diretto motivato "*dall'*intuitus personae *e la particolare natura del predetto affidamento, caratterizzato da elevate esigenze fiduciarie e di riservatezza ad esso correlate*", in violazione alle predette norme.
Inoltre dall'esame dei documenti informatici rinvenuti nel computer di Perez emergono gli artifizi diretti a favorire De Donno, realizzati mediante la materiale alterazione degli atti di conferimento in relazione ai dati di durata e decorrenza complessiva del servizio nonché del corrispondente importo economico.

A detta conclusione si giunge dopo la minuziosa ricostruzione delle sequenze cronologiche degli eventi come dal PM rappresentata, comparando i dati della corrispondenza via mail intercorsa tra le parti con i documenti informatici degli atti di affidamento rinvenuti nel computer di Perez.
Nella già richiamata mail del 15 ottobre 2009, Rognoni aveva concordato con De Donno un appuntamento per il successivo mercoledì 21 ottobre, ebbene nel pc di Perez sono state salvate le scansioni di due offerte, datate **novembre 2009**, sottoscritte da De Donno ed indirizzate a Rognoni in qualità di D.G. di ILSPA (**allegato informatico 102 bis**[82]) e A.D. di CAL Spa (**allegato informatico 103 bis**[83]).
Il PM riporta nella sua richiesta gli estratti concernenti le condizioni economiche proposte dallo stesso De Donno in relazione ad un eventuale incarico conferito di ILSPA (cfr. allegato 102 bis):
Perfettamente identici sono anche i termini della proposta datata 27 novembre 2009 avanzata da De Donno in relazione ad analogo incarico conferito da CAL Spa (cfr. allegato 103 bis):
L'ultimo salvataggio informatico dei due documenti risale al **30 novembre 2009** (quella su ILSPA è delle ore 15:10, mentre la proposta su CAL è delle ore 15:11), dato di estremo interesse nell'ambito della ricostruzione.
Rispetto ai contenuti delle proposte De Donno parla di preventivi "*incontri ed intese*" tra le parti, il che contrasta evidentemente con la procedura prevista dall'art. 27 del Codice dei Contratti.
Da tali documenti si desume che De Donno proponeva di ottenere incarichi di durata biennale (con decorrenza dal 1.1.2010 al 31.12.2011) e d'importo annuale pari a 70.000 euro (IVA esclusa) al punto che alla medesima data del 30 novembre 2009 (ore 15:11) risale anche il salvataggio del documento informatico denominato "*Contratto Di Servizio*" (allegato informatico 102 bis).

---

81 Precisamente indicati al n. 23 dell'Allegato II B.
82 File formato PDF denominato "*offerta1*".
83 File formato PDF denominato "*offertaPreBeMi*"

Trattasi della bozza di un contratto di servizio in cui la G-RISK Srl è indicata quale beneficiaria e gli unici dati compilati sono quelli del prezzo, indicato in € 70.000/anno oltre IVA[84], e della durata biennale del servizio con decorrenza 1.1.2010 – 31.12.2011, in perfetta adesione alle proposte formulate dal De Donno.

L'esame dei file della posta elettronica sequestrata rivela anche che il **9 dicembre 2009, alle ore 18:19**, De Donno aveva inviato a Rognoni la seguente mail (cfr. **allegato III/26 alla relazione del 31.5.2013**):

""*Caro Antonio,*
*come da richiesta ti invio il mio curriculum.*
*Spero sia sufficiente. Ove servisse in forma più estesa posso provvedere.*
*Grazie mille.*""

Il testo della mail alle **ore 18:30** era stato quindi girato da Rognoni, per il tramite della sua segretaria Cristina Dell'Orto, a Perez Pierpaolo.

Alle **ore 20:25** perveniva la risposta del responsabile dell'Ufficio Gare di IL Spa:

""*Va bene sui rimanenti punti in sospeso?*"".

Il *curriculum vitae* di De Donno risulta anch'esso salvato in formato elettronico nel pc di Perez (**allegato informatico 102 bis**[85]) e l'ultimo salvataggio del documento risale esattamente alle **ore 20:35 del 9 dicembre 2009.**

Anche da questi fatti si trae la sostanziale conferma dell'attendibilità sui dati dei salvataggi informatici dei documenti rinvenuti nel computer dell'indagato, cui seguiranno peraltro altri riscontri nel corso della ricostruzione effettuata dal PM.

Alle **23:31 del successivo 10 dicembre 2009**, Cristina Dell'Orto inviava la seguente mail a Rognoni:

""***Pierpaolo ha predisposto le bozze di contratto da condividere con l'interessato.*** (si tratta evidentemente del documento informatico sopra menzionato – n.d.r.)
***Restano da definire importo e durata (lui proponeva 2 anni a 90.000 all'anno scontati poi a 70.000 all'anno, tu dicevi 70.000 per un anno rinnovabile) e la decorrenza di Pede e Bbm (quella Ilspa è 1 gennaio).***
***Non so se avevi già affrontato questi argomenti con lui l'ultima volta. Pier è disposto ad incontrarlo per definire questi aspetti ma credo sia meglio ci sia anche tu.***
***Se è utile organizzo un incontro a tre.***""

Alle **09:40 dell'11 dicembre 2009** perveniva alla Dell'Orto la decisione definitiva di Rognoni:

""***Ho stabilito 70 per un anno rinnovabili uno per ilspa e uno per cal BBM***"".

L'analisi della corrispondenza conferma quindi che contrariamente a quanto aveva proposto De Donno e rispetto a quanto aveva già predisposto Perez, Rognoni aveva invece deciso di far sottoscrivere due contratti, uno con ILSPA ed uno con CAL, d'importo pari ad € 70.000, ma di durata **annuale** (decorrenza 1.1.2010 – 31.12.2010), pur non escludendo la possibilità di un eventuale rinnovo comunque sempre su base annuale.

---

84 Con fatturazione mensile pari a € 5.850 oltre IVA

85 File format word denominato "*Curriculumvitae1*".

**Si tratta del primo elemento sostanziale che fa ritenere che i contratti ufficiali sottoscritti dalle parti siano stati in realtà materialmente alterati e sostituiti.**
**Tale ipotesi risulta avvalorata dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti via mail dopo circa un anno.**
Infatti, alle ore 09:59 dell'11 ottobre 2010, Giuseppe De Donno inviava la seguente mail all'indirizzo dell'ing. Rognoni (cfr. **allegato III/27 alla relazione del 31.5.2013**):

"*Caro Antonio, come da intese ti allego le offerte per il 2011. Come potrai vedere abbiamo mantenuto i medesimi prezzi.*
*Grazie mille*
*Giuseppe De Donno*""

Si allegavano anche due preventivi sempre a firma del De Donno, entrambi datati 11 ottobre 2010, aventi medesimo oggetto: "*offerta per servizi di gestione del rischio ambientale*", indirizzati all'attenzione di Rognoni in qualità, rispettivamente, di A.D. di IL Spa e di CAL Spa.
Si tratta di documenti identici in relazione al contenuto che si diversificano solo per la specifica degli interventi posti a base dell'offerta.
Nella prima offerta, indirizzata a IL Spa, infatti, si menziona un incarico annuale per *la gestione del rischio ambientale per i lavori d'interesse primario di Infrastrutture Lombarde* per il periodo **01.01.2011 – 31.12.2011 con importo complessivo di € 70.000/anno + IVA.**
La seconda, indirizzata a CAL, fa invece riferimento alla *gestione del rischio ambientale per i lavori di realizzazione della nuova autostrada Bre Be Mi,* proposta anch'essa annuale con decorrenza dal **01.01.2011 – 31.12.2011 ed importo complessivo di € 70.000 + IVA.**
De Donno, insomma, si accingeva a stipulare un nuovo duplice accordo con Rognoni, riferito all'anno 2011 con importi di 70.000 €.
Dall'esame delle mail sequestrate si evince che i preventivi erano stati successivamente girati, alle **ore 10:40 sempre dell'11 ottobre 2010**, da Cristina Dell'Orto a Perez Pierpaolo accompagnati dalla seguente comunicazione che chiama ancora in causa il ruolo rilevante del Rognoni nella vicenda: "*Inizia a guardarle. Credo te ne parlerà*".

Detto scambio rivela senza alcun dubbio i termini dei nuovi accordi per rinnovare le consulenze di fatto scadute nel 2010 anche nel 2011 alle medesime cifre (70.000 €).
Ed è proprio da questo scambio informativo che si trae diretta conferma degli elementi di falsità che contraddistinguono gli atti di conferimento sottoscritti ufficialmente.
**Gli ultimi due preventivi, infatti, fanno riferimento ad un periodo già coperto dai contratti apparentemente sottoscritti il 30 dicembre 2009 aventi di per se durata biennale (con decorrenza 1.1.2010 – 31.12.2011) ed importo pari a 140.000 € (evidentemente già comprensivo del valore di 70.000 € offerto per il 2011).**
A surrogare l'ipotesi della falsità degli atti di conferimento *de qua* ricorrono anche i contenuti e i relativi dati sui salvataggi informatici di altri documenti custoditi nel pc di Perez Pierpaolo.
Sono stati, infatti, rinvenuti in bozza non sottoscritta i contratti annuali di ILSPA e CAL per l'anno 2011 (con decorrenza dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011) e valore economico pari a 70.000 € (cfr. allegati informatici 104 e 105 alla relazione del 31.5.2013).
In particolare nella bozza di contratto con ILSPA, (in formato word) si richiama un provvedimento di determina a contrarre del 28 dicembre 2010 asseritamente sottoscritto da

Rognoni per procedere all'affidamento diretto per il servizio su base fiduciaria per *intuitus personae* per l'anno 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).
Detto provvedimento di determina a contrarre è stato anch'esso rinvenuto in bozza non firmata[86] (cfr. allegato informatico 104 alla relazione del 31.5.2013), ed indica la medesima durata e decorrenza del servizio.
Analogamente nel pc dell'indagato è stata rinvenuta la bozza del contratto annuale[87] e della relativa determina a contrarre per l'incarico conferito da CAL, datate entrambe 28 dicembre 2010[88] (cfr. allegato informatico 105 alla relazione del 31.5.2013), recanti analoghe indicazioni sulla durata annuale del servizio (per il solo 2011) e sul relativo importo di 70.000 €.
Da rilevare che i salvataggi elettronici dei documenti sopra citati (cfr. allegati informatici 104 e 105) risalgono al 25 gennaio 2011.
I salvataggi informatici degli atti di conferimento che invece risultano sottoscritti dalle parti e presenti in scansione nel computer dell'indagato (vale a dire quelli di durata biennale) **sono stati operati rispettivamente il 28 e 29 luglio 2011,** nonostante che gli stessi rechino le date di sottoscrizione del 29 novembre 2009 (DAC dell'incarico conferito da ILSPA) e 30 dicembre 2009 (i contratti dei due affidamenti - **cfr. allegati informatici 102 e 103**).

**In conclusione emerge quindi che le parti, di comune intesa, avendo ritenuto inopportuno e rischioso procedere al conferimento di altri identici incarichi con lo strumento dell'affidamento diretto e/o del rinnovo del servizio annuali entrambi chiaramente irregolari, pur di favorire De Donno hanno artefatto i documenti degli originari affidamenti, modificandone sia la durata (da uno a due anni) che il conseguente importo complessivo (da 70.000 a 140.000 €) e lasciando intenzionalmente inalterata la data di apparente sottoscrizione degli atti al 30 dicembre 2009;**
**Da tutto ciò emerge la prova della falsificazione e materiale sostituzione degli atti originari.**

**b) Gli affidamenti per l'anno 2012 (capi 50, 51, 52, 53)**

Anche i contratti del 2012 indicati ai **capi 50 e 52** sono frutto di nuove manovre clandestine atte a favorire De Donno.
Ribadito il principio di improcedibilità all'affidamento diretto del servizio per un importo di 70.000 € (considerato peraltro che la soglia che all'epoca lo consentiva era ancora di 20.000 €) e considerate le intese collusive alla base dei conferimenti, anche in questi caso il PM prova il ricorso al solito artificioso frazionamento dell'importo complessivo delle commesse attuato anche mediante l'altrettanto collaudato sistema della retrodatazione degli atti di affidamento dei servizi (donde il delitto di falso, **capi 51 e 53**).
Con riferimento ai contratti conferiti da ILSPA per l'anno 2012 (capi 50 e 51), ancora una volta l'esame dei salvataggi informatici dei file contenuti nel PC di Perez, fa emergere che il nuovo contratto di consulenza per l'affidamento del *servizio di rilevazione e gestione del rischio*

---

86 file denominato "*Contratto G-RK (ILSPA) 2011 rev 1*"
87 *G-RK (CAL) 2011 rev 1*
88 *DAC GRK (CAL -2011) rev 1*

*ambientale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde S.p.A.* era stato sottoscritto solo in epoca prossima al 6 aprile 2012 (cfr. **allegato informatico 106 alla relazione del 31.5.2013**).

Rispetto ai precedenti affidamenti la durata dei contratti è semestrale e l'incarico decorre dal **1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012,** mentre l'importo economico è di € 35.000; il conferimento avveniva ancora mediante l'affidamento diretto sotto soglia del servizio (che nel frattempo era stata elevata fino a 40.000 €).

**Nel contratto si fa menzione di un provvedimento di determina a contrarre sottoscritto dall'ing. Rognoni il 28.12.2011**; provvedimento autorizzativo che era stato scansionato e salvato nel PC di Perez,– **vgs. allegato informatico 106** – nei formati Pdf e word.

Rispetto ai dati contenuti negli atti di conferimento, come detto in precedenza, l'esame dei salvataggi informatici conferma che questi sono stati ancora una volta artatamente retrodatati. Il salvataggio elettronico del documento di determina in formato PDF denominato "*DAC GRK (ILSPA-2012) rev 1*" risale, infatti, al 24 aprile 2012, mentre il contenuto dello stesso documento, ma in formato word, risulta creato e salvato il 6 aprile 2012 (**vgs. allegato informatico innanzi citato**).

A conclusioni analoghe a quelle appena ritenute si addiviene dopo aver esaminato gli atti di conferimento del *servizio di rilevazione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.*, avente anch'esso durata semestrale ed importo pari a 35.000 €, al cui affidamento si era proceduto analogamente in via diretta senza alcuna procedura selettiva (**vgs allegato informatico 107** comprensivo delle versioni in Pdf e word, capi 52 e 53). Per cui, rispetto ai dati emergenti dalla formazione e dai salvataggi dei documenti informatici rinvenuti nel pc di Perez risulta che **gli atti di conferimento di detti servizi non sono stati sottoscritti da Rognoni il 28 dicembre del 2011,** in prossimità delle scadenze delle precedenti consulenze già esaminate in precedenza, **ma sono stati predisposti e sottoscritti non prima del 6 aprile 2012.**

**Per quanto riguarda invece l'ipotesi di frazionamento artificioso della commessa unitaria operato allo scopo di procedere con separati affidamenti diretti senza procedura selettiva, questa trova sostanziale conferma nell'esame dei nuovi contratti sottoscritti alla scadenza prevista del 30 giugno 2012.**

**Infatti, con decorrenza dal 1 luglio al 31 dicembre 2012, si autorizzavano** (mediante la DAC del 28 giugno 2012 – allegato informatico 108 alla relazione del 31.5.2013) **e formalizzavano due nuovi contratti aventi identico oggetto, sia per IL Spa che per CAL (allegato informatico 109), d'importo pari a 35.000 € ciascuno.**

**Si rispettavano in definitiva "*le intese*" originarie che prevedevano il riconoscimento al De Donno di somme complessivamente pari a € 70.000 annui pagati rispettivamente da IL Spa e CAL mediante separati conferimenti di appalti di servizio.**

**c) Gli affidamenti per l'anno 2013 – capi 50 bis e 52 bis**

Il 2 dicembre 2013 sono stati acquisiti, tra gli altri, anche gli atti dei nuovi conferimenti effettuati da IL Spa e CAL a favore della G-RISK Srl per l'anno 2013 oltre ai documenti contabili dei

pagamenti disposti dalle committenti a seguito delle prestazioni rese nell'ambito degli incarichi sin qui citati, fatturati mensilmente dalla commissionata.
Dall'esame degli atti si evince che anche per i conferimenti del 2013 sono state seguite le medesime modalità già esaminate rispetto all'annualità precedente, vale a dire due distinti affidamenti diretti per importi sotto soglia di servizi aventi identico oggetto, di durata semestrale ed importo pari ad € 35.000, in aderenza alle consolidate intese risalenti alla fine del 2009. Di seguito si esplicitano gli estremi dei nuovi conferimenti:

1) **Incarichi conferiti da IL Spa – capo 50 bis :**

- Determina a contrarre datata 11.12.2012, a firma del Direttore Generale di IL Spa Rognoni Antonio Giulio per il conferimento del *servizio di rilevazione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa* avente decorrenza dal 1.1.2013 al 30.6.2013 ed importo pari a € 35.000 nonché il relativo contratto sottoscritto tra le parti il 15.2.2013;
- Determina a contrarre datata 10.6.2013, a firma del Direttore Generale di IL Spa Rognoni Antonio Giulio per il conferimento del *servizio di rilevazione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Infrastrutture Lombarde Spa* avente decorrenza dal 1.7.2013 al 31.12.2013 ed importo pari a € 35.000 nonché il relativo contratto sottoscritto tra le parti il 10.10.2013;

2) **Incarichi conferiti da CAL Spa – capo 52 bis :**

- Determina a contrarre datata 11.12.2012, a firma dell'Amministratore Delegato di CAL Spa Rognoni Antonio Giulio per il conferimento del *servizio di rilevazione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Lombarde Spa* avente decorrenza dal 1.1.2013 al 30.6.2013 ed importo pari a € 35.000 nonché il relativo contratto sottoscritto tra le parti il 11.1.2013;
- Determina a contrarre datata 10.6.2013, a firma dell'Amministratore Delegato di CAL Spa, Rognoni Antonio Giulio per il conferimento del *servizio di rilevazione del rischio ambientale e legale nell'ambito delle attività istituzionali e operative di Concessioni Lombarde Spa* con decorrenza dal 1.7.2013 al 31.12.2013 ed importo pari a € 35.000 nonché il relativo contratto sottoscritto tra le parti il 10.10.2013.

La disamina dei documenti contabili relativi ai pagamenti effettuati dal gennaio 2010 al giugno 2013[89] dalle società committenti in favore della G-RISK Srl per le prestazioni rese, confermano che queste sono state fatturate con cadenza mensile ed importo pari a € 5.833,33, per un totale complessivo annuo ammontante appunto a € 70.000
**Nei termini così descritti, quindi, al soggetto sono stati garantiti, dal 2010 al 2013, complessivi € 560.000,00, il profitto indicato nel reato di truffa ipotizzato sub capo n. 54 .**

## Vicenda cd. "POLIEDRIKA" (capi n. 61 e 62: Rognoni, Perez, Macrì, Daccò

[89] Per gli ultimi affidamenti (IL Spa e CAL) aventi decorrenza dal 1.7.2013/31.12.2013 la G-RISK non risultava – al momento del deposito della richiesta del PM – aver ancora fatturato alcuna prestazione nonostante avesse comunque prodotto i Report mensili sull'attività svolta, anch'essi acquisiti agli atti.

## Erika e Monica)[90]

La vicenda imputata nei **capi sub nn. 61 e 62** è relativa ai comportamenti di favore assicurati per lungo tempo alla società Pokliedrika Srl delle sorelle Erica e Monica Daccò, riconducibili alla rete di favori ed amicizie del *mileu* politico-amministrativo riferimento degli attuali indagati.
La vicenda c.d. "POLIEDRIKA" prende corpo allorchè - il 19 aprile 2012 - il "*Corriere della Sera*" pubblicava una "*lettera aperta*" a firma della sig.ra Carla Vites - moglie dell'ex assessore alla Sanità della Regione Lombardia Antonio Simone, tratto in arresto nell'ambito di un'altra vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Pierangelo Daccò, anch'egli raggiunto da un provvedimento cautelare custodiale. In quella lettera, la donna descriveva i rapporti di amicizia e la cerchia di relazioni che accomunava il Presidente della Regione Lombardia al Daccò, menzionando, tra gli altri, il presunto "diritto", esercitato dalle figlie del citato Daccò, di usare la struttura del "Pirellone" (ex sede della Regione) come "*mega location per eventi per migliaia di euro a botta*". Proprio in relazione a tale vicenda, alle ore 12:40 del 19 aprile del 2012 Rognoni veniva contattato sulla propria utenza cellulare, n. 335-5756165, dall'allora consigliere regionale dell'IDV, Stefano Zamponi. Il PM riporta la sintesi del colloquio telefonico:

*""Stefano Zamponi per Giulio: Zamponi vuol capire se l'appalto per la gestione dell'ultimo piano del Pirellone dipende direttamente da Rognoni o da Regione Lombardia (piano delle manifestazioni)...*
*Rognoni chiede d'inoltrargli la richiesta e aggiunge che ciò che è stato detto da quella signora (la moglie di Simone – n.d.r.) non è vero perché loro utilizzano il 31° piano del Pirellone, in termini di utilizzo degli spazi, avvalendosi, come da contratto, della consulenza della società Poliedrika che gli fornisce assistenza nella individuazione dei clienti, tant'è vero che hanno fatto 500 mila euro di fatturato nel corso del 2010 e 2011, soldi fatturati direttamente in Regione...*
*Rognoni sostiene che alla Daccò, non la moglie di Buscemi (Erika – n.d.r.) ma alla sorella (Monica – n.d.r.), che fa quello di mestiere, ha dato una consulenza per individuare i clienti e questa consulenza terminerà a giugno del 2012 ed aggiunge che per motivi prudenziali, visto ciò che sta accadendo, non intende rinnovarla...*
*Zamponi chiede quanto l'hanno pagata...*
*Rognoni risponde che è stata pagata 50 mila euro all'anno nel corso del 2010 e 2011...*
*Zamponi risponde che si può considerare una sorta di provvigione corrispondente al 10% di quello che ha generato...*
*Rognoni afferma di non conoscere Pierangelo Daccò,* provocando la ironica reazione di Zamponi....
*Rognoni insiste dicendo che lui ha avuto a che fare con la figlia e che le ha dato questa consulenza remunerata in base ai clienti che ha dato... oggi sia per l'esperienza acquisita, sia per un discorso prettamente di opportunità, Rognoni ritiene non necessario andare avanti in quella direzione...*
*Rognoni dice che questa cosa va fatta anche per l'Auditorium Gaber, la Piazza di Palazzo Lombardia, per il 31° piano (...)*

Dopo questa conversazione si registrava un frenetico giro di consultazioni telefoniche volte ad individuare le contromisure più idonee ad evitare ogni forma di coinvolgimento della società in eventuali polemiche correlate a passati favoritismi elargiti alla società Poliedrika Srl, riconducibile alle sorelle Erika e Monica Daccò, per l'affidamento dei citati contratti di consulenza.

[90] Cfr. Rich. PM, p. 339 s.

Alle ore 19:19, sull'utenza mobile n. 347-6704424 di Perez Pierpaolo, veniva intercettato il colloquio n. 1216[91] con l'avv. Orlando Barbara, collaboratrice dello studio legale Magrì, e dal cui contesto si evinceva che :

a) La società delle sorelle Daccò gestiva in realtà altri spazi oltre quelli espressamente indicati nei contratti di consulenza loro affidati;

b) Gli interlocutori stavano già manovrando per alterare i dati reali sui risultati conseguiti e costruire, all'occorrenza, dei documenti artefatti per alterare la reale natura e portata delle prestazioni affidate.

Si riporta il testo della telefonata per la sua eloquenza:

***PEREZ**: ...no io il file l'ho aperto, io l'ho letto ..**l'unica cosa che noto è che A) secondo me gli importi che ha dato MAURIZIO (Malandra – n.d.r.) che sono ancora quelli vecchi, perché io, mentre eravamo su c'ho lavorato ..(INCOMPRENSIBILE)...perché lui c'aveva messo dentro anche il 39° piano...capisci*

***ORLANDO**: eh.. non so ,e io su questo...*

***PEREZ**: e io avevo....**e io li avevo invece abbassati perché avevo, avevo tolto..(INCOMPRENSIBILE)... che non c'entravano niente con il 31° ok...***

***ORLANDO**: **perché lui m'ha detto no , se ci son da mettere anche questi li hai effettivamente aggiunti, poi io però non...non ...perché lui sì ha messo il mi...e...ha messo l'auditorium credo..***

***PEREZ**: **e ma non deve metterlo, scusa, l'oggetto è solo il 31° piano cosa andiamo a mettere..***

***ORLANDO**: sì.. il problema è che credo che il ..(INCOMPRENSIBILE)..non so se riesce a ...non lo so io sui numeri non...non so che dire ecco*

***PEREZ**: cioè adesso ...su questo ti rispondo, **seconda cosa, non gli darei l'atto aggiuntivo perché dall'atto aggiuntivo viene fuori che ti han dato anche l'AUDITORIUM e il 39° piano e il 38° eh...***

***ORLANDO**: ah ah ah ..*

***PEREZ**: **quindi io non glielo darei il rinnovo...***

***ORLANDO**: eh ma come facciamo ...*

***PEREZ**: ..(INCOMPRENSIBILE)...*

***ORLANDO**: e come facciamo però a dirgli che...*

***PEREZ**: **al massimo ci inventiamo delle let...se ce le chiedono ci inventiamo delle lettere, gli fate le lettere, gli faccio delle lettere datate ... in cui si di ..si dice che ....si intende rinnovato per un altro anno...capito**..*

***ORLANDO**: ok....va bene..*

***PEREZ**: **punto , alle medesime condizioni , chi se ne fotte...***

***ORLANDO**: va bene ...cioè non....*

***PEREZ**: ..(INCOMPRENSIBILE)...quelli sono le due cose che ho notato ...*

***ORLANDO**: ok..*

***PEREZ**: però ..(INCOMPRENSIBILE)...ho visto ha sbagliato a darti gli importi..*

***ORLANDO**: aah...va bene , ma perché deve uscir sta sera sta roba?*

***PEREZ**: no, non deve uscir stasera, eeee..*

***ORLANDO**: ah...*

***PEREZ**: è solo ..(INCOMPRENSIBILE)... prima lettura che gli ho dato*

***ORLANDO**: ok ok ok...*

***PEREZ**: ..(INCOMPRENSIBILE)...anche lui perché secondo me voglio dire ha sbagliato a tirar fuori quei numeri li..*

---

91 RIT n. 296/12.

***ORLANDO**: no aspetta che c'ho il capo sotto*
*(...)*

Alle 21:32 sempre del 19.4.2012 Rognoni contattava Perez sulla sua utenza n. 347-6704424[92] (**telefonata n. 1219**): i due interlocutori discutevano dei contenuti di un testo che si comprende stavano preparando di concerto con gli avv.ti Fabrizio Magrì e Orlando Barbara, che poi avrebbero sottoposto per averne il parere a un avvocato penalista.

Tale documento è stato rinvenuto, in formato informatico e nelle sue varie versioni e bozze, nel PC di Perez Pierpaolo (**allegato informatico 92**[93]).
Il PM riporta nella sua richiesta un estratto della versione, revisionata dall'avv. Fabrizio Magrì, come si evince dalla stessa denominazione data al file, "*Gestione 31 Piano Palazzo Pirelli rev Studio Magrì (3)*"

(...)
*Al consulente specialistico – società **Poliedrika** S.r.l. – è stato chiesto di definire le linee strategiche e le proposte commerciali atte a garantire un adeguato sfruttamento del sito interessato, anche con riferimento alle azioni ed iniziative promozionali e di marketing da intraprendere ai fini del raggiungimento dei predetti obbiettivi, **condividendo con ILSPA il rischio del potenziale successo/insuccesso della nuova iniziativa commerciale in relazione ad una location non ancora "vendibile" sul mercato, in quanto totalmente priva di background e portafoglio commerciale**.*
*Il contratto di consulenza commerciale (cfr Allegato 1) con la società POLIEDRIKA S.r.l. è stato sottoscritto il 30 luglio 2009 con scadenza il 31 luglio 2010. Esso è stato quindi prorogato, onde assicurare la necessaria e dovuta continuità nella ricerca dei clienti, sino al 31 luglio 2012 (Allegato 2).*
*Il corrispettivo per l'attività svolta prevede un rimborso spese forfettario e la corresponsione di un success fee determinato unicamente in relazione al mero risultato operativo (differenza tra ricavi/fatturazione diretta del cliente a Regione Lombardia e costi sostenuti da ILSPA).*
*La collaborazione ha prodotto i seguenti risultati di fatturato (giro d'affari) per Regione Lombardia:*
*2009€ 156.100,00*
*2010€ 499.383,33*
*2011€ 492.600,00*
*2012€ 167.500,00 (al 30 Aprile 2012)*
***TOT: € 1.323.783,33***
*Tale importo, trattandosi di attività commerciale con carattere di continuità, è stato regolarmente assoggettato ad aliquota IVA, così come previsto dal DPR 633/1972 ed è stato iscritto nel bilancio di Regione al capitolo "proventi connessi ad attività commerciale".*
*Regione Lombardia, a fronte dell'importo fatturato di € 1.323.783,33, ha realizzato un risultato pari a € 254.197,26.*
*Il success fee fatturato da POLIEDRIKA S.r.l. in relazione al suddetto fatturato nel medesimo periodo, risulta il seguente:*
*2009€ 18.404,34*
*2010€ 61.488,78*
*2011€ 70.452,00*
*2012€ 24.525,00*
***TOT: € 174.870,12***

[92] RIT n. 296/12.
[93] Si tratta di una serie di documenti inseriti nella cartella denominata "LAVORO INTERNO"

*Con un'incidenza fee/giro d'affari pari a circa il 13%.*
*Di seguito, il dettaglio degli eventi organizzati nel suddetto periodo presso il 31° Piano del Palazzo Pirelli*
*(...)*

Sulla illegittimità di tale conferimento va evidenziato, a questo punto, il contenuto di una conversazione telefonica tra Magrì e Rognoni (la telefonata n. 438[94] del 24.4.2012, alle ore 12:03, sull'utenza telefonica n. 335-216279 dell'avv. Fabrizio Magrì con Rognoni, nella circostanza contattato sull'utenza fissa di ILSPA n. 02-67971764).
Rognoni riferiva al legale di un acceso scontro verbale avvenuto con Bongiovanni Filippo, individuato come "*il capo di Pio Vivone*" e perciò da identificarsi, verosimilmente, nel dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema dei Controlli e Coordinamento Organismi Indipendenti della Regione. L'oggetto della loro discussione riguardava proprio i contratti di consulenza conferiti alla Poliedrika Srl, per cui il D.G. riferiva delle eccezioni di Bongiovanni in ordine all'asserita irregolarità delle modalità privatistiche adottate per il conferimento. Il Direttore Generale di ILSPA suggeriva a Magrì di **svolgere un'analisi approfondita per rinvenire eventuali precedenti o pareri giurisprudenziali favorevoli per rendere giuridicamente sostenibili le modalità di conferimento, ovvero di svolgere: "*una valutazione, in via subordinata, per l'aspetto pubblicistico legato, però, ai contratti a trattativa diretta sotto i 50 mila*"**.
Successivamente, alle 15:36, sull'utenza di Magrì[95], veniva registrata la conversazione telefonica n. 473 con il consulente penalista; dal loro colloquio si comprende chiaramente come le criticità che caratterizzavano gli affidamenti della Poliedrika erano ben note, fin dall'origine, anche a Rognoni.
Sempre sul punto, va segnalata la telefonata n. 1161 del 3.5.2012 fra l'Avv.to Magrì e la sua collaboratrice avv. Orlando Barbara; il Magrì così sollecitava la sua collaboratrice: "***...quella ricerca che è stata fatta sull'incarico li del 31°***"; avendo appreso che il documento era pronto: "*e si ce l'ho è tutta...è tutta qua*", il legale richiedeva di confrontarsi sollecitamente sul tema perché:

"*...Barbara io c'ho Rognoni alle costole capito e quindi cioè...come dobbiamo fare per poterci confrontare su questo tema perché... io sono a Roma mi hai capi...e quindi non lo so cioè nel senso che eh...puoi sintetizzarla in una nota, puoi (...) senti tu prova un attimo a sintetizzarla in una paginetta per noi ad uso interno... perché ho bisogno di capire un po' i riscontri che ci sono e poi ti dico io nel corso della giornata quando riusciamo a vederci*".

La rilevanza della questione si desume anche dal successivo fitto scambio di contatti telefonici registrato tra l'8 ed il 14 maggio 2012; il primo di detti contatti avveniva per mezzo della conversazione telefonica n. 1584 tra Magrì Fabrizio e l'avvocato della Regione, Vivone Pio Dario, riportata dal PM.
Anche da questa telefonata si evince come gli interlocutori fossero ben consapevoli della assoluta illegittimità delle procedure utilizzate per l'affidamento delle consulenze alla Poliedrika Srl. Nella circostanza, le espressioni dei legali sono lapidarie ed assumono i connotati di una implicita ammissione di colpa; il medesimo Magrì sostiene che: "***vediamo un attimo... se lo***

94 RIT n. 1094/12.
95 N. 335-216279 – RIT n. 1094/12.

***riusciamo ad inquadrare in qualche modo perché poi, purtroppo, non è che tante strade....***"; il professionista è addirittura irritato dall'atteggiamento di Rognoni: "***poi lui si va a infilare, dentro a certe cose che quello che diventa, un'ipotesi scusami fammi dire, difensiva, che in questo momento non c'ha chiesto ancora nessuno (...) adesso ormai la situazione è già fatta quindi bisogna soltanto trovare una soluzione che...la meno peggio***", al punto da augurarsi e consigliare all'interlocuotre dal far desistere lo stesso Rognoni dal partecipare alla riunione che stavano andando a fissare; in proposito è emblematica la metafora usata dal legale: "***come si dice, come il malato che partecipa al consulto medico, è meglio che non partecipa***".
A tale conversazione facevano seguito ulteriori contatti tesi a fissare l'appuntamento tra i legali[96]:

**Esame dei contratti**
Gli atti delle pratiche di conferimento delle citate consulenze a beneficio della società facente capo alle sorelle **Erika e Monica Daccò** sono stati estratti dal PC portatile dell'indagato **Perez.**
Dal loro esame si evince che il primo affidamento avente ad oggetto il "*conferimento di incarico per le attività di promozione e marketing finalizzate alla commercializzazione funzionale degli spazi e delle superfici pertinenti il 31° piano e l'Auditorium Giorgio Gaber, siti presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano, sede istituzionale di Regione Lombardia*", era stato disposto col provvedimento di determina a contrarre del 8 luglio 2009 a firma del D.G. di ILSPA, Rognoni Antonio (**allegato informatico 93**), nel quale viene precisato che "*Infrastrutture Lombarde S.p.A. intende avvalersi di soggetto qualificato quale significativo supporto per le attività di promozione e marketing finalizzate alla commercializzazione funzionale, all'organizzazione di eventi, happening, esposizioni e mostre, presso spazi e superfici all'interno del Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi 22, Milano, sede istituzionale di Regione Lombardia.*

Le finalità dell'affidamento erano riferibili alle seguenti aree di intervento:

a. Gestione delle strategie commerciali con particolare riferimento a:
   - analisi e definizione delle strategie aziendali esistenti;
   - analisi delle possibili linee di evoluzione delle strategie aziendali e proposta di nuove scelte strategiche.

b. Gestione dei piani operativi con particolare riferimento a:
   - area marketing e comunicazione;
   - area commerciale.

**L'affidamento diretto** alla società Poliedrika Srl dell'attività in oggetto veniva così determinata per il periodo dall'1 agosto 2009 al 31 luglio 2010.
In relazione al valore economico del contratto, l'accordo prevedeva la corresponsione di un compenso in misura fissa forfetaria, pari ad € 48.000 oltre IVA. **Tuttavia era previsto, altresì, in aggiunta al suddetto compenso una percentuale sul risultato.**
*"l'affidatario avrà inoltre diritto ad un "*success-fee*"*[97] *determinato in relazione al fatturato riferito alla commercializzazione delle superfici e dei servizi offerti nel contesto del presente mandato, esclusivamente*

96 Tutti intercettati sull'utenza mobile n. 335-216972 di Magrì – RIT n. 1094/12.
97 "*corrispettivo in caso di successo*", assimilabile ad una provvigione.

*ai soli clienti introdotti direttamente dall'affidatario in seguito all'autonoma attività di promozione e selezione effettuata; il predetto success-fee è concordato nell'ordine del 40% e calcolato sul risultato operativo di ILSPA, pari alla differenza tra i ricavi (fatturazione attiva verso il cliente ed effettuata direttamente da Regione Lombardia si indicazione scritta di ILSPA) e i costi sostenuti da ILSPA in relazione a ciascuna operazione commerciale eseguita (...).*

Alla luce di quanto precede, deve affermarsi senza dubbî che **tale affidamento, per la sua natura e per l'oggetto della prestazione conferita, sarebbe dovuto rientrare a pieno titolo nel novero degli appalti pubblici di servizi.** Per appalto di servizio deve intendersi infatti una prestazione diretta a fornire una utilità in favore del committente; esso consiste in un *facere*, quindi nella prestazione di un'attività che si realizza nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato in accordo con il committente.

L'assegnazione dell'incarico in esame, in quanto conferita da un organismo di diritto pubblico qual è ILSPA, doveva essere senza dubbio assoggettata alle disposizioni pubblicistiche del Codice dei Contratti Pubblici, circostanza d'altronde ben nota agli stessi protagonisti.

**Da tutto ciò emerge che le procedure adottate per affidare l'incarico originario ed il successivo atto di proroga sono state palesemente viziate.**

**Ancora, sul punto, va osservato che il conferimento del primo incarico è avvenuto con criterio dell'affidamento diretto e che** tale procedura, tra l'altro, all'epoca dei fatti in argomento era ammessa sino un limite di spesa di € 20.000.

Va osservato che sul punto anche il regolamento interno di ILSPA all'epoca vigente **(cfr. allegato III/3 alla relazione finale della GdF)** prevedeva, in linea con il codice dei contratti, che per i servizi e le forniture (punto 10.5) il Responsabile del Procedimento potesse affidare direttamente il contratto solo entro il suddetto limite di spesa di 20.000,00 euro.

Lo stesso testo normativo interno, però, all'allegato I prevedeva quale limite massimo per procedere agli affidamenti in economia dei servizi afferenti l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, fiere (voce S11) o servizi di promozione, pubblicità e sponsorizzazione (voce S18) l'importo di 50.000 €. Si tratta di categorie di servizi assimilabili al contratto in argomento. Ciò significa che entro detto limite d'importo si sarebbero dovute seguire le regole dettate dall'art. 125 del Codice dei Contratti (ovvero l'invito esteso a 5 operatori chiaramente oltre la soglia dei 20.000 euro)

Nel caso di specie si è insomma proceduto per importi di gran lunga superiori ad entrambe le soglie;da un lato, infatti, il corrispettivo "fisso" previsto nel contratto originario era fissato, in misura forfetaria, in **€ 48.000 + IVA** (peraltro la determina a contrarre significativamente nulla chiarisce sulle sue modalità di calcolo), di gran lunga superiore al valore di 20.000 euro previsto per gli affidamenti diretti; dall'altro la predetta somma non esauriva il corrispettivo, in quanto era altresì previsto l'ulteriore riconoscimento del cd. *"success-fee"*, ovvero di un compenso "aggiuntivo", **pari a ben il 40%** sul risultato complessivamente conseguito a seguito degli eventi promossi dall'affidatario. Tale previsione, che non trova riscontro in alcuna norma pubblicistica, porta comunque, a superare ampiamente anche la soglia prevista dal regolamento interno di cui sopra, pari a 50.000,00.

**A ben vedere si tratta di una clausola illegittima, in quanto rende di fatto il contratto "aperto" ed il suo valore economico *a priori* indeterminabile.** Ciò in aperto contrasto con la disciplina dell'art. 29 del Codice dei Contratti il cui principio generale sottende che la stima del valore del contratto dev'essere certa e nota fin dalla preliminare fase di avvio del procedimento

di scelta del contraente poiché da essa dipende la tipologia di procedura per l'affidamento della commessa.

Gli indagati, di concerto fra loro, hanno costruito un contratto estremamente vantaggioso per l'affidatario, garantendo non solo un compenso "minimo", ma anche la possibilità di ottenere prospettive di guadagno astrattamente illimitate in proporzione alla quantità dei risultati, nella specie di eventi che la Poliderika sarebbe riuscita a promuovere, con un conseguente danno per la PA; danno patrimoniale che il PM ha correttamente individuato non solo nella somma corrispondente al *success fee*, non consentito, ma anche in quella corrispondente al mancato risparmio della PA rispetto alla procedura di gara con ribasso su base di asta, come richiesto dal codice dei contratti.

**Come anticipato, va osservato poi che analoghi profili di illegittimità devono ravvisarsi anche nella proroga contrattuale concessa alla scadenza dell'incarico originario.**

In particolare, attraverso la sottoscrizione *dell'atto integrativo n. 1* del 30 luglio 2010 (**allegato informatico 94**), Rognoni determinava di **prorogare il servizio dal 1.8.2010 sino al 31.7.2012** (24 mesi complessivi).

Dal suo esame si riscontra che l'oggetto del servizio veniva anche "ampliato" oltre che al 31° piano ed all'Auditorium "Giorgio Gaber" del Palazzo Pirelli di via Filzi, e*"quando disponibili, al 38° e 39° piano di Palazzo Lombardia, l'Auditorium e tutte le superfici pertinenti"*. Anche in questo caso il valore economico del contratto comprendeva un compenso fisso determinato, in misura forfetaria,in € 96.000 + IVA complessivi, mentre la previsione del valore di "success-fee", che dall'1 luglio 2010 al 31 luglio 2011 veniva determinato *nell'ordine del 13% calcolato sui ricavi (ovvero l'importo totale della fatturazione attiva verso il cliente ed effettuata direttamente da Regione Lombardia/ILSPA) in relazione a ciascuna operazione commerciale eseguita*, dall'1 agosto 2011 al 31 luglio 2012, detta percentuale cresceva al 15%.

Con particolare riferimento **all'ammontare del vantaggio** conseguito ingiustamente dal privato contraente, evento del delitto contestato, vanno richiamati i dati emersi nel corso delle indagini sulla base di quanto calcolato dagli stessi collaboratori di Rognoni (cfr **allegato informatico n° 92)** che l'indagato aveva avuto cura di far predisporre per rendere pubblici i "lusinghieri" risultati conseguiti attraverso la "partnership" instaurata con la società delle Daccò, la predetta quota di "*success-fee*" ammontava a:

- **€ 18.404,34 nel 2009;**
- **€ 61.488,78 nel 2010;**
- **€ 70.452 nel 2011;**
- **€ 24.525 nel 2012.**

Sulla base dei dati suesposti e del valore delle cc.dd. "quote fisse", il valore economico quindi complessivamente corrisposto alla Poliedrika a fronte degli incarichi conferiti, sarebbe stato complessivamente pari ad € 318.870,12.

Per quanto riguarda specificatamente l'atto integrativo, si rimanda a quanto già evidenziato nella parte generale che illustra in dettaglio le procedure di proroga contrattuale e la consolidata giurisprudenza in materia , richiamando qui il generalizzato divieto di rinnovo, salvo le residuali ipotesi derogatorie espressamente previste dal Codice dei Contratti che comunque, nel caso di specie, non sembrano poter trovare applicazione posto che:

c. l'originario affidamento era già avvenuto con modalità diretta senza espletare una procedura ad evidenza pubblica o comunque di una procedura negoziata;
   - le motivazioni addotte nell'atto aggiuntivo non prevedono la possibilità di una proroga del servizio nelle more dell'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica come invece prescritto dalle norme vigenti;
   - Il periodo di proroga contrattuale supera comunque i parametri normativi (massimo 6 mesi in presenza delle condizioni sub a) e b).

Va in conclusione qui ribadito che l'affidamento dei contratti *alla società Poliedrika* sarebbe dovuto avvenire con le regole dell'evidenza pubblica, in fatto totalmente disattese: in ciò la condotta vincolata del contestato delitto.

Le modalità di assegnazione rispecchiano la risoluzione di un affare privato tra l'ente pubblico e l'affidatario privato, al fine di favorire quest'ultimo, così come, d'altra parte, emerge dai commenti telefonici sopra evidenziati: donde l'elemento soggettivo.

Analogamente, quanto alle finalità fraudolente delle condotte realizzate ed alla consapevolezza degli indagati concorrenti, dalle trascrizione delle telefonate emerge la loro difficoltà ed il loro imbarazzo nel dovere sostenere la scelta in passato adottata per ragioni evidentemente solo clientelari.

Appaiono oltremodo indicative non solo le riflessioni dell'avvocato Magrì, ma anche la sollecitudine con la quale Rognoni si affretta dopo anni a formalizzare alle sorelle Daccò la chiusura del rapporto di collaborazione alla naturale scadenza del contratto, e la urgenza con cui egli formalizza le nuove modalità organizzative del servizio attraverso la gestione diretta delle attività di promozione ed organizzazione degli eventi.

A riguardo, si segnalano anche conversazioni da cui traspare come la decisione di interrompere i rapporti fosse maturata (solo) immediatamente dopo aver preso cognizione dei problemi giudiziari che stavano coinvolgendo Pierangelo Daccò, raggiunto da misura cautelare. Non è affatto improbabile che quest'ultimo potesse avere un certo ascendente anche in ILSPA, visti i contenuti dell'intercettazione telefonica n. 1254 del 24 aprile 2012, registrata sull'utenza cellulare in uso a Perez Pierpaolo.[98]

Nella circostanza l'indagato conversa con Cristina Dall'Orto della decisione di Rognoni di affidare ad un nuovo consulente esterno la realizzazione del nuovo sito internet della società; i due ironizzavano anche sul fatto che il precedente affidatario sarebbe stato "portato" in ILSPA dai Daccò e che per tale motivo il motivo di cambiar consulente avrebbe potuto ingenerare il pensiero che fosse opportuno "*cancellare*" quanto prima ogni traccia che potesse eventualmente ricondurre a loro.

Altrettanto interesse investigativo rivestono le conversazioni ambientali registrate nelle giornate del 25 e 26 luglio 2012, quando la vicenda "Daccò" tornava improvvisamente alla ribalta appena gli organi d'informazione divulgavano i nuovi sviluppi giudiziari della "*Vicenda Maugeri*" ed in particolare del coinvolgimento nelle indagini dall'allora Governatore Roberto Formigoni. Esse sono state riportate dal PM nella sua richiesta e ad esse si fa rinvio.

La notizia giornalistica dell'inchiesta, in sostanza, procurava a Rognoni una certa preoccupazione giacché asseriva di essere venuto a conoscenza che le sorelle Erika e Monica Daccò, nonostante la comunicazione dell'interruzione del rapporto di collaborazione, stavano continuando ad opzionare eventi per conto della Regione.

---

98 Conversazione nr. 347 - 6704424 – RIT n. 79/12.

Nella mattinata successiva del 26 luglio 2012, il Direttore Generale di ILSPA riprendeva l'argomento nel corso della conversazione tra presenti intercettata a partire dalle ore 09:15 (registrata ai progressivi dal n. 1764 al 1767).
Di questa conversazione colpisce particolarmente la veemenza e la violenza verbale usata in certi momenti da Rognoni verso i suoi interlocutori, da cui traspare il sintomo evidente del nervosismo e della preoccupazione che pervadeva il D.G. di ILSPA.
Al di là dei toni talvolta esasperati delle conversazioni, ciò che rileva è la conferma della "vicinanza" delle sorelle Daccò agli ambienti della presidenza della Regione, in virtù della quale le stesse riuscivano ad imporre i lori interessi aggirendo anche le nuove disposizioni attuative ed organizzative volute da Rognoni.
Colpisce al riguardo l'atteggiamento ossessivo del Direttore Generale Rognoni volto ad evitare d'improvviso qualsiasi contatto o rapporto con le predette per non generare sospetti su palesi atteggiamenti di favore che paiono peraltro di tutta evidenza alla luce di quanto esposto.
Si segnala in proposito altra conversazione ambientale particolarmente significativa, peraltro registrata il 31 luglio 2012, giorno in cui scadeva l'incarico alla Poliedrika; la rilevanza dell'intercettazione risiede soprattutto nell'ultima parte di conversazione, laddove Rognoni rivela che sarebbe andato a parlare della questione Daccò al Segretario Generale, Sanese Nicolamaria.
Tuttavia contraddicendo le affermazioni veementi delle precedenti conversazioni, sembra anche ricavarsi l'intendimento di Rognoni di voler continuare in qualche modo a favorire le sorelle Daccò, d'altra parte restie ad interrompere il rapporto con ILSPA:
***"Mi dispiace ma io purtroppo ho dovuto... mantenere fermo e coerente le scelte che abbiamo fatto.(...) Ma io le ho detto: "Guarda credi che faccia il tuo bene se faccio una gara e poi vinci tu? Oppure credi che faccia il tuo bene se facciamo una gara e poi vince uno che, guarda caso, poi lavora con te! Non pensi che sia..."***
Nel momento in cui Rognoni riferisce dell'astratta possibilità di esperire una gara per l'affidamento del servizio, ammette implicitamente i favori già concessi alle Daccò; nelle pieghe del discorso emerge la consapevolezza del dirigente del fatto che il servizio andasse affidato seguendo le regole dell'evidenza pubblica.
Ulteriore riscontro della consapevolezza degli indagati sul loro comportamento *contra legem* in tale vicenda emerge anche da altro frammento dell'intercettazione ambientale n. 2512 del 27 luglio 2012, registrata all'interno della Sala Riunioni del 4° piano di ILSPA.
Nella circostanza **Perez** commenta con l'avv. Carmen Leo la burrascosa discussione avvenuta tra Rognoni e Cristina Dall'Orto precedentemente indicata:

*"Perez parla con l'avv. Leo e dice che ieri Rognoni: **"ha brutalizzato la Cristina"**.*
*La Leo dice che. "ha detto che si è incazzato perché..." e qui Perez introduce il discorso del contratto delle Daccò e spiega: **"Il contratto delle Daccò scadeva il 31 luglio, okay? Loro, oltre al fisso... hanno una variabile sul... però il loro mestiere è quello di fissare eventi. Il contratto scadeva il 31 luglio, lui ha voluto... quando è venuto fuori il casino (pp.ii.) fare una lettera in cui si diceva che non sarebbe stato rinnovato. Ho detto non si può scrivere, non puoi, cioè non esistono i rinnovi, no? Scade, scade! Non scriviamo. Ha voluto scrivere! Io o Magrì, non mi ricordo più... cosa sbagliatissima (ripetuto anche dalla Leo con riferimento evidentemente alla lettera fatta fare da Rognoni)... gli abbiamo detto: sì però gli scriviamo che.. bisogna scrivergli fino a... loro possono prendere impegni perchè io se lavoro fino al 31 luglio io il 31 posso prenderti anche un evento per il marzo 2014".***

*Leo dice: "Certo! Ed è sbagliato anche quello perché vuol dire che stai alterando delle regole contrattuali e se avevi paura non lo facevi" Perez risponde: "Gli devi scrivere subito smettila di prendere impegni...", ma la Leo dice che "è sbagliato".*
*Perez spiega ancora: "però cosa è successo, lui non ha voluto scrivere un cazzo e gli ha scritto che il contratto.. le ha ringraziate per quanto fatto e che il contratto si sarebbe esaurito al 31 luglio, perché quell'altra roba lì non gli interessava. Ieri... Ferrari ha detto che queste qui stanno prendendo eventi... chiama la (p.i.) ha fatto un culo a capanna:* ***"Tu mi metti in difficoltà, metti in difficoltà me e la società, voi non capite niente di qua e di là"*** *"Ma guardi che l'aveva...(ripetendo le risposte degli interlocutori in quella riunione)... "Non è vero non mi avevate detto niente...". Leo dice: "A me al telefono mi ha detto che era incazzato per questa cosa degli eventi, non mi ha detto Daccò, ma io ho capito e mi fa:* ***"Perché sai che cosa mi hanno fatto? Continuano a farle lavorare e io ho chiuso il contratto e tutto e viene fuori che queste stanno ancora fissando feste e cotillion"****. Perez risponde che il contratto scade al 31 luglio e quindi non le si può dire niente. Leo prosegue:* ***"Perchè lui mi ha detto: "Ho fatto di tutto per chiudere il contratto appena è successo il casino..."*** *Perez dice che: "Lui le ha ringraziate (ride), il contratto si sarebbe concluso comunque, anche se non lo avesse scritto oggi sono nella stessa situazione".*

La lettera cui Perez fa riferimento nell'intercettazione è quella poi rinvenuta in allegato alla mail estrapolata dal server di rete di ILSPA (**allegato III/18 relazione finale**). Il testo della comunicazione indirizzata alla Poliedrika veniva preceduto da una rilevante mail inviata dalla Dall'Orto all'attenzione di Perez e, per conoscenza, a Rognoni, il 24 aprile 2012, che sotto si riporta::

*"Pier, come anticipato per tue osservazioni, cri".*
*Seguiva quindi il testo della missiva :*
*"**Oggetto: Contratto sottoscritto in data 30 luglio 2009 avente ad oggetto il conferimento di incarico per le attività di promozione e marketing finalizzate alla commercializzazione funzionale degli spazi e delle superfici pertinenti il 31° piano e l'Auditorium Giorgio Gaber, siti presso il Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 Milano, sede istituzionale di Regione Lombardia.***
*Con la presente desideriamo innanzitutto esprimere il nostro apprezzamento per la professionalità e la serietà che sino ad oggi hanno contraddistinto lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dell'incarico conferitoVi per la promozione degli spazi istituzionali di Regione Lombardia.*
*Inoltre, desideriamo ringraziarVi per l'assistenza ed il supporto prestati per la nostra società, che hanno consentito di superare con successo questa prima fase di sturt up nel settore dell'organizzazione di eventi, attraverso l'acquisizione di conoscenze specifiche sia dei criteri organizzativi che di quelli gestionali connessi alle attività di promozione e marketing di eventi di carattere commerciale.*
*Per quanto sopra e in vista del conferimento di apposito incarico da parte di Regione Lombardia per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali negli immobili di proprietà della medesima, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà di non rinnovare il contratto in essere il cui termine coinciderà con la scadenza naturale prevista per il 30 luglio 2012.*
*In conseguenza di quanto sopra, Vi comunichiamo altresì che Vi saranno riconosciuti i compensi derivanti dalle attività eseguite in relazione agli eventi programmati e contrattualizzati entro la data del 30 luglio 2012, alle condizioni previste dal contratto."*

Va da ultimo segnalato che mediante la missiva attraverso cui si ufficializzava la interruzione del rapporto di partnership inviata alla Poliedrika Srl il 2 maggio 2012 (**allegato III/19 relazione finale**) la preliminare formulazione "***Vi comunichiamo la nostra volontà di non rinnovare il***

**contratto**", sopra sottolineata, veniva sostituita con la seguente: "***Vi confermiamo che il contratto attualmente in essere avrà termine alla scadenza naturale del 30 luglio 2012***" .
E ciò a riprova ulteriore della consapevolezza della illegittimità delle procedure adottate anche in materia di proroghe degli atti di affidamento.

## Vicenda relativa all'OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA (capi 63, 64, 65 e 66: Rognoni, Perez, Primerano, Caregnato, Caccialupi, Peruzzi, Porro, Prontera, Zandonà, Alvarado, Maria)[99]

Dall'attività investigativa svolta[100] sono emerse delle gravi irregolarità anche nella aggiudicazione delle gare **afferenti gli interventi appaltati da ILSPA per L'OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA**, nelle quali rilevante è stato il ruolo svolto da PRIMERANO Salvatore.
In particolare le operazioni d'intercettazione hanno evidenziato chiaramente una indebita attività prestata da **Primerano Salvatore** unitamente ai suoi più fidati collaboratori - **Caregnato Marco** e **Caccialupi Marcello** - in ordine alla valutazione delle offerte tecniche per le gare d'appalto indette da ILSPA concernenti l'assegnazione dei due seguenti interventi:

a) **realizzazione della nuova sede di Anatomia Patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione dell'Ospedale San Gerardo di Monza;**
b) **lavori di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione, in regime concessorio, del medesimo Presidio Ospedaliero.**

L'illegittimo svolgimento delle procedure di aggiudicazione di entrambi gli interventi da parte dei soggetti professionisti – che risultano essersi comportati come commissari di gara "ombra" in luogo dei membri formalmente nominati nelle commissioni giudicatrici – consentono di ritenere **gravi indizî di reità** in ordine a tutti i prevenuti in relazione ai capi di incolpazione sub n. 63, 64, 65, 66.[101]
Richiamato quanto già scritto in relazione ai capi di incolpazione sub n. 55 e 56, va precisato che in entrambe le gare relative al presidio ospedaliero di Monza l'aggiudicazione delle procedure è avvenuta col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che in tali procedimenti la nomina e la composizione della commissione giudicatrice è soggetta a diverse disposizioni normative.
In primo luogo, la nomina e la composizione devono avvenire ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti.
In linea di principio i membri della commissione devono essere interni alla stazione appaltante, pur esistendo la possibilità di nominare dei commissari esterni, con termini e modalità espressamente previste dal comma 8 della medesima disposizione normativa, qualora venga *accertata*, all'interno dell'amministrazione, la carenza di adeguate professionalità o comunque negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione.
L'art. 120, commi 3° e 4° del citato regolamento (D.P.R. 207/10), disciplina i casi in cui è ammesso il ricorso all'ausilio dei commissari esterni e la modalità della loro nomina:

---

[99] Cfr. Rich. PM, p. 365 ss.
[100] Cfr. Parte terza – capitolo 23 – pag 445/478 relazione riepilogativa
[101] La competenza di questa A.G. rispetto a queste ipotesi di reato, così come quella meglio descritta ai precedenti capi n.55 e 56 trae origine dal luogo di esecuzione delle procedure di gara avvenute appunto in Milano.

.....

*3. L'accertata carenza di organico, di cui all'*articolo 84, comma 8, del codice *è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.*

*4. E' possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'*articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, *nel caso di interventi complessi di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera l) *ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli* articoli 144, 153, *e* 176 del codice.

In entrambi i casi in disamina nessuna di queste disposizioni è stata rispettata dalla stazione appaltante, così come emerge dalle risultanze investigative riportate dal PM, ragion per cui deve concludersi che l'attività svolta dai su citati professionisti è da ritenersi del tutto illecita, cosi come sotto meglio illustrato.

**a) Elementi di falsita' ideologica e turbativa d'asta emersi in relazione ai capi 63 e 64**[102]

La commessa, d'importo a base di gara di € 3.000.098,80 (I.V.A. esclusa), è stata aggiudicata definitivamente, il 20 giugno 2012, al RTC composto da: EDILTECNO RESTAURI Srl (capogruppo), TECVA Srl (mandante) e TECNOIMPIANTI 2000 Srl (mandante).
L'attività di estrazione forense dei file informatici eseguita il 3 ottobre 2012 sul server di rete di ILSPA ha consentito di rinvenire i file con gli atti di gara **(vgs. allegato informatico n. 119**[103]**)**.
L'appalto è stato aggiudicato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06.
La commissione giudicatrice, nominata dal D.G., Rognoni Antonio Giulio, il 20.2.2012, era così composta[104]:

- **Ing. Vittorio Peruzzi** – *Presidente*
- **Ing. Alberto Porro** – *Commissario*
- **Arch. Gianvito Prontera** – *Commissario*

**Perez fungeva da segretario delle operazioni di gara.**
Dall'esame dei verbali di gara e delle intercettazioni telefoniche emergono univoci elementi da cui risulta altresì che in questa attività ha svolto un ruolo importante anche **Primerano Salvatore** con i suoi collaboratori.
Il 3 maggio 2012 questi contattava Perez Pierpaolo dalla propria utenza mobile[105] per chiedergli il reinvio dell'offerta del "*concorrente 1*", da individuarsi nell'impresa COSTIGLIOLA ANTONIO Srl.

---

[102] Aggiudicazione dell'appalto concernente la "progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle nuove sedi di: anatomia patologica, genetica medica e anestesia-rianimazione (Serv. Division.) del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza"

[103] L'allegato informatico è costituito dall'intera cartella comprendente i file di tutti i verbali di gara estrapolata dai PC dell'Ufficio Gare di ILSPA (indicati nella consulenza informatica come Estrazione Ufficio Gare).

[104] Vgs. file denominato "*02-NOMINA COMM*" nella cartella "*VERBALI OFF*" dell'allegato informatico 119

Dal tenore della conversazione si comprende che Primerano aveva già ricevuto da Perez un CD con le stampe delle offerte dei concorrenti che avrebbe poi dovuto valutare (*... **tu mi hai mandato... nel CD che mi hai dato ci sono tutte le cose che avete ricevuto... le stampe... che mi avete mandato... diciamo gli elementi da valutare...***)

Il successivo 7 maggio 2012, veniva intercettato un nuovo contatto telefonico in cui Perez gli comunicava di avere a disposizione "*il file completo*" con "*tutti i numeri apposto*"[106]:

Come concordato, nel pomeriggio del 15 maggio 2012, **Perez e Primerano** si incontravano in ILSPA ed a partire dalle 17:36; sull'utenza mobile del professionista si intercettava un intenso flusso telefonico intercorso coi propri collaboratori, gli ingegneri **Caregnato Marco e Caccialupi Marcello**.

La prima telefonata, tra Primerano e l'ing. Marcello Caccialupi, veniva intercettata alle ore 17:36[107]:

""*Primerano si trova negli uffici di ILSPA ed è in compagnia di Perez.*
*Primerano chiede spiegazioni a Caccialupi sui motivi dell'attribuzione di alcuni punteggi ai concorrenti di una gara ed in particolare quelli riguardanti i progetti degli ascensori. Si parla verosimilmente dell'appalto per la realizzazione del Padiglione di Anatomia Patologica dell'Ospedale San Gerardo di Monza.*""

Alle 18:12 (telefonata n. 4685)[108] veniva registrato un nuovo contatto telefonico con Marcello Caccialupi:

*""Primerano è negli uffici di ILSPA con Perez e chiede a Caccialupi spiegazioni sui punteggi che sono stati attribuiti per il punto 2.B inerente il rivestimento esterno degli involucri.""*

Alle ore 18:30 Primerano contattava l'ing. Caregnato Marco:

""*Primerano si trova negli uffici di ILSPA con Perez.*
*Primerano parla con Caragneto e chiede informazioni sulla parte 3.A relativa all'acustica e Caragneto gli risponde che quella parte l'ha guardata Caccialupi mentre lui ha fatto il 3.b, il 3.c e il 4.a e il 4.b.*""

Un minuto dopo, alle ore 18:31, il professionista richiamava Caccialupi Marcello[109]:

*""Caccialupi per Primerano.*
*Primerano è negli uffici di ILSPA con Perez.*
*Primerano chiede spiegazioni a Caccialupi sui motivi dell'attribuzione di alcuni punteggi ai concorrenti di una gara ed in particolare a quelli dati per l'acustica relativa al punto 3A.*""

Alle 18:50 s'intercettava l'ennesimo contatto telefonico con l'ing. Caregnato Marco[110]:

*""Primerano è negli uffici di ILSPA con Perez per guardare e rivalutare i punteggi attribuiti a dei concorrenti per un'offerta tecnica ndr.*

---

105 Telefonata 4155 intercettata sull'utenza n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.
106 Telefonata n. 4307 intercettata alle ore 18:22 sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
107 Progressivo n. 4684 intercettato sull'utenza n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
108 Utenza n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
109 Telefonata n. 4690 intercettata sull'utenza n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.
110 Telefonata n. 4691 del 15.5.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

*Primerano per Caragneto gli chiede di una fare una classifica dei concorrenti in merito al punto 3B ed in particolare gli chiede di specificargli se ha più punti il 4 o l'8.""*

Alle ore 19:19 Primerano richiamava ancora Caregnato[111]:
*""Primerano è ancora negli uffici di ILSPA con Perez.*
*Primerano per Caregnato. Gli chiede di una fare una classifica delle quattro offerte che hanno lo stesso punteggio in relazione all'elemento di valutazione 4.a., nello specifico le offerte 1-5-7-8.""*

Alle 19:23 i due si risentivano nuovamente[112]:
*""Primerano è sempre negli uffici di ILSPA con Perez per guardare e rivalutare i punteggi attribuiti a dei concorrenti per un'offerta tecnica - ndr.*
*Caregnato per Primerano. In merito alla telefonata del progressivo precedente Caregnato fornisce la classifica delle offerte: 1-7-5-8. Caragneto dice che l'offerta 1-7 sono identiche ma di aver dato dei punteggi aggiuntivi all'offerta nr. 01 perchè ha delle migliorie che non si potranno fare e che pertanto si potranno usare in fase di esecuzione come merce di scambio.""*

A distanza di cinque minuti, alle 19:28, Primerano e Caregnato parlavano ancora al telefono[113]:
*""Primerano è negli uffici di ILSPA e con Perez sta verificando e rivalutando i punteggi attribuiti ai concorrenti per un'offerta tecnica - ndr.*
*Primerano per Caregnato: chiede informazioni in merito al punteggio attribuito all'offerta del concorrente 9 per il punto 4.b e di fare una classifica tra le offerte 1-3-6-7 e tra le offerte 2-8 che hanno lo stesso punteggio.""*

Infine, l'ultimo contatto telefonico con Caregnato veniva registrato alle ore 19:41[114]:
*""Primerano è ancota in ILSPA con Perez.*
*Primerano per Caregnato. In merito alla richiesta fatta da Primerano nella telefonata di cui al precedente progressivo, Caregnato gli elenca la "sua" classifica delle offerte 2-8 e 1-3-7-6-9.""*

Il contesto delle conversazioni non residua alcun dubbio sul coinvolgimento dei predetti e sulle responsabilità che derivano dall'indebito svolgimento delle funzioni di commissari. Le indicazioni delle intercettazioni sono state poi puntualmente riscontrate documentalmente specie grazie all'esame dei file estratti dal PC di Perez, nel quale sono stati ritrovati i fogli di lavoro ove l'indagato ha inserito i dati delle valutazioni delle citate offerte tecniche di ogni concorrente ed i relativi punteggi per la formazione della graduatoria finale.
A riguardo si segnala il file excel denominato "***(EVO 3CC13) SG-MZ-ANP integrato FREE (REV 3.0) (SL1)***" il cui ultimo salvataggio risale alle ore 19:44 proprio del 15 maggio 2012 (**allegato informatico 120**).
In modo particolare il foglio di lavoro "***scheda finale***", costituito da un prospetto nel quale sono stati riepilogati i punteggi per ogni singolo elemento valutativo, riscontra quelle situazioni di

111 Telefonata n. 4692 del 15.5.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
112 Telefonata n. 4693 del 15.5.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
113 Telefonata n. 4694 del 15.5.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.
114 Telefonata n. 4695 del 15.5.2012 intercettata sull'utenza mobile n. 345-9003167 in uso a Primerano Salvatore – RIT n. 402/12.

pareggio di cui si parla al telefono. E' dunque del tutto verosimile che nel corso delle telefonate intercettate Perez e Primerano stessero appunto facendo riferimento a tale documento.

La prova della modifica delle graduatorie si ricava comunque dall'esame del successivo file denominato ***(EVO 3CC13) SG-MZ-ANP integrato FREE (REV 3.0) (SL2)*** il cui ultimo salvataggio risale al giorno successivo, 16 maggio 2012 **(vgs. allegato informatico 120)**.
La relativa "***scheda finale***", infatti, oltre a confermare l'assenza delle precedenti situazioni di pareggio, rispecchia esattamente le graduatorie dettate telefonicamente dall'ing. Marco Caregnato a Primerano.
E' pertanto altrettanto pacifico che all'interno di detto prospetto siano stati apportati gli aggiornamenti dei punteggi seguendo le indicazioni fornite da Caregnato al telefono.
Da tutti questi elementi emerge pertanto in modo evidente la falsità delle attestazioni riportate dai commissari di gara nei verbali delle sedute riservate, invero da loro mai verificati in quanto eseguiti dai commissari ombra. Il PM riporta gli estratti dei verbali nei punti relativi a tali falsità: :

- **verbale della 6° seduta riservata del 18 aprile 2012**[115]:

""(...) *La Commissione Giudicatrice prende, quindi, in consegna i plichi pervenuti dai concorrenti.*
*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «2/b Manutenibilità/sostituibilità delle componenti e dei sistemi edilizi dell'involucro», di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara. (...)""*

- **verbale della seduta riservata del 28 aprile 2012**[116]:

""*(...) La Commissione Giudicatrice prende, quindi, in consegna i plichi pervenuti dai concorrenti.*
*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/a Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere acustico», di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara (...)"".*

- **verbale della seduta riservata del 2 maggio 2012**[117]:

""*(...) La Commissione Giudicatrice prende, quindi, in consegna i plichi pervenuti dai concorrenti.*
*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B-OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/b Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere termico e igrometrico, nel rispetto dei principi di contenimento energetico», di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara (...)""*

---

115 Vgs. file denominato "*10-6a SED RIS anat pat off tec 1*" di cui alla cartella "*G-05 VERBALI*" dell'allegato informatico 119

116 Cfr. file denominato "*11-7a SED RIS anat pat off tec (2)*" di cui alla cartella "*G-05 VERBALI*" dell'allegato informatico 119.

117 Cfr. file denominato "*12-8a SED RIS anat pat off tec*" di cui alla cartella "*G-05 VERBALI*" dell'allegato informatico 119.

- **verbale della seduta riservata del 8 maggio 2012**[118]:

*""La Commissione Giudicatrice prende, quindi, in consegna i plichi pervenuti dai concorrenti.*
*La Commissione Giudicatrice, previa constatazione dell'integrità delle buste "C-OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti, procede all'approfondita lettura della documentazione contenuta nelle buste "B- OFFERTA TECNICA" presentate dai medesimi concorrenti e, specificamente, della documentazione inerente all'elemento qualitativo di valutazione «3/c Ottimizzazione delle componenti edilizie e impiantistiche interne finalizzata all'accrescimento delle condizioni di benessere visivo, nel rispetto dei principi di contenimento energetico », di cui alla Tabella 1del punto 17.1 del Disciplinare di Gara.""*

Per quanto riguarda, infine, l'esame degli elementi qualitativi 4.a. (Ottimizzazione dei sistemi distributivi degli impianti elettrici) e 4.b. (Ottimizzazione dei sistemi di smaltimento degli inquinanti di lavorazione), la commissione attesta di averli valutati nel corso delle sedute riservate del 10 e 14 maggio del 2012[119].
Da tutto ciò emerge pertanto che non è stato rispettato il principio di segretezza delle offerte, elemento essenziale in una gara d'appalto, in quanto:

- contrariamente a quanto attestato negli atti di gara, la valutazione delle offerte tecniche non è stata assolta, almeno in via esclusiva come prescritto dalla legge, dai commissari di gara formalmente nominati.
- L'esame delle offerte non è stato svolto, come altrettanto falsamente viene attestato negli atti di gara, negli uffici di ILSPA, ma fuori della sede preposta.

Tutto quanto sopra integra **gravi indizî del reato di falsità ideologica dei verbali di gara, contestato al capo 64 non solo ai sottoscrittori commissari designati - Peruzzi Vittorio, Porro Alberto e Prontera Gianvito - ma anche a Perez Pierpaolo, responsabile dell'Ufficio Gare della stazione appaltante ILSPA nonché segretario delle operazioni di gara, così come ai professionisti Primerano Salvatore, Caccialupi Marcello e Caregnato Marco, che per i soggetti legittimati hanno invero agito.**
Pacifica è la circostanza aggravante di cui al 2° comma dell'art. 476 del c.p., atteso che per la sua natura, il verbale di gara è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata, per cui è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza (come chiarito dalla stessa AVCP[120]).
**Pacifico è altresì che tale condotta è stata posta in essere al fine di favorire l'aggiudicazione della gara a soggetti già preventivamente individuati. Dal quadro probatorio complessivo emerge infatti che nella fattispecie in esame i punteggi dell'offerta tecnica sono stati artatamente manipolati per favorire l'aggiudicazione finale al raggruppamento composto dalle imprese EDILTECNO RESTAURI Srl (capogruppo), TECVA Srl (mandante) e TECNOIMPIANTI 2000 Srl (mandante).**

---

118 Cfr. file denominato "*13-9a SED RIS anat pat off tec*" di cui all'allegato informatico alla cartella "*G-05 VERBALI*" dell'allegato informatico 119.
119 Cfr. Cfr. file denominati "*14-10a SED RIS anat pat off tec*" e "*15-11a SED RIS anat pat off tec*" di cui alla cartella "*G-05 VERBALI*" dell'allegato informatico 119.
120 Parere di precontenzioso n. 43 del 14.2.2008. A riguardo si richiama anche il più recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 2579 del 2.5.2011.

Il confronto dei prospetti contenenti i punteggi delle offerte tecniche[121] attribuiti ai concorrenti fanno emergere infatti con evidenza delle manomissioni apportate a vantaggio del citato raggruppamento.

In tal senso la PG ha provveduto materialmente a comparare i documenti "***scheda finale***" salvati il 15[122] e 16 maggio 2012[123] (vgs. **allegati III/27 e III/28 – prospetti** già sopra riportati ), col medesimo schema estratto dal file denominato "***(EVO 3CC 13) SG-MZ-ANP integrato FREE (REV 4.0)***[124]" (**allegato III/29**), che invece reca quale data di ultimo salvataggio il 24 maggio 2012, alle ore 08:37.

Va sul punto evidenziato che nella medesima giornata del 24 maggio alle ore 10:45, aveva luogo la 3° seduta pubblica, durante la quale la commissione doveva rendere noto ai concorrenti "*i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, come riportati nella tabella denominata "**RIEPILOGO ATTRIBUZIONE PUNTEGGI QUALITATIVI**", che - siglata dai Commissari - viene allegata al presente verbale, al fine di formarne parte integrante e sostanziale*", procedendo altresì "*all'apertura delle buste "C– OFFERTA ECONOMICA" di ciascun concorrente, secondo l'ordine di arrivo dei plichi*".

Da ciò emerge che nel prospetto del 24 maggio dovevano essere riportati i punteggi definitivi relativamente alle offerte tecniche.

**Orbene, confrontando i punteggi indicati nelle tre citate "schede" sono decisamente visibili le variazioni portate da un lato a vantaggio del raggruppamento capeggiato dalla EDILTECNO RESTAURI Srl e dall'altro in danno del concorrente che risulta aver conseguito il miglior punteggio, costituito dall'ATI capeggiata dalla società MULTI MANUTENZIONE S.r.l.**

Nello specifico, nella prospettazione del 16 maggio (**allegato III/28**), si nota che il divario tra i due concorrenti era di 11,847 punti (48,992 contro 37,505); peraltro il punteggio conseguito dal raggruppamento EDILTECNO RESTAURI Srl era il 4° (!) in graduatoria.

Osservando invece il successivo prospetto del 24 maggio (allegato III/29), si potrà notare che lo scostamento tra le due offerte si assottiglia drasticamente, attestandosi a soli 2,474 punti (46,583 contro 44,109).

In pratica da una parte si "abbassava" in modo strumentale la valutazione complessiva dell'offerta del raggruppamento facente capo alla MULTI MANUTENZIONE Srl (agendo sui singoli elementi valutativi) e nel contempo, con lo stesso criterio, si "alzava" sensibilmente il punteggio dell'offerta del raggruppamento facente capo alla EDILTECNO RESTAURI Srl; in questo modo si riduceva in modo consistente il divario tra le due offerte a vantaggio di quest'ultimo raggruppamento che scalava la graduatoria attestandosi al secondo posto, proprio alle spalle della citata MULTI MANUTENZIONE Srl, la quale restava comunque la migliore offerta tecnica, ma con un vantaggio molto risicato.

Si era trattato di un *modus operandi* abitualmente utilizzato da Perez, come lo stesso sembra ammettere durante l'intercettazione ambientale n. 403 del 11 luglio 2012, in cui commentando

---

121 Estratti dal PC di Perez.

122 File excel **(EVO 3CC13) SG-MZ-ANP integrato FREE (REV 3.0) (SL1) – allegato informatico 120**

123 File excel **(EVO 3CC13) SG-MZ-ANP integrato FREE (REV 3.0) (SL2) – allegato informatico 120**

124 Rinvenuto sempre nel PC di Perez Pierpaolo – **allegato informatico 120**.

gli esiti della gara della Piastra Expo, asseriva che se fosse stata una loro gara avrebbe fatto delle analisi più approfondite *"per cercare di portare sotto un po' tutti"*[125].

**La manovra si rivelava determinante sull'esito finale della gara, considerato che la EDILTECNO RESTAURI Srl, conseguendo poi il punteggio massimo (25 punti) nell'offerta economica, scavalcava nella graduatoria finale la diretta concorrente, restando aggiudicataria della commessa.**

**Quanto sopra integra senza dubbio la fattispecie di reato di cui all'art. 353, comma 2° c.p., poiché i metodi utilizzati rientrano nell'accezione specifica di uso dei "*mezzi fraudolenti*" previsti dalla norma incriminatrice quale condotta tipica per delineare il reato di turbativa d'asta.**

Infine, non è certo un caso che tra i consorziati del raggruppamento vincitore figura anche la società TECVA Srl, rappresentata dall'imprenditore DEL CURTO Rino che le indagini tecniche hanno rivelato essere soggetto vicino sia a Rognoni che a Perez (cfr. annotazione in atti depositata il 4.7.2013)

**b) Falsita' ideologica e turbativa d'asta capi 65 e 66**[126]

Analoga attività illecita è stata posta in essere dal Primerano e dai suoi collaboratori come commissari di gara cd. ombra in relazione *all'affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 163/2006, relativo all'intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza"*.

In questo caso, si è trattato di una gara di rilevante importo economico, pari a € 174.079.496,25 (IVA esclusa) a base d'asta che, il 20 agosto 2012, è stata aggiudicata al Raggruppamento d'imprese composto da: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (Mandataria), EURECA CONSORZIO STABILE (Mandante), G.D.M. COSTRUZIONI S.p.A. (Mandante), MACO S.p.A. (Mandante), CEIF SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante), SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (Mandante), SERVIZI ITALIA S.p.A. (Mandante), CIR FOOD S.C. (Mandante), PRIMA VERA S.p.A. (Mandante) e CVL S.p.A. (Impresa Cooptata).

I commissari di gara erano stati nominati il 12 aprile 2012 da Rognoni Antonio Giulio, che per tale intervento rivestiva anche la funzione di RUP [127]; la composizione della commissione era la seguente:

- **Ing. Antonio Giulio Rognoni** - *Presidente*
- **Ing. Alberto Trussardi** - *Commissario*
- **Ing. Alberto Porro** - *Commissario*
- **Dott.ssa. Maria Marta Zandonà** - *Commissario*
- **Ing. Stefano Alvarado** - *Commissario*

I file degli atti di gara sono stati rinvenuti sia nel PC dell'indagato Perez Pierpaolo (**allegato informatico 121**) che sul server dell'Ufficio Gare.

Attraverso la loro comparazione è stata verificata la corrispondenza degli atti.

---

[125] Passo estratto dal brogliaccio dell'ambientale dell'Ufficio 4° piano di ILSPA – RIT n. 1837/12.

[126] per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale San Gerardo di Monza.

[127] Vgs. file denominato "06-*NOMINA COMM*" **dell'allegato informatico 121.**

Le intercettazioni hanno, invero, evidenziato l'azione omissiva dei commissari designati in relazione alla valutazione delle offerte dei concorrenti, che anche in questa circostanza sarebbe stata indebitamente svolta da Primerano e la sua stretta cerchia di professionisti "amici".
In proposito è significativa la **conversazione telefonica del 10 maggio 2012**[128] ove Pierpaolo Perez stava avvisando il Dirigente Responsabile della Progettazione Medicale di ILSPA, ing. Sivo Monica Cristina (già RUP nell'appalto dell'Anatomia Patologica), che non si sarebbe dovuta più occupare di esaminare le offerte tecniche.
Per la precisione, il responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA era stato contattato dalla Sivo, alle ore 09:59. Nella medesima giornata, alle ore 11:00, si sarebbe svolta la 2° seduta pubblica della commissione giudicatrice· La stessa faceva seguito a 3 precedenti sedute riservate in cui la commissione aveva esaminato la regolarità della documentazione amministrativa. In tale seduta pubblica pertanto sono stati comunicati i soggetti ammessi alla gara e si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, seguendo l'ordine di arrivo dei plichi, dando atto della documentazione ivi contenuti.
Da tale conversazione emerge con chiarezza che i commissari di gara non avrebbero valutato alcunché: "***non ci lavorate, poi ti spiego....quando ci vediamo.....poi ti spiego"***,
Ciò premesso, preme sottolineare che il 10 maggio 2012 era giovedì e che il precedente lunedì 7 maggio, l'indagato aveva invece contattato Primerano Salvatore per avvisare che: "***lo apriamo giovedì, giovedì pomeriggio",*** riferendosi, evidentemente, all'apertura delle buste con le offerte tecniche.
Nella prima parte dell'intercettazione i due parlano della gara sull'Anatomia Patologica già esaminata in precedenza.
Nel prosieguo della conversazione si fa invece riferimento alla gara per il *potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza.*
Gli interlocutori si davano quindi appuntamento nei giorni seguenti, visto che le buste con le offerte tecniche sarebbero state aperte nella giornata di giovedì 10 maggio 2012.
*(...)*
***PRIMERANO:*** *ora, io non sono sicurissimo di riuscire a finire per giovedì però,* ***magari ci sentiamo domani al massimo mercoledì e ci mettiamo d'accordo;***
***PEREZ:*** ***si, perchè comunque dobbiamo vederci per metterci d'accordo con l'altro****;*
***PRIMERANO:*** *si, si, si;*
***PEREZ:*** *capito?*
***PRIMERANO:*** *si, si, ;*
***PEREZ:*** ***giusto per capire quando venite come vi organizzate perchè c'ho già questa che.....****;*
***PRIMERANO:*** ***ma quell'altro..... l'avete già fatto?***
***PEREZ:*** ***lo apriamo giovedì, giovedì pomeriggio****;*
***PRIMERANO:*** *va bene;*
***PEREZ:*** *capito?* ***Quindi teoricamente da venerdì è lavorabile;***
***PRIMERANO:*** *va bene, va bene, ora .....dai, ti chiamo mercoledì e ci vediamo comunque, uh?*
***PEREZ:*** *d'accordo, va benissimo;*
Il **16 maggio 2012** si svolgeva la 6a seduta riservata della commissione.Dall'esame del relativo verbale di gara si evince che era ancora in corso l'attività di verifica dei documenti che costituivano l'offerta tecnica per ciascun concorrente in relazione alla sua conformità alle

[128] Telefonata n. 1413 intercettata sull'utenza mobile n. 347-6704424 in uso a Perez Pierpaolo – RIT n. 79/12

prescrizioni richieste nella lettera di invito (incluso il controllo di dettaglio in merito alla presenza ed ai contenuti dei singoli elaborati e il controllo del rispetto delle invarianti progettuali previste, a pena di esclusione, dalla documentazione posta a base di gara della regolarità formale delle offerte). Non si era ancora entrati nel vivo delle valutazioni qualitative.

Alle ore 18:45 del medesimo 16 maggio 2012 , sull'utenza mobile di Perez [129], si registra un fitto scambio di SMS con l'utenza n. 348-0155982 in uso a Porro Alberto, funzionario di ILSPA e commissario di gara anche nella procedura in esame.

*PORRO → PEREZ progressivo n. 1473:*
*"**Ma non abbiamo dei commissari ombra?**"*
*PEREZ → PORRO progressivo n. 1474:*
*"**Certo, gia al lavoro...**"*
*PORRO → PEREZ progressivo n. 1475:*
*"**Ergo cosa vuole fare? Dire che dovremo firmare i moduli e stop?**"*
*PEREZ → PORRO progressivo n. 1476:*
*"**Qualcuno ci vuole mettere il naso (tutti tranne te)**"*
*PORRO → PEREZ progressivo n. 1478:*
*"**Primerano?**"*
*PEREZ → PORRO progressivo n. 1483:*
*"**And friends + others**"*
*PORRO → PEREZ progressivo n. 1484:*
*"**Perfetto**"*

**Emerge con chiarezza da tale scambio di sms, che Primerano e i suoi collaboratori hanno di fatto assolto le funzioni di commissari di gara "ombra".**
L'ulteriore prova che le offerte non sono state valutate dai commissari formalmente designati si rinviene nella conversazione tra presenti n. 95 del 9 luglio 2012 con tale Monica, intercettata nell'ufficio di Perez Pierpaolo al 4° piano di ILSPA.

*(...) Perez chiede perchè "questi qua ci mettono solo quattro ore per verificare (inc.) del concorrente". Monica risponde che lo devono fare solo sul documento congiunto (fon.) e non sembrava ragionevole. Perez dice che allora non si spiega perchè non possono con gli altri, ma Monica risponde **che sono 5 commissari non debbono per forza dedicare tutta la giornata su questa roba**.... Monica continua chiedendo a Perez che, se vuole, ci possono mettere anche 6 ore e aggiunge che gli sembrava una cosa ragionevole per verificare la relazione agli elaborati. Perez risponde che sono tanti e Monica chiede se vanno bene 8 o 9 ore per domanda e Perez risponde che 8 - 9 ore per domanda non vanno bene.... Monica quindi suggerisce 6 ore. Gli interlocutori conversano sugli orari dei commissari e sulle ore impiegate da indicare nei verbali per valutare le offerte. Monica spiega che lei per l'esame delle offerte tecniche, a seconda del punteggio dato metteva l'orario, quindi dove si davano 15 punti punti ci metteva 10/12 ore, mentre dove mettevano 2 punti mettevano 3 o 4 ore.*
*Monica conclude chiedendo a Perez se l'indicazione di 6 ore sia congrua, ribadendo che lei non saprebbe quanto tempo ci vuole per esaminare gli elaborati.*
*Perez le risponde che ci vuole un bel po' e aggiunge che se **su ogni concorrente sono in 5**, teoricamente possono anche limitare (fon.) il tempo.... Perez dice che si basa sulla realtà dei fatti, dice che lui è avulso*

[129] Utenza n. 347-6704424 in uso a Perez Pierpaolo – RIT n. 79/12.

*dalla situazione e che si basa sul lavoro che fa, però c'è da considerare che se si riunisce una commissione di 5 soggetti e non c'è nessun concorrente a vedere (fon.)....poi aggiunge: "**però è anche vero che sono 5 tizi che non sanno un cazzo perchè in realtà sono cose che vedono per la prima volta non avendo avendo incarichi precedenti**"....*

*Gli interlocutori si accordano pertanto per indicare 6 ore; in tal senso è significativa l'affermazione di Monica: "**Vabè, facciamo 6 ore... Tanto le date le ho messe tutte in giornate che non c'era nient'altro da fare.. quindi non c'erano altri...**" Perez prosegue dicendo: "**Allora li alzi due ore**".*

***Monica chiede a Perez se ha idea di quali siano le offerte più complicate e quelle un pò più semplici e Perez risponde che quelle più complesse sono sicuramente quelle di Pizzarotti e Manutencoop e Monica dice che ci metterà 6 ore e mezzo per Manutencoop poichè deve aggiornare il tabellone colorato e le cose per Cele**[130].*

***Perez conclude che cambierà solo l'orario di fine e glielo dice....***

*Monica risponde che la (inc.) "è venuta qua oggi a dirglielo ma non l'aveva trovato, oggi pomeriggio (inc.) informazione per i conti..."*

***Perez dice che di aver cambiato alcune cose perchè in primis non sta in piedi il fatto che loro prendono tutti i sei plichi e poi prendono in consegna la busta B (fon.) e quindi secondo lui vengono consegnati tutti i plichi e poi procederanno come l'offerta amministrativa alla verifica del contenuto della busta B (inc.) tecnica***

***Perez spiega che prendono in consegna tutti i plichi e li verificano senza prendere la busta B, Perez le legge presumibilmente la bozza del verbale della seduta della commissione e dice dove apportare le correzioni continua dicendo che la commissione aggiudicatrice procede alla verifica dell'offerta tecnica del concorrente Pizzarotti...***

*Perez spiega all'interlocutrice che, come la busta A, le prende in consegna tutte e procede in ordine alfabetico, e aggiunge farà la stessa cosa con la 1,2,3...*

*Perez dice che ha trovata un altra cosa, lì c'è scritto che procede in ordine di arrivo dei plichi...**Perez dice di aver cambiato** ( inc.)""*

**Va aggiunto che l'intercettazione, di per sé eloquente, è stata registrata a partire dalle ore 14:58 e che la verifica dei file degli atti di gara rinvenuti nel PC di Perez (allegato informatico 122), evidenzia una serie di salvataggi effettuati proprio il 9 luglio 2012, a partire dalle ore 13:49 e fino alle 16:48,** com'è visibile dalla riproduzione della schermata riportata dal PM nella sua richiesta.

I documenti modificati e salvati sono proprio i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice, relativi alla valutazione delle offerte tecniche di cui parla Perez nel colloquio.

Ne consegue che **nel corso della conversazione intercettata l'indagato stava procedendo, in "diretta", alla manipolazione degli atti di gara.**

**Alla luce di quanto esposto, valgono le considerazioni già svolte in ordine alla presunta falsità delle attestazioni riportate nei verbali di gara.**

A ciò occorre aggiungere che, analogamente all'appalto per l'Anatomia Patologica, sono emersi elementi concreti da cui risulta che anche questa gara è stata fortemente condizionata attraverso l'uso di medesimi meccanismi fraudolenti atti a favorire l'aggiudicazione al Raggruppamento d'imprese vincitore composto da: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (Mandataria), EURECA CONSORZIO STABILE (Mandante), G.D.M. COSTRUZIONI S.p.A. (Mandante), MACO S.p.A. (Mandante), CEIF SOCIETA' COOPERATIVA (Mandante),

[130] La citazione dei concorrenti Pizzarotti e Manutencoop, pertecipanti alla gara, dà la certezza che i presenti stessero parlando dell'appalto del San Gerardo.

SERVIZI OSPEDALIERI S.p.A. (Mandante), SERVIZI ITALIA S.p.A. (Mandante), CIR FOOD S.C. (Mandante), PRIMA VERA S.p.A. (Mandante) e CVL S.p.A. (Impresa Cooptata).

Anche in questo caso, come per il precedente appalto, la PG ha eseguito una comparazione fra i file delle schede excel formate da Pierpaolo Perez, rinvenuti nel suo computer, in cui sono stati riepilogati i punteggi conseguiti dai concorrenti.

Posto che la valutazione delle offerte qualitative (economiche e sul tempo) avviene in seduta pubblica, per cui non è possibile alcuna "manipolazione", l'esame ha riguardato i soli elementi quantitativi.

A riguardo sono stati presi in considerazione i seguenti file, in virtù della ricostruzione dei salvataggi informatici presumibilmente operati da Perez:

- *(EVO3CC06) SG-MZ- Conc FREE (REV 2.0)* - **il cui ultimo salvataggio risale al 12 giugno 2012 (allegato informatico 122 – cartella A);**
- *(EVO3CC06) SG-MZ- Conc FREE (REV 3.0)* - **il cui ultimo salvataggio risale al 26 giugno 2012 (allegato informatico 122 – cartella A);**
- *(EVO3CC06) SG-MZ- Conc FREE (REV 4.0)* - **il cui ultimo salvataggio risale al 2 luglio 2012 (allegato informatico 122 – cartella Z);**
- *(EVO3CC06) SG-MZ- Conc FREE (REV 4.0) def* - **il cui ultimo salvataggio risale al 3.7.2012 (allegato informatico 122 – cartella Z)**[131]**;**

  Il PM precisa, altresì, che l'esame ha riguardato i soli elementi qualitativi **1.1.a, 1.1.b., 1.1.c. e 1.1.d.**, in quanto attraverso la consultazione dei verbali di gara risulta che la loro valutazione sarebbe avvenuta nelle seguenti giornate:

- elemento tecnico 1.1.a. il 30 maggio 2012;
- elemento tecnico 1.1.b. il 4 giugno 2012;
- elemento tecnico 1.1.c. il 7 giugno 2012;
- elemento tecnico 1.1.d. l'11 giugno 2011.

La limitazione della valutazione a questi soli elementi è stata motivata dalla necessità di rendere il dato comparativo il più genuino possibile, prendendo a base il documento salvato il 12 giugno 2012 nel quale, essendo stata ultimata la loro valutazione, erano stati di certo inseriti i punteggi finali

Tanto premesso, attraverso la comparazione dei documenti "***scheda finale***" nei file salvati, rispettivamente, il 12 giugno 2012 (**allegato III/31**) ed il 26 giugno 2012 (**allegato III/32**) si rilevano degli anomali scostamenti nei punteggi.

La variazione sicuramente più vistosa e sospetta riguarda l'offerta del raggruppamento MANUTENCOOP in relazione all'elemento valutativo 1.1.d.-" Ottimizzazioni delle componenti strutturali con particolare riferimento al mantenimento agli interventi di riqualificazione strutturale"- **per il quale il punteggio massimo conseguibile era di 9 punti.**

**Ebbene, nel primo prospetto del 12 giugno 2012, a tale elemento veniva attribuito un punteggio estremamente basso, pari a 0,784** (peggio aveva fatto solo la IMPREGILO con 0,432).

**Ma nella prospettazione del 26 giugno 2012 questa valutazione "lievitava" fino a raggiungere il punteggio massimo di 9 punti (con uno scostamento pari a 8,216 punti).1**

---

[131] **Il salvataggio del file viene registrato alle ore 13:05, mentre il verbale della 3a seduta pubblica risulta essere stato chiuso alle ore 13:08**. Pertanto è verosimile che Perez, che svolgeva la funzione di segretario di gara, abbia salvato e chiuso il documento dopo aver concluso l'inserimento dei punteggi finali (ennesimo elemento che riscontra l'attendibilità dei salvataggi dei file informatici).

**Considerato nel complesso, tale scostamento era decisivo per consentire all'offerta qualitativa del raggruppamento guidato dalla "MANUTENCOOP" di ottenere il miglior punteggio tecnico (altrimenti la migliore offerta tecnica sarebbe stata nettamente quella del raggruppamento guidato dalla PIZZAROTTI Spa).**

Per gli altri elementi valutativi, la comparazione delle varie "*schede finali*" non ha evidenziato sensibili variazioni nei punteggi.

Pur volendo giustificare un ripensamento dei commissari di gara a seguito di valutazioni più approfondite, appare francamente inverosimile che un elemento valutato in primo grado in modo molto basso possa alla fine conseguire il punteggio massimo. Inoltre è anomalo che negli atti di gara non si rinvenga alcuna citazione sulle variazioni dei punteggi che pure hanno riguardato (pur se non in modo così sensibile) anche gli altri concorrenti.

Al contrario, le intercettazioni telefoniche rilevano comportamenti molto sospetti degli indagati.

Particolarmente importante è l'intercettazione telefonica n. 5919 del 8 giugno 2012 registrata sull'utenza mobile di Primerano Salvatore[132] con l'ing. Masiello Emanuele che, per tale motivo, vale la pena riportare anche in questa sede.

*(...)*
*Primerano: senti una cosa no...parliamo*
*Masiello: eh*
*Primerano: di cose serie, ti devo dire cos...* ***mi sono dimenticato di dirti ieri che oggi mo mi hanno chiamato da... dall'ufficio di Rognoni e lunedi***
*Masiello: eh*
*Primerano:* ***perchè c'è sto Rognoni che non è così d'accordo sull'idea dell'acciaio d...se ho***
*Masiello: no non ho*
*Primerano:* ***capito bene***
*Masiello: non ho ca.... non ho capito scusami*
*Primerano:* ***Rognoni non è tanto d'accordo sulla nostra classifica diciamo delle strutture***
*Masiello: si*
*Primerano:* ***quindi mo ieri sera io gliel'ho spiegato a Perez poi gli avevo detto se ti serve parliamo, insomma ne vado a parlare con chi ritieni***
*Masiello:* ***eh me l'hai detto, si me l'hai detto***
*Primerano:* ***mo' stamattina mi hanno chiamato per fissare un incontro con con Rognoni eh ...eh lunedi mo secondo te mi devo far***
*Masiello: si*
*Primerano:* ***dev.. dobbiamo preparare qualcosa in particolare o no? No... non credo io***
*Masiello: ma io adesso sinceramente poi alla fine non ho più visto le motivazioni finali che sono uscite*
*Primerano: no va bhe si*
*Masiello: voglio di... a che ora?*
*Primerano: alle dodici e mezza*
*Masiello: mh no perchè varrebbe la pena sicuramente di guardarle eventualmente (inc.) due parole ancora con Matteo non so no?*
*Primerano:* ***si si si no va bhe con Matteo... no io ce l'ho in testa chiare magari lunedi mattina ne riparliamo insieme e poi chiamiamo Matteo eh prima di andare in modo tale che***
*Masiello: mh mh mh e va bene va bene eh...si però*
*Primerano: no*

[132] n. 345-9003167 – RIT n. 402/12.

*Masiello:* ***poi l'ideale in realtà farlo un pò prima di lunedi mo vediamo***
*Primerano:* ***ah tieni conto che io domani sono lì, quindi potremmo chiama...guar...riguardare qualcosa insieme e poi eh però***
*Masiello: mh mh*
*(...)*
*Masiello:* ***i dubbi che ha su cosa sono non si sa?***
*Primerano:* ***eh che dice perchè preferiamo il calce… l'acciao al calcestruzzo***
*Masiello: ah ma è...è il calcestruzzo la...(inc.)*
*Primerano: no perchè le soluzioni sono*
*Masiello:* ***eh come ti dicevo secondo me l'errore di fondo è che l'...l'intervento ideale era quello che era previsto a base di gara no? Poi gli han chiesto le migliorie quindi questi si son inventati qualcos' altro ma io sono convinto che a livello cioè e....di efficacia l...la cosa migliore era quella che facevano a base di gara no?***
*Primerano:* ***si, il calcestruzzo che hanno proposto adesso è na cazzata perchè non fa niente è questa la differenza***
*Masiello: mmh, ma qual'era il calcestruzzo*
*Primerano:* ***ah era quello che mettevano una crosta di cinque o dieci di...di...otto centimentri uno di tre un altro di calcestruzzo fibro rinforzato senza fattura e senza niente niente***
*Primerano: ah ah*
*Masiello: mh mh mh*
*Primerano:* ***e quindi non c'è armatura non c'è continuità non c'è chisto non c'è chilu eh...c'è poco da fare evidentemente, c'è qualcuno che da là a lui spinte***
*Masiello:si si*
*Primerano: per (inc. la voce dell'inbterlocutore non si sente)*
*Masiello:* ***chiaro che quello è il motivo***
*Primerano: io...io gli spiego quello che d....che d..(inc.)* ***io ieri gli ho pure detto serenamente ho detto guarda Paolo siccome questa è una cosa delicata s'intende che sono assolutamente d'accordo se tu ritieni ci confrontiamo con chi ha fatto il progetto con chi ha...eh...con il Mola di turno e via***
*Masiello: no...no... ma comunque ma comunque scusami secondo me è la cosa un pò di stile facciam vedere cioè no*
*Primerano: si no no*
*Masiello: riprendiamo...*
*Primerano: ma infatti la cosa non mi...non mi...preoccupa diciamo assolutamente da questo punto di vista*
*Masiello: eh*
*Primerano:* ***era solo che devo guardare meglio io, mentre sulle parti che ho visto io eh***
*Masiello:si si*
*Primerano: in realtà eh...sono più eh fer..insomma (inc.) ferrato su...sul...su quelle tre dovrei guardare un attimo per evitare di dire cazzate perchè per dire ieri mi era sfuggito nel primo confronto con Paolo che eh i calastrelli (fon.) de..dell'intervento (inc. la voce dell'interlocutore non si sente) sono solo accontentati dei (inc.)*
*Masiello: si si si*
*Primerano: solo questo*
*Masiello: va ben*
*(...)*

L'intercettazione in argomento prova, senza ombra di dubbio che:

a) Primerano e Masiello hanno effettivamente svolto le funzioni di "commissari ombra" anche nella presente gara d'appalto;[133]
b) Rognoni (che era anche il presidente della commissione di gara) sapeva della funzione indebitamente svolta dai predetti al punto da volersi confrontare con loro in ordine alle valutazioni ed alle "classifiche" stilate in seguito alle valutazioni degli elementi tecnici dell'offerta qualitativa, sulle quali non si trovava d'accordo;
c) Non si può aprioristicamente escludere, anzi si ritiene molto probabile, soprattutto considerati i commenti formulati al telefono da Primerano (***evidentemente c'è qualcuno che da là a lui spinte***), che le variazioni ai punteggi ed alle classifiche siano state sollecitate a Rognoni da soggetti terzi.

Va inoltre osservato che la valutazione degli elementi:

- **1.1.b.**: *Ottimizzazione qualitativa e prestazione delle componenti edilizie ed impiantistiche, finalizzata al miglioramento delle prestazioni e del comfort ambientale, nel rispetto dei principi di contenimento energetico;*
- **1.1.c.**: *Ottimizzazione delle componenti costruttive dell'involucro finalizzate al miglioramento delle prestazioni oltreché alla qualità architettonica, materica e paesaggistica degli edifici;*
- **1.1.d.**: *Ottimizzazione delle componenti strutturali con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione strutturale,*

è avvenuta tra il 4 e l'11 giugno 2012, con ciò facendo emergere che Primerano stesse parlando proprio della valutazione, da lui svolta, di quegli elementi tecnici.
D'altra parte il dolo delle condotte realizzate si desume anche dall'esame degli stessi verbali di gara, poiché per ogni singolo elemento valutato si dà atto che: "***Le risultanze del predetto confronto a coppie, effettuato da ogni singolo Commissario, vengono riportate nelle tabelle 1.1.a, le quali - siglate dai Commissari - vengono allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.***"

E' evidente la falsità delle attestazioni riportate nei verbali, giacché è provato che le tabelle dei punteggi sono state continuamente "aggiornate". Se ne deduce che queste sarebbero state allegate agli atti di gara, con la sigla dei commissari, solo al termine dei presunti processi manipolatori.
Si ritiene, dunque, che i comportamenti degli indagati siano idonei a configurare il *fumus* di entrambi i reati sopra indicati ai capi 65 e 66.

**A nulla rileva, infatti, che come sostiene Perez "*... alla fine ha vinto veramente il migliore*", visto che il raggruppamento MANUTENCOOP conseguiva il punteggio massimo nella valutazione degli elementi quantitativi (offerta economica e sui tempi di realizzazione), poiché:**

**a) il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma;**

[133] Il PM giustamente osserva che l'intercettazione non può far riferimento all'appalto per l'Anatomia Patologica poiché l'8 giugno questo era già stato aggiudicato provvisoriamente (il 24 maggio 2012).

**b) d'altra parte ciò che rileva è che sia Perez che i commissari formali e/o "ombra", quando hanno verosimilmente alterato i punteggi, non potevano conoscere (almeno in via presuntiva) l'entità delle offerte quantitative dei concorrenti.**

L'effetto derivante dalle loro condotte è stato comunque quello di avvantaggiare il raggruppamento MANUTENCOOP, rispetto a PIZZAROTTI, annullando artificialmente il divario tra i due concorrenti e facendo sì che l'aggiudicazione finale sarebbe stata determinata dall'entità dell'offerta quantitativa.

I sospetti si amplificano in considerazione del fatto che nel raggruppamento vincitore figura anche il Consorzio EURECA, rappresentato dalla CMB, vale a dire da Tognetti Aldo, il cliente privato più importante dell'avv. Carmen Leo, a sua volta principale consulente legale di ILSPA e di Rognoni, sui cui intrecci affaristici non occorre aggiungere altro rispetto a quanto già esposto nel corso di tutta la trattazione, pur sottolineando a questo punto la valenza probatoria che, alla luce del contesto descritto, sembra poter assumere il commento formulato al telefono da Primerano (***"evidentemente c'è qualcuno che da là a lui spinte"***) quando discute delle perplessità di Rognoni circa la loro valutazione delle offerte dei partecipanti.

## Opere di demolizione in PIEVE EMANUELE (capi 67 e 68: Rognoni, Perez, Trapletti, Leo, Viarenghi, Chiavalon, Massaia)[134]

La vicenda è tra quelle che ha dato origine a questo procedimento, essa si sviluppa infatti a seguito di un esposto presentato da tale Capuana Ines, presidente del Consiglio di Amministrazione della ECO.GE. Srl, società esclusa dalla aggiudicazione del primo lotto *dei lavori di demolizione integrale, con microcariche esplosive, di quattro edifici multipiano siti nel quartiere E.R.P., in via delle Rose, nel Comune di Pieve Emanuele (MI),* aggiudicato ufficialmente il 20 gennaio 2011, col metodo del massimo ribasso sul prezzo a base di gara (pari a € 2.885.952,23 - IVA esclusa), alla società *ARMOFER Cinerari Luigi S.r.l.* con *"l'eccezionale"* sconto dell'83,50%.

Si richiamano le sommarie informazioni rese dalla predetta denunciante al PM, particolarmente interessanti ai fini di comprendere le modalità in essere presso ILSPA, la stazione appaltante che poi è stata appunto indagata. L'esponente rappresentava i suoi sospetti sulla esistenza di un cartello e la sua preoccupazione per l'eventualità che anche l'affidamento del 2° lotto di lavori, bandito sempre da ILSPA per demolire ulteriori tre edifici multipiano insistenti sul medesimo sito, avesse già un designato vincitore.

La polizia giudiziaria ha quindi provveduto, su delega del PM, a ricostruire tutta la vicenda relativa agli interventi di demolizione integrale degli edifici multipiano siti nel quartiere E.R.P. di Pieve Emanuele (MI), opere che rientravano nel progetto di riqualificazione dell'intero quartiere ex Enpam di Via delle Rose di proprietà di A.L.E.R. e la cui realizzazione era affidata a ILSPA[135].

In sostanza il primo lotto era stato aggiudicato *al massimo ribasso* alla società *ARMOFER Cinerari Luigi S.r.l.* con *l'abnorme* sconto dell'83,50%. Diversamente, il secondo lotto di

[134] Cfr. Rich. PM, p. 389 ss.
[135] Gli esiti sono illustrati nella parte II della relazione finale della PG - da pagg. 25 a 98.

demolizioni, veniva aggiudicato col metodo *dell'offerta economicamente più vantaggiosa* alla GENERAL SMONTAGGI Spa.

In seguito all'aggiudicazione del primo lotto di lavori era sorta controversia giudiziale tra la società aggiudicataria ***ARMOFER Cinerari Luigi S.r.l*** e la **GENERAL SMONTAGGI Spa,** a sua volta classificatasi seconda in graduatoria nonostante avesse proposto uno sconto altrettanto *"anomalo"* superiore al 79% sul prezzo a base di gara: la stessa che ha poi vinto la gara per il secondo lotto.

La Pg procedeva a monitorare la fase di aggiudicazione del 2° lotto di demolizioni per cui, a partire dal 12 gennaio 2012, si procedeva, da un lato, ad un' attività tecnica - con intercettazioni telefoniche e consulenza tecnica, dall'altro ad un'attività dinamica compiuta con servizi di osservazione occulta appositamente predisposti per monitorare le fasi conclusive dell'esecutività del primo lotto di lavori. Tale attività culminava il 14 giugno 2012, ovvero dopo l'aggiudicazione del secondo lotto di demolizioni alla citata GENERAL SMONTAGGI Spa, dopo le acquisizioni documentali eseguite presso la stazione appaltante ILSPA e presso il T.A.R. Lombardia nonché le perquisizioni locali eseguite nei confronti delle persone fisiche e delle società, sia aggiudicatarie dei due lotti di demolizioni che di quella incaricata della loro progettazione.

Le risultanze investigative[136] hanno consentito di ricostruire che gli appalti in trattazione rientravano nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area ex ENPAM di Pieve Emanuele (circa 200.000 mq), frutto dell'accordo di programma sottoscritto, nel 2003, da Regione Lombardia, Comune di Pieve Emanuele e ALER Milano, con la successiva adesione di ILSPA e ASSET Srl, quest'ultima società controllata da ALER. La PG ha proceduto nelle sue annotazioni per fasi, in particolare dividendo le risultanze in tre fasi distinte:

1) l'Aggiudicazione del primo lotto di demolizione dei primi quattro edifici multipiano;
2) la Fase esecutiva dell'intervento e relative criticità emerse;
3) l' Aggiudicazione del secondo lotto con evidenziazione degli elementi di contiguità rispetto al primo affidamento.

Qui vengono in rilievo esclusivamente le fasi n. 2 e 3.

Così in relazione al **capo sub n. 67** rileva la fase due, e in particolare rilevano due contratti stipulati in data 3.8.2011, entrambi a favore della società DEA Ingegneria con riferimento all'esecuzione dei lavori di cui al primo lotto e il contenuto della conversazione fra presenti n. 1517 del 19.7.2012 fra Perez e Trapletti.

In particolare **è emerso un altro episodio di "spacchettamento"** posto in essere da ILSPA anche nella vicenda relativa ai lavori di Pieve Emanuele.

Infatti ILSPA per la redazione del progetto definitivo/esecutivo da porre in gara per il 1° intervento di demolizioni (il 1° lotto assegnato alla società ARMOFER CINERARI LUIGI Srl), aveva incaricato la DEA INGEGNERIA.

L'affidamento dell'importo di € 19.800 era avvenuto mediante affidamento diretto (consentito, si ricorda, fino a € 20.000, all'epoca) con determina a contrarre del 6 settembre 2010 a firma del RUP Simona Trapletti **(allegato II/16 relazione finale** ).

Con analogo provvedimento di determina sottoscritto dal medesimo RUP il 3 agosto 2011 alla suddetta società di progettazione era stato affidato in via diretta anche l'incarico *dell'esecuzione*

[136] Cfr: parte II - capitolo IV - da pag. 75 a 94 della relazione finale.

*delle prestazioni di direzione operativa specialistica per l'attività di demolizione controllata mediante l'utilizzo di micro cariche esplosive e/o mezzi meccanici delle Torri ERP di Pieve Emanuele* (**allegato II/17 relazione finale**). Il valore economico dell'incarico era di € 18.644,30. Nella medesima data, il RUP Trapletti determinava altresì l'affidamento dell'incarico di *assistente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori di demolizione controllata mediante l'utilizzo di esplosivo e/o mezzi meccanici delle Torri ERP di Pieve Emanuele*, del valore economico di € 13.982,96 (**allegato II/18 relazione finale**), all'ing. Andrea TERZIANO. E' pacificamente provato che quest'ultimo è un collaboratore della DEA INGENGERIA Srl, di Viarenghi Massimo. Sul punto si richiamano gli esiti delle interrogazioni della "Anagrafe Tributaria" dalle quali risulta che il soggetto percepisce redditi dalla società di progettazione e le risultanze delle intercettazioni. In particolare l'intercettazione ambientale n. 1517 del 19 luglio 2012 dove PEREZ parla esplicitamente con VIARENGHI di "spacchettamento" delle commesse.

In relazione al **capo sub n. 68** – relativo alla turbativa d'asta per l'aggiudicazione del 2° lotto di demolizioni - si richiama la fase TRE della relazione, ed in particolare, sinteticamente, i seguenti elementi di prova:

- ricorso TAR sulla aggiudicazione del primo lotto di General Smontaggi/ Armofer dove ILSPA è difesa da Avv.to LEO :
- proposta a firma Leo diretta a ILSPA, dunque a Rognoni e a Perez, dell'1 giugno 2011
- accordo stragiudiziale del 15 giugno fra General Smontaggi/ Armofer
- pagamento spese legali di General Smontaggi da parte di Armofer
- bando relativo al secondo lotto aggiudicato a General Smontaggi ( al quale Armofer neanche partecipa)
- telefonata di Cinerari, che spiega perché non ha telefonato
- ambientali fra Perez e TRapletti
- telefonata fra Viarenghi e Chiavalon nonché documenti sequestrati presso le loro sedi
- telefonate fra i vari partecipanti la gara ( da cui emerge che già sapevano l'esito della stessa)

In proposito premesso quanto segue.

- Alla fine del mese di novembre del 2011 è stata avviata la procedura di aggiudicazione per *l'esecuzione dei lavori di bonifica amianto e fibre artificiali vetrose e demolizione controllata, con esplosivo e mezzi meccanici, degli edifici multipiano siti in via dei Tulipani nn. 3, 21 e 23 nel Comune di Pieve Emanuele.*
- L'importo complessivo stimato dell'intervento (comprensivo d'importo lavori e oneri per la sicurezza) era determinato in complessivi **euro 1.770.000,00** (I.V.A. esclusa), così ripartiti: Euro 205.300,00 (I.V.A. esclusa) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 1.564.700,00 (I.V.A. esclusa) per i lavori.
- Il Bando di Gara era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* - V° Serie Speciale n. 139 del 25 novembre 2011;
- La progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento posto in gara era stata affidata a personale interno dell'ALER, supportato nella funzione di progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dalla DEA INGEGNERIA Srl (**allegato II/19 relazione finale** ).
  Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del **16 gennaio 2012,** pervenivano le seguenti offerte:

| | **Mittente Riportato Sul Plico** | **Indirizzo** | **Pervenuta in data - PROT n. :** | **A mezzo:** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | ATI:<br>- BAZZANI S.p.A. (Impresa Capogruppo)<br>- CASSAVIA S.r.l. Unipersonale (Mandante)<br>- HTR S.r.l. (Mandante)<br>- DORIA SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (Mandante) | Via Piave n. 4/a<br>13852 **CERRETO CASTELLO** (BI) | 16/01/12<br>h. 09:05<br>Prot:<br>UFF-G-160112-00001 | A MANO |
| **2** | ATI DA COSTITUIRE TRA:<br>- DEMICED S.r.l. (Impresa Capogruppo Mandataria)<br>- 1 EMME S.p.A. (Impresa Mandante) | Via Foscara n. 22g<br>30034 **MALCONTENTA DI MIRA** (VE) | 16/01/12<br>h. 09:15<br>Prot:<br>UFF-G-160112-00002 | A MEZZO CORRIERE TNT |
| **3** | - DAF COSTRUZIONI STRADALI S.r.l. (Impresa Capogruppo)<br>- C.T.M TERMODECO S.p.A. (Impresa Mandante) | Via Pantano n. 2<br>20122 **MILANO** | 16/01/12<br>h. 09:20<br>Prot:<br>UFF-G-160112-00003 | A MANO |
| **4** | ECOGE S.r.l. | Via E. Ferri n. 11<br>16161 **GE-RIVAROLO** | 16/01/12<br>h. 09:30<br>Prot:<br>UFF-G-160112-00004 | A MANO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | GENERAL SMONTAGGI | Viale dell'Industria n. 5 28060 **SAN PIETRO MOSEZZO** (NO) | 16/01/12 h. 09:35 Prot: UFF-G-160112-00005 | A MANO |
| **6** | CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI | Via Adige n. 20 20135 **MILANO** | 16/01/12 h. 09:50 Prot: UFF-G-160112-00006 | A MANO |
| **7** | CM CANTIERI MODERNI S.r.l. | Via Bensi n. 12/5 20152 **MILANO** | 16/01/12 h. 11:18 Prot: UFF-G-160112-00009 | A MANO |
| **8** | - EPSILON 2000 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO (Mandataria)<br>- TIA TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.p.A. (Mandante) | Via Provinciale Masullo n. 35 80010 **QUARTO** (NA) | 16/01/12 h. 11:39 Prot: UFF-G-160112-00010 | A MEZZO CORRIERE AKI SERVICE |
| **9** | RTI:<br>- VITALI S.p.A. (Mandataria)<br>- M.S. ISOLAMENTI S.p.A. (Mandante) | Via A. da Giussano n. 15 20145 **MILANO** | 16/01/12 h. 11:40 Prot: UFF-G-160112-00011 | A MANO |
| **10** | ATI:<br>- IDEA S.r.l. (Capogruppo)<br>- NUOVA AMIT S.r.l. (Mandante)<br>- DEXPLO S.r.l. | Via Marzabotto n. 18 30010 **CAMPAGNA LUPIA** (VE) | 16/01/12 h. 11:42 Prot: UFF-G-160112-00012 | A MEZZO CORRIERE GLS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (Mandante) | | | |

Decorso il termine delle ore 12.00 del **16 gennaio 2012**, previsto dal Bando di Gara quale termine perentorio per il ricevimento delle offerte, si procedeva alla nomina dei Commissari (**Ing. Vittorio Peruzzi** – *Presidente,* **Ing. Laura Torrente** – *Commissario;* **Arch. Rodolfo Bandera** – *Commissario.* Segretario, ai fini dell'assistenza alla Commissione Giudicatrice durante l'espletamento delle sedute pubbliche e delle sedute riservate, queste ultime limitatamente alla verifica della documentazione amministrativa**, era Pierpaolo Perez** – Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti.

Dalle risultanze delle intercettazioni emerge la consapevolezza circa l'esito scontato della gara a favore della **GENERAL SMONTAGGI Spa.** In particolare gli stessi imprenditori concorrenti erano consci del condizionamento derivante dagli eventi legati al ricorso opposto dalla GENERAL SMONTAGGI in relazione all'aggiudicazione del 1° lotto di lavori. E sul punto va osservato che la stessa ARMOFER non partecipava alla gara per il successivo lotto nonostante (opinione condivisa dagli imprenditori concorrenti) la presenza in cantiere e la conoscenza dello stato dei luoghi e dei lavori da svolgere (avendo peraltro già adottato la tecnica mista) fossero un elemento oggettivo di vantaggio sugli altri concorrenti, con ciò avvalorando ulteriormente i sospetti degli addetti ai lavori sull'esito scontato dell'appalto.

Le operazioni d'intercettazione hanno altresì confermato i rapporti che legano la GENERAL SMONTAGGI all'ing. Massimo VIARENGHI della DEA INGENGNERIA, anch'essi noti agli addetti ai lavori come conferma la telefonata n. 722 del 10 febbraio 2012 intercettata sull'utenza n. 338-8914627 in uso all'imprenditore Scaini Stefano titolare della società DEXPLO Srl che individua in Viarenghi: "*quello che progetta per General*".

Particolarmente significativa è la telefonata n. 287 del 26 gennaio 2012[137], durante la quale il suddetto Scaini conversa con l'amministratore unico della GI.VO COMPANY Srl, Volta Gianpiero della gara di Pieve sostenendo che, a suo giudizio, sarebbe stata sicuramente aggiudicata alla GENERAL SMONTAGGI alla luce delle problematiche sorte in seguito all'aggiudicazione del 1° lotto.

(...)

*Giampiero: Pie..Pieve invece ..hanno appaltato o no?*

*Scaini: ah no no Pieve Emanuele eh..*

*Giampiero: non ancora*

*Scaini: no..no...no..anche perché la gara è stata consegnata lunedi non questo quello della settimana passata l'unica cosa è che second...cioè secondo me...**io già..già so che va a General Smontaggi per quei motivi che sai anche tu***

*Giampiero: certo*

*Scaini:ma oltre...oltre...**oltretutto ho notato che tra le offerte non l'ha fatto l'offerta ARMOFER quindi cioè se un lotto l'ha appena fatto una ditta eh...e parte il secondo lotto ed è andato bene il lavoro...parte***

[137] Utenza n. 3388914627 in uso all'imprenditore Scaini Stefano – RIT n. 183/12.

***il secondo lotto e la ditta ha fatto il primo non fa l'offerta i casi sono due o ha dei problemi con...con il committente che non la paga oppure sa già per...che...che...che il secondo lotto è destinato a qualcuno.***
*Giampiero: eh si..e...era già d..**si ho capito però non fai l'offerta a...a...cioè a..agli occhi di..di tutti** (inc. le voci degli interlocutori si sovrappongono)*
*Scaini: **eh non so no? cioè almeno falla..falla cosi giusto per...***
*Giampiero:eh **infatti dico anche agli occhi degli enti** cioè voglio dire io*
*Scaini:falla...falla inc...*
*Giampiero: bho*
*Scaini:fallla **incompleta fatti mandar fuori perché c'è...mancan dei documenti...giu..giu..giusto per farla però a meno che abbia fatto un consorzio con qualcuno...però io ho guardato delle otto offerte arrivate...cioè ARMOFER non c'è...e quindi bho insomma io non lo so...o...o...ha dei problemi con...con il committente che per dire che non paga e allora uno dice in quel caso che faccio..***
*Giampiero:si però un offerta la fai eh per quella speranza sempre che chi è la meno*
*Scaini: esatto...gliela fai*
*Giampiero: no*
*Scaini: e quindi è proprio*
*Giampiero: (inc.)*
*Scaini: **è proprio palese che non l'hai fatta perchè sai che non è tuo***
*Giampiero: eh eh eh*
*Scaini: **cioè dai una mano al committente...reggigli il moccolo almeno cioè visto se..se..se c'è un certo tipo di** (inc.)*
*Giampiero: si anche....anche perché probabilmente se...se loro non ci sono è chiaro che quelli la...non vanno più con quello sconto la.*

Peraltro l'imprenditore Volta Gianpiero, il 30 gennaio 2012, fingendo di non conoscere i fatti, aveva contattato al telefono Emilio Cinerari della ARMOFER stuzzicandolo sull'argomento e chiedendogli ragioni circa la sua mancata partecipazione alla gara (telefonata registrata sull'utenza mobile di quest'ultimo al progressivo n. 1448[138]).

(...)
***GIANPIERO**: mah! però! Ma ho visto che c'è l'altra gara in ballo?!*
***EMILIO**: Sì, mi sembra che l'han già fatta!*
***GIANPIERO**: Mi eran arrivati gli avvisi... **Eh lì quella lì eh figa, te sei lì!***
***EMILIO**: **No io non l'ho fatta..**(parole pronunciate in dialetto ndr.)*
***GIANPIERO**: come, l'hai fatta? (parole pronunciate in dialetto ndr.)*
***EMILIO**: No no, basta!*
***GIANPIERO**: **Cazzo ma te sei lì Emilio! E la lasci fare agli altri?***
***EMILIO**: **No, mi hanno rotto le balle quelli lì, lascio che lo facciano loro** (parole pronunciate in dialetto ndr.)*
***GIANPIERO**: Non è un bel lavorare con quelli lì... (parole pronunciate in dialetto ndr.)*
***EMILIO**: No ma al di là di quello troppo....**con quello che era successo all'inizio lì...che mi avevan fatto ricorso...basta! Ho fatto le mie quattro e lascio fare agli altri...** (parole pronunciate in dialetto ndr.) **Mi sono ritirato in buon ordine!***
***GIANPIERO**: Oh Signor!... (parole incomprensibili)*
***EMILIO**: **Eh non l'ho fatta quell'altra gara Gian (fon.)! Lo so ma dopo diventi troppo antipatico...lascia perdere** (usa un termine dialettale)*

[138] utenza cellulare n. 348-7082088 – RIT n. 79/12.

***GIANPIERO**: Ho capito.*
***EMILIO**: **Vivere e lasciar vivere!***
***GIANPIERO**: Ah sì!*
***EMILIO**: **Se vuoi fare l'ingordione dopo prima o poi te la fanno pagare!** Allora...*
***GIANPIERO**: Giusto! Giusto!*
***EMILIO**:...lasciamo....lasciamo un po' spazio a tutti! Anche se non si meritano un cazzo! Comunque...va bene così!*
***GIANPIERO**: Chi sà chi le farà adesso?!*
***EMILIO**: Eh beh!*
***GIANPIERO**: Adesso che sei fuori tu (pronunciate in dialetto ndr.) che non l'hai fatto!*
***EMILIO**: eh eh (Emilio ride ndr.)... c'è (fon.) solo un altro può farlo! Novanta per cento eh!....*
***GIANPIERO**: Ah gli a....gli amici (pronunciato in dialetto - n.d.r.) del Tarenghi (fon.) lì?!*
***EMILIO**:Eh sì eh!*
***GIANPIERO**: Barbon d'un Tarenghi!*
***EMILIO**: Eh lì...cretino lì...*
***GIANPIERO**: Lui è un pirla eh!*
***EMILIO**: Neanche a telefonare a Natale per far gli auguri o qualcosa (parole pronunciate in dialetto ndr.) vaffanculo và. Gli ho pagato da mangiare lì a lui e tutta la sua tribù, eravamo in Fiera hai mangiato sia a Verona che all'Ecomondo, adesso non ti fai neanche più sentire, vaffanculo uomo di merda..(periodo pronunciato in dialetto ndr.). Da quando c'è stata l'implosione non è neanche più venuto in cantiere! Più messo piede!*
(...)

Dal contesto dell'intercettazione sembra emergere in modo evidente il nesso di causalità che lega la mancata partecipazione di CINERARI alla gara ed alle vicissitudini generate dall'aggiudicazione a suo vantaggio del 1° lotto di lavori, quale **condizione, non scritta, per addivenire alla soluzione stragiudiziale della causa con la GENERAL SMONTAGGI**.
Tale affermazione si basa anche sulla lettura del documento riservato rinvenuto nel supporto informatico in uso all'avv. Manuela Bellasio dello Studio Leo, da cui emerge che l'accordo stragiudiziale fra le due società in relazione alla controversia sorta in aggiudicazione del primo lotto, oggetto di ricorso al TAR, si è basato su accordi non scritti, che prevedevano l'impegno di Cinerari Emilio della ARMOFER di non partecipare alla gara d'appalto per l'assegnazione del successivo lotto (con la conseguenza che GENERAL SMONTAGGI a quel punto avrebbe avuto via libera nell'aggiudicazione).
Infatti la GENERAL SMONTAGGI Spa, che pure aveva formulato uno sconto altrettanto anomalo del 79% piazzandosi seconda in graduatoria, aveva ricorso al TAR Lombardia contro la stazione appaltante ILSPA e l'impresa appaltatrice. La ricorrente era rappresentata in giudizio dagli avv. Maurizio Zoppolato e Valeria Fusano; la difesa della convenuta ILSPA era stata affidata agli avv.ti Carmen Leo, Tiziana Spadaro e Manuela Bellasio tutte dello STUDIO LEO, cui era stata affidata l'intera gestione legale della commessa attraverso una procedura negoziata artefatta ed oggetto di approfondita disamina in altra parte. ARMOFER Srl era invece difesa dagli avv.ti Paola Dacomi, Carlo Andena e Fabio Romanenghi.
Al di là delle motivazioni addotte dalla ricorrente, ciò che rileva in questa sede è l'avvenuta definizione della controversia in via stragiudiziale.

Dall'esame del carteggio acquisito nel corso delle indagini si evince che il ricorso della GENERAL SMONTAGGI per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'atto di aggiudicazione definitiva era stato depositato al T.A.R. Lombardia il 17 febbraio 2011.
Il 2 marzo 2011 la Sez. III del TAR Lombardia aveva rigettato la domanda cautelare della GENERAL SMONTAGGI Spa.
La ricorrente opponeva un nuovo ricorso per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR presso il Consiglio di Stato.
Il 16 marzo 2011 la Sez. V del Consiglio di Stato aveva accolto l'istanza cautelare attesa l'esigenza di *cristallizzare la situazione (in particolare, essendo intervenuta la stipulazione contrattuale), in modo che il collegio possa valutare compiutamente le prospettate esigenze di tutela cautelare, in tempi ravvicinati, in occasione della camera di consiglio del 19 aprile 2011.*
In detta camera di consiglio la suddetta V Sezione del Consiglio di Stato aveva deciso di rinviare alla competente sede territoriale del TAR, la decisione sul ricorso alla luce del fatto che la causa *va decisa nel merito e non in sede cautelare.*
Il nuovo rinvio operato dal CdS generava non poche preoccupazioni per le ripercussioni e i ritardi che la definizione della causa avrebbero sicuramente comportato sul rispetto non solo del cronoprogramma dei lavori, ma sull'intero avvio e sviluppo del processo di riqualificazione del quartiere ex Incis.
Tanto si rileva dall'esame del verbale di Segreteria Tecnica del 3 maggio 2011 (cui partecipavano la Regione Lombardia, Comune di Pieve, Aler Milano, Asset Milano e ILSPA), acquisito presso il Comune di Pieve Emanuele il 14 giugno 2012 (**allegato II/11 relazione finale**), che prospettava diverse soluzioni possibili:
(...)

a) *Ipotesi di eventuale soluzione stragiudiziale;*
b) *Ritiro del bando di demolizione delle 4 torri, ipotizzando l'indizione di una nuova gara che preveda, oltre la demolizione, anche la realizzazione delle nuove torri ERP;*
c) *Indizione di una gara per la demolizione di altre torri sulle aree di proprietà ASSET*

*(...)*

Nella successiva seduta della Segreteria Tecnica del 17 maggio 2011 erano state discusse le suddette proposte (**allegato II/12 relazione finale** ).
Nella circostanza ILSPA era stata rappresentata anche dall'avv. Carmen Leo. Di seguito si riportano le osservazioni formulate dal legale in merito all'ipotesi di accordo stragiudiziale:

*(...)*
*In ordine al ricorso ritornato al TAR, l'avv. Leo informa la Segreteria Tecnica che il Consiglio di Stato ha notificato ufficialmente al TAR l'ordinanza di rinvio; il TAR avendo così potuto protocollare la richiesta di udienza fisserà, entro una settimana, la data di udienza.*
*Rispetto ai diversi percorsi prospettati nella precedente Segreteria Tecnica, vengono riportate le seguenti informative:*

a) *Soluzione stragiudiziale:*
***L'avv. Leo precisa che la soluzione stragiudiziale non può essere percorsa dal momento che la gara si è svolta in modo regolare lungo tutto il suo iter;***
*(...)*

Ben diverse sono le considerazioni formulate nel documento "***Nota incontro del 1° giugno 2011***" (**allegato II/13 relazione finale**), acquisito il 3 ottobre 2012 durante le operazioni di estrazione informatica dei file contenuti nel supporto Hard disk esterno dell'avv. Manuela Bellasio sua collaboratrice di studio, che vanno in direzione diametralmente opposta rispetto a quanto riferito di fronte alla Segreteria Tecnica.
Si tratta di un documento ad uso prettamente interno che ha ad oggetto proprio il ricorso General Smontaggi/Armofer, nel quale al punto 2 si formulano due ipotesi "*alternative al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori senza attendere la pronuncia nel merito del TAR*".
L'ipotesi A) contempla specificamente l'eventualità di un accordo stragiudiziale tra le due società:
*Raggiungere un accordo tra la ricorrente GENERAL SMONTAGGI Spa e la controinteressata ARMOFER CINERARI LUIGI Srl (allo stato già affidataria del Contratto di Appalto); l'affidamento dei lavori di demolizione potrebbe, ad esempio, essere svolto parzialmente da entrambe le società, attraverso il subappalto (seppur in conformità a quanto dichiarato da ARMOFER in sede di gara e, quindi, limitatamente alla categoria OS23 relativamente al servizio di fochinaggio e demolizioni con microcariche e al servizio di soft strip out, nonché per la categoria OG12, le attività di bonifica).*
*Nel caso di accordo, GENERAL SMONTAGGI dovrebbe, poi, provvedere a rinunciare al ricorso pendente avanti al TAR, che sarebbe quindi abbandonato da ARMOFER ed ILSPA a spese compensate.*
*A tal proposito – in un'ottica conciliativa – occorre tenere in considerazione che, nell'ambito della stessa area del Comune di Pieve Emanuele, ALER/ASSET procederanno a bandire una nuova gara per l'affidamento di ulteriori lavori di altre torri.*

L'ipotesi B) prende invece in considerazione la revoca dell'intera procedura di gara, ma in questo caso si sottolineano i rischi di ulteriori azioni giudiziari promosse dalla GENERAL SMONTAGGI e dall'aggiudicataria ARMOFER, oltre alle possibili richieste di risarcimenti dei danni per la mancata esecuzione di contratti, condizioni che di fatto tendevano a favorire la prima l'ipotesi.
Il **15 giugno 2011** la GENERAL SMONTAGGI Spa e la ARMOFER CINERARI LUIGI Srl, rappresentate dai rispettivi legali rappresentanti, Massaia Maurizio e Cinerari Emilio, sottoscrivevano una scrittura privata transattiva (**allegato II/14**) attraverso la quale ponevano fine alla controversia legale.
I termini dell'accordo prevedevano, in buona sostanza, che in cambio della rinuncia del ricorso da parte della GENERAL SMONTAGGI Spa, la ARMOFER accettasse di accollarsi le spese legali sostenute dalla ricorrente da corrispondere direttamente allo Studio Legale Zoppolato & Associati di Milano entro otto giorni dal deposito presso il TAR della Lombardia dell'atto di rinuncia al ricorso datato 10 giugno 2011 e depositato presso il TAR nella giornata dell'16 giugno 2011 (**allegato II/15 relazione finale** ).
L'ammontare delle spese legali dello studio legale Zoppolato & Associati che la ARMOFER accettava di saldare era complessivamente pari ad € 16.698,66, come da nota pro forma allegata all'atto di scrittura privata e dalla fattura n. 378/2011 del 28 giugno 2011 acquisita presso la ARMOFER nel corso delle perquisizioni svolte il 14 giugno 2012.
Successivamente, la gara per l'aggiudicazione del 2° lotto è stata poi aggiudicata proprio alla GENERAL SMONTAGGI Spa in ciò fattivamente favorita dall'ing. Massimo Viarenghi della DEA INGEGNERIA Srl, coinvolto nella progettazione anche di questo intervento.

Dalle risultanze telefoniche è tra l'altro altresì emerso che CINERARI era fermamente convinto che l'incanto per il 2° lotto sarebbe stato assegnato alla GENERAL SMONTAGGI Spa, dallo stesso mai nominata esplicitamente nel corso della telefonata, ma chiaramente identificabile grazie ad alcuni passaggi chiave dell'intercettazione.

L'imprenditore sostiene, infatti, che la gara sarebbe stata vinta, al 90% da: "*gli amici del Tarenghi*" confondendolo con tutta probabilità con l'ing. Massimo VIARENGHI, come confermerebbe la sua successiva affermazione: "***Neanche a telefonare a Natale per far gli auguri o qualcosa… Da quando c'è stata l'implosione non è neanche più venuto in cantiere! Più messo piede!***".[139]

Il medesimo concetto era stato ribadito da Cinerari Emilio al suo dipendente Rossi Riccardo nel corso della telefonata n. 1257 del 26 gennaio 2012[140] (in quella data l'appalto non era stato ancora aggiudicato), nella quale l'imprenditore parlando della gara del 2° lotto afferma:... ***Chi vuoi che l'abbia vinta! Vabè, scusa***… "

Queste telefonate, da cui emerge che l'esito della gara sarebbe stato effettivamente condizionato in partenza, trovano riscontro nelle risultanze dell'esame documentale successivo all'esecuzione delle perquisizioni operate presso la suddetta GENERAL SMONTAGGI Spa e la DEA INGEGNERIA Srl il 14 giugno 2012 (**allegato II/21 e 22 relazione finale** ) dove sono stati rinvenuti i documenti degli incarichi conferiti alla società di progettazione nonché la documentazione contabile comprovante i pagamenti dei corrispettivi per le prestazioni svolte.

Non vi sarebbe nulla di illecito qualora detto rapporto fosse rimasto confinato in un ambito puramente privatistico, ma da quanto emerso questo è proseguito anche nell'ambito della gara di Pieve Emanuele per la quale Viarenghi supportava ALER nella progettazione dell'intervento costituente il 2° lotto e per questo gli era preclusa la possibilità di intrattenere rapporti con il concorrente GENERAL SMONTAGGI.

A questo proposito assume particolare rilevanza l'intercettazione telefonica del 17 aprile 2012[141] con Chiavalon Stefano della GENERAL SMONTAGGI, dalla quale si desume che il professionista si sarebbe fattivamente adoperato per favorire la società nell'acquisizione della gara d'appalto. CHIAVALON infatti sosteneva di aver ottenuto il punteggio massimo per l'offerta tecnica così da essersi aggiudicato la gara, e spingeva nel contempo VIARENGHI a mantenere un ruolo attivo nell'ambito della direzione dei lavori dell'intervento sfruttando i suoi buoni uffici in ILSPA.

*V: pronto*
*C: si Massimo ciao*
*V: pronto ciao Stefano ciao*
*C: ciao...* ***senti, cerca di non perdere l'affidamento lì, del Direttore dei Lavori a Pieve Emanuele eh...io la gara l'ho presa***
*V:* ***ah si! mah dai! bella notizia***
*C:* ***però cerca di, cerca di fare il coordinatore (fonetico), qualcosa***
*V: si va beh quello spero... qual è la classifica?*
*C: eh...noi, la Daf, Cantieri Moderni e Coge (fonetico) a scendere*

---

[139] Viarenghi aveva ricevuto l'incarico da ILSPA della Direzione Operativa specialistica per le operazioni di demolizione.
[140] Registrata in entrata sulla predetta utenza cellulare n. 348-7082088 – RIT n. 79/12.
[141] n. 2213 ore 16:46, intercettata sull'utenza mobile n. 347-8206331 in uso a Viarenghi Massimo – RIT n. 79/12.

*V: ah la Daf...*
*C:* ***guarda, fatto un bel progetto stavolta Massimo, punteggio massimo cinquanta nove virgola X su 70 punti***
*V: ah si?*
*C: si, per una volta un po' di giustizia cazzo*
*(...)*

In effetti, Viarenghi aveva provato ad esaudirne la richiesta ed il successivo 26 aprile 2012 aveva contattato il direttore dei lavori Alvarado Stefano di ILSPA (telefonata 2456[142]), rassicurandolo della serietà dell'impresa aggiudicataria (la GENERAL SMONTAGGI Spa) ed in secondo luogo per informarsi della situazione riguardante la sua parte contrattuale per la presenza in cantiere; in tal senso aveva anche ottenuto rassicurazioni da Alvarado che tuttavia rimandava la definizione della questione a dopo la stipula del contratto.
Da notare che quando il professionista contatta Alvarado, la cella del suo apparecchio cellulare è stata localizzata a San Pietro Mosezzo (NO), dove ha sede la GENERAL SMONTAGGI.
Occorre anche dire che l'intento non si concretizzava, probabilmente a causa delle conseguenze derivanti dalle operazioni di polizia giudiziaria intraprese a partire dal 28 maggio 2012, prima con l'acquisizione in ILSPA dei documenti riguardanti gli interventi di demolizione di Pieve e poi culminata con le perquisizioni del 14 giugno 2012.
A seguito di ciò Viarenghi era additato dal RUP Trapletti di ILSPA quale responsabile e quindi ritenuto persona poco affidabile, come la stessa sostiene nell'intercettazione ambientale n. 1517 del 19 luglio 2012[143]:
"*... secondo me l'origine dei nostri mali... cioè, non secondo me;* ***l'origine dei nostri mali è Viarenghi... quindi secondo me più ce lo teniamo lontano e meglio stiamo... no, no, è troppo infangato. (...) quell'uomo è troppo pericoloso, comunque io lo voglio fuori dalle palle... guarda è stato l'origine di tutti i mali dal primo all'ultimo giorno***".

E' verosimile che sui giudizi negativi espressi dalla Trapletti sul conto di Viarenghi (*è stato l'origine di tutti i mali dal primo all'ultimo giorno*) possa anche aver influito anche la vicenda del cambio di tecnica demolitiva nelle prime demolizioni, circostanza che suffragherebbe indirettamente l'ipotesi dell'errore progettuale dovuto a una sottostimata valutazione dei rischi derivanti dalla vicinanza degli edifici da abbattere a quelli abitati. Nel corso della medesima conversazione, parlando sempre di Viarenghi, Perez affronta anche il tema dell'aggiudicazione della gara per il 2° lotto, richiamando l'imputazione di turbativa d'asta contestata. Il responsabile dell'ufficio gare di ILSPA rivela di aver parlato "*con l'uomo di là*", alludendo, con ogni probabilità a soggetti di riferimento della GENERAL SMONTAGGI, come si desume chiaramente dal prosieguo del discorso[144], dai quali aveva avuto assicurazioni che
"***non esiste al mondo... cioè è vero che lui ha dato delle indicazioni su quello che loro hanno fatto e vinto però non esiste nessun riscontro fisico di questo... perché è quella là la chiave dell'imputazione***

[142] intercettata sull'utenza mobile n. 347-8206331 in uso a Viarenghi Massimo – RIT n. 79/12.
[143] Ufficio 4° piano in uso a Pere Pierpaolo – RIT n. 1837/12.
[144] Peraltro poco prima, nella conversazione registrata al precedente progressivo n. 1516, il responsabile dell'Ufficio Gare di ILSPA aveva parlato della situazione di Pieve e della General Smontaggi e aveva rivelato alla Trapletti che stavano facendo una "piccola manovra con la Procura per ottenere gli atti originali". La Trapletti chiedeva se si potevano appaltare i lavori e Perez le aveva rivelato che i cinque soci si stavano dimettendo e che Massaia (il legale rappresentante della società) già lo aveva fatto e quindi potevano procedere.

***(...) poi possono avere tutti i rapporti che vogliono, basta che non venga fuori che quella roba lì gliel'ha data lui...***", con la Trapletti che commentava che effettivamente: "***... il problema c'è***".

Dalle testimonianze *de relato* riferite da Perez si ottiene dunque la conferma indiretta della turbativa realizzata attraverso le indicazioni date da Viarenghi alla GENERAL SMONTAGGI sul tipo di offerta da presentare.

Contrariamente a ciò che pensano gli indagati sull'insussistenza di una prova concreta del reato (***"non esiste nessun riscontro fisico di questo"***), il PM osserva invece correttamente che questa è stata acquisita durante le perquisizioni del 14 giugno 2012 sia presso la GENERAL SMONTAGGI che alla DEA INGEGNERIA (**allegato II/23 relazione finale** ), nelle cui sedi è stato sequestrato il medesimo documento costituito da una proposta economica, corredata dell'elenco prezzi unitario, per la demolizione con mezzi meccanici di un edificio multipiano dell'altezza di 33 metri circa, larghezza di 15 metri e lunghezza di 75 metri (che risponde alle caratteristiche degli edifici di Pieve da abbattere).

Il preventivo è datato 20 giugno 2011 e la GENERAL SMONTAGGI Spa l'aveva trasmesso via mail alla DEA INGENERIA Srl in risposta alla "***vs. richiesta "RDO 031.11.TO***".

Il documento è stato mostrato al geom Falchero Alessandro dipendente dell'Ufficio gare della società GENERAL SMONTAGGI Spa, nel corso delle sommarie informazioni assunte il 14 giugno 2012 durante le operazioni di perquisizione presso la società.

Il teste ha ammesso di aver approntato personalmente quel preventivo per disposizione ricevuta dall'arch. Chiavalon che gli aveva anche detto di trasmetterlo a Viarenghi in previsione del nuovo appalto di demolizioni degli altri tre corpi multipiano siti sempre nel Comune di Pieve.

**Dal confronto dei documenti si ricava che le voci che compongono l'elenco delle lavorazioni indicate nel reperto sequestrato, fatta ovviamente eccezione per i soli importi economici unitari, coincidono con quelle trasfuse da Viarenghi nel progetto e nel computo metrico estimativo costituenti la documentazione di gara del 2° lotto di demolizioni in argomento (allegato II/24 relazione finale ).**

**Va peraltro osservato che la data di scadenza per il deposito del progetto esecutivo indicata nel disciplinare d'incarico conferito dall'ente all'ing. Viarenghi era il 24 giugno 2011 (allegato II/25 relazione finale) e che sul frontespizio del progetto esecutivo sequestrato presso la DEA INGEGNERIA (allegato II/26 relazione finale ) la data di emissione del progetto risulta quella del 25 luglio 2012, così sottolineando la coincidenza temporale coi fatti sopra descritti.**

E' importante sottolineare che il geom. Falchero ha dapprima premesso di occuparsi personalmente con l'arch. Chiavalon della predisposizione delle offerte tecniche delle gare pubbliche mentre, nel caso di affidamenti a consulenti esterni, generalmente la società si affida allo studio di progettazione del **Viarenghi**, salvo poi precisare di non essersi occupato dell'offerta tecnica dell'appalto di Pieve.

Ciò posto è evidente la rilevanza probatoria della predetta intercettazione ambientale del 19 luglio 2012 nella quale Perez rivela alla Trapletti, citando una fonte interna alla General Smontaggi, che le indicazioni erano arrivate proprio dal progettista (*...è vero che lui ha dato delle indicazioni su quello che loro hanno fatto e vinto però non esiste nessun riscontro fisico di questo... perché è quella là la chiave dell'imputazione (...) poi possono avere tutti i rapporti che vogliono, basta che non venga fuori che quella roba lì gliel'ha data lui...).*

Non sembrano residuare ulteriori dubbi circa il fatto che l'aggiudicazione dell'appalto è stata chiaramente turbata a beneficio della GENERAL SMONTAGGI.
A questo punto le dichiarazioni del teste Falchero se da un lato arricchiscono il già robusto quadro indiziario a carico del progettista Viarenghi, dall'altro individuano nella persona del responsabile dell'ufficio gare della GENERAL SMONTAGGI Spa, Chiavalon Stefano, il riferimento della società che avrebbe agito in concorso col professionista per condizionare l'esito della gara.
**Si ritiene, pertanto, provata la sussistenza dei gravi indizî di reità in orduine al delitto di cui all'art. 353 del c.p.,** atteso che dallo scambio di elementi tecnici ed economici poi inseriti nel progetto e nel computo metrico costituenti i documenti di gara derivi il mezzo fraudolendo che ha consentito alla GENERAL SMONTAGGI di porsi in chiara posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti, considerato anche che la scelta del contraente avveniva per mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che comportava la redazione di un'offerta tecnica migliorativa al progetto di gara. Non rileva ai fini della configurazione del reato di turbativa che le condotte siano state realizzate in un periodo addirittura antecedente all'indizione della gara da parte di ILSPA (in quanto poi effettivamente indette). Né rileva che la condotta non avrebbe comunque garantito il risultato positivo (che comunque s'è verificato), poiché il reato di turbativa d'asta, per consolidata giurisprudenza, si configura come fattispecie di pericolo che può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori dalla gara medesima..

## LE ESIGENZE CAUTELARI

Ricorrono in grado eminente **esigenze cautelari** e segnatamente di prevenzione speciale e di tuela della prova costituenda.
Per quanto concerne anzitutto i rappresentanti delle società a capitale pubblico, va rilevato che gli elementi di prova raccolti attestano la perdurante ed ininterrotta operatività di una struttura delittuosa all'interno di ILSPA e CAL sin dall'anno 2008 e tuttora insediata e funzionante laddove tutti i protagonisti delle vicende in commento occupano le medesime funzioni e svolgono gli stessi compiti.
L'azione illecita degli indagati viene d'altronde realizzata in un settore decisivo quale è quello relativo all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per la progettazione, affidamento e aggiudicazione di lavori, infrastrutture ed opere di maggiore interesse regionale e (in parte) nazionale; nonché le connesse funzioni di committente che i due uffici ILSPA e C.A.L. rivestono rappresenta altra circostanza che permette di ritenere allo stato decisamente intrinseco un pericolo di ripetizione delle condotte criminose.
La posizione di intranei con rango direttivo o addirittura apicale dei pp.uu. coinvolti rende inoltre assolutamente concreto il pericolo che gli stessi disperdano le residue prove documentali e tentino di influenzare le persone informate sui fatti anche in virtù della loro posizione gerarchica.

Il capo indiscusso del sodalizio è, come già scritto, **Antonio Rognoni**.

Come giustamente osserva il PM, la sua condotta denota una non comune pervicacia ed al contempo disinvoltura nel momento in cui pianifica e coordina la consumazione di numerosissime condotte di reato.
Tale spregiudicata disinvoltura nella esecuzione dei reati e il ruolo, che egli esige, di colui che tutto deve sapere e di colui che prende tutte le decisioni strategiche anche illecite, rivelano un carattere di particolare pericolosità in relazione a talune azioni collusive realizzate in procedimenti di evidenza pubblica di enorme rilevanza strategica oltre che economica, tenuto conto (anche) del marcato interesse collettivo alla realizzazione di alcune opere di rilevantissima consistenza e valore.
Risponde di TUTTI i 70 capi di preliminare incolpazione (tranne uno – e per un altro la misura non è consentita).
Non vale obiettare, in proposito, le recenti dimissioni dalla carica di DG di ILSPA, per due ordini di motivi.
Anzitutto, con riferimento al pericolo di reiterazione, ben opportunamente il legislatore ne ha richiesto la *concretezza* e non strettamente la *attualità*: altrimenti, tutti gli autori di reati proprî potrebbero scongiurare la applicazione di misure cautelari recedendo prudentemente dalla veste *formale*, in attesa di riassumerla appena passato il "pericolo". *Pericolo concreto* significa probabilità, non meramente congetturale, che il prevenuto, avendone l'occasione commetterebbe altri reati della stessa indole: al cospetto della attività criminosa sistematica, risalente e consolidata di Rognoni, con ruolo direttivo, per non dire padronale, non si può parlare di pericolo. Bisogna parlare di ragionevole certezza.
*Secundo loco*, tuttavia, il pericolo di reiterazione è *anche attuale*, poiché come informa la recentissima nota prot. 113293/14 data il 24.02.2014 dal Nucleo PT GdF di Milano – prodotta a integrazione il 25.02. dal PM – Rognoni risulta tuttora AD di CAL SpA, società con gestione di fatto commista con e per certi profili indistinta da quella di ILSPA.
Ma non solo: l'attività intercettiva dimostra come pacificamente il prevenuto continui a occuparsi *de facto* anche della gestione di ILSPA, tenendosi in stretto e costante contatto con i vertici della stessa nonché di Regione Lombardia, come sempre è stato.

Considerazioni analoghe in merito alla persistenza delle suindicate esigenze debbono riferirsi per i funzionari Perez Pierpaolo e Maurizio Malandra rispettivamente responsabile dell'ufficio gare di ILSPA e Direttore Amministrativo Finanza e Controllo di quest'ultima.
**PEREZ Pierpaolo** rappresenta un personaggio altrettanto determinante ai fini della realizzazione del programma associativo, scaltro ed attento nella predisposizione degli atti di gara dimostra una non comune abilità e spregiudicatezza nella costante opera di falsificazione ed asservimento dell'azione del suo ufficio rispetto alla consumazione dei reati.
Agisce secondo le indicazioni del Direttore Generale cui è costantemente in contatto, ma mantiene una certa autonomia gestionale che egli utilizza sia per operare una distribuzione il più possibile paritaria degli incarichi pubblici all'interno della lista dei privati preferiti, sia per escogitare soluzioni tecnico giuridiche tali da consentire il conseguimento delle illecite finalità programmate con il minino rischio per tutti i partecipi di restare scoperti verso l'esterno.
Inoltre, come Rognoni risponde praticamente di TUTTI i capi di preliminare incolpazione.
Quanto precede giustifica, o meglio impone di ritenere, la qualifica di direttivo del sodalizio.

**MALANDRA Maurizio**, invece, è un soggetto per altri versi determinante nell'operatività del sodalizio per la possibilità di potere operare efficacemente ed indisturbati trattandosi, in primo luogo, del funzionario delegato al controllo di legalità delle delibere a contrarre dell'ente di appartenenza; egli, in effetti, come attestano gli ascolti, assicura attivamente il suo determinante assenso alla realizzazione delle finalità illecite confrontandosi sovente con Rognoni e Perez nella risoluzione delle controversie giuridiche e nella soluzione delle questioni di maggiore rilevanza o difficoltà. La particolare confidenza con i contesti delittuosi in esame, la manifesta disponibilità a contrattare in via continuativa con i funzionari per far ricevere incarichi di assistenza volutamente generici appare essere un dato di diffusa conoscenza tra gli impiegati di ILSPA; sul punto si rimanda alla intercettazione ambientale n.527-529 del 12.7.2012 registrata nell'ufficio di Perez Pierpaolo dove il Malandra sembra addirittura ironizzare sulla regolarità ed effettività delle prestazioni assegnate. Malandra è interpellato ed interviene ogni qual volta la struttura sembra percorsa da momenti di particolare fibrillazione per il pericolo che la sua azione possa rivelarsi all'esterno ed, in tali occasioni, non manca di fornire un indispensabile contributo alla soluzione delle problematiche esposte. Ad oggi mantiene in ILSPA un ruolo di massima rilevanza essendo tuttora il Direttore Ammninistrativo in carica.

Analoghe considerazioni presentano le posizioni dei legali **Carmen Leo, Fabrizio Magrì, Romitelli Giorgia e De Sio Sergio,** da considerarsi, come illustrato in sede di descrizione della compagine associativa, assolutamente integrati nella struttura illecita descritta. La loro azione si mostra altrettanto insidiosa tenuto conto non solo dell'ingente profitto che assicurano a sé medesimi grazie ad una trama ininterrotta di incarichi fiduciari ottenuti ed altri già assicurati per il futuro - per i quali risulta già in atti la relativa ed articolata previsione - ma anche dall'inserimento risalente negli anni, a mezzo di numerosi colleghi e fiduciari, nelle dinamiche degli enti in esame, reso oramai così intricato da rendere i predetti legali capaci di inquinare ed influire senza titolo su molte delle specifiche funzioni pubbliche amministrate.
Va particolarmente segnalata – oltre che stigmatizzata – la scandalosa situazione di conflitto di interesse dei professionisti sopra indicati quando contemporaneamente, in modo diretto o indiretto, assistono la PA nella predisposizione e attuazione di procedure ad evidenza pubblica e *contemporaneamente alcuni concorrenti* (quelli che poi vincono le gare).

Parimenti deve ritenersi nel settore tecnico anziché legale per l'Ing. **Primerano Salvatore**. Particolarmente vicino al Rognoni e abilmente inserito nelle dinamiche degli uffici pubblici, risulta destinatario di significativi incarichi acquisiti con modalità illecite, ma, soprattutto continuativamente incaricato di condurre a termine azioni di grave turbativa nell'ambito di procedimenti gara di rilevante entità e rilevanza strategica dove rivestiva le funzioni di commissario ombra secondo le indicazioni di Antonio Rognoni.

Discorso in parte differente va fatto gli altri indagati nei confronti dei quali si dispone una misura che, sebbene non inseriti in via stabile nel corpo associativo, appaiono, ciascuno secondo le rispettive motivazioni specifiche dinanzi esposte, parimenti in grado di reiterare i reati di cui sono gravemente indiziati, o comunque di aggravare le conseguenze di questi ultimi oltre che di inquinare il quadro probatorio sin qui raccolto a loro carico; ad ogni modo per costoro, rispetto ad altri indagati, vengno sottolineate le circostanze di fatto che giustificano un quadro di

permanente attualità del profilo cautelare specie tenuto conto dei compiti e delle funzioni tuttora rivestiti.

Prima tra tutti **Felicetti Cecilia**, personaggio che riunisce la veste di Direttore Generale di AREXPO Spa e quella di responsabile dell'Area Project Financing di ILSPA. Tra le funzioni delegate ad *Arexpo* in virtù di apposita convenzione con Regione Lombardia vi sono come visto l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici e la messa a disposizione di dette aree sempre alla società Expo 2015 Spa per la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione; nonché essa deve provvedere al monitoraggio, unitamente alla società *Expo 2015 Spa*, del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'intera area ed alla successiva fase di coordinamento del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, nella fase post Expo.
Si veda quanto scritto con riferimento ai capi nn. 29, 30, 31: già emerge dagli atti e dai testi delle telefonate riportate che con l'accordo della Felicetti gli indagati hanno già predeterminato l'assegnazione di future gare.
L'indagata, quindi, quale Direttore Generale riveste una carica di assoluta centralità e delicatezza in riferimento ai compiti rivestiti da detta società, proprio in vista della manifestazione Expo 2015 e persino della fase di coordinamento urbanistico successivo a quest'ultima. Inoltre la società Expo 2015 fornisce all'indagata anche una posizione formalmente e sostanzialmente autonoma rispetto ad ILSPA (e CAL), come tale in grado di assicurare anche una sorte ed una collocazione professionale non correlata con quella degli altri indagati ivi operanti in via esclusiva; ebbene le stesse funzioni apicali rivestite in detto ente, l'influenza e rilevanza che quest'ultimo assume in vista degli ingentissimi lavori da gestire in un prossimo futuro e soprattutto la palese disponibilità manifestata sino ad ora rispetto alla realizzzazione di gravi e recenti azioni di turbativa che la vedono coinvolta nella veste indicata, forniscono anche una prognosi cautelare negativa.

Una trattazione in comune meritano le posizioni di **Porro Alberto, Caccialupi Marcello** e **Caregnato Marco,** protagonisti di un duplice gravissimo episodio di turbativa attinente a procedimenti di gara banditi per i lavori da appaltare presso il Presidio Ospedaliero S. Gerardo di Monza (capi da n. 63 a 66); questi ultimi due, Caregnato e Caccialupi, si prestavano in entrambe le occasioni ad intervenire quali commissari "*ombra*" stabilmente in collaborazione con Primerano ed agli ordini di Rognoni, mentre il primo nominato formalmente commissario svendeva in entrambe le gare la sua funzione al fine di consentire la realizzazione degli illeciti scopi progettati come detto da Rognoni per il tramite di Primerano.
Caregnato, con Primerano, è da ritenersi poi responsabile della ulteriore vicenda ITALSOCOTEC di cui al capo 55.
In relazione al Porro si devono ribadire le analoghe considerazioni sopra esposte per la Felicetti laddove la sua contestuale ed autonoma funzione di Direttore Lavori per le opere infrastrutturali in corso della c.d. "*Piastra*" vista della manifestazione Expo 2015 incrementa il pericolo di reiterazione dei reati anche in contesti operativi differenti. E, difatti, la sua spiccata inclinazione delinquere si è oltremodo riscontrata in premessa (come da conversazione ambientale n.1861 e segg. del 25.7.2012 registrata all'interno dell'ufficio del D.G. ove era presente anche il Perez) ove egli viene interpellato costantemente da Rognoni e si mostri del tutto disponibile ad

intervenire con le consuete modalità illecite sui soggetti da favorire ("*gli dico solo di stare buoni a questi*") in modo da assicurare una gestione ancora una volta illecita e combinata proprio della gara destinata alla assegnazione degli incarichi per il "*Servizio di supporto alle attività di Project & Construction Management SITO EXPO, Infrastruture ed Opere di Accessibilità*".

Occore poi porre particolare attenzione agli indagati **Trapletti Simona, Alvarado Stefano, Zandonà Maria Marta e Trussardi Alberto,** tutti allo stato ancora funzionari in ILSPA, bene inseriti nel contesto operativo illecito interno ad ILSPA, e che manifestano uno stabile asservimento delle loro funzioni rispetto alle finalità delittuose perseguite dal contesto criminale in esame.

In particolare :

a) **Trapletti Simona, nei cui confronti indizî di colpevolezza per 5 gravi reati ( 55,56,57, 67,68)**:
   - è attualmente Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di ILSPA;
   - nell'ambito delle opere di recupero e valorizzazione della Villa Reale di Monza riveste il ruolo di Project Manager;
   - agisce in qualità di RUP per alcune commesse appaltate e sotto la supervisione di ILSPA tra cui: gli interventi di riqualificazione degli immobili sede della Regione Lombardia (palazzina Galvani, Palazzo Pirelli, la sede di Lombardia Informatica) e Pieve Emanuele;
   - svolge inoltre l'incarico di supporto al RUP nello sviluppo del Progetto Esecutivo del Padiglione 0 ed Expo Center e Cluster nonché nell'attività di sviluppo progetti fondazioni e padiglioni Paesi Partecipanti e Partecipanti non ufficiali.

b) **Alvarado Stefano**:
   - È il direttore dei lavori degli interventi di demolizione degli edifici multipiano di Pieve Emanuele e svolge il medesimo ruolo anche nell'ambito dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese.
   - Svolge altresì il ruolo di Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Direzione Lavori, coordinamento tecnico e sponsors e supporto al RUP per il Progetto esecutivo delle Architetture di Servizio nell'ambito degli interventi esecutivi connessi ad Expo 2015.

c) **Zandonà Maria Marta e Trussardi Alberto**, sulla base delle informazioni reddituali disponibili risultano ancora dipendenti di ILSpa;

Vero è che ad Alvarado, Zandonà e Trussardi è in questa sede ipotizzata solo un'unica vicenda relativa ad una sola gara di appalto (capi 65 e 66), ma deve pur sottolinearsi al riguardo la assoluta gravità e rilevanza del fatto commesso (relativo ad una gara di appalto del valore di oltre 200 milioni di euro) nonchè le modalità con le quali sono stati falsamente compilati atti pubblici fidefacenti in totale dispregio dei caratteri di trasparenza ed imparzialità dell'azione della stazione appaltante.

Da ultimo, **De Donno Giuseppe** il quale agisce come amministratore delegato della società *G-Risk* (società di Security & Intelligence Service) e che, sebbene non inserito in ILSPA si mostra particolarmente abile, tuttavia, ad intervenire efficacemente sui pubblici ufficiali per condizionarne l'operato per procurarsi ingenti continuativi profitti.

Nel caso in esame, infatti, l'assegnazione dell'incarico risulta intervenire su indicazione diretta del Vicario della Direzione Centrale Direzione Affari Istituzionali della Direzione di Presidenza

della Regione Lombardia e Dirigente dell'Unità Organizzativa dell'Avvocatura della Regione anche per conto della stessa Presidenza di Giunta di Regione Lombardia dell'epoca.
De Donno mostra in effetti di avere notevole capacità di interagire in contesti ben più vasti ed organizzati di quello in cui si esauriscono le vicende in commento.
Dall'ultima annotazione, poi, si conferma l'attualità della vicenda relativa ai contratti in corso anche nel 2013, sia con ILSPa che con CAL (cfr capi n. 50 bis e 52 bis).
Sussistono allora esigenze cutelari tanto di prevenzione speciale che di tutela della prova proprio in ragione della consolidata e perdurante sussistenza di rapporti preferenziali con ambienti riconducibili quantomeno agli uffici di Regione Lombardia e di Expo SpA 2015, oltre che desumibili dalle plurime condotte poste in essere d'intesa con i pubblici ufficiali per assicurarsi con modalità fraudolente e collusive la conferma degli incarichi e la corresponsione dei profitti.

Per i soggetti ai quali risulta contestato (a vario titolo) il reato di cui all'*art. 416 c.p.* la custodia cautelare appare l'unica misura adeguata e proporzionata, tenuto conto della assoluta gravità dei fatti e della pervicacia dei propositi delittuosi, oggettivamente evincibile anche dalla reiterazione di una serie numerosa ed ininterrotta negli anni dei reati fine il cui pericolo di reiterazione appare chiaramente attuale e persistente, tenuto conto che gli indagati occupano senza soluzione di continuità le medesime posizioni all'interno del contesto criminale da tempo insediato presso gli enti pubblici interessati.
Va ribadito che sussistono ulteriori esigenze di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p. a fronte di gravi e specifici rischi di inquinamento probatorio; le indagini sono, infatti, in una fase di estrema delicatezza in vista del complessivo accertamento delle responsabilità e solo le misure custodiali appaiono in grado di evitare allo stato ogni contatto tra gli indagati diretti evidentemente a concordare versioni di comodo da riferirsi alla A.G. procedente, a condizionare le dichiarazioni di persone informate sui fatti a vario titolo coinvolti nell'ambito delle complesse vicende in questo testo narrare o, comunque, ad occultare tracce documentali dei delitti in commento e tuttora necessarie per accertare appieno singole responsabilità e delineare con precisione i gli episodi di reato.
**Per Rognoni e Perez, direttivi del sodalizio e concorrenti praticamente in TUTTI i reati contestati, le esigenze cautelari di prevenzione speciale e di tutela della prova costituenda raggiungono una rilevanza eccezionale, assolutamente non fronteggiabile con una misura meno afflittiva non potendosi fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari;** ciò non tanto, evidentemente, per il rischio che si allontanino dal domicilio d'arresto quanto per quello che frustrino le ridette esigenze medainte il semplice uso di mezzi di comunicazione.
Per gli altri indagati, tenuto conto del ruolo di partecipi, del numero di delitti commessi, della dipendenza nella attività criminosa dai direttivi, deve allo stato ritenersi una inferiore pericolosità e dunque sufficiente presidio la custodia domestica con le prescrizioni di cui al dispositivo (non vi è invece l'esigenza, per quanto appena scritto, di imporre le particolari modalità di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p.).

In relazione agli altri indagati nei cui confronti il PM ha avanzato la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari le esigenze cautelari (qui essenzialmente di prevenzione speciale, tramnne quanto di più scritto per il DE DONNO) sono parimenti manifeste tenuto conto che per

ciascuno di essi risulta o la attuale di attività di lavoro grazie alla quale conservare relazioni affaristiche, privilegi e collegamenti con ambienti pubblici anche diversi da quelli esaminati ma tali sempre da determinare un oggettivo pericolo di reiterazione ovvero, per le altre posizioni, l'attuale svolgimento di funzioni comunque dirigenziali e con incarichi strategici e di rilievo presso ILSPA o altre società pubbliche di pari rilevanza tali da generare, ovviamente, una prognosi altrettanto negativa.

Per tutelare le suddette esigenze, tuttavia, non appare assolutamente necessaria la custodia cautelare e, d'altro canto, le misure coercitive meno afflittive nulla hanno a che vedere con la prevenzione speciale di questo tipo di reati, nonostante quanto tocchi a volte leggere.

Poiché da un lato la richiesta del PM consente al GIP di irrogare qualunque misura cautelare personale meno afflittiva e, dall'altro, l'unicità del *genus* consente di ritenere applicabile una *species* non necessariamente coercitiva ma anche interdittiva[145], si provvede come in dispositivo.

La misura irrogata è quella di cui all'art. 290 c.p.p. – che NON richiede il previo interrogatorio – anche riguardo ai funzionari delle società pubbliche, atteso che esse hanno comunque forma privatistica e la sterilizzazione di qualunque funzione ricomprende con miglior tutela anche tutte quelle attività che non costituiscono in senso stretto esercizio diretto di un *munus publicum.*

La misura interdittiva riguarda anche lo svolgimento della professione liberale di Ingegnere per coloro che hanno commesso i reati – dipendenti di società pubblica o non – nello svolgimento di funzioni proprie della detta professione.

**P. Q. M.**

**visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p.**

**A P P L I C A**

la misura della **custodia cautelare in carcere** nei confronti delle seguenti persone, come sopra generalizzate:

- **ROGNONI Antonio Giulio per tutti i Capi, da 1 a 68, fatta eccezione per i Capi 61 (che non consente la misura) e 67 (che a lui non è contestato);**
- **PEREZ Pierpaolo per i Capi da 1 a 68, fatta eccezione per i Capi 57 (che a lui non è contestato) e 61 (che non consente la Misura);**

la misura degli **arresti domiciliari** nei confronti delle seguenti persone, come sopra generalizzate:

- **LEO Carmen per i Capi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 68;**
- **MAGRÌ Fabrizio per i Capi 1, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 62;**
- **MALANDRA Maurizio per i Capi 1, 29, 30, 31, 39, 40;**
- **DE SIO Sergio per i capi 1, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;**
- **ROMITELLI Giorgia per i Capi 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;**
- **PRIMERANO Salvatore per i Capi 1, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66;**

[145] Cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 43200 del 14/10/2008.

**con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse dai familiari conviventi e da coloro che li servono o assistono;**

la misura del **divieto di esercitare tutte le attività inerenti agli uffici direttivi delle persone giuridiche e alle professioni di Ingegnere** nei confronti di:

- **FELICETTI Cecilia per i Capi 29, 30, 31;**
- **DE DONNO Giuseppe per i Capi 48, 49, 50, 50 bis, 51, 52, 52 bis, 53, 54;**
- **TRAPLETTI Simona per i Capi 55, 56, 57, 67 e 68;**
- **CAREGNATO Ingegnere Marco per i Capi 55, 63, 64, 65 e 66;**
- **CACCIALUPI Ingegnere Marcello per i Capi 63, 64, 65 e 66;**
- **PORRO Ingegnere Alberto Enrico per i Capi 63, 64, 65 e 66;**
- **TRUSSARDI Ingegnere Alberto per i Capi 65 e 66;**
- **ZANDONÀ Maria Marta per i Capi 65 e 66;**
- **ALVARADO Ingegnere Stefano per i Capi 65 e 66;**

**visto l'art. 285 c.p.p.**

**O R D I N A**

agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli indagati di cui ai nn. 1 e 2 siano catturati ed immediatamente condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria e che la misura sia eseguita come per legge anche a carico degli altri indagati;

**visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.**

**d i s p o n e**

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione.

*L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:*

- *consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 att. c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario (per i catturati);*
- *informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;*
- *redigere il verbale delle operazioni compiute;*
- *trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;*
- *redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.*

*Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:*

- *essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;*
- *essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 att. c.p.p..*

**Così deciso in Milano il mercoledì 19 marzo 2014**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 19/3/2014 ORE 16.00
L'AUSILIARIO
Il Cancelliere
Paola PANTANI

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

**IL GIUDICE**
**Dott. Andrea Ghinetti**
Andrea Ghinetti